



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2120**

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

# Indice

1. DDL S. 2120 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2120 . . . . .	5
1.2.2. Testo correlato 2120 (ERRATA CORRIGE) . . . . .	15
1.2.3. Testo approvato 2120 (Bozza provvisoria) . . . . .	22
1.2.4. Testo 1 . . . . .	25
1.2.5. Testo 2 . . . . .	51
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	78
1.3.1. Sedute . . . . .	79
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	80
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	81
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021 . . . . .	82
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021 . . . . .	94
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021 . . . . .	102
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021 . . . . .	132
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 233 (pom.) del 31/03/2021 . . . . .	144
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 234 (ant.) del 07/04/2021 . . . . .	156
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	165
1.4.1. Sedute . . . . .	166
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	168
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	169
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021 . . . . .	170
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021 . . . . .	177
1.4.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 384 (pom.) del 24/03/2021 . . . . .	184
1.4.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 30/03/2021 . . . . .	187
1.4.2.1.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 387 (pom.) del 31/03/2021 . . . . .	197
1.4.2.1.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 388 (ant.) del 07/04/2021 . . . . .	199
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	203
1.5.1. Sedute . . . . .	204
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	205
1.5.2.1. Seduta n. 312 del 07/04/2021 . . . . .	206

## **1. DDL S. 2120 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2120  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

**Titolo breve:** *D-l 25/2021 - consultazioni elettorali 2021*

---

Iter

**7 aprile 2021:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2120**

**approvato**

[C.3002](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [58/21](#) del 3 maggio 2021, GU n. 108 del 7 maggio 2021. Testo coordinato G.U. n. 108 del 7 maggio 2021.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Mariastella Gelmini](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **25 del 5 marzo 2021**, G.U. n. 57 del 8 marzo 2021 , scadenza il 07 maggio 2021.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Presentazione

Presentato in data **8 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 304 del 9 marzo 2021.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE ELETTORALE , ELEZIONI , PROROGA DI TERMINI

**Articoli**

EPIDEMIE (Art.1), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1-3), CONSIGLI COMUNALI (Artt.1-3), ELEZIONI POLITICHE (Artt.1, 3), ELEZIONI REGIONALI (Artt.1, 3), CANDIDATURE ELETTORALI (Art.2), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nazario Pagano \(FIBP-UDC\)](#) (dato conto della nomina il 10 marzo 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Nazario Pagano \(FIBP-UDC\)](#) nominato nella seduta ant. n. 234 del 7 aprile 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alla [1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'8 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 304 del 9 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Sanita'), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2120

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2120

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
e dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)  
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
e con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Le disposizioni presentano il carattere della necessità e dell'urgenza in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio; in ogni caso il rinvio potrà consentire un incremento del numero delle vaccinazioni con positivi effetti anche ai fini della sicurezza della partecipazione al voto. Viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2021, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure e che, comunque, assicurano il rispetto dei necessari parametri di distanziamento sociale mediante diverse misure tendenti a diminuire gli assembramenti. Ciò è necessario al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di assembramenti di persone e condizioni di contiguità, incompatibili con le misure precauzionali adottate a fini di profilassi sanitaria, e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni del procedimento elettorale in condizioni di sicurezza per i cittadini. Il provvedimento si pone, peraltro, in continuità con una serie di analoghi interventi normativi adottati dal Governo nell'anno 2020, tra cui il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ed altre singole disposizioni adottate nell'ambito di diverse iniziative normative d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del *virus*, vengono adottati, per l'anno 2021, interventi in deroga, di una congrua durata temporale, in materia di:

- elezioni del turno annuale ordinario dei consigli comunali e circoscrizionali;
- elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- elezioni per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;

- elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- si riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021;

- si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgano oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Nel dettaglio:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dispone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste, a regime, nel turno annuale ordinario compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, si svolgano nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. La disposizione si coordina con quanto disposto dall'articolo 2, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, ove anche già indette, si svolgono entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni; la medesima disciplina viene applicata anche alle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, al numero 1), che siano inserite nel turno elettorale del 15 settembre - 15 ottobre 2021 anche le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021. La disciplina a regime (articolo 21-*ter*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per il Senato e articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati, che richiama la normativa del Senato) dispone, quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio uninominale, che le elezioni suppletive siano indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. La disposizione in esame interviene all'esito di un primo differimento introdotto dall'articolo 31-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché della ulteriore proroga disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (fissata al 20 maggio 2021), e interessa i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021. Attualmente, il seggio di cui è stata dichiarata la vacanza riguarda il collegio uninominale n. 12 (Siena) della circoscrizione Toscana (30 comuni in provincia di Siena e 5 comuni in provincia di Arezzo) della Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, con il numero 2), che si svolgano nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 anche le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rinviate dall'articolo 1, comma 4-*terdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 al 31 marzo 2021, successivamente differito al 20 maggio 2021, a seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

A regime, il citato articolo 143 prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da dodici ad un massimo di ventiquattro mesi) si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno), mentre qualora la durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica



compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno.

La norma in esame dispone che tali consultazioni, già rinviate alla data del 20 maggio 2021, si svolgano nel turno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (15 settembre - 15 ottobre), con l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature, prevedendo inoltre che fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce, con il numero 3), una ulteriore deroga per le elezioni da svolgere nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni (Lamezia Terme), anche già indette. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il termine è attualmente fissato al 20 maggio 2021. L'intervento normativo dispone che anche queste elezioni si svolgano nella finestra compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dispone con il numero 4), che rientrano nel turno elettorale del 15 settembre - 15 ottobre 2021 le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021, 50° giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale.

Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) del turno annuale ordinario, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nella finestra temporale primaverile dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.

In considerazione quindi dello spostamento del turno ordinario annuale nella finestra temporale 15 settembre - 15 ottobre 2021, vengono ricompresi in tale nuovo turno anche quegli enti rispetto ai quali entro il 27 luglio 2021 siano maturate le condizioni per il rinnovo degli organi. Tale termine corrisponde ai cinquanta giorni prima rispetto al primo giorno utile del turno elettorale indicato (15 settembre); ciò coerentemente con il *delta* differenziale previsto dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale prevista a regime.

L'articolo 1, comma 2, reca infine disposizioni in materia di elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Si prevede che, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, ai fini di cui al comma 1, le suddette elezioni, anche se già indette, si svolgano nell'ambito del turno 15 settembre - 15 ottobre 2021. La norma prevede che si tengano nel medesimo periodo anche quelle relative agli organi elettivi per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si dispone - analogamente a quanto già disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante il primo differimento per le elezioni della regione Calabria - che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria. La disposizione interviene, differendolo, sul termine di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 150 del 2020, che attualmente prevede che tali elezioni abbiano luogo (per gli organi già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si fossero verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo), non prima del novantesimo giorno e non oltre il centocinquantunesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le suddette circostanze. Al momento le dette elezioni sono indette per l'11 aprile 2021.

Si procederà poi, con successiva iniziativa normativa, in relazione ai parametri epidemiologici di diffusione del *virus* che potranno emergere con riferimento al periodo 15 settembre - 15 ottobre 2021,

a definire le opportune misure operative e le necessarie modalità precauzionali che consentano di assicurare - in linea con quanto già disposto, per l'anno 2020, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 - l'esercizio del diritto di voto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

L'articolo 2 reca disposizioni d'urgenza per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali, in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e circoscrizionali dell'anno 2021, prevedendo che esso sia ridotto a un terzo. Anche in questo caso l'intervento normativo tiene conto del processo epidemiologico in atto ed è volto ad evitare fenomeni significativi di assembramento per la raccolta delle firme, riducendone il numero, per l'anno 2021, ad un terzo. Si precisa che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

L'articolo 3 introduce particolari modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. A tal fine, il comma 1 prevede, con riferimento al procedimento connesso alle consultazioni elettorali per l'anno 2021, che le operazioni di votazione si svolgano - in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzata ad assicurare il necessario distanziamento sociale, in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19. Si precisa che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Con il comma 2 si declina, infine, il meccanismo procedimentale della fase dello spoglio delle schede elettorali e l'ordine dello scrutinio. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede il meccanismo dell'*election day* disponendo, per quanto ora di interesse, che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Con la disposizione del comma 2 si prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si prevede che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

L'articolo 4 reca la disposizione di neutralità finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica. Esso prevede che dall'attuazione degli articoli del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per poi essere presentato alle Camere per la conversione in legge.

Relazione tecnica

L'intervento normativo non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del virus, vengono adottati, per l'anno 2021, con l'articolo 1, interventi in deroga, di ampia durata temporale, in materia di:

- ✓ elezioni del *turno annuale ordinario* dei consigli comunali e circoscrizionali;
- ✓ elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vacanti entro il 31 luglio 2021;
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- ✓ elezioni per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
- ✓ elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo; conseguente proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- ✓ si riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali (in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81) e circoscrizionali dell'anno 2021; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
- ✓ si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgano oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

La natura meramente ordinamentale delle disposizioni di cui all'articolo 1, che prevede il differimento delle suddette elezioni nella finestra temporale del 15 settembre - 15 ottobre 2021, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta, infatti, che nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni. Peraltro, la legge di bilancio 2021-2023 ha stanziato, sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Sulla base, inoltre, dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante disposizioni di riduzione dei termini e di semplificazione del procedimento elettorale, è stato predisposto il decreto interministeriale che provvede alla ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022, tenendo conto anche degli eventuali accorpamenti delle consultazioni.

Con riferimento alle spese da sostenere per lo svolgimento dei rispettivi procedimenti elettorali, si precisa, inoltre, che, in base alle vigenti disposizioni, le spese per l'attuazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono a carico, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e dei comuni, in base alla natura della consultazione.

A ciò si aggiunge il principio di concentrazione delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che, a decorrere dall'anno 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e



regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

L'**articolo 2** prevede che, limitatamente all'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali è ridotto ad un terzo. Anche in questo caso l'intervento normativo tiene conto del processo epidemiologico in atto ed è volto ad evitare fenomeni significativi di assembramento per la raccolta delle firme, riducendone il numero, per l'anno 2021, ad un terzo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** introduce particolari modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. A tal fine, il **comma 1** prevede con riferimento al **procedimento** connesso alle **consultazioni elettorali per l'anno 2021** che le **operazioni di votazione** si svolgono - in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

L'estensione dei tempi di votazione al lunedì **lascia invariati gli oneri relativi**:

1. alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi;
2. alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70/1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti), del tutto indipendente dalla durata della votazione;
3. al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì (con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio), non effettuerebbero più, in compenso, il turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì. Lo svolgimento nella giornata del martedì evita inoltre gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.


Con riferimento alle **attività di vigilanza ai seggi**, i relativi oneri per l'impiego delle forze di polizia troveranno copertura nel limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il ministro della giustizia, del 15 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata fissata la misura massima del finanziamento delle spese per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, relativamente al triennio 2020-2022.

Il **comma 2** dell'articolo 3 declina il meccanismo procedimentale della fase dello spoglio delle schede elettorali e l'ordine dello scrutinio rispetto alle diverse consultazioni. In particolare, si prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si prevede che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

L'**articolo 4** reca clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del decreto, le amministrazioni provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

05/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



2



**ELEZIONI AMMINISTRATIVE 1.690 COMUNI + 7 COMUNI  
SCIOLTI PER MAFIA + ELEZIONI SUPPLETIVE SEGGI SENATO  
DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI  
PREVISIONE DI IMPIEGO 18.000 OPERATORI DI POLIZIA  
STIMA COSTI**

<b>COSTO per SINGOLO OPERATORE di cui</b>	<b>EURO 1.164,08</b>
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento: 30 euro per 4 giorni	120,00
Costo lavoro straordinario: 19 euro l'ora (media procapite personale contrattualizzato) per 50 ore (inizio servizio dalle ore 12:00 del sabato alle ore 14:00 del martedì successivo)	950,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario): costo unitario 15 euro per 6 pasti complessivi (2 sabato, 2 domenica e 2 lunedì)	90,00
Generi di conforto (1,02 euro giornalieri)	4,08
<b>COSTO COMPLESSIVO per 18.000 OPERATORI FORZE DI POLIZIA: di cui</b>	<b>EURO 20.953.440,00</b>
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento	2.160.000,00
Costo lavoro straordinario	17.100.000,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario) 6 pasti complessivi	1.620.000,00
Generi di conforto	73.440,00

Roma 4 Marzo 2021

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2021.*

### **Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ed in particolare l'articolo 1, comma 4-*terdecies*;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'articolo 31-*quater*;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, ed in particolare l'articolo 8;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l'articolo 4;

Considerata pertanto la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)*

1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni

dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

*b)* sono inserite nel turno di cui alla lettera *a)*:

*1)* le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

*2)* le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;

*3)* le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;

*4)* le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Art. 2.

*(Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021)*

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Art. 3.

*(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio)*

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Art. 4.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 5 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Lamorgese, *Ministro dell'interno*

Gelmini, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia



## 1.2.2. Testo correlato 2120 (ERRATA CORRIGE)

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2120

*Errata corrige*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
e dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)  
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
e con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

*L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 e si intende inserita nell'atto Senato n. 2120 dopo la relazione tecnica, da pag. 10.*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, reca misure urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2021. L'iniziativa presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, si interviene, con urgenza, sulla disciplina delle elezioni:

- ✓ del *turno annuale ordinario* dei consigli comunali e circoscrizionali;
- ✓ suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vacanti entro il 31 luglio 2021;
- ✓ per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- ✓ per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- ✓ per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2020;
- ✓ degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo; conseguente proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- ✓ si riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali (in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81), e circoscrizionali dell'anno 2021; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
- ✓ si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgano oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Si dispone pertanto, in via d'urgenza, ed in deroga alle rispettive discipline a regime, il differimento dei termini di svolgimento dei rispettivi procedimenti elettorali, alcuni dei quali già interessati dal precedente intervento d'urgenza di cui al decreto-legge n. 26 del 2020.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con il presente provvedimento, vengono assunti, in relazione alle ulteriori esigenze elettorali permanenti in atto nel paese in relazione alla recrudescenza della diffusione epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, una serie di interventi per il differimento delle elezioni indicate al punto 1), ed in deroga alla normativa a regime.

Si interviene, con disposizioni in deroga per l'anno 2021:

- nella materia concernente il *turno annuale ordinario* dei consigli comunali e circoscrizionali di cui alla legge 7 giugno 1991, n. 182;

- in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del Senato della Repubblica di cui decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533;
- nella materia concernente il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- nella materia concernente il rinnovo di elezioni annullate in alcune sezioni di cui agli articoli 77 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- nella materia concernente il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, con conseguente proroga della durata del mandato degli organi in carica fino al loro rinnovo.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto interviene, per l'anno 2021, sulle diverse discipline al fine di:

- differire tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 lo svolgimento del turno annuale ordinario previsto per le elezioni dei consigli comunali dall'articolo 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182; interferisce in deroga, per l'anno 2021, sulla normativa a regime la quale dispone che il suddetto turno si svolga tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Analogo differimento è stato già previsto per l'anno 2020, dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
- differire, attraverso l'inserimento nel medesimo turno elettorale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, lo svolgimento delle elezioni suppletive della Camera di deputati e del Senato della Repubblica; interferisce, in deroga, per l'anno 2021, sulle disposizioni di cui all'articolo 86, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e dall'articolo 21-ter di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, per il Senato. Analogo differimento è stato già previsto per l'anno 2020, dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 nonché dall'articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- differire, attraverso l'inserimento nel medesimo turno elettorale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche se già indette. Interferisce in deroga, sulla disciplina a regime di cui all'articolo 143 citato il quale prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da 12 ad un massimo di 24 mesi) si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma, 1, della legge n. 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno). La disposizione d'urgenza in esame consente inoltre l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale, con contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- differire, attraverso l'inserimento nel medesimo turno elettorale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche già indette: interferisce; in deroga sulla normativa a regime di cui agli articoli 77 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, secondo i quali quando viene annullata l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in una o più sezioni elettorali del comune e il voto degli elettori iscritti in tali sezioni in fluisca sugli esiti della proclamazione degli eletti, occorre ripetere le operazioni di votazione entro due mesi, nel giorno da stabilirsi con decreto del Prefetto della provincia di concerto con il Presidente della Corte d'appello;
- differire, attraverso l'inserimento nel medesimo turno elettorale compreso tra il 15 settembre e il 15

necessario il rinnovo si siano verificata entro il 27 luglio 2021; interferisce, in deroga, sull'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 che prevede che le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo non si verificano entro il 28 febbraio di ciascun anno;

- differire, attraverso l'inserimento nel medesimo turno elettorale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, anche lo svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette e quelle relative agli organi per i quali entro il 31 luglio si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, con rideterminazione della durata del mandato fino al rinnovo dei nuovi organi; interferisce, in deroga, sull'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165;
- ridurre a un terzo il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature per le elezioni comunali (in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81) e circoscrizionali, per l'anno 2021.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto-legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedasi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno.

Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale.

#### 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato, anche con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*)

#### 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

#### 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

#### 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

### **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti. Si prevedono, per l'anno 2021, disposizioni in deroga alla disciplina sul turno elettorale per le elezioni:

- ✓ del *turno annuale ordinario* dei consigli comunali e circoscrizionali;
- ✓ suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vacanti entro il 31 luglio 2021;
- ✓ per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- ✓ per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- ✓ per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2020;
- ✓ degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo; conseguente proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- ✓ si riduce ad un terzo, in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
- ✓ si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgano oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

## 1.2.3. Testo approvato 2120 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2120

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25

*All'articolo 1:*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e quelle relative agli organi elettivi » sono inserite le seguenti: « delle medesime regioni »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi" ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021) - 1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*



« 1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (*Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali*) -

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 3-ter. - (*Disposizioni in materia di relazione di fine mandato*) - 1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 3-quater. - (*Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*) - 1. Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata ».

*Nel titolo, dopo le parole: « per il differimento di consultazioni elettorali » sono inserite le seguenti: « , nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ».*

## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**24 marzo 2021**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,  
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni  
elettorali per l'anno 2021 (2120)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1** GALLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

## 1.2

GASPARRI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

---

## 1.3

VALENTE, FERRARI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

---

## 1.4

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

---

## 1.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, con-

vertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

---

## **1.6**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, LANZI,  
NATURALE, FERRARA

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

---

### **1.0.1**

LANZI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI,  
D'ANGELO, GALLICCHIO, NATURALE, PAVANELLI, PIARULLI, PRESUTTO,  
DONNO, VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

— 5 —

b) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli abitanti, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è abrogato».

---

## 2.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

---

## 2.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

---



## 2.4

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

---

## 2.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

---

— 7 —

## **Art. 3**

### **3.1**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere in fine i seguenti commi :*

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **3.2**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e".

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis**  
(*Urne per la votazione*)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.".

*2-quinquies.* Ai fini dell'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater* è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 3.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

*2-ter.* All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

*b)* il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

*2-quater.* All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

---

### 3.4

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

---

### 3.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## ORDINE DEL GIORNO

### G3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premesso che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art.4. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del



legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n.3 del 9 gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

### 3.0.3

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.4

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge.»

### 3.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

---

### 3.0.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### 3.0.6

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

---

### 3.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.8**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

### **3.0.9**

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

### **3.0.10**

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.11**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.12**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)*

1. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole

"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

### **3.0.13**

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Differimento del termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

### **3.0.14**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»

---

### 3.0.15

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**  
*(Mutui enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

---



### 3.0.16

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

---

### 3.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

---

### 3.0.18

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre.»

### 3.0.19

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'im-

porto pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

### 3.0.20

GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

### 3.0.21

GALLONE, CANGINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.»

## 1.2.5. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**7 aprile 2021**

**N. 2**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,  
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni  
elettorali per l'anno 2021 (2120)**

**EMENDAMENTI**

**Art. 1**

**1.1**

GALLONE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

— 2 —

### **1.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi», inserire le seguenti: «delle medesime regioni».*

---

### **1.2 (testo 2) [id. a 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».*

---

### **1.5**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».*

---

### **1.6**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, LANZI,  
NATURALE, FERRARA

### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100**

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

*«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.*

*2-ter.* Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

*2-quater.* Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.»

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.100 (già em. 1.6)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, LANZI,  
NATURALE, FERRARA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (A.S. 2120);

premesso che:

l'articolo 1 in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

in particolare, la disposizione prevede il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; delle elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021; delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle



relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo;

considerato che:

non è previsto alcun rinvio per le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disciplinate attraverso leggi regionali e gli statuti consortili;

tenuto conto dell'emergenza sanitaria in essere e delle conseguenti restrizioni attualmente vigenti, lo svolgimento in presenza di tali elezioni può comportare un serio rischio per la salute dei partecipanti e delle popolazioni locali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la massima tutela della salute e garantire a tutti il diritto di partecipazione.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)*

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

---

## Art. 2

### 2.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli abitanti, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è abrogato».

### 2.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

### 2.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

---

### 2.4

LA COMMISSIONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

---

## 2.5

LA COMMISSIONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

---

## Art. 3

### 3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100**

*Aggiungere in fine i seguenti commi :*

«2-*bis*. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-*ter*. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

### 3.2 (testo 2)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità ope-

relative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.»

### 3.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, og-

getto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

### 3.4

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

#### **Ritirato**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

### 3.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

#### **Ritirato**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

*2-ter.* All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

*2-quater.* All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

---

### **G3.100 (già em. 3.1)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;



considerato che:

la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede all'articolo 1, comma 627, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

il comma 628 dell'articolo 1 della medesima legge prevede le modalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare rapidamente il decreto di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire la sperimentazione del voto elettronico a partire dalla prossima tornata elettorale di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

---

### **G3.101 (già em. 3.3)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premesso che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti, anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali l'alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio del voto di scambio;

anche l'ammodernamento dell'arredo elettorale può contribuire in tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e delle schede già votate;

anche la struttura delle cabine elettorali dovrebbe garantire, da un lato, la segretezza del voto, e dall'altro, l'impossibilità che dentro il seggio avvengano scambi di schede o che si fotografi la scheda stessa;

inoltre, secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale, fatte salve alcune eccezioni, è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; sarebbe opportuno aumentare il numero minimo degli elettori per la costituzione del seggio elettorale, da 500 a 700, al fine di ridurre l'identificabilità del voto;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di sostituire le attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse;

in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, valutare l'opportunità di rivedere la struttura delle cabine elettorali, anche attraverso il riadattamento delle esistenti, al fine di scoraggiare fenomeni elusivi della segretezza del voto;

al fine di ridurre l'identificabilità del voto, valutare l'opportunità di incrementare il numero minimo di elettori per la costituzione della sezione elettorale da 500 a 700, a partire dalle tornate elettorali successive alla data di cessazione dello stato d'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art.4. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del

legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n.3 del 9 gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

### 3.0.3

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.4

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge.»

**3.0.100 (testo 4)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)*

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

---

**3.0.5 (testo 2) [id. a 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

---

### **3.0.8**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

### **3.0.9**

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---



### **3.0.10**

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.11**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.12**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)*

1. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole

"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

### **3.0.13**

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

### **3.0.14**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»

---

### 3.0.15

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**  
*(Mutui enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

---

### 3.0.16

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

---

### 3.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

---

### 3.0.18

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre.»

### 3.0.19

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'im-

porto pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

**3.0.20 (testo 4) [id. a 3.0.21 (testo 4)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità della presente legge, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga

alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che prevedano termini diversi, la decorrenza immediata.»

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2120  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

**Titolo breve:** *D-l 25/2021 - consultazioni elettorali 2021*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 226 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 231 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 232 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 233 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 234 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021**  
**226ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

## *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 897 E CONNESSI*

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Presidente di sollecitare ancora una volta l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo dei disegni di legge n. [897](#) e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, e sui relativi emendamenti.

Considerato che l'esame di questi provvedimenti è sospeso ormai da più di un anno, ritiene non più rinviabile una verifica delle condizioni per completare l'*iter* in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), nel ripercorrere le vicende dell'*iter* del provvedimento e nel ricordare i solleciti inoltrati a suo tempo al Presidente della Commissione bilancio, assicura che darà seguito alla richiesta del senatore Augussori.

## *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza ( n. 240 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Riguardo ai rilievi proposti, sottolinea che sono state recepite le segnalazioni di aziende coinvolte nella realizzazione del perimetro nazionale della cybersicurezza, anche a seguito di una interlocuzione intercorsa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), attraverso il Ministro dei rapporti con il Parlamento, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

A tale proposito, precisa che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato proprio oggi il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in un testo identico a quello appena illustrato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, propone di inserire un'ulteriore osservazione riferita alla misura di sicurezza 3.3.1 dell'allegato B, nel senso di sottolineare l'opportunità di inserire al punto 1, dopo le parole "che hanno accesso ai predetti dati", il seguente periodo: "I dati digitali esternalizzati sono protetti, durante il trasporto dalla sorgente alla destinazione, per il tramite di un algoritmo di cifratura nazionale certificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza. L'Autorità nazionale per la sicurezza gestisce e distribuisce le necessarie chiavi di protezione sia simmetriche sia asimmetriche".

Poiché si tratta di una questione estremamente tecnica, che richiede - a suo avviso - un approfondimento, ritiene preferibile uno slittamento del voto sullo schema di parere alla prossima settimana.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di verificare l'incidenza a livello procedurale della modifica che si richiede di apportare allo schema di decreto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione deve valutare se procedere in ogni caso alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure rinviarla alla prossima settimana, per valutare in modo approfondito la proposta di modifica avanzata dal senatore Pagano, che risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo colma finalmente una lacuna, più volte sottolineata dal Gruppo della Lega, circa la definizione di "incidente" avente impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Rileva tuttavia l'esigenza di modificare l'osservazione n. 3, aggiungendo la seguente precisazione: "prevedendo al contempo misure incentivanti per gli operatori che garantiranno i trattamenti suddetti presso infrastrutture localizzate e gestite sul territorio nazionale". Infatti, non essendo possibile evitare che i dati siano conservati mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, soprattutto in presenza di costi minori, si potrebbe almeno incentivare la conservazione e gestione di queste informazioni all'interno del territorio nazionale. Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo a tutti i rilievi proposti dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di parere della relatrice, con l'integrazione proposta dal senatore Augussori, per disincentivare la trasmigrazione di dati sensibili in Paesi esteri, seppur facenti parte dell'Unione europea.

In ogni caso, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo schema di parere alla prossima settimana,

anche per consentire al senatore Pagano di spiegare le implicazioni di carattere tecnico che la proposta di modifica da lui avanzata comporterebbe.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con il senatore Vitali circa l'opportunità di un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

Il sottosegretario MALPEZZI si dichiara disponibile a verificare immediatamente la possibilità di recepire le proposte di modifica avanzate. Qualora ciò non fosse possibile prima del termine della seduta, il Governo accoglierebbe la proposta di un rinvio alla prossima settimana, purché lo schema di parere sia posto in votazione entro martedì 16 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che la modifica proposta dal senatore Pagano sia inopportuna, in quanto l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale, che tra l'altro comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, in considerazione dei diversi rilievi emersi nel corso della discussione, concorda sull'opportunità di un rinvio alla prossima settimana, per consentire una rivalutazione complessiva delle modifiche proposte.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) rassicura la relatrice che la proposta di modifica è stata avanzata da esperti del settore, che non metterebbero a rischio la sicurezza nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla prossima settimana, in modo da effettuare i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ritiene che ci siano elementi sufficienti per la predisposizione di uno schema di parere, che - sottolinea - dovrà necessariamente essere votato entro giovedì 18 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sia il Ministro della pubblica amministrazione sia il Ministro dell'economia, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari, hanno fatto riferimento alla necessità di una rivisitazione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta dal Governo nel mese di gennaio, soprattutto con riferimento alla parte progettuale. Ritiene che sarebbe inutile esprimere il parere su un testo che il Governo si appresta a modificare.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere

alle Commissioni riunite 5a e 14a sul testo che è stato trasmesso al Parlamento. Qualora fossero formalizzate le modifiche annunciate, sarebbe eventualmente richiesto un parere sul nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del Presidente. Eventualmente, nella predisposizione del parere, si potrà tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, nella elaborazione di eventuali osservazioni, si potranno inserire le ulteriori informazioni acquisite durante le comunicazioni sulle linee programmatiche dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e le altre audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la Commissione potrà fare riferimento a tutti gli elementi acquisiti finora, purché la maggioranza raggiunga un orientamento condiviso sullo schema di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda sull'opportunità di proseguire i lavori sul Documento al momento all'esame delle Commissioni di merito, purché il Governo tenga costantemente aggiornato il Parlamento sulle modifiche che intenderà apportare.

Sottolinea, quindi, che per il Movimento 5 Stelle assume particolare rilevanza la definizione di un percorso metodologico, informato soprattutto a principi di trasparenza, che dovrà essere seguito dai Dicasteri coinvolti nell'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, invita quindi i Gruppi a far pervenire in forma scritta eventuali osservazioni, in modo da poterne tenere conto già in sede di predisposizione, la prossima settimana, dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE - che generalmente non esercitano il diritto di voto - può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicITÀ, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il *quorum* per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. [2120](#), recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), incaricato di riferire sul disegno di legge n. [2120](#), concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, che reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali:

- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative.

Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio )

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alla scadenza del termine, fissato per il 21 gennaio, sono stati presentati 22 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) chiede di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, anche sulla base delle deleghe che dovessero essere attribuite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Esame e rinvio)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, presentato da senatrici e senatori esponenti di tutti i gruppi parlamentari, volto a colmare alcune lacune esistenti nell'ordinamento in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi. In particolare, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dalla legge n.132 del 1985, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sull'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorra alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità. Prevede inoltre che la Repubblica favorisca il pieno sviluppo della persona e sostenga la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuova la cultura della

rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisca l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizzi la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 87 del 1953 disponendo che, nella composizione della Corte costituzionale, sia rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti - da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni - e siano previste le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della suddetta quota.

L'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 936 del 1986, prevede il medesimo equilibrio di genere nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 4, in tema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, modifica la legge n. 195 del 1958 e fissa al 50 per cento - da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni - la misura del rispetto del principio di equilibrio di genere. Prevede altresì che le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato siano stabilite in modo da garantire il rispetto di tale quota. Reca, inoltre, ulteriori novelle alla legge n. 195 del 1958 che riguardano più specificamente la presentazione delle candidature e il sistema di elezione. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui sia espresso un secondo voto, questo debba essere riferito a un candidato di sesso diverso dal primo, pena la nullità del secondo voto.

L'articolo 5 impone di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione di tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento.

L'articolo 6 riguarda gli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Inoltre, si estendono anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da queste controllate, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter e al comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale.

L'articolo 7, infine, interviene in tema di presenza femminile nei comitati di esperti di consulenza del Governo, modificando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere - anche in questo caso almeno nella misura di due quinti - da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La medesima disposizione è prevista anche nel caso in cui venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Si precisa altresì che, qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a motivo della delicatezza della materia, chiede che si svolga un approfondito ciclo di audizioni, con assegnazione di un congruo termine per l'indicazione degli esperti da sentire.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare, come termine per le richieste da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, la giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine delle audizioni informali sul *Doc.* XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e 4 marzo scorsi, nonché nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;

ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;

considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevederne l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;

2) valuti il Governo di riformulare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nella

parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora "dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza", al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1900](#)

Art. 1

### 1.0.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Definizione della disinformazione)*

1. L'attività di disinformazione è un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.

2. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.

3. La disinformazione si caratterizza per l'obiettivo perseguito di distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati.»

Art. 2

### 2.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0a) definire la nozione di informazione in tutto o in parte non corrispondente al vero;»

### 2.2

[Pagano](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli», *con le seguenti:* «falsi, inesatti o ingannevoli ideati, presentati o promossi per causare intenzionalmente un nocumento nel pubblico o per finalità di lucro» *e le parole:* «le reti sociali telematiche», *con le seguenti:* «servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

### 2.3

[Pagano](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola:* «compiute», *inserire le seguenti:* «con modalità e caratteri sistematici».

### 2.4

[Pagano](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter

del codice penale».

## 2.5

[Pagano](#)

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sensibili» fino alla fine con le seguenti: «personali e al loro trattamento».*

## 2.6

[Pagano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) verificare lo stato di attuazione degli strumenti di autoregolamentazione e co-regolamentazione promossi anche a livello europeo per la prevenzione e la repressione delle attività di disinformazione, istituendo all'uopo tavoli di confronto con gli operatori e le istituzioni competenti;».

## 2.7

[Pagano](#)

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «sociali telematiche» con le seguenti: «della società dell'informazione» e le parole: «dei reati» con le seguenti: «degli illeciti».*

## 2.8

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte a introdurre una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;».

## 2.9

[Pagano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

## 2.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«m-bis) definire la difformità tra legittima espressione di opinioni personali e la diffusione intenzionale di dati falsi a fini propagandistici in assenza di una verifica delle fonti;».

## 2.11

[Pagano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

## 2.12

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:*

«n-bis) indagare sui fenomeni di diffusione massiva di notizie volutamente false e prive di fonti verificate e come tali non rientranti nel perimetro dell'articolo 21 della Costituzione;».

## 2.13

[Pagano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

## 2.14

[Papatheu](#)

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«. Proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;».

## 2.15

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative normative volte ad espandere l'ambito applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 167 del Codice della *privacy*, con l'obiettivo di offrire una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità personale realizzate abusando dei relativi dati;».

## 2.16

[Papatheu](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;».

## 2.17

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole:* «anche suggerendo iniziative volte all'elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;».

## Art. 3

### 3.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

### 3.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

## Art. 4

### 4.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'elezione del presidente" con le seguenti: "Il presidente é eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione».*

## Art. 5

### 5.1

[Pagano](#)

*Sopprimere il comma 4.*

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 16 MARZO 2021**  
**227ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In merito alla discussione congiunta dei disegni di legge n. 1894 e n. 1861 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19), al fine di consentirne l'approvazione entro giovedì 18 marzo, data in cui si celebrerà ogni anno la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, si è convenuto di procedere subito all'approvazione del testo in sede redigente, con la sola modifica richiesta dalla Commissione bilancio, e di chiedere immediatamente la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato, con l'unanime consenso dei Gruppi.

Si è concordato altresì di convocare una seconda seduta pomeridiana, qualora all'esito della Conferenza dei Capigruppo - che si riunirà alle ore 15,30 - si procedesse alla riassegnazione, per incardinare il provvedimento, con acquisizione della discussione già svolta in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1894. Infine, si è stabilito di fissare un brevissimo termine per gli emendamenti, per consentire la presentazione di una proposta di modifica volta a sopprimere la disposizione aggiunta su richiesta della Commissione bilancio. Nella seduta già convocata per domani, mercoledì 17 marzo, qualora la Commissione bilancio esprima parere favorevole sull'emendamento soppressivo, si potrà così procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in sede deliberante, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e senza necessità perciò di una terza lettura parlamentare.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*



**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, interviene il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) per preannunciare la presentazione di emendamenti al fine di agevolare le procedure delle operazioni elettorali, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per l'iniziativa del relatore, considerato che anche il Gruppo della Lega intende presentare proposte di modifica volte a semplificare le incombenze relative alla presentazione delle liste elettorali, che potrebbero essere tutte svolte attraverso i siti *web* dei Comuni.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura la massima apertura da parte del Governo nei confronti delle proposte emendative preannunciate, purché sia verificata la effettiva fattibilità delle misure prefigurate, affinché non si finisca per ostacolare le operazioni elettorali, al contrario di quanto auspicato.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di venerdì 19 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

**(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore avverte che ha presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato. Comunica altresì di aver presentato, insieme alla senatrice Cantù, l'ordine del giorno G/1894/1/1, pubblicato in allegato, che è stato sottoscritto anche dai senatori Collina, Augussori, Garruti, Valente, Vitali, Totaro, Grimani, De Petris, Bressa e Rojc.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del G/1894/1/1, su cui auspica che maturi una condivisione unanime in Commissione, in quanto è volto ad affiancare, alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, anche forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori

sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19. Ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, sulla base del presupposto che non sia possibile l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta. Del resto, a suo avviso, non si può pretendere che il cittadino corrisponda ai propri obblighi relativi al pagamento delle imposte, se lo Stato poi non si fa carico delle loro situazioni di necessità.

Nel ringraziare i rappresentanti del Governo che hanno contribuito alla complessa istruttoria sul provvedimento, auspica che l'Esecutivo adotti tutte le iniziative di propria competenza per prevedere forme di indennizzo a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, e per avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo, allo scopo di definire le modalità con cui riconoscere a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, un congruo risarcimento qualora sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale.

Ritira perciò gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.0.1, 5.1 e 5.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/1/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al presidente Parrini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1894](#), con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. [1861](#).

Successivamente, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato.

Il sottosegretario MALPEZZI preannuncia un orientamento favorevole del Governo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà immediatamente la richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza ( n. 240 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Sottolinea, preliminarmente, di non poter accogliere la proposta di modifica formulata dal senatore Pagano, circa l'adozione di un algoritmo di cifratura nazionale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico.

A seguito della proposta, avanzata dal senatore Augussori, di incentivare la conservazione e gestione dei dati all'interno del territorio nazionale, è stata inserita la seguente premessa: «sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni». Anche nell'osservazione relativa alla misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), è stata aggiunta la precisazione che i dati meno sensibili possono essere conservati anche al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea, solo "sulla base di adeguate motivazioni".

Precisa, inoltre, che le prime due osservazioni sono state trasformate in condizioni, in conformità con lo schema di parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Infine, è stata inserita una ulteriore osservazione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere, come proposto dal senatore Augussori.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, prende atto del parere espresso dal DIS. Precisa tuttavia che la proposta di modifica era stata avanzata dal gruppo Leonardo, azienda a controllo statale, *leader* in Italia e all'estero nel settore dell'alta tecnologia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte avanzate dal Gruppo della Lega erano volte a disincentivare il trasferimento all'estero di dati sensibili, sulla base di una scelta discrezionale e magari per meri motivi economici. La nuova stesura della proposta di parere, con l'inserimento della previsione che tale evenienza sia supportata da "adeguate motivazioni" fa invece venir meno questo timore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la nuova proposta di parere proposta dalla relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, relatore, sottolinea che, presso le Commissioni 5a e 14a, sono ancora in corso audizioni che potrebbero fornire spunti di riflessioni importanti anche per la Commissione affari costituzionali, come quella del ministro Colao.

Propone quindi di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del Documento, assicurando che nel frattempo farà pervenire informalmente ai Gruppi un primo schema di parere, sul quale potranno essere presentate proposte di integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) sottolinea che, rispetto alla scorsa settimana, non si sono registrati avanzamenti nell'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene opportuno, quindi, un ulteriore breve rinvio, nella considerazione che si è giunti ormai a metà legislatura, a meno che non si voglia dedicare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame, purché a breve, considerato che il ministro D'Incà aveva assunto l'impegno di verificare se vi fossero le condizioni per una sintesi tra le diverse posizioni, soprattutto tenuto conto dei rilievi critici formulati dal Gruppo della Lega.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, ritiene opportuno un ulteriore breve rinvio, per verificare se sia possibile individuare all'interno della Commissione un punto di convergenza, considerato che il testo è d'iniziativa parlamentare.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*), pur sottolineando l'importanza del contributo del ministro D'Incà, ritiene opportuno prevedere un breve rinvio, per consentire al Ministro di individuare un punto di caduta tra le differenti proposte, e poi procedere in ogni caso, trattandosi di disegni di legge d'iniziativa

parlamentare.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di un breve rinvio per consentire di trovare una posizione convergente tra i Gruppi. Pur ritenendo che il ministro D'Incà potrà contribuire in modo significativo alla definizione di una posizione comune, auspica che la situazione di *impasse* sia superata con una iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il disegno di legge n. 1900 è stato approvato alla Camera dei deputati quando era in carica il precedente Governo, sostenuto da una maggioranza differente. Il ministro D'Incà ha quindi assunto l'impegno di seguire l'esame del provvedimento in Commissione quando ancora non erano state attribuite le deleghe ai Sottosegretari, in particolare quella per l'editoria, ora assegnata al sottosegretario Moles, e mirava a conciliare l'esigenza di consentire che il disegno di legge proseguisse il suo *iter* pur in presenza di un mutamento del quadro politico. Auspica in ogni caso che la Commissione possa trovare al suo interno una posizione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo siano superate le criticità che ancora persistono.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come richiesto nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 4 marzo, è stata inviata al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16,45 di oggi, martedì 16 marzo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di

cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;  
ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;  
considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;  
ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea;  
condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,  
sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni,  
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:  
1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si preveda l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;  
2) si riformuli la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), dello schema, nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora «dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza», al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;  
e con le seguenti osservazioni:  
a) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza e sulla base di adeguate motivazioni, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea,  
b) valuti infine il Governo di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

**G/1894/1/1**

[Cantù](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Augussori](#), [Bressa](#), [De Petris](#), [Grimani](#), [Mantovani](#), [Rojc](#), [Totaro](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

premessi che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

- a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;
- b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

#### Art. 2

### 2.100

Il Relatore

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021**  
**231ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza prevista per le ore 14 di venerdì 19 marzo, sono stati presentati 39 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea che le proposte di modifica, per superare il vaglio di ammissibilità, dovrebbero riferirsi esclusivamente alle competizioni elettorali previste per il 2021, il cui differimento è dovuto alla straordinaria circostanza della pandemia in atto. Per quanto riguarda la proposta di superamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, avanzata anche dall'ANCI, dal momento che le proposte di questo tenore - e cioè gli emendamenti 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18 - non attengono all'oggetto del provvedimento, ma sono condivisibili, sarebbe opportuno prevedere un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che, nella valutazione degli emendamenti, il Governo terrà conto, in primo luogo, della funzionalità delle proposte di modifica, per verificare se effettivamente si introduce una semplificazione del meccanismo elettorale. In secondo luogo, non dovranno venir meno le garanzie della correttezza del procedimento.

Concorda con il relatore sulla opportunità che gli emendamenti si riferiscano solo alle elezioni del



2021, in ragione della straordinaria circostanza determinata dall'emergenza sanitaria, dato che la materia elettorale non dovrebbe essere modificata mediante un provvedimento d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver effettuato uno scrutinio rigoroso nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, attenendosi al criterio della stretta pertinenza delle proposte di modifica all'oggetto del provvedimento, cioè il rinvio delle elezioni degli organi di governo regionale e locale nonché le elezioni suppletive per le Camere previste nel 2021. L'estraneità di materia di cui all'articolo 97 del Regolamento si estende perciò a tutte le modifiche aventi carattere permanente. A questo ultimo proposito, come suggerito dal relatore, alcuni emendamenti potrebbero essere riammessi all'esame se riformulati nel senso indicato.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.5, 1.6, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21. Sono invece improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.5. Per la stessa ragione gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis*), gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) non condivide la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1, che è volto semplicemente a consentire l'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo condivisibile la proposta nel merito, ribadisce che trattasi comunque di una modifica ordinamentale permanente, per la quale sarebbe necessario uno specifico provvedimento. Eventualmente, si potrebbe valutare la riammissione dell'emendamento 1.0.1, se riformulato per riferirlo solo alle elezioni di quest'anno.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di fissare un termine per la riformulazione quanto meno degli emendamenti dichiarati improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le riformulazioni, di cui sarà valutata l'ammissibilità, potranno essere presentate in tempo utile per la votazione dei rispettivi emendamenti, non essendo previsto un termine per questa possibilità.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato dall'Assemblea solo la settimana dopo Pasqua, quindi c'è un ampio margine di tempo per presentare le riformulazioni degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.0.18. La proposta di consentire ai sindaci dei piccoli Comuni di ricandidarsi anche dopo il secondo mandato, per proseguire le attività poste in essere per il contrasto della diffusione del Covid-19 è legata a questa tornata elettorale e giustificata dalle circostanze straordinarie. Ritiene, peraltro, che su tale proposta si registri un'ampia convergenza.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale modifica assumerebbe carattere permanente in quanto gli amministratori locali interessati svolgerebbero più di due mandati, introducendo così una irragionevole disparità di trattamento tra i sindaci il cui mandato è in scadenza nel 2021 e gli altri. Nel ritenere comprensibili le ragioni della proposta, ritiene che si possa affrontare la questione in altra sede.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene non condivisibile la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6 per estraneità di materia. La proposta fa riferimento, infatti, alle elezioni di quest'anno per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, che riguardano

un'ampia fascia di cittadini, proprietari di unità immobiliari o terreni. Si sta determinando una situazione di disparità, in quanto alcuni di questi enti stanno autonomamente rinviando le elezioni all'autunno, in linea con la tornata elettorale delle amministrative.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare di essere personalmente convinto della opportunità di abolire i consorzi di bonifica e di demandarne le funzioni alle società di gestione del servizio idrico integrato e di avere condotto in passato una battaglia politica in tal senso, ribadisce che il tema non attiene all'oggetto del provvedimento, che è limitato al rinnovo di organi politici. Assicura, in ogni caso, una ulteriore riflessione circa la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6.

Il senatore [TOTARO](#) (FdI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9 e 3.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1196\) AUGUSSORI](#). - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***

**[\(1382\) TARICCO ed altri](#). - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***

(Seguito dell'esame del disegno di legge 1196, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1382 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1382, d'iniziativa del senatore Taricco, recante modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Poiché la materia trattata coincide in parte con quella affrontata dal disegno di legge in titolo, propone di procedere alla congiunzione dei due testi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla congiunzione del disegno di legge n. 1382, che affronta sia la questione delle cosiddette "liste fantasma", sia il problema del computo nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, che incidono sul *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. [1382](#).

Il [PRESIDENTE](#) propone di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno prevedere un margine più ampio, tenendo conto che alcuni correttivi potrebbero essere inseriti già nel disegno di legge n. [2120](#).

Il [PRESIDENTE](#), considerando fondata la considerazione formulata dal senatore Augussori, osserva

che si potrebbe fissare il termine un giorno dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. In alternativa, la relatrice Pirovano potrà farsi carico di presentare in un momento successivo emendamenti per il coordinamento dei due testi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile la seconda ipotesi.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede l'istituzione di un Comitato ristretto e, conseguentemente, la fissazione di un termine per l'indicazione dei rappresentanti di ogni Gruppo che ne faranno parte.

Concorda il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Perilli di istituire un Comitato ristretto. A tale riguardo, invita a indicare entro domani, giovedì 25 marzo, un rappresentante per Gruppo, oltre al relatore, il quale provvederà a convocare la prima riunione. Successivamente, sarà lo stesso Comitato a decidere, al proprio interno, a chi affidare la direzione dei propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2060\)](#) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [ROJC](#) (*Europeisti-MAIE-CD*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 22 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Precisa che il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono

tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce le proposte formulate dai Gruppi.

Avendo potuto anticipare informalmente la proposta solo nella mattinata di oggi, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione a esaminarla immediatamente, oppure in una seduta da convocare alle ore 19 o al più tardi domani, giovedì 25 marzo, in quanto le Commissioni 5ª e 14ª hanno già sollecitato l'espressione del parere.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che si possa procedere immediatamente alla discussione e votazione della proposta di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione. Ritiene indispensabile, infatti, prevedere una piattaforma digitale pubblica centralizzata, sulla quale gli enti coinvolti possano tempestivamente immettere i dati sullo stato di avanzamento dei progetti. Ciò consentirebbe alle amministrazioni centrali e periferiche, ai cittadini e alle associazioni di

accedere alle informazioni relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si eviterebbe così la creazione di molteplici contenitori digitali che non dialogano tra loro, garantendo al tempo stesso *standard* omogenei di trasparenza e controllabilità, al fine di stimolare una competizione positiva tra i vari attori coinvolti, per esempio, nell'utilizzo della infrastruttura per la banda larga o il *wi-fi*.

Inoltre, ritiene che la condizione n. 4 debba essere riferita a tutte le forze dell'ordine e non soltanto ai "Corpi di polizia".

Il [PRESIDENTE](#) propone di sostituire la parola "Corpi" con l'altra "Forze", in modo da ricomprendere tutte le forze dell'ordine.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'espressione "Corpi di polizia" si riferisce solo alle forze dell'ordine che dipendono dal Ministero dell'interno, per evitare ingerenze nelle competenze di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono di competenza della Commissione affari costituzionali le questioni relative a tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In qualità di relatore, accogliendo le proposte avanzate dal senatore Toninelli, riformula l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione e, alla condizione n. 4, sostituisce le parole: "dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco" con le altre: "delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco".

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata, pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXVII, N. 18***

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3

miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;
2. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar

modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

3. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

4. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

5. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

6. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

7. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

8. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- a) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- b) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si



conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

c) occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

d) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

e) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

f) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

g) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

h) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare

procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

i) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

l) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(i) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(ii) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(iii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(iv) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

m) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

n) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

o) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

p) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

q) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un

data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

r) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

s) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

t) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

u) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi antiviolenza, aumentando il numero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri antiviolenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi antiviolenza;

v) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

z) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *Doc. XXVII, N. 18***

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che

pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

9. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del

Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

10. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

11. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

12. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

13. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

14. occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

15. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

16. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

17. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- j) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- k) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;
- l) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:
- (i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,
  - (ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),
  - (iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);
- m) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;
- n) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;
- o) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;
- p) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il

reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

q) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

r) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(v) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente ([dati.gov.it](http://dati.gov.it)) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(vi) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(vii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(viii) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

w) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

x) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

y) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

z) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

aa) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di

dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

*bb)* nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

*cc)* al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

*dd)* al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

*ee)* al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti violenza, aumentando il numero di centri anti violenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri anti violenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi anti violenza;

*ff)* nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

*gg)* si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

**G/2120/1/1**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:



l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

#### Art. 1

##### 1.1

###### [Gallone](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante " Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

##### 1.2

###### [Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

##### 1.3

###### [Valente](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".

##### 1.4

###### [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto

mesi".».

### 1.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

### 1.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

### 1.0.1

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2

### 2.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis: Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" e` sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), e` aggiunta la seguente:

" i-bis) da non meno del 5 per cento e da non piu` del 10 per cento degli abitanti, con

arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

c) il comma 2 è abrogato».

## 2.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.4

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3

## 3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi :*

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### 3.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e».

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Urne per la votazione)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.».

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 3.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete

adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

*2-quater.* All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

### 3.4

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

*2-ter.* All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

*2- quater.* La disposizione di cui al comma *2- ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

### 3.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«*2-bis.* Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

*2-ter.* All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo

alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

*2-quater.* All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### 3.0.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art.4. *(Copertura finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo *2-bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **3.0.2**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **3.0.3**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **3.0.4**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

### **3.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

### **3.0.5**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.6**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.7**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.8**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.9**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.10**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31

luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.11**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.12**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)*

All'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

### **3.0.13**

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

### **3.0.14**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. »

### **3.0.15**

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Mutui enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

### **3.0.16**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

### **3.0.17**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato".»

### **3.0.18**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la

diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre. »

### 3.0.19

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

### 3.0.20

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

### 3.0.21

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. »

## 1.3.2.1.4. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 30 MARZO 2021**  
**232<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso all'esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell'anno 2021. Sono altresì riammessi all'esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più puntuali all'oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell'autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio per il parere sugli emendamenti.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver chiesto la rivalutazione dell'emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del 2021.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che la ragione della improponibilità era nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti, che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riammettere all'esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3 del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l'obbligo di consegnare su supporto informatico e in formato non modificabile il *curriculum vitae* dei candidati, unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettronico, sono pubblicate sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1196\) AUGUSSORI.](#) - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***

**[\(1382\) TARICCO ed altri.](#) - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di ieri, lunedì 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che, come convenuto, l'esame degli emendamenti è rinviato a un momento successivo all'approvazione del decreto-legge n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se si intenda rinviare anche la dichiarazione delle improponibilità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare anche la fase della illustrazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se l'eventuale approvazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della norma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla trasposizione del contenuto dell'intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 ( [n. 755](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 marzo, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l'affare il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativamente apprezzabile, come quello sull'affare n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di giovedì 1° aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)



Il [PRESIDENTE](#) comunica che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione dell'affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori considerazioni alla Relazione conclusiva (*Doc. XVI*, n. 4).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche), che si sono svolte nell' Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento..

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

Art. 1

**1.2 (testo 2)**

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

**1.0.1 (testo 2)**

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)*

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche mediante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all'autenticazione dell'atto di designazione, qualora l'atto sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.»

Art. 3

**3.0.20 (testo 2) (testo corretto)**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»»

**3.0.21 (testo 2)**

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

### Art. 1

#### 1.1

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-*bis*, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

b) all'articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste

collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all'articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8."».

*Consequentemente:*

*a) dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

*b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

## 1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

*b)* all'articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

### 1.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

### 1.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

### 1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

## 1.6

### [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell'ultima elezione relativa al medesimo comune".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

## 1.7

### [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della consiliatura".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

## 1.8

### [Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.".».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

*b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».*

## **1.9**

[Augussori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato. ».

## **1.10**

[Augussori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."»

## **1.11**

[Augussori](#)

*Sostituire le parole: «residenti all'estero» con le seguenti: «iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto».*

## **1.12**

[Augussori](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis: All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 1, aggiungere le seguenti parole: «e Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

Art. 2

## **2.1**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Sopprimere l'articolo*

## **2.2**

[Ortis](#)

*Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;

2) dopo la lettera i) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita' superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 e' abrogato".

b) *Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».

## **2.3**

[Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima".».

## **2.4**

[Augussori](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elettori» con la seguente: «abitanti».*

### **2.0.1**

[Taricco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio."».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»*

### **2.0.2**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*



«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative)*

1. All'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni amministrative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative».*

### **2.0.3**

#### Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.»

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 233 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021**  
**233ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 30 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 1.6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2120/2/1, pubblicato in allegato. Comunica altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 3.0.102 e che l'emendamento 3.0.2 è stato riformulato in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato. Avverte che, a seguito di un confronto con il Presidente del Senato sull'ammissibilità degli emendamenti, risulta confermata la dichiarazione delle improponibilità espressa in Commissione. A tale riguardo, comunica che gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che sono tra loro identici e non contengono, al comma 1, il riferimento alla deroga agli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, a ulteriore garanzia della loro autonomia.

Quanto all'emendamento 3.0.100, occorre chiarire che l'efficacia temporale della disposizione è temporalmente limitata, inserendo, dopo la parola "preparatorio", le seguenti parole: "per le consultazioni elettorali dell'anno 2021".

Analogamente, l'emendamento 3.0.102 è ammesso se riformulato nei seguenti termini:

«Limitatamente all'anno 2021, non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei

dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet».

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) che, se approvato, assorbirebbe gli emendamenti 1.3 e 1.4. Invita, pertanto, i proponenti degli emendamenti 1.3 e 1.4 a riformularli in un testo identico a quello dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Invita altresì i proponenti a riformulare l'emendamento 1.0.1 (testo 2) sulla base di una richiesta presentata dal Governo, come segue: «1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

Presenta, quindi, l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato, per finalità di *drafting*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 1.1 e lo ritira.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti ai voti gli emendamenti identici 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2), che risultano approvati.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Anticipa, tuttavia, che presenterà nuovamente la proposta di modifica, nel testo originario, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2129, recante modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista, in attesa di assegnazione alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 del relatore.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono improponibili.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono approvati.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, sul quale vi è la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, esprime parere favorevole limitatamente al comma 2-*bis*, essendo stati dichiarati improponibili per la restante parte.

Riformula l'emendamento 3.0.102 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 e 3.0.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Riformula l'emendamento 3.0.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Con riferimento agli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, esprime parere favorevole limitatamente al comma 2, essendo stati dichiarati improponibili per la restante parte.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3), secondo la proposta del Governo, come segue: «In relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.102 (testo 2) del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100 (testo 2), invita il relatore a riformularlo come segue: «1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

Sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, per la parte dichiarata ammissibile, si rimette alla Commissione. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 3.1 e gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 per trasformarli rispettivamente in due ordini del giorno.

L'emendamento 3.5 è improponibile.

Si passa all'emendamento 3.0.102 (testo 2).

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), preso atto del parere contrario del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.0.102 (testo 2). Precisa, tuttavia, che è inopportuno sanzionare il partito che non abbia pubblicato il certificato penale del candidato, a fronte di un inadempimento del candidato stesso.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.102 (testo 2) ritirato dal relatore.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la contrarietà del Governo è determinata dall'inopportunità di inserire questa proposta di modifica in un provvedimento che ha la mera finalità di differire all'autunno le consultazioni elettorali previste per il prossimo mese di maggio. L'emendamento in esame, infatti, è volto a modificare la legge n. 3 del 2019, che stabilisce alcuni obblighi di trasparenza a carico dei partiti o movimenti politici, tra cui quello di certificare lo stato del casellario giudiziale del candidato. Ritiene preferibile, quindi, intervenire con un provvedimento specificamente destinato a tale finalità.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che, in realtà, la modifica sarebbe strettamente attinente al provvedimento in esame, in quanto la situazione di emergenza sanitaria amplifica la difficoltà di acquisizione del certificato penale dei candidati.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel premettere che vi è un orientamento condiviso sugli obblighi di trasparenza di partiti e movimenti politici nel momento preparatorio delle elezioni, sottolinea che effettivamente, in sede di prima applicazione della recente legge n. 3 del 2019 sono emerse alcune criticità, tra cui quella legata alla responsabilità dei partiti per eventuali inadempimenti del candidato. Tale circostanza potrebbe verificarsi con maggiore frequenza, considerato che la situazione di emergenza sanitaria rende ancora più difficoltosa l'acquisizione del certificato penale. A tale proposito, concorda sulla opportunità di prevederne la trasmissione in via telematica.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene fondata l'attribuzione di responsabilità al partito o movimento politico, che dovrebbe inserire nelle proprie liste elettorali solo candidati che abbiano effettuato tutti gli adempimenti richiesti. Anticipa pertanto un orientamento contrario sull'emendamento 3.0.102 (testo 2).

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) concorda con le considerazioni espresse dalla senatrice Mantovani. I partiti dovrebbero attenersi a un codice deontologico, non rinviando a un momento successivo la verifica del certificato penale dei candidati. Ritiene pertanto non condivisibile la proposta di modifica in esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel replicare al senatore Ruotolo, precisa che l'emendamento fa riferimento al dettato della legge n. 3 del 2019, a prescindere da eventuali codici di autoregolamentazione dei partiti. A suo avviso, il Governo dovrebbe rimettersi alla Commissione sulla proposta in esame. Inoltre, a suo avviso, si potrebbe cogliere l'occasione delle prossime festività pasquali per una più approfondita riflessione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), nel replicare alla senatrice Mantovani, ricorda che, ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, i partiti sono tenuti a pubblicare il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, mentre le liste vengono formate trenta giorni prima. Pertanto, è inaccettabile sanzionare il partito, anche qualora abbia richiesto tempestivamente al candidato di fornire tutta la documentazione prevista.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il provvedimento in titolo è determinato dalla necessità di rinviare le consultazioni elettorali, a causa della pandemia ancora in atto. Sarebbe quindi preferibile apportare i correttivi che si ritengono necessari alla legge n. 3 del 2019 mediante un atto normativo specifico.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la proposta di modifica è resa ancor più necessaria proprio dalla situazione di emergenza sanitaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'emendamento 3.0.102 (testo 2) non si è ancora espressa la 5a Commissione. Pertanto, ne dispone l'accantonamento.

L'emendamento 3.0.102 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un accantonamento dell'emendamento 3.0.1, su cui il Ministero dell'economia sta predisponendo una relazione tecnica, all'esito della quale la Commissione bilancio potrebbe rivedere la propria contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi accantonato anche l'emendamento 3.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha rettificato il proprio avviso sull'emendamento 3.4, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, pur limitati al solo comma 2-*bis*.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ed il rappresentante del GOVERNO insistono al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, parzialmente ammissibili, ai fini della trasformazioni in ordine del giorno.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 e 3.0.4.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del Governo e mantenendo l'efficacia limitata al 2021, riformula l'emendamento 3.0.100 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo il comma 1, precedentemente dichiarato improponibile.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato e identico all'emendamento 3.0.5 (testo 2). Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.0.7 e lo riformula in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2) sono approvati.

Quanto agli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, il [PRESIDENTE](#) informa di aver acquisito informalmente la disponibilità dei proponenti a trasformarli in un unico ordine del giorno, considerata l'importanza della materia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'ordine del giorno avrebbe una finalità concreta se trasformato poi in un emendamento da riferire al decreto-legge n. 41 del 2021, il cosiddetto

decreto sostegni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori, in quanto sul tema vi è un orientamento condiviso tra le forze politiche. Tra l'altro, il decreto sostegni ha una dotazione sufficiente nell'ambito della quale si può individuare la copertura economica necessaria per la proroga dei permessi previsti per i sindaci, in relazione all'emergenza epidemiologica.

Pertanto, gli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 sono ritirati per essere trasformati in un ordine del giorno.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) anticipa la propria intenzione di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

Anche il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara di voler sottoscrivere l'ordine del giorno.

Gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 sono improponibili.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) nota che la proposta di riformulazione del Governo modifica radicalmente il significato degli emendamenti in esame. Si tratterebbe, in sostanza, di un parere contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che bisognerebbe prevedere la possibilità, per le università, di rinviare le procedure elettorali di rinnovo dei propri organi collegiali, che in alcuni casi sono state avviate già da tempo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, inizialmente, gli emendamenti in esame stabilivano un obbligo di rinvio delle procedure elettorali. Dal momento che ciò potesse sottendere un profilo di incostituzionalità, per l'indebita ingerenza nell'autonomia statutaria delle università, gli emendamenti in esame sono stati riformulati, introducendo una mera facoltà di sospendere le procedure elettorali. È stata altresì soppressa la parte che prevedeva la derogabilità delle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Governo ha espresso parere contrario, proponendo invece che le elezioni degli organi collegiali si svolgano in ogni caso, eventualmente anche per via telematica.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ritiene che anche questa materia sia estranea all'oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che la valutazione di una eventuale estraneità di materia degli emendamenti è di competenza del Presidente della Commissione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene inconcepibile la posizione del Governo su una proposta sostenuta da un'ampia parte della maggioranza, essendo gli emendamenti sottoscritti da senatori di Italia Viva, Forza Italia e Lega. Evidenzia che le proposte di modifica avanzate introducono una maggiore flessibilità, lasciando alle università la scelta, nell'esercizio della propria autonomia, se procedere al rinnovo dei rispettivi organi collegiali, in base - per esempio - al numero di vaccinazioni effettuate tra i docenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare anche gli emendamenti identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3).

La Commissione conviene.

Gli emendamenti identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3) sono pertanto accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1834 (BICAMERALE EMERGENZA COVID)*

Il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 7 aprile.

La Commissione conviene.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 1° aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2120](#)

#### **G/2120/2/1 (già em.to 1.6)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (A.S. 2120);

premesse che:

l'articolo 1 in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

in particolare, la disposizione prevede il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; delle elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021; delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo;

considerato che:

non è previsto alcun rinvio per le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei



consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disciplinate attraverso leggi regionali e gli statuti consortili;

tenuto conto dell'emergenza sanitaria in essere e delle conseguenti restrizioni attualmente vigenti, lo svolgimento in presenza di tali elezioni può comportare un serio rischio per la salute dei partecipanti e delle popolazioni locali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la massima tutela della salute e garantire a tutti il diritto di partecipazione.

Art. 1

**1.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi», inserire le seguenti: «delle medesime regioni».*

**1.3 (testo 2)**

[Valente](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

**1.4 (testo 2)**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

**1.0.1 (testo 3)**

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)*

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

Art. 3

**3.0.102**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis**

*(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti e dei movimenti politici)*

1. All'articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dal comma 14 il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet".»

**3.0.102 (testo 2)**

[Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis**

*(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti e dei movimenti politici)*

1. Limitatamente all'anno 2021, non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet.»

**3.0.20 (testo 3)**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

**3.0.21 (testo 3)**

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono

sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

### **3.0.2 (testo 2)**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Per le elezioni circoscrizionali non si applica l'obbligo di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3.
4. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **3.0.5 (testo 2)**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

**3.0.6 (testo 2)**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

**3.0.7 (testo 2)**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

**3.0.100 (testo 2)**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

**3.0.100 (testo 3)**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)*

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

# 1.3.2.1.6. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 234 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021**  
**234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 3.0.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato. L'emendamento 3.1, ritirato nella scorsa seduta, è stato riformulato nell'ordine del giorno G/2120/3/1. Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, ritirati nella scorsa seduta, sono trasformati nell'ordine del giorno G/2120/4/1, pubblicato in allegato, mentre gli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, ritirati nella scorsa seduta, sono trasformati nell'ordine del giorno G/2120/5/1, pubblicato in allegato. Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 3.0.100 (testo 3) e 3.0.102 (testo 2), nonché sugli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3), precedentemente accantonati. Avverte che l'emendamento 3.0.102 (testo 2) è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare, con le forze politiche, le problematiche applicative della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in merito alla produzione della documentazione richiesta per le candidature.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.0.1 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per confluire nell'ordine del giorno derivante dall'emendamento 3.0.102 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.0.100 (testo 3).

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.0.100 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, sostituendo le parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le altre: "per l'anno 2021".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 (testo 4).

E' posto perciò in votazione l'emendamento 3.0.100 (testo 4), che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti identici 3.0. 20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Il sottosegretario SCALFAROTTO invita i proponenti a riformulare gli emendamenti in esame, stabilendo - fra l'altro - che le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono svolgersi anche in forma telematica e in ogni caso devono concludersi entro il 31 ottobre 2021.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 3.0.20 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.0.21 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.0.20 (testo 4) e 3.0.21 (testo 4).

Si passa alla votazione.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IeC*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti identici in esame. Sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato più opportuno consentire il differimento delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università fino al 31 dicembre 2021. Rileva, infatti, come in alcuni atenei vi siano gravi difficoltà per l'inizio dell'anno accademico, proprio a causa del mancato rinnovo della carica di rettore. Tra l'altro, un rinvio del termine di tre mesi non avrebbe comportato particolari conseguenze, ma avrebbe consentito a tutte le università di completare le procedure elettorali, senza distogliere l'attenzione dall'attività didattica.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Quagliariello, sottolinea che la soluzione individuata dopo un'ampia interlocuzione con il Governo, per quanto minimalista, è comunque da accogliere, per superare la situazione distallo.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*), richiamandosi alle considerazioni dei senatori Quagliariello e Calderoli, anticipa un voto favorevole. Sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato più opportuno prorogare il termine per le procedure elettorali al 31 dicembre 2021, in modo da consentire a tutti gli atenei, soprattutto a quelli dislocati in territori particolarmente colpiti dalla pandemia, di completare il rinnovo degli organi monocratici e collegiali.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 4) e 3.0.21 (testo 4), sono approvati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SCALFAROTTO invita i proponenti a riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno G/2120/1/1 come segue: «valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche e di incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure *ad hoc*, sempre in condizioni d'invarianza finanziaria».

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2120/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2120/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il Governo accoglie, inoltre, l'ordine del giorno G/2120/2/1.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2120/3/1.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2120/3/1.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2120/4/1, limitatamente al primo punto del dispositivo e a condizione che sia riformulato come segue: «a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione ed al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse».

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2120/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2120/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2120/5/1, a condizione che sia riformulato nel senso di impegnare il Governo a valutare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza, con effetto retroattivo, dei permessi riconosciuti dai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2120/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2120/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

I senatori [VITALI](#) (FIBP-UDC) e [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) presentano l'ordine del giorno G/2120/6/1, pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto degli emendamenti 3.0.102 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2).

L'ordine del giorno G/2120/6/1 è accolto dal GOVERNO.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [TOTARO](#) (FdI), la Commissione conferisce al relatore Pagano il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2120, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.



*La seduta termina alle ore 10,15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2120](#)

**G/2120/1/1 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc, sempre in condizioni di invarianza finanziaria.

**G/2120/3/1 (già em.to 3.1)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede all'articolo 1, comma 627, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i

referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

il comma 628 dell'articolo 1 della medesima legge prevede le modalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare rapidamente il decreto di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire la sperimentazione del voto elettronico a partire dalla prossima tornata elettorale di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

**G/2120/4/1 (testo 2) (già em.ti 3.2, 3.3 e 3.4)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti, anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali l'alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio del voto di scambio;

anche l'ammodernamento dell'arredo elettorale può contribuire in tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e delle schede già votate;

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione ed al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse.

**G/2120/4/1 (già em.ti 3.2, 3.3 e 3.4)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti, anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali l'alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio del voto di scambio;

anche l'ammodernamento dell'arredo elettorale può contribuire in tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello

scambio di schede e delle schede già votate;

anche la struttura delle cabine elettorali dovrebbe garantire, da un lato, la segretezza del voto, e dall'altro, l'impossibilità che dentro il seggio avvengano scambi di schede o che si fotografi la scheda stessa;

inoltre, secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale, fatte salve alcune eccezioni, è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; sarebbe opportuno aumentare il numero minimo degli elettori per la costituzione del seggio elettorale, da 500 a 700, al fine di ridurre l'identificabilità del voto,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di sostituire le attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse;

in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, valutare l'opportunità di rivedere la struttura delle cabine elettorali, anche attraverso il riadattamento delle esistenti, al fine di scoraggiare fenomeni elusivi della segretezza del voto;

al fine di ridurre l'identificabilità del voto, valutare l'opportunità di incrementare il numero minimo di elettori per la costituzione della sezione elettorale da 500 a 700, a partire dalle tornate elettorali successive alla data di cessazione dello stato d'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.

**G/2120/5/1 (testo 2) (già em.ti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11))**

[Augussori](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Iannone](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di mettere in atto le necessarie misure, in un prossimo provvedimento legislativo, affinché gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente i permessi riconosciuti ai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica, siano prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.

**G/2120/5/1 (già em.ti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11)**

[Augussori](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Iannone](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

impegna il Governo

a mettere in atto le necessarie misure, in un prossimo provvedimento legislativo, affinché gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente i permessi riconosciuti ai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica, siano prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.

**G/2120/6/1 [già em. 3.0.102 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2)]**

[Vitali](#), [Augussori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021,

impegna il Governo

a valutare, con le forze politiche, le problematiche applicative della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in merito alla produzione della documentazione richiesta ai candidati e ai casi di responsabilità di partiti politici, movimenti e liste civiche.

Art. 3

### **3.0.1 (testo 2)**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **3.0.20 (testo 4)**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità della presente legge, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.
4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che prevedano termini diversi, la decorrenza immediata.

### **3.0.21 (testo 4)**

#### [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità della presente legge, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che prevedano termini diversi, la decorrenza immediata.

### **3.0.100 (testo 4)**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)*

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2120  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

**Titolo breve:** *D-l 25/2021 - consultazioni elettorali 2021*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 381 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 383 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 384 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 385 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 387 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 388 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

Commissione parlamentare questioni regionali



24 marzo 2021  
(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 MARZO 2021**  
**381ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,25.*

### *SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto alla senatrice Fiammetta Modena, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Pichetto Fratin, nominato Vice ministro dello sviluppo economico, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, riconosce il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina, mentre il comma 2 pone l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano fissati i limiti massimi di spesa, il che appare difficilmente compatibile con il riconoscimento del diritto all'erogazione gratuita di cui al comma 1. Il comma 5 prevede, per il latte di asina confezionato, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento. In relazione all'articolo 3, segnala che il comma 1 istituisce un credito d'imposta a favore dei soggetti che producono latte d'asina, in misura pari a 4 euro al litro. I commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 prevedono inoltre l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Osservatorio permanente sul latte d'asina. Anche se, al comma 2, viene prevista la gratuità del mandato, occorre avere conferma che non derivino oneri né inerenti allo

svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio previste dal comma 3, né dal supporto in termini di locali, beni strumentali e risorse di personale che il Ministero presumibilmente dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Osservatorio. L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale. A tale riguardo, occorre valutare se le attività in questione possano comportare maggiori oneri o possano essere svolte nell'ambito delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente per tali finalità. Per quanto riguarda l'articolo 5, viene previsto che il controllo sulla produzione del latte d'asina sia demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Appare, quindi, opportuno acquisire conferma che tale previsione rientri tra i compiti dell'Istituto già previsti a legislazione vigente. L'articolo 6, infine, valuta gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e dispone la copertura di tali oneri mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

In relazione alle osservazioni sopra esposte, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, apposita relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Appare, altresì, necessario riformulare la clausola di copertura di cui al richiamato articolo 6, inserendo dopo la parola: "mediante", la parola: "corrispondente" e spostando la decorrenza dell'onere all'anno 2021, nonché acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la necessità di richiedere la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1935) Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che l'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo, recante misure per l'attuazione del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia compatibile con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posto in votazione e approvato.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Steger, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, che introduce particolari

modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sarebbe opportuno avere conferma, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, come asserito nella relazione tecnica.

Analogamente, chiede conferma che le spese per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nel pomeriggio e nella sera di lunedì siano compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì, fornendo al riguardo anche dati integrativi a supporto. Infine, occorre avere chiarimenti sugli oneri per l'impiego delle forze di polizia per la vigilanza ai seggi che dovranno prolungare l'attività di un giorno o due. A tale proposito, infatti, la relazione tecnica richiama, a fini di copertura, il limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2020. Tuttavia, si tratta di una tipologia di spesa ricadente negli oneri inderogabili, come tali incomprimibili: occorre pertanto acquisire, a integrazione della relazione tecnica, elementi di quantificazione della spesa, allo scopo di verificare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 211 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Peraltro, con specifico riferimento all'articolo 6, occorre costruire la quantificazione degli oneri come previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, e appurare l'effettiva disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) utilizzato a copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (che rimodula l'efficacia temporale dei benefici fiscali) e 3.2 (che introduce un'esenzione fiscale per i terreni agricoli).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 (sulla disciplina applicabile ai lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 che interviene sull'individuazione delle piccole e microimprese beneficiarie delle agevolazioni.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 che sostituiscono o modificano l'articolo 6, intervenendo sulla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in esame e concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel mettere a disposizione una nota istruttoria, rappresenta la necessità di acquisire formale relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del provvedimento, in particolar modo per le attività di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 previste in capo al Ministero del lavoro, all'INPS, all'INAIL, all'ISTAT e all'ANPAL, che sono tenuti a fornire annualmente i dati sulla cui base viene stimato il costo della manodopera, ai fini dell'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che sul disegno di legge in esame la Commissione aveva chiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta n. 184 del 23 luglio 2019.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione del riesame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli ulteriori emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere non ostativo condizionato sul testo del disegno di legge, facendo presente che essa è sostanzialmente identica a quella illustrata lo scorso 9 marzo, con alcune correzioni di carattere contabilistico: "La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti

condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.";
- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.";
- dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un parere conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), con riferimento agli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 5.100, 5.200, 6.200, 6.300 e 7.0.100, fa presente che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo sugli emendamenti testé esaminati.

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori*



*in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio 2020.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che la Commissione aveva formalmente chiesto la relazione tecnica sul testo unificato nella seduta n. 132 del 6 marzo 2019. Peraltro, il tema alla base dei disegni di legge in titolo risulta di stringente attualità, alla luce dei numerosi episodi di cronaca che purtroppo continuano a verificarsi in diverse strutture scolastiche e assistenziali.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che sul testo unificato era stata elaborata una relazione tecnica di cui si rende necessario l'aggiornamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Governo ad avviare le iniziative necessarie per aggiornare la suddetta relazione tecnica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ( n. 247 )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 10 marzo, il relatore Marco Pellegrini aveva presentato una proposta di parere non ostativo con una condizione e alcune osservazioni.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla prossima seduta, per consentire ai senatori un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 marzo 2021, già convocata alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

## 1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 23 MARZO 2021**  
**383ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,25*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente che l'Accordo prevede la realizzazione di un'interconnessione elettrica via cavo di circa 230 Km, di cui circa 192 Km sottomarini, tra l'Italia e la Tunisia. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in titolo dispone che, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A. provvede a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa del piano di sviluppo della rete, in misura paritetica con il co-promotore tunisino STEG. Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce poi che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi. La relazione tecnica stima il costo del progetto in circa 600 milioni di euro, con tempi per la costruzione valutati in circa 4 anni. Il progetto dovrebbe essere assistito, per risultare redditizio per i promotori, da un supporto finanziario a fondo perduto della Commissione europea nella misura del 50 per cento. Il restante 50 per cento, pari a circa 300 milioni di euro, sarebbe attribuito per 150 milioni alla tariffa di rete italiana, mentre il restante 25 per cento sarebbe a carico della Tunisia. L'articolo 3, comma 3, del disegno di legge reca la copertura dell'onere relativo all'articolo 4 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un Comitato di Monitoraggio composto da sei membri, di cui tre per la parte italiana nominati dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà convocato ogni sei mesi, anche in videoconferenza. La relazione tecnica ipotizza una riunione in presenza una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia. Il relativo onere è valutato in 1.620 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2021, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente,

sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2020-2022.

Per quanto di competenza, appare necessario che il Governo confermi la frequenza annuale delle riunioni del Comitato in presenza e la relativa cadenza temporale dell'onere; inoltre, essendo l'esame del provvedimento in prima lettura, va confermata la decorrenza dell'onere dal 2021 o valutato lo slittamento al 2022. Occorre altresì riformulare la clausola di copertura sul suddetto Fondo speciale con riferimento al bilancio triennale 2021-2023. Per quanto riguarda infine il comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge, che reca una clausola di invarianza degli oneri, appare necessario dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge" inserire le seguenti: ", ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3 sulla composizione delle sottocommissioni, che occorre chiedere elementi informativi utili a chiarire se e in che misura sarà incrementato il numero totale delle sottocommissioni. Infatti, considerato che la relazione tecnica, al successivo articolo 6, ipotizza la nomina di 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti, tale numero va posto a raffronto con quello che invece scaturirebbe dall'applicazione della normativa previgente. Pertanto, andrebbe fornito il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate alla luce delle domande presentate per Corte di appello se non vi fosse stato l'intervento normativo in esame; una volta indicato il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate in assenza del decreto in esame, tale numero andrebbe poi confrontato con le 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti ipotizzate dalla relazione tecnica. Altresì, andrebbe fornita dimostrazione della compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna da cinque a tre. Inoltre, andrebbero quantificati gli eventuali risparmi che deriveranno anche dal minor ricorso ai cd. "vigilanti" da impiegarsi nello svolgimento delle prove scritte ora sostituite da una prima prova orale. Con particolare riferimento alla previsione (articolo 3, comma 3) che consente di individuare la figura del segretario delle commissioni anche tra il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di qualifica professionale per la quale sia richiesta almeno la laurea triennale, andrebbe chiarito se il loro compenso sia anche commisurato al trattamento di missione dell'amministrazione di origine, poiché in tal caso potrebbero prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dal momento poi che la relazione tecnica afferma che l'invarianza della spesa per i segretari sarà raggiunta attraverso il contenimento delle spese di missione, andrebbero forniti maggiori dettagli in ordine ai risparmi effettivamente conseguibili dal contenimento di tali spese e anche in ordine alle maggiori spese per i segretari che deriveranno presumibilmente dal possibile aumento del numero delle sottocommissioni e dall'incremento del numero delle sedute connesso alla sostituzione delle prove scritte con una prima prova orale che comporterà un numero maggiore di giornate di impegno.

In merito all'articolo 4, sui lavori delle sottocommissioni, chiede conferma che le specifiche modalità procedurali previste per lo svolgimento delle prove d'esame - con possibilità di collegamento "da remoto" - possano essere svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 6 sui compensi dei componenti delle sottocommissioni, chiede elementi sui criteri adottati nella stima della relazione tecnica circa la necessità di provvedere all'insediamento di

500 sottocommissioni (250 effettive e 250 supplenti).  
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 214 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che sono in corso di acquisizione gli elementi istruttori da parte del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, nonché della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.  
Con riguardo agli emendamenti, sulla proposta 3.0.1, che contempla l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un'unità permanente di monitoraggio sulla delimitazione degli spazi marittimi nazionali, occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, ferma restando l'esigenza della sua riformulazione con riferimento alla finanza pubblica e non solo al bilancio dello Stato, nonché della specificazione del divieto, per i componenti dell'unità suddetta, di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.1 per mancanza di relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo su tutte le restanti proposte emendative.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria finalizzata a rispondere ai rilievi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone quindi, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;
- viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;
- per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;
- con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di

promozione sociale e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.1 (in materia di sperimentazione del voto elettronico). Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emendamenti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in materia di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico e di imposta di bollo). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordinamento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e relative sanzioni). Occorre valutare altresì i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci). Devono altresì valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di proroga del termine di deliberazione del PEF - Piano economico finanziario - rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15 (in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e 3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente **PESCO** chiede se sul provvedimento in titolo il Governo sia in grado di fornire nuovi elementi istruttori.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente l'opportunità di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in commento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e**

*persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come non siano ancora pervenuti ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite**



**a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( n. 248 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, evidenziando, in via preliminare, che il provvedimento in esame reca la disciplina del regime IVA applicabile alle vendite a distanza, incluse quelle effettuate tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche. Per quanto di competenza, la relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* e *b)*, effetti positivi di gettito in virtù dell'emersione di base imponibile determinata, in via prevalente, dall'introdotta coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite tramite interfaccia elettronica. In proposito, rileva che le maggiori entrate stimate sono riferite a un'attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, necessariamente un margine di aleatorietà. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali entrate si aggiungono a quelle già scontate in precedenti provvedimenti che sono intervenuti sulla materia (i quali già prevedono degli adempimenti a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettronica). Tanto premesso, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a sostegno della prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica, tenuto conto che le predette entrate (che, come detto, presentano margini di aleatorietà) sono destinate dall'articolo 9, comma 1, a maggiore spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento, la relazione tecnica afferma che le stesse determinano effetti finanziari di segno opposto e, pertanto, attribuisce alle disposizioni medesime una complessiva neutralità sul piano finanziario. In proposito, evidenzia che il provvedimento, da un lato, pone una regola generale in base alla quale le vendite a distanza si considerano effettuate nel Paese del cessionario (quindi, tutti gli acquisti effettuati in Italia sono imponibili in Italia), dall'altro, introduce numerose deroghe all'applicazione della stessa regola. Pertanto, tenendo conto della tendenza dei contribuenti ad adottare scelte volte, ove consentito dalle norme, al risparmio tributario, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della prudenzialità delle stime indicate nella relazione tecnica, in base alle quali, complessivamente, gli effetti finanziari di segno opposto determinano una neutralità finanziaria. L'articolo 9, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 9, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la citata clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55,*

## 1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 384 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021**  
**384ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero della giustizia recante le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2120\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati ieri dal relatore sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE risponde che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO consegna due note istruttorie, predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recanti chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note testé consegnate, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: il comma 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."; al comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,"."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( [n. 248](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha reso disponibile una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, anche in relazione agli

approfondimenti in corso presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 MARZO 2021**  
**385ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che: in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di impatto ad un ente o organismo già esistente; in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che

l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere; circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"; sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi; considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso per la Commissione di merito sulle proposte 1.15 e 1.18. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.100. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100 e 4.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso conforme al relatore sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con l'avviso contrario sulle proposte 1.15 e 1.18. Esprime altresì un avviso contrario sull'emendamento 1.0.100 per assenza di relazione tecnica. Sugli emendamenti 1.100 e 4.1 non ha osservazioni da formulare.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

- in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti;
- allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di impatto ad un ente o organismo già esistente;
- in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza

l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti;

- relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere;
  - circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";
  - sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi;
- considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia,
- esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.18 e 1.0.100. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.100 e 4.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, atteso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del disegno di legge, le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) riepiloga gli emendamenti al provvedimento in titolo, ricordando che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica).

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.1 (in materia di sperimentazione del voto elettronico).

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emendamenti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in materia di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico e di imposta di bollo).

Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordinamento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e relative sanzioni).

Si valutino altresì i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci).

Devono altresì valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di proroga del termine di deliberazione del PEF - Piano economico finanziario - rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali).

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15 (in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e 3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani).

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.5, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.12 e 3.0.13, mentre formula un avviso contrario su tutte le altre proposte segnalate dal relatore, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per necessità di acquisire la relazione tecnica.

Segnala altresì l'emendamento 3.4 per profili di criticità finanziaria, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento sui motivi alla base della contrarietà espressa sull'emendamento 3.0.1, in tema di pubblicazione delle informazioni sui candidati e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico.

La rappresentante del GOVERNO fa presente la necessità di acquisire una relazione tecnica sulla proposta richiamata, riservandosi altresì l'approfondimento della tematica affrontata dall'emendamento in vista dell'esame di un prossimo provvedimento legislativo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fornisce chiarimenti circa la portata normativa dell'emendamento 3.0.1, sottolineando come esso possa comportare in realtà effetti virtuosi per la finanza pubblica, oltre ad una maggiore trasparenza procedimentale, all'alleggerimento dell'onere in capo ai tribunali e all'attivazione di misure utili a contrastare i pericoli di contagio epidemiologico.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica su tale proposta, considerato che essa risulta suscettibile di determinare una perdita di gettito di difficile quantificazione.

Il PRESIDENTE fa presente che, qualora pervenisse una relazione tecnica positivamente verificata, la Commissione potrebbe sempre rivedere il parere reso oggi che, in base agli elementi attualmente a disposizione, non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.100, 3.0.20 (testo 2) e 3.0.20 (testo 2 corretto), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi entro le ore 14 di oggi, relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;
- viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;
- per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;
- con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno,

Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce della nota depositata dal Governo nella scorsa seduta, propone l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:

- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro;
- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocommissioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte;
- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in via prudenziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della

relatrice.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.0.1 che riaprono i termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che dispone la permanenza in servizio dei magistrati amministrativi.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1 che dispone la videoregistrazione delle prove d'esame. Occorre inoltre valutare, eventualmente con richiesta di relazione tecnica, la portata finanziaria degli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15 che intervengono sui tempi di durata delle prove e, di conseguenza, sulla durata delle sedute delle sottocommissioni d'esame. Occorre poi valutare la portata dell'emendamento 2.23 che interviene sulla durata minima della seconda prova orale.

Fa presente altresì la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.38, in base al quale il Ministero della giustizia deve trasmettere ai candidati un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare le analoghe proposte 4.5 e 4.6 che prevedono la possibilità di svolgimento delle prove presso le sedi dei consolati e delle ambasciate. Occorre poi valutare gli effetti dell'emendamento 4.11 che consente di rimandare lo svolgimento della prova in caso di comprovati motivi di salute del candidato. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 che intervengono sulla proroga della permanenza in servizio dei magistrati.

Evidenzia, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire anche per l'Assemblea l'approvazione del seguente parere già espresso per la Commissione di merito: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:

- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro;
- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocommissioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte;
- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in

via prudenziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Alla luce della nota depositata dal Governo nella scorsa seduta, il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 2, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017-2019;
- con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli elementi riferiti nella relazione tecnica all'A.C. 1881 riguardano una proposta normativa ancora in approvazione, si precisa che l'insieme delle valutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introducendo disposizioni;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), viene rappresentato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un'incidenza delle mediazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse nel periodo riportato;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, viene confermato che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- con riguardo all'articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, saranno scomutate dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell'eventualità, anche delle spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;
- in relazione all'articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle comunioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che rispondono pro quota degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria e delle spese inerenti il gratuito patrocinio a favore di qualsiasi interessato;
- con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni per l'efficienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi informativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianificazione digitale dell'amministrazione della giustizia, a conferma che dall'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 14, sui doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo

scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell'attuazione del GDPR (Regolamento Ue 2016/679), confermandosi la congruità del termine indicato, che il decreto delegato fisserà, per l'evasione delle richieste inoltrate;  
nel presupposto che l'aggiornamento delle tabelle riportate nella relazione tecnica con riguardo all'articolo 2 confermi le valutazioni ivi contenute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:  
- si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, di specificare espressamente che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni."':

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( [n. 248](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con una osservazione, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, dai quali risulta confermata la prudenzialità delle stime effettuate dalla relazione tecnica sia con riguardo alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia con riguardo alla neutralità finanziaria complessiva connessa alle altre disposizioni dello schema di decreto, esprime, per quanto di propria

competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- risulta opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, sostituendo, al primo periodo, le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

## 1.4.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 387 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021**  
**387ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere alla 1a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.2 (testo 2) e 3.0.102, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'emendamento 3.0.2 (testo 2), sostanzialmente identico al testo iniziale, recante misure di semplificazione della procedura preparatoria delle competizioni elettorali. In merito all'emendamento 3.0.102, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore, rilevando l'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 3.0.102 e la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2).

Chiede poi di rivedere il parere sull'emendamento 3.4, espresso nella seduta di ieri, stante i profili di onerosità di tale proposta.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda che sull'emendamento 3.4 è stato espresso un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta l'opportunità di rivedere il parere, esprimendo una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, considerato che l'emendamento 3.4 comporta oneri di difficile quantificazione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuta una riformulazione dell'emendamento 3.0.1.

Il PRESIDENTE fa presente che, al momento, non risulta pervenuta tale riformulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.2 (testo 2). A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.0.102."

Posta ai voti, la proposta del Relatore risulta approvata.

**(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica rileva che dall'estensione alla Svizzera dell'accordo sui programmi europei di navigazione satellitare, come già avvenuto nei confronti della Norvegia, non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana. Per quanto concerne l'istituzione del Comitato misto di cui all'articolo 20 dell'Accordo, fa presente che la relazione tecnica sostiene che i relativi oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo; altresì, il funzionamento del Comitato misto viene garantito da funzionari appartenenti a istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione. Osserva poi che l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che l'articolo 6 dell'Accordo prevede la promozione di attività di ricerca e formazione comuni nel campo del GNSS europeo (sistema europeo globale di navigazione satellitare) attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti, chiede rassicurazioni circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana derivanti dall'attuazione di tale previsione.

La rappresentante del GOVERNO fornisce le rassicurazioni richieste circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi all'articolo 6 dell'Accordo.

Il relatore [PESCO](#) (*M5S*) propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 1° aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



## 1.4.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 388 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021**  
**388ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere alla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni sulle proposte 3.0.102 (testo 2), 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.100 (testo 2), che dispone l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziario per Regione in occasione delle competizioni elettorali per l'anno 2021, con clausola di invarianza finanziaria, di cui va verificata la sostenibilità. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.100 (testo 3), che assicura l'apertura, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, degli Uffici del casellario giudiziario nei capoluoghi di distretto di Corte d'appello: al riguardo, si valuti di limitare la copertura finanziaria all'anno 2021, atteso il carattere temporaneo della misura. Risulta infine necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), sulla semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di cui va verificata la sostenibilità della clausola di invarianza.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni per gli emendamenti 3.0.102 (testo 2), 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.100 (testo 2), in quanto comporta oneri privi di copertura. Sull'emendamento 3.0.100 (testo 3), concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla delimitazione della copertura finanziaria

all'anno 2021.

Sulla proposta 3.0.1 (testo 2), fa presente che non è pervenuta dall'Amministrazione della giustizia la relazione tecnica richiesta e sollecitata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e pertanto non è possibile dare assicurazione della neutralità finanziaria della disposizione.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sull'emendamento 3.0.100 (testo 3), risponde il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)).

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), nel lamentare la mancata predisposizione della relazione tecnica richiesta sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), ritiene che la proposta rappresenti una misura di semplificazione che non comporta un evidente aggravio dei costi per la Pubblica Amministrazione, e chiede pertanto di esprimere, al massimo, un parere di semplice contrarietà.

Il presidente [PESCO](#) osserva che l'emendamento presenta, dal punto di vista finanziario, profili problematici, con particolare riguardo alla lettera c), in relazione all'esenzione dal pagamento del bollo, che sembra configurare una perdita di gettito.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta la propria delusione per la mancata predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento in discussione, anche considerato che il primo sollecito risale al 23 marzo scorso e tenuto conto del ridotto numero di emendamenti presentati. Sottolinea quindi l'utilità della misura proposta, nel contesto dell'emergenza pandemica, giacché consentirebbe di ridurre in modo significativo la circolazione di persone presso i tribunali, mediante la digitalizzazione delle certificazioni.

Con riguardo ai presunti costi, fa presente che, a fronte dell'esenzione dal pagamento del bollo, devono considerarsi i rilevanti risparmi connessi alla riduzione dell'attività amministrativa in presenza presso i tribunali.

In conclusione, nel prendere atto della contraddizione tra la dichiarata volontà di semplificazione e la realtà dei fatti, insiste per l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che l'emendamento 3.0.1 (testo 2) presenta criticità non solo alla lettera c), ma anche in relazione alla lettera b), che sembra determinare complicazioni burocratiche più che semplificazioni amministrative.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver osservato che i rilievi appena formulati non trovano riscontro nel testo della proposta, propone, per superare eventuali problemi di copertura, di richiedere che l'emendamento venga riformulato in modo da porre il pagamento del bollo a carico del richiedente, mediante la soppressione del secondo periodo della lettera c).

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), pur condividendo l'utilità della misura proposta, prospetta l'espressione, in mancanza di una corretta quantificazione degli oneri, di un parere contrario sui profili finanziari, fatta salva la possibilità di una riformulazione dell'emendamento, che potrà essere esaminata dalla Commissione in sede consultiva per l'Assemblea.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che il pagamento del bollo è evidentemente connesso all'apertura degli uffici pubblici: la digitalizzazione delle certificazioni prevista farebbe conseguentemente venire meno tale corrispondenza.

Considera quindi più coerente formulare un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), associandosi alle considerazioni della senatrice Ferrero, reputa opportuno verificare i margini per una riformulazione. Ritiene comunque che non vi sia stata, finora, la volontà di risolvere eventuali criticità, nonostante il tempo a disposizione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), pur riconoscendo la bontà della proposta, ritiene che la misura presenti aspetti di non facile attuazione, e pertanto considera preferibile cercare una riformulazione per l'esame in Assemblea, che consentirebbe di approfondire i profili problematici.

Il [PRESIDENTE](#), anche alla luce delle criticità emerse nel corso della discussione, ribadisce la prospettazione di un parere contrario sui profili finanziari, fatta salva la volontà della Commissione di assumere una diversa determinazione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle argomentazioni avanzate dai senatori del proprio Gruppo, considera adeguato sul punto un parere di contrarietà semplice subordinato alla riformulazione della proposta, così da consentire alla Commissione in sede referente di esprimersi nel merito.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel condividere il rammarico per la mancata trasmissione, in tempo utile, della relazione tecnica, tempestivamente richiesta dalla Commissione, ritiene che la discussione sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) possa fornire elementi utili ai fini della riformulazione del testo. Tuttavia, in mancanza di una esatta quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla proposta, considera allo stato inevitabile l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dei tempi stretti previsti dal calendario dei lavori d'Assemblea per l'esame del provvedimento, riterrebbe preferibile individuare già in questa sede una riformulazione idonea a superare possibili criticità di carattere finanziario.

Il presidente [PESCO](#) conferma la necessità, in via preliminare, di accertare la sussistenza e l'ammontare di eventuali oneri indiretti.

Condivide peraltro il richiamo, formulato da diversi senatori, affinché le amministrazioni competenti predispongano in modo tempestivo le relazioni tecniche richieste dalla Commissione, soprattutto in presenza di un numero circoscritto di emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla sollecitazione del Presidente.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), nell'esprimere condivisione per il richiamo formulato dal Presidente, coglie l'occasione per sollecitare il Governo a predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge 1438 e connessi, in materia di magistratura onoraria, richiesta il 13 gennaio scorso, anche in considerazione delle legittime attese dei soggetti interessati, che rischiano di trasformarsi in motivi di imbarazzo se continueranno a non trovare riscontro.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2) e 3.0.100 (testo 2).

Sulla proposta 3.0.100 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2021".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.0.102 (testo 2), 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3)."

La proposta del relatore è posta in votazione e approvata.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), conformemente a quanto già deciso in sede consultiva per la Commissione di merito, propone, a rettifica del parere reso nella seduta del 30 marzo scorso, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.4.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2120  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

**Titolo breve:** *D-l 25/2021 - consultazioni elettorali 2021*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 312](#)

7 aprile 2021

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

*Replica del relatore*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 3 del d-l; approvati emendamenti, accolti odg.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 205, contrari 17, astenuti 7, votanti 229, presenti 230.

Effettuato coordinamento.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 312 del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 312a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO,  
del vice presidente LA RUSSA,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente TAVERNA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

##### Sulla scomparsa di Stefano Zuccherini

**PRESIDENTE.** (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del senatore Stefano Zuccherini, uomo di vivace intelligenza, forte carattere e grande generosità d'animo. Storico dirigente della FIOM-CGIL umbra e nazionale, Stefano Zuccherini è stato per molti anni la voce più rappresentativa del Movimento operaio, per il quale non ha mai smesso di battersi con instancabile determinazione.

La sua esperienza nella politica e nelle Istituzioni era iniziata nel 1993 con l'ingresso nel partito di Rifondazione Comunista e la successiva elezione al Consiglio regionale dell'Umbria, un'esperienza che Stefano Zuccherini ha vissuto con passione, dedizione e coerenza di pensiero. La stessa passione lo



avrebbe portato in pochi anni ai vertici della segreteria nazionale del partito e lo ha reso una delle sue figure più autorevoli. Tale autorevolezza derivava dall'orgoglio con cui Stefano Zuccherini ha sempre difeso le proprie idee, ma anche la sua libertà di pensiero, e con cui ha vissuto l'impegno politico, ed era quella di un uomo che credeva nel dialogo come valore cardine della democrazia e che guardava al confronto come strumento critico per costruire e risolvere.

Si tratta di una genuinità di valori e una ricchezza morale che Stefano Zuccherini portò con sé in quest'Aula come senatore nella XV legislatura, nel corso della quale fu anche vicepresidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, oltre che componente della Giunta delle elezioni e del Comitato per i procedimenti di accusa, incarichi che seppe interpretare con rigore e profondo rispetto per l'Istituzione parlamentare.

Con Stefano Zuccherini ci lascia un politico di cuore e di coraggio, un attento lettore delle dinamiche sociali e un sensibile interprete dei diritti dei più deboli, un uomo che ha dedicato tutta la vita alla difesa del lavoro, collegamento fondamentale tra destini individuali e collettivi, come lo ebbe a definire proprio in quest'Aula, nella convinzione che nessuna forma di protezione sociale può compensare la menomazione di diritti di cittadinanza dovuta all'assenza di lavoro o prodotta dalla precarietà. Tale visione oggi, nel pieno della crisi economica e sociale prodotta dalla pandemia, è un'esortazione a non dimenticare che la vera via della rinascita di un'Italia così drammaticamente ferita è quella che inizia dalla tutela concreta di ogni lavoro.

In ricordo del senatore Stefano Zuccherini invito pertanto l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi).*

**Discussione del disegno di legge:**

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (Relazione orale) (ore 10,14)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2120.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,30).*

La seduta è ripresa.

**PAGANO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGANO, relatore.** Signor Presidente, per meglio definire la relazione e per collazionare gli emendamenti, chiedo una sospensione dei lavori fino alle ore 11,15.

**PRESIDENTE.** La sospensione è accordata.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 11,25).*

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

Riprendiamo i nostri lavori.

Informo che sono terminati i lavori in Commissione affari costituzionali e che, essendo stati presentati emendamenti dalla Commissione, decorrono da questo momento trenta minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il relatore, senatore Pagano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

**PAGANO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, all'esame dell'Assemblea per la conversione in legge, reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali: le elezioni dei consigli comunali e

circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; le elezioni amministrative, a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021; infine, le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a Statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verifichino le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Con una modifica introdotta in Commissione affari costituzionali è stato disposto il rinvio, però, anche delle elezioni degli organi delle Città metropolitane, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021, in luogo dei primi sei mesi dell'anno 2021, come già previsto: sono identici gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2).

Nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì aggiunto l'articolo 1-*bis*, volto a introdurre una procedura semplificata per la designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021: emendamento 1.0.1 (testo 3).

L'articolo 2, invece, prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature sia ridotto a un terzo.

Durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti. In particolare si prevede che, limitatamente all'anno 2021, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.

Si dispone altresì che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto (emendamento 2.5).

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate: domenica (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì (dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che, nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per Camera e Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative. Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone inoltre che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e, poi, a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Con tre identiche proposte emendative approvate in Commissione si è poi disposto che per l'anno 2021 non trovi applicazione il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, articolo 4, comma 6, in tema di relazione di fine mandato comunale. Un ulteriore intervento emendativo della Commissione ha

introdotto la previsione, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 (e solo per esse), dell'apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine per la pubblicazione del certificato dei candidati (emendamento 3.0.100 (testo 4)).

La Commissione ha anche approvato due identici emendamenti volti a fissare al 31 ottobre 2021 il termine entro cui devono concludersi le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (emendamenti 3.0.20 (testo 4) e 3.0.21 (testo 4)).

Inoltre, sono stati accolti alcuni ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti. Segnalo, in particolare, un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale (argomento, questo, sensibilizzato da molte parti d'Italia). Segnalo altresì un altro ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza, con effetto retroattivo, dei permessi riconosciuti dai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica.

Segnalo infine - e si tratta di un aspetto importante, su cui la decisione è stata assunta questa mattina - l'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare con le forze politiche le problematiche applicative della legge 9 gennaio 2019, n. 3, relativamente alla produzione della documentazione richiesta per le candidature. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

ASTORRE (PD). Signor Presidente, prendo spunto dal provvedimento in esame, che naturalmente credo non possa che vederci concordi, per sollevare nell'Aula del Senato, ai rappresentanti del Governo e spero anche alla ministra Lamorgese, alcune problematiche relative agli enti locali che vorrei fossero dibattute in questa sede o comunque portate a conoscenza di questa Assemblea per ulteriori iniziative politiche e legislative.

La prima questione è relativa alla dignità politica ed economica degli amministratori locali. Non era questo il provvedimento in cui potevamo inserire tale tema, ma in tutti questi anni abbiamo avuto uno sguardo troppo disattento alla dignità politica ed economica degli amministratori locali. Penso ai consiglieri provinciali delle Città metropolitane, che svolgono il loro lavoro a titolo gratuito, penso alle indennità troppo basse per i sindaci. Questi amministratori locali, che nell'anno di pandemia trascorso hanno dimostrato di essere la trincea dello Stato democratico sul territorio, hanno delle indennità e degli stipendi irrisori. Nel 2019 abbiamo fatto, anche in collaborazione con ALI, l'ex Lega delle autonomie locali, un primo intervento per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, meritorio ma parziale.

Credo quindi che la Commissione affari istituzionali, presieduta dall'ottimo senatore Dario Parrini, debba cominciare a prendere in considerazione queste vicende, anche perché sulla vicenda delle elezioni dirette per le Province e le Città metropolitane prima o poi dovremo tornare e dovremo riprendere in considerazione che la normativa introdotta con la cosiddetta legge Delrio (la n. 56 del 2014) era una normativa ponte, in attesa del *referendum*. Il *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha cancellato le Province e le Città metropolitane dalla Costituzione. Sono passati quasi cinque anni e dovremmo riprendere in considerazione la questione dell'elezione diretta per gli organi delle Province e delle Città metropolitane, enti che governano settori importanti del territorio e ai quali, tra l'altro, sono state attribuite altre competenze, dalla scuola, alla viabilità, all'ambiente. Dobbiamo dare a chi svolge quel lavoro un riconoscimento economico degno di quella situazione. Penso che cedere troppo all'antipolitica e al populismo che non da oggi, ma dal 2011-2012 hanno travolto le istituzioni parlamentari sia deleterio e quindi chiedo che il Parlamento e le Commissioni competenti prendano in mano le tante proposte di legge che ci sono e le portino a compimento.

L'ultimo tema è quello dell'estensione della possibilità del terzo mandato per i Comuni sotto i 15.000 abitanti come abbiamo fatto per i Comuni sotto i 3.000 abitanti. Anche per le vicende pregresse, di cui ho detto, e per la scarsità della dignità politica ed economica degli amministratori, troviamo sempre meno persone disposte a impegnarsi nelle amministrazioni locali. Penso quindi che ciò che abbiamo fatto per i Comuni sotto i 3.000 abitanti lo dobbiamo estendere, per la loro funzione e per la modalità

diversa di elezione rispetto ai Comuni più grandi, anche ai Comuni sotto i 15.000 abitanti. Restituiamo dignità agli amministratori locali, ricominciamo a discutere di enti di area vasta quali Province e Città metropolitane elette direttamente dai cittadini e poniamoci anche il problema del terzo mandato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

**PIROVANO** (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, abbiamo cercato di dare il nostro contributo fattivo a questo provvedimento proprio puntando sulle problematiche degli enti locali di cui il senatore Astorre ha parlato poc'anzi. Abbiamo cercato di far presente quali sono i problemi più urgenti che stanno affrontando i nostri enti locali, in particolare i più piccoli, anche se ovviamente non è questo il provvedimento per risolvere le tantissime problematiche che spero ci troveremo a dover affrontare nel breve periodo.

Il Gruppo cui appartengo ha presentato due emendamenti, che sono stati approvati, sul *quorum*, che viene abbassato dal 50 al 40 per cento in caso di lista unica; inoltre non vengono conteggiati gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non esercitano il voto. Abbiamo inserito questi provvedimenti in un disegno di legge più generale, a prima firma del senatore Augussori, di cui sono relatrice, che non si riferisce solo a questa tornata elettorale e che affronteremo una volta concluso l'esame del provvedimento al nostro esame.

Tuttavia ritengo altresì che presentare e approvare questi emendamenti sia un fallimento della classe politica di questo Paese, non dei Comuni. Infatti, abbassare il *quorum* in caso di lista unica significa che ci sono sempre più amministrazioni in cui non c'è gente che vuole candidarsi come sindaco, come consigliere, come assessore. Chiedere di fare il terzo mandato anche nei Comuni con più di 3.000 abitanti o addirittura togliere il limite di mandato nei Comuni con meno di 3.000 abitanti, come noi chiediamo perché ci sono dei problemi contingenti (io da sindaco di un piccolo Comune sotto i 3.000 abitanti sono al terzo mandato e lo so), è comunque un fallimento, perché significa che non c'è ricambio della classe dirigente, di chi governa un territorio.

Dobbiamo quindi farci delle domande. Sembra che l'arco costituzionale trasversalmente sia concorde - ne abbiamo parlato anche in Commissione - sul fatto che bisogna finalmente affrontare tutti i problemi dei piccoli Comuni. Ne abbiamo parlato con l'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), con la presidente Franca Biglio, con Massimo Castelli, coordinatore piccoli Comuni dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI). I problemi sono veramente tanti e non saranno risolti attraverso questi emendamenti, che sono solo dei piccoli rimedi estemporanei. Noi dobbiamo far tornare ai cittadini la voglia di candidarsi, di lavorare per il proprio paese, per la propria cittadinanza. Se non lo fanno, non è per disinteresse, ma perché fare il sindaco comporta troppe responsabilità e al contempo troppa poca riconoscenza da parte di questi palazzi. In questi anni non è stato rivisto il testo unico degli enti locali: se ne continua a parlare ma non lo si fa mai.

Il sindaco è responsabile di tutto: se in inverno c'è la neve e non viene pulita entro due ore si chiama il sindaco; se in estate ci sono allagamenti per le strade, è colpa del sindaco che non ha pulito le caditoie; se in autunno c'è il vento o in primavera succede qualche danno dovuto a calamità naturali, è il sindaco a doverne rispondere. Il sindaco, però, non ha solo una responsabilità di facciata, morale nei confronti dei cittadini, ma è responsabile anche di fronte alla legge. Ci sono infatti casi assurdi nei quali i sindaci, oltre a dover fare i responsabili dei vari uffici del Comune per mancanza di dipendenti, perché non ci sono soldi per assumerli (quindi non è solo un problema di *turnover*, ma di mancanza di soldi per le spese correnti), hanno anche la responsabilità in quanto hanno il potere di controllo. Un mio caro amico, il sindaco Imeri di Treviglio, un Comune della bergamasca, solo pochi giorni fa è stato mandato a processo perché, purtroppo, in occasione di un lutto causato da un incidente stradale, è stato rilevato che un *guard rail* non era a norma; pertanto il sindaco, che non è nemmeno responsabile dell'ufficio tecnico, si ritrova a esser ritenuto responsabile in quanto ha il potere di controllo dell'ente. La stessa cosa capita ai sindaci dei piccoli Comuni, che magari vedono cadere un masso da una montagna (magari nei Comuni montani), e hanno la responsabilità anche in caso di incidente o ancora peggio della morte di qualcuno.

Capite bene che fare il sindaco in queste condizioni, oltretutto adesso in piena pandemia, è come

vivere con una spada di Damocle sulla testa. Il sindaco non può essere responsabile di cose che non gli competono e non dovrebbe neanche essere responsabile di settori del Comune visto che spesso non ha né gli studi, né le competenze professionali per poterlo fare; eppure deve farlo. Dobbiamo trovare un modo per risolvere questi problemi, per ridare dignità ai sindaci.

In questo anno non avete visto proteste nelle piazze e nelle strade da parte dei sindaci, anche se magari ogni tanto ne avrebbero voglia, perché non hanno tempo. Non hanno tempo di lamentarsi, non hanno tempo di protestare.

Non hanno tempo per chiedere cose per sé perché le chiedono per i cittadini, perché quando lo Stato - quindi noi, il Governo e il Parlamento - non danno abbastanza sostegni economici alle attività o ai privati, questi ultimi vanno dal sindaco a chiedere un aiuto economico. Capite bene allora che è diventata una missione; fra un po' probabilmente solo i pazzi vorranno fare il sindaco o magari qualcuno non troppo perbene che pensa di lucrare in qualche modo, magari nei Comuni un po' più grandi perché in quelli piccoli c'è veramente poco da lucrare. Non è possibile però che fare il sindaco sia diventato una specie di volontariato senza tutela alcuna.

Mi auguro, visto che abbiamo una maggioranza trasversale e siamo tutti d'accordo sul fatto che i sindaci - in particolare quelli dei piccoli Comuni che, vi ricordo, rappresentano il 70 per cento dei Comuni italiani - hanno bisogno di essere aiutati, che si smetta di parlarne e si cominci a lavorare seriamente per riformare gli enti locali, smettendo di parlare di norme imposte, di fusioni e di tagli. Ricordo infatti che sono i sindaci i primi che sanno risparmiare dove c'è da risparmiare e sanno collaborare con i propri colleghi e con i Comuni vicini quando è utile per la propria cittadinanza. Bisogna smettere di imporre norme che, nel tempo, non sono servite assolutamente a niente.

Parlando dei nostri piccoli Comuni, ricordo anche che in questo anno drammatico sono stati un'oasi di pace, se così vogliamo dire, per tanta gente che non si è ritrovata in un monolocale, nella periferia di una città, con il problema di fare la spesa e in isolamento totale. Abbiamo ancora uno stile di vita che è da preservare e da valorizzare grazie ai nostri spazi e ai nostri servizi che forniamo ai cittadini. Scusate se dico «nostri», mi sento però sempre un po' più sindaco che parlamentare e credo che ciò non mi passerà mai, anche se in questa sede ho un altro ruolo. I servizi che si danno nei piccoli Comuni sono stati fondamentali e tanta gente, come notate, appena può scappa, legalmente o meno, nelle seconde case di montagna, di campagna o di mare perché vivere in *lockdown* in un Comune di campagna e vivere in città non è esattamente la stessa cosa. Bisogna però aiutare i nostri agricoltori, le nostre piccole attività, i nostri negozi di vicinato, che hanno sfamato la popolazione.

Nei piccoli Comuni non abbiamo problemi di sovraffollamento dei mezzi perché a scuola si va in bicicletta o a piedi. Abbiamo però il problema di raggiungere le scuole superiori perché non ci sono i mezzi adeguati per raggiungere i Comuni che hanno le scuole. Se ne potrebbe parlare veramente all'infinito. È bello avere dei buoni propositi, mi auguro però che presto si smetta solamente di parlare e si lavori concretamente per dimostrare ai sindaci che tutti i sacrifici che hanno fatto in questi anni e in particolare in quest'ultimo anno, sono apprezzati. I sindaci non vogliono un ringraziamento, ma strumenti adeguati per garantire una vita dignitosa ai propri cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, è stata una discussione generale molto breve, nella quale sono intervenuti solamente due colleghi. Mi piace però sottolineare l'aspetto che è stato messo in luce dalla collega Pirovano e cioè che il tema del rinvio di elezioni comunali, alle quali poi sono state aggiunte anche le elezioni regionali, le suppletive di Camera e Senato e anche le provinciali e quelle per le Città metropolitane, in realtà mette in luce una serie di emergenze del nostro Paese che hanno a che fare soprattutto con i Comuni minori, con i piccoli Comuni. Ricordo, tra l'altro, come abbiamo potuto constatare, che quasi mai in alcuni piccolissimi Comuni si riesce a raggiungere la metà degli aventi diritto al voto.

Chi è sul campo conosce molto bene queste problematiche. Spesso, a causa degli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non si riesce a raggiungere nemmeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Quindi accade che, talvolta, sia persino complicato poter eleggere un sindaco e

un consiglio comunale. Ci sono addirittura casi nei quali vengono depositate liste di comodo, anche da parte di persone non residenti in un certo Comune solo ed esclusivamente affinché si abbia la possibilità di eleggere un sindaco e un consiglio comunale, evitando di lasciare quel Comune senza guida, con un commissario prefettizio.

Le problematiche proseguono: è chiaro che tutto il tema delle elezioni comunali ha a che fare con una risistemazione del quadro normativo nel nostro Paese, che necessita di un "tagliando" e di una rivisitazione complessiva. Ad esempio, che nei Comuni minori si possa dare la possibilità ai sindaci di essere eletti anche per più di due mandati, mi pare abbastanza ovvio. Chi conosce le realtà minori e più piccole è consapevole che a volte diventa difficile trovare persone disponibili a candidarsi a sindaco, per prestare il proprio tempo, le proprie energie e persino le proprie capacità di guadagno al servizio esclusivo dei propri concittadini e dei propri compaesani. Ciò è evidente e nessuno ne è miglior *testimonial* di chi ha svolto e svolge il ruolo di sindaco ed è costretto ad arrabattarsi, per fare in modo che queste problematiche possano essere affrontate in modo efficace e coerente con i tempi che cambiano. I tempi stanno cambiando e il legislatore deve prenderne atto.

Aggiungo un tema a cui ho fatto cenno nella mia relazione introduttiva e che è stato molto dibattuto in questi giorni in Commissione affari costituzionali. A tal proposito, voglio fare i miei complimenti al presidente Parrini, che ha saputo svolgere bene il ruolo di Presidente della Commissione, creando le condizioni per giungere ad una decisione comune, da parte di una maggioranza così ampia, quale quella che oggi governa il nostro Paese, al fine di rivedere la legge n. 3 del 2019, alla luce dell'applicazione pratica, di quanto accaduto a settembre dell'anno scorso e degli elementi di distorsione o di difficile applicazione sul campo. D'accordo con il Governo, abbiamo deciso di affrontarlo in un'altra sede e in un altro momento. Auspico dunque, in qualità di relatore, che ciò sia fatto il prima possibile e ritengo lo auspichino anche il Governo e tutti coloro i quali hanno a cuore la questione della regolare presentazione delle liste, facendo in modo che diventi semplice e non difficile presentare le liste per le elezioni comunali.

Dobbiamo coinvolgere e convincere i cittadini a prendere parte alla vita pubblica del nostro Paese, anche al livello del proprio Comune e, perché ciò accada, non dobbiamo complicare, ma semplificare il quadro normativo per la presentazione delle liste. Credo che lo sappia bene chi ha svolto questo tipo di attività, nel corso della propria vita politica. Personalmente ho vissuto questa esperienza, essendo stato eletto per ben sei volte nel Comune di mia residenza, e quindi so bene cosa significa affrontare il tema delle elezioni locali e cosa significa non solo andare a chiedere il voto di preferenza, ma soprattutto coinvolgere i cittadini nella vita della propria città, per migliorarne le condizioni e la qualità della vita.

Non sto andando fuori tema, cari colleghi, perché il tema dello spostamento delle elezioni comunali, collegato a un'emergenza pandemica quale quella che sta vivendo in modo patologico il nostro Paese, ci mette nelle condizioni di fare una riflessione - e questo è un fatto positivo - su una questione che merita un approfondimento. Si tratta del coinvolgimento delle persone alla vita pubblica, alla politica, in una fase nella quale dobbiamo riconquistare l'amore per la politica: dobbiamo convincere, far capire a tutti i cittadini che fare politica è una funzione "alta", che comporta un impegno e un servizio: per chi magari già svolge un lavoro ed è impegnato con la famiglia, si tratta di destinare parte del proprio tempo anche a migliorare la qualità della vita dei propri concittadini.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, capite bene che anche questo provvedimento, apparentemente semplice, introduce di fatto un tema che merita di essere approfondito, e cioè quello dell'amore per la politica in una fase nella quale tutti i cittadini devono riconquistare fiducia nei suoi confronti. (*Applausi*). Quella fiducia che, purtroppo, invece, è andata via via scemando. Questo è compito nostro, cari colleghi: far tornare la fiducia nei cittadini, soprattutto in un periodo nel quale gli stessi vivono enormi difficoltà, sociali ed economiche, soprattutto in alcuni settori della società italiana, e noi abbiamo il dovere di non dimenticarcelo.

Per questa ragione, ho colto questa opportunità per ricordare a ciascuno di noi il compito, la missione che dobbiamo svolgere: dare una buona amministrazione al nostro Paese, al nostro Stato, pensando già alle riaperture, alla capacità di produrre fiducia verso un futuro migliore, in un momento nel quale le

forze politiche in campo hanno fatto tutte un passettino indietro per guardare avanti con fiducia e unire il Paese per una prospettiva diversa. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Collegli, sospendo la seduta per quindici minuti in attesa che arrivi materialmente il fascicolo degli emendamenti, in modo che tutti possano avere gli strumenti per seguire i lavori e votare.

La Commissione ha esaurito i suoi lavori, abbiamo ritenuto di proseguire con la discussione generale in modo da portarci avanti, ma ora sospendo la seduta in attesa del fascicolo degli emendamenti.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,19*).

La seduta è ripresa.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge gli emendamenti 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 e 3.0.19. Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis* e gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2. I collegli vedranno dal fascicolo che alcuni sono stati anche ritirati e, quindi, il problema è superato per molti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**PAGANO, relatore**. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.2 (testo 2), identico agli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2), e 1.0.1 (testo 3). Esprimo altresì parere favorevole anche sull'ordine del giorno G1.100.

**SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno**. Signor Presidente, sugli emendamenti della Commissione il parere è favorevole e l'ordine del giorno G1.100 è stato accolto in quanto era stato approvato in Commissione.

Signor Presidente, comunque il parere è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono improponibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sull'emendamento 1.0.1 (testo 3).

**PESCO (M5S)**. Signor Presidente, esprimo parere di nulla osta.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**PAGANO, relatore**. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.5.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, il parere è di nulla osta su entrambi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione. Sui restanti emendamenti formulo un invito al ritiro, ricordando che è stato approvato un ordine del giorno in Commissione, come giustamente mi è stato ricordato. Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G3.1 ed esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.100.

Accolgo il primo impegno dell'ordine del giorno G3.101, a condizione che venga apportata al testo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione e al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse».

Esprimo parere contrario sul secondo e sul terzo impegno del medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.1 a 3.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.5 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto ai voti.

Senatrice Mantovani, insiste per la votazione del giorno G3.100?

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,35)**

MANTOVANI (*M5S*). Signor Presidente, come già concordato in Commissione, ritiro l'ordine del giorno G3.100, mentre per quanto riguarda il successivo ordine del giorno G3.101, accettiamo la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

PAGANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, *relatore*. Mi scusi, signor Presidente, intervengo solo per ricordare all'Assemblea che gli ordini del giorno approvati in Commissione, non presenti nel fascicolo che è stato consegnato, sono da intendersi approvati anche in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 3.0.1 e del successivo 3.0.8, perché entrambi già ritirati in Commissione e trasformati in ordini del giorno che, come richiamato anche dal relatore Pagano, se pur non formalmente presenti nel fascicolo, sono stati condivisi.



[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 3.0.2 a 3.0.4 sono stati ritirati.

Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sull'emendamento 3.0.100 (testo 4).

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, esprimo parere di nulla osta sull'emendamento in esame.

[IANNONE](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdi). Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.11 c'è stato un invito al ritiro da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende nota.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 4), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sull'emendamento 3.0.5 (testo 2).

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, esprimo parere di nulla osta sull'emendamento in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.8 e 3.0.9 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.0.10, identico all'emendamento 3.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, stante l'accoglimento dell'ordine del giorno in Commissione, ritiro l'emendamento 3.0.10.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.11.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.11 è identico a quelli presentati dal nostro Gruppo, da Forza Italia e dalla senatrice De Petris.

L'emendamento in esame ha ad oggetto l'estensione dei permessi retribuiti per i sindaci dei piccoli Comuni, che rappresenta una misura sicuramente meritoria. Tuttavia, non avendo la misura copertura ed essendo il provvedimento a invarianza finanziaria, in Commissione - potrà confermarlo il presidente PESCO, che si è occupato del coordinamento - tutti i Gruppi hanno convenuto di ritirare gli emendamenti, convergendo su un ordine del giorno comune e su un futuro emendamento della Commissione al prossimo decreto sostegni.

È pertanto abbastanza incomprensibile l'atteggiamento di chi, prima, ha sostenuto l'ordine del giorno e si è impegnato a sottoscrivere l'emendamento al decreto sostegni e ora, invece, si dissocia e chiede la votazione dell'emendamento che - ripeto - è privo di copertura finanziaria.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario all'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.11, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.12 a 3.0.19 sono improponibili.

Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere all'emendamento 3.0.20 (testo 4).

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, il parere è di nulla osta.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.20 (testo 4).

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole

all'emendamento in esame, che è frutto della riformulazione di un precedente emendamento con cui si prevedeva la possibilità, per gli atenei che ne avessero necessità, di poter prorogare i termini per la rielezione del rettore e di tutto il collegio.

Il termine del 31 ottobre, indicato come proroga ideale, sicuramente non risolve il problema per quei pochi atenei che, purtroppo, sono ancora in difficoltà avendo subito un contraccolpo abbastanza forte a causa della pandemia. Mi riferisco agli atenei di Bergamo, in particolare, e di Venezia, che avrebbero avuto bisogno almeno di una proroga al 31 dicembre, cosa che magari chiederemo al Governo con un ordine del giorno che presenteremo alla Camera dei deputati.

Senza voler assolutamente entrare nell'ambito dell'autonomia di ogni singolo ateneo, chiediamo però che venga riconosciuta agli atenei in difficoltà la possibilità di mettere in atto tutte le procedure necessarie per arrivare a un rinnovo delle cariche e degli incarichi al fine di garantire un corretto avvio dell'anno accademico.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.20 (testo 4), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**GRIMANI (IV-PSI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRIMANI (IV-PSI).** Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto che andiamo a convertire oggi fa parte di tutta quella serie di provvedimenti utili a prendere atto del permanere di una situazione pesante dal punto di vista dell'emergenza epidemiologica, che impone comunque delle variazioni per quanto riguarda la tempistica - in questo caso delle elezioni - in altri momenti diversi della vita quotidiana. Quando approviamo provvedimenti di questa natura, il pensiero va sicuramente alla riconquista di una normalità che ancora appare lontana, ma che deve essere il tratto dominante della nostra azione di parlamentari, ma soprattutto dell'azione quotidiana del Governo. Pensiamo, infatti, a tutto il percorso della vaccinazione che oggi stiamo concretamente avviando e si sta anzi accelerando, che è ciò che veramente più interessa ai cittadini, perché è lo strumento che insieme a tutte le misure di contenimento può veramente determinare la svolta per il Paese e far sì che i provvedimenti che andiamo ad approvare oggi siano qualcosa da dimenticare in fretta. Speriamo che in questo caso il rinvio delle elezioni, che non è sicuramente il tema che hanno in mente gli italiani, sia uno degli ultimi provvedimenti che mettiamo in campo per rinviare qualcosa e per far fronte al permanere di un'emergenza comunque alta in termini di contagio e purtroppo di decessi, che sono ancora molto alti e lasciano il Paese in un clima mesto e di dolore.

Il provvedimento in esame sostanzialmente - come abbiamo sentito già negli interventi precedenti e dalla relazione del relatore - rinvia la data del turno elettorale ordinario che ci sarebbe stato tra aprile e giugno per quanto riguarda le elezioni amministrative, le eventuali suppletive per i collegi di Camera e Senato; il rinnovo di alcune sezioni di precedenti elezioni comunali invalidate; i Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa; i Consigli comunali sciolti per altri motivi, per dimissioni dei sindaci, per impedimento permanente, per il venir meno della maggioranza nei Consigli comunali; insomma per tutte quelle vicende che hanno determinato l'interruzione della vita di alcuni Consigli comunali e quindi la decadenza dei sindaci. In pratica, si sposta il turno elettorale nel periodo che va dal 15 settembre al 15 ottobre, per consentire lo svolgimento delle elezioni in condizioni di sicurezza, chiaramente con un occhio di riguardo nei confronti dei cittadini che si recano alle urne, nonché per consentire a chi deve lavorare in quel contesto - prefetture e personale degli enti locali - di poterlo fare in una condizione di maggiore sicurezza. A settembre-ottobre avremo sicuramente un quadro migliore dal punto di vista della tenuta del Paese, perché avremo sicuramente un livello molto alto di vaccinazione e, quindi, di immunizzazione.

Il provvedimento al nostro esame - nella dichiarazione di voto è giusto fare delle considerazioni di carattere politico - è stato migliorato con un occhio di riguardo alla vita delle amministrazioni comunali.

Credo sia stato questo - come già evidenziato in molti interventi - un punto importante, con tutti gli emendamenti approvati, tesi a ridurre gli adempimenti e a dare dignità - come prima è stato detto - a situazioni in cui vengono presentate, ad esempio, singole liste per le elezioni comunali, abbassando al 40 per cento il *quorum* dei partecipanti al voto come elemento fondamentale per poter rendere valida l'elezione. Sono stati introdotti elementi migliorativi per la vita dei sindaci, di fatto eliminando le sanzioni per una presentazione tardiva della relazione di fine mandato, che hanno l'obiettivo di prendere atto di una situazione di emergenza che ricade anche sulla vita delle amministrazioni locali, che sono veramente il polmone più vicino alla vita dei cittadini. Oggi il nostro dovere è rendere le amministrazioni comunali - e comunque le istituzioni - più vicine ai cittadini, rendere la loro vita più semplice per consentir loro di avere un rapporto con i cittadini più improntato alla soluzione dei problemi, alla vicinanza quotidiana per risolvere i problemi, piuttosto che obbligarle a star dietro a questioni burocratiche che invece allontanano la percezione del Comune, dell'ente locale, dalla vita delle persone. È inutile rimanere abbarbicati in una rigidità eccessiva su questioni meramente tecniche, come la relazione di fine mandato o altri adempimenti, e sottrarre tempo alle amministrazioni locali, che invece devono essere il primo sportello per i bisogni dei cittadini. Tanti amministratori che ora sono senatori o che lo sono stati sanno bene tutto questo, come tra l'altro ha detto benissimo prima la collega Pirovano.

Credo quindi che sia stata prestata un'attenzione per cercare di migliorare il provvedimento in esame, anche se non tutti gli emendamenti sono stati approvati. Ritengo che in questo senso ci sia da prendere altro di un aspetto. Oggi con il decreto-legge in discussione andiamo a creare le condizioni per consentire ai cittadini di avere un voto tranquillo, in maggiore sicurezza. Tuttavia, da questo provvedimento dovranno prendere spunto tutte quelle iniziative che devono consentire al Paese di tornare alla normalità. Questo è l'obiettivo che, come classe politica, dobbiamo avere di fronte a noi: licenziare nella maniera più rapida possibile questi che sono dei provvedimenti tampone, che cercano di rendere normale ciò che non lo è più; nello stesso tempo, però, come Parlamento dobbiamo dare la spinta e un incentivo forte all'attività del Governo per mettere in campo altri provvedimenti importanti che devono sostenere la vita economica del nostro Paese.

In questi giorni in Senato è in corso l'esame del decreto-legge sostegni, un testo importante che non risolve da solo il problema di tutta quella parte di popolazione che fa libera impresa e che con le chiusure è costretta, purtroppo, a vedere le proprie condizioni economiche in una fase di grande decadimento. Noi dobbiamo essere pronti a dare risposte, che devono essere caratterizzate da un sostegno economico ancora più rilevante di quello che già c'è, e soprattutto dare una prospettiva ordinaria di riapertura a questo Paese. Non si deve creare il partito di chi vuole aprire contro quello di chi vuole chiudere, ma occorre tracciare una strada caratterizzata da programmazione, per vedere quale può essere la via d'uscita, senza creare in questo senso contrapposizioni che non servono a nessuno, che possono alimentare i *talk show*, e non danno risposta a chi fa impresa, a chi deve pagare le bollette e i canoni degli affitti.

Occorre individuare una strada ben chiara, perché oggi i cittadini vogliono sapere (chi fa impresa, chi ha un negozio, chi ha un ristorante) quando si potranno riaprire le attività, sapendo bene che le condizioni sono dettate dal quadro sanitario ed epidemiologico. Contano i numeri - come ha ben detto il presidente Draghi - ma all'interno di questo schema quei numeri devono essere adattati, o meglio ragionati in un quadro di necessità economiche e sociali del Paese, l'osservanza delle quali ormai non è più rinviabile.

Da un lato, come Parlamento, dobbiamo quindi lavorare per licenziare in tempi rapidi - come facciamo oggi - provvedimenti che hanno una natura meramente tecnica e - in questo caso - per consentire di svolgere le elezioni tra settembre e ottobre in una condizione di maggiore tranquillità e sicurezza sanitaria; nello stesso tempo, licenziati questi provvedimenti, occorre dare la spinta per il rilancio del nostro Paese, programmare riaperture progressive, rapide, connesse chiaramente ai dati scientifici. Nello stesso tempo, però, bisogna garantire a chi in questi mesi ha avuto chiusa la propria attività un sostegno economico per la sua sopravvivenza ma anche per la vita quotidiana dei nostri cittadini.

Concludo il mio intervento confermando il voto favorevole di Italia Viva sul provvedimento in

discussione, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, per Fratelli d'Italia il voto è il sale della democrazia e in questo momento, particolarmente difficile e sofferto è - a nostro giudizio - anche un elemento ricostituente. Per questo motivo non riteniamo votabile il provvedimento al nostro esame e continuiamo a non capire per quale motivo in tutte le realtà europee si vada al voto mentre in Italia c'è bisogno di spostare la data delle elezioni amministrative. Ci sorge il legittimo sospetto che la vicenda delle elezioni amministrative debba rappresentare la foglia di fico e la normale prosecuzione del racconto in base al quale in Italia non si possono tenere le elezioni politiche per effetto della pandemia e, quindi, oggi si sarebbe in enorme difficoltà a far votare i Comuni, perché è ovvio che il virus non fa distinzione. In tal modo, però, noi diamo un ulteriore segnale di allontanamento e di delegittimazione delle istituzioni rispetto alle difficoltà dei cittadini.

Peraltro, noi ci auguriamo - come ha detto chi mi ha preceduto - che nella finestra individuata tra il 15 settembre e il 15 ottobre le condizioni siano diverse. Esprimiamo però enorme preoccupazione per come anche il nuovo Governo sta affrontando l'emergenza pandemica in Italia: vaccinazioni a rilento; mancanza di risposte concrete a quelle categorie che stanno pagando più degli altri la difficoltà della crisi, diventata anche economica e sociale. Noi riteniamo gli enti locali, i Comuni e le Province, istituzioni fondamentali nella costruzione del nostro ordinamento statale e voglio esprimere agli amministratori locali tutta la vicinanza e il rispetto del nostro partito nei loro confronti. Sappiamo infatti - e ne siamo consapevoli per essere stati anche noi nella precedente stagione politica amministratori locali - cosa significa stare sui territori ed essere la prima interfaccia dei cittadini, essere investiti di tutte le questioni che in maniera immediata vengono poste a coloro che sono amministratori di prossimità.

Non solo non condividiamo il principio che sottostà al provvedimento al nostro esame ma riteniamo anche che esso sia stato scritto male e abbia ignorato delle questioni che in maniera immediata investono gli enti locali. Abbiamo cercato con una serie di emendamenti di portare il nostro contributo per migliorare il provvedimento, come sempre facciamo da opposizione patriottica quale siamo. Ci dispiace raccogliere delle bocciature e delle improponibilità che - a nostro giudizio - sono molto discutibili. Ci fa piacere naturalmente che l'attività della Commissione, che voglio ringraziare - e mi riferisco in particolare al mio collega di Gruppo, senatore Totaro - sia riuscita in parte minima ad apportare dei correttivi che certamente migliorano il provvedimento, tanto è vero che abbiamo votato tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.0.11 abbiamo chiesto il voto, perché riteniamo che i sindaci rappresentino l'emblema di quegli amministratori che sono stati caricati di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che hanno già, in tempi ordinari, come autorità sanitaria sul territorio. È incredibile che, rimettendosi a questioni di mero carattere ragionieristico, che rappresentano la morte della politica, non si stia vicino a quegli amministratori che ogni giorno si sbracciano per fare in modo di preservare la propria comunità ed essere vicini ai cittadini più in difficoltà.

Tutti gli emendamenti che sono stati proposti, anche dall'ampia maggioranza, confermano che quello in esame era un provvedimento molto carente. Voglio ricordare che i Comuni avevano come problema immediato l'approvazione dei bilanci di previsione e quel problema - noi l'avevamo intravisto, tanto è vero che avevamo proposto un emendamento in proposito - è stato risolto in parte soltanto con un emendamento al decreto-legge sostegni, spostando il termine dal 31 di marzo alla fine di aprile. Questo termine sicuramente dà un agio in più, ma tuttavia reputo non sufficiente alla luce di quello che stanno attraversando i Comuni.

In ogni occasione come questa torna nel dibattito la retorica - che tale resta - su tutto quello che si dovrebbe fare e non si fa per gli enti locali. È evidente che il problema degli enti locali, che occorre affrontare, non è lo spostamento delle elezioni. Aggiungo anzi che avremmo bisogno di istituzioni in forma, pienamente legittimate, soprattutto in questo momento in cui gli amministratori devono prendere decisioni difficili e di grande responsabilità. I veri problemi, però, non vengono affrontati. Ci

sono Comuni che hanno difficoltà finanziarie enormi e cosa si fa? Avevamo proposto un emendamento per sospendere i mutui, per quello che riguarda la quota capitale, con la Cassa depositi e prestiti, che è ciò che incombe maggiormente sui Comuni. Spero dunque che il Governo voglia mettere mano anche a questo aspetto, perché ci deve essere consapevolezza che, soprattutto per dare servizi alle persone, gli enti locali devono avere risorse, che non ci sono neanche nei momenti ordinari, figuriamoci in una fase straordinaria come quella attuale.

Il senatore Astorre ha parlato della questione delle Province, su cui voglio tornare. Per quanto riguarda l'aspetto elettorale, bisogna rendersi conto del fatto che ci sono Province il cui mandato è scaduto nell'autunno scorso. Con le nuove norme si arriverà a sessanta giorni dopo le votazioni per le amministrazioni comunali. Aggiungo che non si tratta di una tornata di amministrative come le altre, visto che andranno al voto oltre 1.000 Comuni italiani e, soprattutto, tra essi ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e tante realtà superiori ai 15.000 abitanti. Aggiungo, inoltre, che esistono Comuni in piccole realtà - mi riferisco soprattutto a quelli delle aree interne - che vivono un fenomeno di disantropizzazione, che rappresenta un'emergenza da affrontare immediatamente, e non per dare peso al personale politico, ma per riconoscere diritti a cittadini che pagano le tasse esattamente come i cittadini che risiedono nei grandi centri urbani.

È stato un gravissimo errore abolire fintamente le Province. La riforma Delrio è stata un fallimento totale perché quel livello istituzionale, il livello di governo in area vasta, è rimasto fantasma. È lì ed è come la nebbia di Totò a Milano: c'è, ma non si vede. Eppure, gestisce servizi fondamentali come l'edilizia scolastica, migliaia di chilometri di strade provinciale che non ricevono interventi di manutenzione né ordinaria né straordinaria ormai da oltre sei anni. Che cosa facciamo? Stiamo qui ad aspettare le tragedie?

Credo che sia questa la priorità da affrontare e per questi motivi annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia al provvedimento. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD). Signor Presidente, in primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento non scontato - come hanno fatto altri - al relatore per il lavoro che è stato fatto in Commissione, così come al Sottosegretario, al Governo tutto e al Presidente della nostra Commissione. Vorrei anche sottolineare che il clima che ha accompagnato nei fatti il decreto-legge in esame è stato davvero estremamente positivo, a basso tasso di intensità polemiche - e questo credo faccia bene a tutti - restando sempre su un livello di confronto chiaro, aperto, a cui hanno contribuito tutti: Governo, maggioranza e opposizione.

Questo fatto, su una materia così importante e centrale come quella elettorale, è sicuramente una buona notizia, soprattutto se ricordiamo che l'anno scorso andò molto diversamente con il decreto-legge sul rinvio delle elezioni nel giugno 2020.

Eravamo convintissimi già allora - lo crediamo ancora di più oggi - che, soprattutto in una fase difficile come questa, il tema elettorale, a prescindere che si parli di *referendum*, Regioni, Comuni più o meno importanti, richiede un dialogo tra Governo e Parlamento; e richiede anche la capacità della maggioranza - anche dell'attuale maggioranza - di coinvolgere l'opposizione, così come, d'altra parte, la disponibilità della minoranza di stare ai fatti e alla realtà, al netto delle battaglie parlamentari che sono sempre legittime in democrazia.

Non credo che in quest'anno d'emergenza su questa materia si sia mai adottato un provvedimento contro le opposizioni per opportunità di parte, come di nuovo ho sentito dire anche stamattina da qualcuno il decreto-legge in esame. Credo anzi che lo spirito con cui abbiamo discusso, e spesso anche migliorato in Parlamento, i provvedimenti che venivano dal Governo sia sempre stato ispirato alla correttezza nonché alla limpidezza. Del resto, i fatti lo hanno dimostrato.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi si inserisce pienamente in questo quadro: c'è stata discussione in Commissione, c'è stato un dibattito nella sede parlamentare e credo che il confronto alla fine abbia portato a miglioramenti significativi rispetto al testo iniziale, ascoltando soprattutto Comuni, Province, territorio, enti locali.

Nel merito, intanto, anche a beneficio di chi ci ascolta, credo sia necessario ricordare e avere presente che noi siamo ancora, purtroppo, in piena emergenza sanitaria. Non possiamo fingere di essere usciti da un periodo straordinario ed eccezionale della storia del Paese e del mondo intero; né possiamo nascondere di venire da un anno e più che ha suscitato preoccupazioni enormi, giustamente, tra i cittadini, che ha provocato lutti in numeri che restano ancora drammaticamente alti, nonostante non siano forse più quelli della fase peggiore, che ha provocato limitazioni, sacrifici duri, direi a dir poco estenuanti per la vita delle persone.

Proprio per questo, nonostante la campagna vaccinale sia avviata - e anzi, si possa pensare che già dai prossimi giorni ci sarà una consistente accelerazione nella somministrazione dei vaccini - non possiamo in questo momento abbassare l'attenzione sui rischi che - ad esempio - un turno elettorale si porterebbe dietro. Non potevamo farlo l'anno scorso, quando il turno elettorale - allora comprendeva anche un *referendum* - fu rinviato a settembre, con molte polemiche, anche in Parlamento. E abbiamo visto che quel rinvio non ha portato alcuna minaccia al corretto funzionamento della democrazia e all'espressione della volontà popolare. Non possiamo prescindere da un principio di cautela neanche quest'anno, proprio perché veniamo dall'esperienza delle elezioni del 2020 che, pur svoltesi in modi differenti, hanno garantito il diritto di tutte le forze politiche e di tutti i candidati, oltre che quelle dei cittadini elettori.

Per questo, adottando un atteggiamento di prudenza giusto, questo decreto-legge aggiunge un pezzo importante alla costruzione di una nuova normalità che sta ispirando tutti i provvedimenti e tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo nelle ultime settimane e nei mesi passati.

Il decreto-legge che oggi convertiamo va quindi visto in siffatto percorso, e per questo noi del Partito Democratico lo riteniamo assolutamente rilevante e degno di nota, anche perché in autunno dovranno recarsi al voto poco meno di 1.300 Comuni, tra cui molti tra i maggiori capoluoghi, e un'importante Regione del Mezzogiorno come la Calabria, oltre al voto per le suppletive.

Quello oggi all'esame è un decreto-legge che cerca di blindare, nella maniera più corretta possibile, la necessità di garantire lo svolgimento democratico di consultazioni elettorali che erano previste per la primavera e di farlo non solo nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ma anche in un quadro della diffusione dei rischi che si può immaginare - ci auguriamo - sia migliorato tra settembre e ottobre.

Ecco perché la scelta di tornare a votare su due giorni, soprattutto a tutela dei più anziani, ovviamente. Ecco perché la scelta di farlo in una finestra temporale tra il 15 settembre e il 15 ottobre, che dovrebbe consentire a tutte le forze politiche di presentare liste in tempi ragionevoli e di fare campagna elettorale in modo adeguato.

Non si tratta di altro se non di quella linea di prudenza, di principio e precauzione che giustamente questo Governo sta seguendo, peraltro in assoluta continuità con l'impostazione del Governo precedente, che ha dato buoni risultati di efficacia già nel precedente turno elettorale del settembre 2020.

Inoltre, con un consenso ampio da parte di tutte le forze politiche in Commissione affari costituzionali, sono state anche rinviate le elezioni per il rinnovo degli organi delle Città metropolitane, per i Presidenti di Provincia e per i Consigli provinciali che scadono nei primi nove mesi del 2021, anziché soltanto nel primo semestre, come era già previsto. In questo modo il rinvio viene correttamente esteso anche a quelle Province i cui organi scadono nel mese di luglio.

Le elezioni non sono soltanto il giorno in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi con la scheda elettorale, ma sono anche un percorso articolato e complesso. In questo percorso complesso c'è una fase che presenta ovviamente rischi legati agli assembramenti o comunque a possibili occasioni di contatto con vettori epidemici, ossia quella della raccolta delle firme. È vero che ogni legge regionale ha la sua normativa e quella nazionale presenta, a seconda delle dimensioni dei Comuni, un numero differente di firme; ma oggi è giusto ridurre dei due terzi le firme previste. In buona sostanza, come è stato già nel 2020, basterà soltanto un terzo delle firme attualmente previste per poter presentare le liste.

Come Partito Democratico abbiamo condiviso l'esigenza per i Comuni fino a 15.000 abitanti di

affrontare il tema dello spopolamento diffuso, che tutti ben conosciamo, e quello del voto degli aventi diritto iscritti all'AIRE. Secondo noi, è giusto affrontare questi punti, soprattutto in questa fase, in cui gli spostamenti tra distanze maggiori o minori sono resi molto difficili. La soluzione è nota: per tutto il 2021, in caso di lista unica, potranno essere eletti tutti i componenti della lista se il numero di votanti sarà del 40 per cento degli iscritti alle liste. Questo numero sarà stabilito non tenendo conto degli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto e se la lista, ovviamente, otterrà almeno il 50 per cento dei voti.

Intanto siamo intervenuti per il 2021, anche perché la materia del provvedimento in esame consentiva solo questo. Terminata la fase di emergenza, ci saranno il tempo e l'occasione per rivedere alcune norme che devono essere aggiornate e il relativo provvedimento è attualmente in discussione nella nostra Commissione.

Abbiamo poi affrontato - come era doveroso - il tema di tutti gli oneri amministrativi per la presentazione delle liste, affidandone per ora la definizione a un ordine del giorno condiviso.

Credo altresì che sia importante ricordare l'altro ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutte le forze politiche per la proroga dei permessi ai sindaci, per cui il Governo si è impegnato a inserire una specifica norma nel prossimo decreto-legge, che io credo dovrebbe davvero servire a risolvere alcune difficoltà o dubbi interpretativi pure emersi in questi mesi. Ricordo che stiamo parlando di sindaci che in molte occasioni stanno facendo sforzi davvero straordinari - e a loro vanno il nostro sostegno e la nostra vicinanza, anche personali - in comunità di ridotte dimensioni, alle quali lo Stato ha il dovere di far sentire concretamente la propria vicinanza e il proprio supporto, sempre.

Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, perché è equo ed equilibrato e aggiunge un mattone fondamentale per la costruzione di quella normalità, seppure ancora drammaticamente parziale, necessaria per un appuntamento importante per tante, tantissime comunità del nostro territorio. *(Applausi)*.

**RUOTOLO** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RUOTOLO** (*Misto*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, con convinzione siamo qui oggi a votare per convertire in legge il decreto-legge n. 25 del 5 marzo del 2021 per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, prevedendo una finestra elettorale tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Consentitemi però di esprimere innanzitutto la mia solidarietà e quella delle senatrici e dei senatori del Gruppo Misto al ministro della salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini *(Applausi)*, vittime entrambi di minacce e intimidazioni, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, con modalità diverse.

Si tratta di un clima di tensione pericoloso: basti pensare alla bomba *molotov* all'Istituto superiore di sanità. Ministro Speranza, presidente Bonaccini, noi stiamo con voi.

Eccoci al provvedimento che stiamo per licenziare in prima lettura, che ricalca un'iniziativa analoga presa l'anno scorso e che ritengo doveroso, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di varianti del virus che in alcuni casi, come la variante inglese, presentano un carattere anche di maggiore contagiosità. Il decreto-legge prevede - lo abbiamo già sentito - che le consultazioni si svolgano in due giornate. Devo dire che il relatore, il collega Pagano, ha già illustrato ampiamente in Aula i contenuti del provvedimento, e posso dirvi che abbiamo lavorato bene come maggioranza in 1a Commissione.

Colleghe e colleghi - come sapete - si sarebbe dovuto votare a maggio per le regionali in Calabria, per i Consigli comunali di città importanti e popolose come Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna (solo per citarne alcune). Tutti avremmo voluto che si fosse votato secondo la scadenza naturale, ma non è stato possibile perché siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Nessuno in quest'Aula può contestare l'evidenza: abbiamo difficoltà nel piano vaccinale; le terapie intensive e i reparti ospedalieri sono occupati oltre la soglia critica; non sappiamo ancora se abbiamo raggiunto il picco dei contagi.

Certo, ci sono dei timidi segnali che ci fanno ben sperare, ma il Paese è ancora diviso tra zone rosse e

zone arancioni. Abbiamo 550.000 persone attualmente contagiate e ogni giorno contiamo, purtroppo, centinaia di vittime (296 l'altro ieri, 421 ieri). Siamo quasi a 112.000 persone morte in poco più di un anno. Ecco perché ci sembra così irrealistico il dibattito di questi giorni, alimentato da dichiarazioni di esponenti politici che si oppongono alle misure di contenimento della pandemia da parte del Governo, pur facendo parte della stessa maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Ci sono Regioni che spingono per riaprire e il *leader* della Lega che dice no all'ideologia del rosso. Ma davvero, senatore Salvini, lei è convinto che ci siano fautori dell'ideologia della zona rossa? E a che scopo?

Non è il momento di dividerci tra rigoristi e aperturisti. Il presidente Draghi, il ministro Speranza, l'intero Governo e quindi anche i Ministri della Lega dicono una cosa semplice e ovvia: se caleranno i contagi, ridurremo le costrizioni. Sovraesporre un Ministro è sbagliato; personalizzare lo scontro è doppiamente sbagliato; cavalcare la rabbia è sbagliato; lasciare solo chi è in trincea è sbagliato. Non può essere la convenienza a far decidere le eventuali riaperture: riapriremo quando ce lo dirà la scienza e quando ce lo diranno i dati medici. Sappiamo bene che il Paese si sta impoverendo e siamo tutti ben consapevoli che migliaia e migliaia di persone soffrono la crisi economica: quasi un milione di posti di lavoro persi - soprattutto per le donne - a causa delle conseguenze economiche della pandemia e delle restrizioni per contenere i contagi, secondo i nuovi dati diffusi ieri dall'Istat; tassi di disoccupazione giovanili al 31,6 per cento, nonostante il blocco dei licenziamenti.

Avremmo dovuto fare di più, certo. Serviranno altre risorse per fronteggiare zone rosse e zone arancioni. Dobbiamo ancora stringere la cinghia nelle prossime settimane. Rivedremo la luce solo quando avremo sconfitto la pandemia. E, quando l'avremo sconfitta, dovremo rimettere al centro il lavoro (quello del nuovo modello di sviluppo), *recovery plan*, transizione ecologica e digitale.

Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli suddivisi in sette commi. L'articolo 1 dispone il differimento per l'anno 2021 delle tornate elettorali, spostandole tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

In Commissione affari costituzionali è stato svolto un proficuo lavoro migliorativo del provvedimento. Mi limito a segnalare solo un elemento su cui non è stato possibile intervenire: si tratta del tema dei permessi lavorativi dei sindaci, che coinvolge in particolare i sindaci dei Comuni di piccola dimensione. Infatti, nei Comuni di minore dimensione demografica la gran parte dei sindaci sono lavoratori dipendenti che si sono trovati oggi ad affrontare una situazione di emergenza inaudita. Per le stesse motivazioni per le quali era stata prevista la possibilità di usufruire fino a ventiquattro ore di permessi ulteriori rispetto alle quarantotto ore previste in regime ordinario dal testo unico sugli enti locali, sarebbe opportuno ripristinare la possibilità di usufruire delle settantadue ore di permesso fino alla fine della cessazione dello stato di emergenza, come da proroghe intervenute o che interverranno. Ci permettiamo di segnalare, quindi, al Governo questo elemento da considerare nei prossimi provvedimenti.

Presidente, Governo, colleghe e colleghi, mi accingo a concludere l'intervento. C'è un ultimo punto che vorrei toccare. Mi rivolgo ancora una volta al Governo. Abbiamo bisogno di abbattere il muro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo essere in prima linea nella mobilitazione per chiedere l'universalità dei brevetti sui vaccini e la sospensione della proprietà intellettuale per poter produrre dappertutto e nel numero di dosi necessarie.

Vorrei citare il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano: «Più il virus si replica e più genera varianti. Dobbiamo fermare la corsa del virus. Dobbiamo impedire che circoli, qui e altrove». Il virus circola nei Paesi ricchi e nei Paesi poveri e ciò vuol dire che senza vaccini nei Paesi poveri saremo sommersi dalle varianti. La salute è un bene comune; la salute è un diritto, non un privilegio.

Presidente, per questi motivi e per l'urgenza e utilità di questo decreto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dirò qualcosa su questo decreto-legge perché incontra quasi l'unanimità di quest'Assemblea e, quindi,



ritengo assolutamente superfluo impiegare del tempo per ripetere cose già dette e sviscerate.

Mi interessa in questa sede mettere l'accento su un argomento posto all'attenzione per primo in questa discussione dal senatore Astore e poi ripreso anche dalla collega Pirovano. È arrivato il momento - è questo il momento opportuno - di ripensare a quella famosa riforma Delrio, che abbiamo sempre contestato perché crediamo che la democrazia non abbia un prezzo, perché crediamo che la rappresentanza non debba essere sacrificata sull'altare dei tagli economici, perché crediamo che il cittadino ha bisogno di avere un rappresentante di prossimità oggi più che ieri, visto che c'è stato un irrazionale e irragionevole taglio dei parlamentari che fa diventare i consiglieri comunali, i sindaci e i consiglieri provinciali i primi interlocutori dei cittadini. Il Parlamento si allontana dai cittadini e allora diamo forza e dignità alle istituzioni intermedie.

Ben venga, quindi, il convincimento degli amici del Partito Democratico che hanno capito meglio - *melius re perpensa* - che quella riforma forse poteva avere un senso in prospettiva della riforma costituzionale. I cittadini, però, hanno bocciato quella riforma costituzionale e noi abbiamo non il diritto, ma il dovere di rimettere le cose a posto. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a parlarne da subito e a mettere le cose a posto.

Un'altra questione, che pure è stata trattata e che ci vede assolutamente d'accordo, è prevedere il terzo mandato per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Non bisogna essere dei politici di professione per capire quanto sia difficile oggi trovare persone disponibili a sacrificare tempo, famiglia e lavoro nell'interesse del territorio. (*Applausi*).

Pertanto, quando questo è possibile e quando questa persona si trova, perché dobbiamo cancellare esperienze, intelligenze e disponibilità, visto che, comunque, non sono delle chiamate dirette, ma c'è sempre un vaglio da parte dei cittadini e degli elettori? Ben venga, allora, anche la discussione, senza riserve e senza pregiudizi, sul terzo mandato per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

Voglio dire qualcosa sull'intervento fatto dal collega Ruotolo a proposito delle riaperture e delle posizioni che, anche all'interno di questo Governo, vengono espresse in piena libertà e con assunzione di responsabilità. Chi vi parla non è sicuramente un negazionista: e vorrei vedere chi può negare una pandemia così virulenta, che ha prodotto più di 110.000 vittime!

È evidente che il Comitato tecnico scientifico, che è fatto di scienziati, darà il disco verde quando la pandemia sarà completamente debellata. La politica ha un'altra responsabilità. La politica ha la responsabilità di decidere, di tenere conto degli scienziati e delle loro valutazioni, ma di decidere. Non è possibile che nel nostro Paese, per evitare di morire di pandemia si debbano creare le condizioni per morire di fame. (*Applausi*).

Credo che dopo un anno, dopo 110.000 morti, ci sia la possibilità di trovare dei protocolli che possano consentire, con raziocinio e con intelligenza, di riavviare le attività produttive. Perché nei ristoranti non si può cenare e invece si può cenare negli alberghi? Perché questa discriminazione? I problemi dell'assembramento si risolvono mettendo mano alla movida. Sono i giovani - e se ne capisce il motivo - i più recalcitranti al rispetto delle regole.

Credo che questo sia il momento in cui il Governo, con tutto il rispetto per il Comitato tecnico scientifico e per gli scienziati (che, peraltro, non dicono sempre le stesse cose), debba mettere all'attenzione le attività produttive fatte nel pieno rispetto dei protocolli. Non possiamo aspettare di debellare completamente la pandemia per riaprire, perché, dopo la pandemia, avremo una gravissima crisi economica, che, probabilmente, non saremo in grado di fronteggiare. Quelli che chiamiamo ristori, sostegni e supplenze sono, infatti, gocce nel mare, che non fanno altro che mortificare coloro che, da un anno, hanno chiuso i battenti. (*Applausi*).

Pertanto, non facciamo battaglie di retroguardia, ma parliamone liberamente, parliamone senza preconcetti. Nessuno vuole fomentare le folle; anzi, la violenza va sempre contestata, negata e isolata. Capiamo, però, quali sono le situazioni che sta vivendo questa gente, che vede compromesso, non solo il presente, ma probabilmente anche il futuro.

Voteremo quindi questo decreto-legge, che nasce per le stesse motivazioni per cui è nato questo Governo. L'attuale Governo è nato per l'inopportunità di andare al voto in un momento nel quale, probabilmente, il voto avrebbe potuto creare un elemento di aggravamento della pandemia.

Giustamente, come conseguenza, anche le elezioni amministrative sono state rinviate, in un momento nel quale ci auguriamo che, partendo come si deve la campagna di vaccinazione, con una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e rigidi protocolli sanitari, che si possono senz'altro realizzare, anche il diritto costituzionale di esercitare il proprio voto, sia pure in amministrazioni e in organismi intermedi, possa essere esercitato.

Qualche modifica è stata accettata in Commissione. Noi abbiamo cercato di portare un contributo, visto che ci trovavamo in un momento delicato, per riflettere su alcune storture di certe normative.

Mi riferisco soprattutto all'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, che dà il senso dell'irragionevolezza (molte volte) delle norme legislative. Viene posta una sanzione a carico del partito che non ha provveduto, nei quindici giorni precedenti al voto, a pubblicare sul proprio sito il certificato penale dei candidati. Ma le liste vengono presentate trenta giorni prima ed è irrazionale prevedere una sanzione quando ormai il termine per la presentazione delle liste è evaporato: ed è irrazionale soprattutto quando il partito dimostra documentalmente di aver richiesto il certificato penale al cittadino. Ci è stato detto dal Sottosegretario che questa non era la sede per affrontare il tema e che forse la normativa era troppo giovane per essere sottoposta a una rivisitazione in maniera traumatica; ma devo dare atto al Presidente, al Governo e a tutti i componenti della Commissione di aver preso un impegno, che non è quello di fare la rivoluzione di questa normativa, ma di aprire un momento di riflessione, al fine di verificare quanto ha funzionato e quanto no.

Vorrei anche dire agli amici dei 5 Stelle, che hanno fatto di questa norma un cavallo di battaglia, che nessuno vuole sottrarre i partiti alla responsabilità della trasparenza nelle candidature e nella designazione dei loro rappresentanti; ma facciamo una normativa razionale, efficace e che funzioni, invece di sparare nel mucchio, perché non bisogna essere dei politici di professione per capire quali e quante sono le difficoltà nel momento in cui si devono presentare le liste, con i tempi ristretti, gli imprevisti, gli inconvenienti, le sostituzioni, le rinunce e le nuove candidature. È impossibile tenere conto di tutto questo in maniera ragionevole e razionale.

È mancato il coraggio anche a proposito dei rinnovi dei senati accademici delle università. Si è fissato il termine a ottobre; è mancato quel poco di coraggio per prorogare tale termine fino a dicembre. Ci sono delle università all'interno di città che sono state gravemente colpite dalla pandemia e che quindi più delle altre hanno subito le difficoltà e l'emergenza. Ma, come diceva qualcuno oggi in Commissione, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole, con la consapevolezza che questo è soltanto il primo passo per cercare di porre rimedio a tante storture e a tante normative che hanno dimostrato... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi).*

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi, il decreto-legge che andiamo oggi a convertire tocca un tema estremamente delicato: il rinvio delle elezioni, ossia di ciò che sta alla base di ogni sistema democratico. Il Governo interviene per decreto per posticipare non solo i rinnovi delle amministrazioni locali, ma anche di tutti i seggi vacanti nel Parlamento. Il potere Esecutivo quindi interferisce di fatto su quello legislativo e ciò è sicuramente l'elemento costituzionalmente più rilevante del decreto-legge n. 25. Il passaggio di ratifica parlamentare non è quindi un semplice atto dovuto, ma è il momento e il luogo in cui è indispensabile compiere un'attenta valutazione circa la portata degli elementi positivi e negativi del quadro di insieme in cui ci troviamo.

Lo stato della pandemia non ha impedito ad altre nazioni di procedere diversamente. Importanti elezioni si sono tenute nelle scorse settimane e altre ne verranno nel corso della primavera; quindi nel bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla democrazia ha prevalso la scelta di non comprimere quest'ultimo. Il nostro Paese invece, che - lo ricordo - è stato il primo a scontrarsi con gli effetti del Covid, sembra destinato a essere tra gli ultimi a uscirne, a causa di un piano vaccinale male impostato e fatto partire lentamente e in colpevole ritardo, in cui si è data priorità alle coreografie delle primule e non all'approvvigionamento di vaccini e alla disponibilità di personale sanitario. Per fortuna, con la destituzione del commissario Arcuri e l'arrivo del generale Figliuolo, il *trend* è cambiato e si procede a recuperare il tempo perduto confidando di raggiungere l'obiettivo nel corso dell'estate. Diventa quindi

concepibile un rinvio delle previste elezioni, non di un anno, ma di quindici settimane, per permettere al Paese di affrontare la campagna elettorale con maggiore serenità e senza troppi vincoli e limitazioni. Queste sono le premesse che portano il nostro Gruppo a dichiarare il voto favorevole e ad accettare questo slittamento dei termini per l'esercizio di un diritto fondamentale come quello del voto.

Sarebbe difficilmente attuabile un rinvio ulteriore, perché città importanti come Roma, Milano, Torino e Napoli necessitano di un rinnovo e di un rilancio della vita amministrativa e l'accanimento terapeutico nel tenere in vita le Giunte Raggi, Sala, Appendino e De Magistris sarebbe l'ulteriore punizione per milioni di nostri concittadini.

Purtroppo dovremo trascinarci anche la ridicola e stucchevole *soap opera* con la quale la sinistra crede di tenere col fiato sospeso il Paese. Dovremo attendere l'autunno per sapere chi sarà il loro candidato paracadutato nel collegio di Siena alla Camera: Sarà Conte? Sarà Letta? Una manfrina infinita, che prende in giro gli elettori senesi, che invece meriterebbero rispetto e di essere rappresentati da un parlamentare che conosca il territorio e che sia ad esso legato. (*Applausi*).

Il passaggio parlamentare di questo decreto è stata però l'occasione per inserire alcuni correttivi indispensabili per le elezioni comunali nei piccoli Comuni. Lo affermo con soddisfazione, perché la Lega è da sempre al fianco di queste realtà ed è attenta, come nessun altro, alle loro necessità ed esigenze, anche grazie al fatto che molti senatori del Gruppo della Lega sono prima di tutto amministratori locali.

Anche grazie al costante confronto e al dialogo con l'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia e con la sua instancabile presidente, Franca Biglio, nonché con il responsabile del Dipartimento piccoli Comuni ANCI, Massimo Castelli, siamo riusciti a proporre soluzioni condivise da tutti a problemi presenti da tempo.

I piccoli Comuni non sono una nicchia: sono ben 5.500 su 7.900; ben il 70 per cento dei sindaci è sindaco di un piccolo Comune e solo nella Regione Lombardia e in Piemonte se ne contano più di 2.000. Nei piccoli Comuni abita un connazionale ogni sei e, con più di 10 milioni di abitanti, si tratta di fatto della Regione più grande d'Italia: una popolazione grande come quella della Grecia, della Svezia o del Portogallo. È amministrato dai piccoli Comuni il 54 per cento del territorio nazionale e quasi la totalità delle nostre bellezze naturali è nelle mani di sindaci che hanno sempre meno strumenti e sono sempre meno motivati nel proseguire il loro impegno che, di fatto, è unicamente di volontariato sociale.

Molti piccoli Comuni rischiano ora di trovarsi senza amministratori per la difficoltà, accentuata dal Covid-19, di raggiungere il *quorum* di validità richiesto quando a presentarsi alle elezioni è una sola lista. È infatti previsto che in ogni caso si presenti al voto il 50 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali: il problema, però, è che molti di questi sono residenti all'estero da lunghissimo tempo - iscritti appunto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) - e di una parte non vi è più nemmeno certezza dell'esistenza in vita.

Mentre per le elezioni nazionali e i *referendum* è previsto il voto per corrispondenza su circoscrizioni indipendenti, per le amministrative l'unico modo per votare è in presenza, con un viaggio magari intercontinentale: in ogni caso, l'elettore concorre a determinare il *quorum*.

Vi porto a conoscenza di uno degli infiniti esempi che potrei fare, quello di un Comune delle Prealpi vicentine, Posina. Alle elezioni dello scorso settembre risultavano iscritti 1.149 elettori per le comunali e 459 per il *referendum* nazionale. La differenza di 700 votanti, più della metà, è data appunto da elettori AIRE. Ebbene, al voto si sono presentati in 357, che hanno ritirato entrambe le schede. C'è stato il 78 per cento di affluenza per il *referendum*, ma il 31 per le comunali. Se non fossero state presentate più liste, quelle elezioni sarebbero state annullate e il Comune sarebbe stato commissariato. In casi come questi è matematicamente impossibile raggiungere il *quorum* con i soli elettori realmente residenti.

Abbiamo così proposto di abbassare la soglia al 40 per cento e, soprattutto, di escludere gli elettori AIRE dal calcolo del *quorum* di validità. Con il voto favorevole al nostro emendamento di poco fa abbiamo dato respiro e futuro a tante piccole comunità. La norma avrà effetto straordinario per le elezioni 2021, ma confidiamo di metterla a regime a breve con apposito disegno di legge già in fase

avanzata di esame.

Con lo stesso disegno di legge c'è la volontà di porre fine al fenomeno delle liste fantasma, ossia quelle liste di candidati ampiamente estranei alla comunità e che, unicamente per trarre vantaggi personali sotto forma di permessi retribuiti e periodi di aspettativa, mettono in seria difficoltà anche economica i Comuni con meno di 1.000 abitanti, sfruttando la possibilità di non dover raccogliere sottoscrizioni di elettori al momento del deposito delle liste.

Un'altra norma di cui vi è forte necessità è quella volta al ripristino al livello del 2020 delle ore di permessi retribuiti ai sindaci, che spesso sono occupati in altre attività lavorative essendo impensabile, da un punto di vista economico, ricoprire il ruolo di sindaco a tempo pieno in tanti piccoli Comuni. A tal fine, è stato approvato in Commissione un ordine del giorno e vi è l'impegno di tutti i Gruppi per la sottoscrizione di un emendamento risolutivo al decreto sostegni.

Resta invece irrisolta la duplice problematica del terzo mandato consecutivo dei sindaci. Questa possibilità è concessa ora solo ai micro Comuni con meno di 3.000 abitanti ed è vietata a tutti gli altri, mentre noi chiediamo che venga estesa a tutti i Comuni fino a 15.000 abitanti.

Chiediamo altresì che venga corretta la norma che consente un massimo di tre mandati totali ai sindaci dei micro Comuni. Quest'anomalia normativa porta infatti a una forte diseguaglianza, in quanto il sindaco di una metropoli può essere eletto per quattro mandati, alternati da un turno di pausa dopo due in carica, mentre il sindaco di un Comune di 200 persone è per sempre ineleggibile dopo un totale di tre turni. Il rischio concreto è di non trovare più persone capaci e disponibili che scelgano di mettersi al servizio della collettività, disperdendo così l'esperienza amministrativa maturata. Ciò è tanto più vero in una fase storica come quella dell'emergenza Covid, che ha messo a dura prova i sindaci, i quali si sono ritrovati spesso ad essere l'unico punto di riferimento della loro comunità.

Da troppo tempo è stato assegnato alle Commissioni il disegno di legge che abbiamo presentato e che riteniamo indispensabile venga rapidamente calendarizzato affinché questa riforma diventi legge prima dell'estate.

Nel ringraziare chi ha operato per il buon esito dell'esame in Commissione (il presidente Parrini, il relatore Pagano e il sottosegretario Scalfarotto, a dimostrazione della possibilità di attuare una fattiva collaborazione su temi non divisivi), la Lega annuncia che voterà responsabilmente a favore del provvedimento in esame, che consegniamo migliorato ed ampliato all'altro ramo del Parlamento.

*(Applausi).*

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, mi fa piacere che per una volta si possa parlare in quest'Assemblea della materia elettorale.

Sin dalla nascita della Repubblica italiana questo tema è uno di quelli rimasti uguali a se stessi nel tempo. Infatti, le elezioni si svolgono esattamente nello stesso modo di come si facevano nel 1948 e - anzi - di come si tenevano all'inizio del secolo e nell'Ottocento. Allo stesso modo, tutte le procedure di presentazione delle liste sono rimaste inalterate e - lasciatemi dire - estremamente e inutilmente farraginose.

Se, da una parte, le elezioni sono il pilastro fondamentale della nostra democrazia, dall'altra sono l'istituto che fino a oggi ancora non ha saputo cogliere gli elementi positivi offerti dalla digitalizzazione per poter snellire, sburocratizzare e rendere più sicuri i propri processi. Conosco bene tutti questi temi perché da anni mi occupo in prima persona di organizzare i rappresentanti di lista per il MoVimento 5 Stelle nella Provincia di Modena, supportando anche il lavoro nelle altre Province dell'Emilia-Romagna. Chi, come me, fa questa attività (che potrei definire di supporto alla democrazia) sa bene come spesso sia la burocrazia stessa a fungere da argine alla trasparenza.

Il provvedimento in discussione oggi tocca solo marginalmente questa materia, spostando in avanti nel tempo la tornata elettorale amministrativa prevista per questa primavera. Si tratta di un atto evidentemente necessario, visto che la campagna vaccinale è in pieno svolgimento e si è ancora alle prese con la terza ondata della pandemia. Tra l'altro, andranno al voto città come Roma, Bologna, Milano, Napoli e Torino, solo per citare le più popolate. Per questo motivo è importante garantire una

campagna elettorale che sarebbe stata impossibile assicurare il prossimo mese.

Credo sia però necessario andare oltre il semplice differimento delle elezioni e ragionare su alcune modifiche strutturali che possono essere utili all'Italia in qualsiasi momento storico e non solo in una fase pandemica come questa. Voglio citare un mio emendamento, approvato in Commissione affari costituzionali, che permette per la prima volta di inviare le nomine dei rappresentanti di lista tramite posta elettronica certificata ed evitare l'autenticazione della firma del delegato qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato stesso.

In quest'ultimo anno, abbiamo definitivamente sdoganato la necessità di inviare documenti, accedere a sussidi e a procedure amministrative tramite piattaforme digitali. L'esempio della crescita esponenziale delle attivazioni dello Spid da parte degli italiani ne è la testimonianza più tangibile. Di fronte a questo cambio di paradigma, com'è possibile che un atto semplicissimo come la presentazione dei nominativi dei rappresentanti di lista debba ancora avvenire in forma cartacea, magari facendo spostare le persone decine di chilometri per farla? Il sistema Spid è utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e comunali. Credo sia ora che si introducano sistemi informatizzati anche per espletare la presentazione di documenti per motivi elettorali. Il mio emendamento adesso è limitato solo a questa tornata elettorale autunnale e dà la possibilità, entro il mercoledì antecedente alle elezioni, di inviare le nomine dei rappresentanti lista con una PEC. In futuro, spero si possa allargare la fascia temporale arrivando fino al venerdì antecedente il voto e che si renda strutturale l'utilizzo della PEC per questo tipo di comunicazioni. In questo senso ho depositato un disegno di legge, atto Senato 2129, assegnato alla 1a Commissione, che va proprio in questa direzione, attorno al quale spero convergano i pareri positivi da parte di tutte le forze politiche. Ringrazio il presidente Parrini per la sottoscrizione ed il sostegno.

Devo rilevare come tutte le discussioni intorno alle elezioni negli ultimi tempi si sia focalizzata a mio modesto avviso su obiettivi sbagliati o comunque fuorvianti. Assistiamo, ad esempio, ad una diatriba dialettica intorno alla necessità di allargare il voto ai sedicenni, un tema importante e da approfondire sicuramente, ma credo che lavorare sulle procedure, sulla burocrazia legata alle elezioni sia l'azione necessaria da compiere per stare al passo coi tempi. Certo, fa meno notizia parlare di procedimenti di riforma del processo elettorale rispetto ad altro, ma bisogna fare lo sforzo di non farsi distrarre per migliorare definitivamente l'*iter*.

Un altro intervento che mi riprometto di portare avanti in questa legislatura è la proposta di chiusura anticipata dei seggi elettorali rispetto al canonico orario delle 23. Chiudere alle ore 22 mi pare più corretto. Chi ha fatto parte dell'ufficio elettorale di sezione è consapevole della quasi inoperosità degli stessi dopo le ore 22. Se guardiamo all'esempio della maggior parte dei nostri *partner* europei, i seggi vengono chiusi molto prima. Di questo beneficerebbero le operazioni di voto, gli scrutatori e la velocità con cui avere i risultati. Lasciatemi aggiungere che sarebbe anche una necessaria cortesia di comunicazione e trasparenza verso l'elettore quella di far uscire i risultati già consolidati entro la mezzanotte. Infine, ma non meno importante, si avrebbe un risparmio per le casse dello Stato, perché al massimo il giorno dopo la chiusura dei seggi si chiuderebbero tutti gli scrutini.

Colleghi, in questa legislatura storica abbiamo portato a termine riforme epocali come la riduzione del numero dei parlamentari, che contribuiscono a rendere più snello l'apparato politico italiano. È il momento di fare un passo avanti anche sulle elezioni, che devono diventare finalmente 2.0. La tecnologia è una nostra alleata e non deve essere vista con diffidenza. Questo non è un passo solo per noi stessi, ma per i nostri figli che guardano con sgomento un procedimento elettorale vetusto, interrogandosi sull'utilità di questo spreco di carta e dei relativi aggravii burocratici che ingabbiano le loro intelligenze.

Permettetemi, in conclusione, un riferimento al singolare caso delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza che i prossimi 18 e 19 aprile rischiano di doversi svolgere in presenza. Per questo chiedo nuovamente al presidente della mia Regione Bonaccini e all'assessore Mammi di attivarsi immediatamente al fine di rinviare queste elezioni evitando la convocazione di quasi 150.000 persone. Mi avvio alla conclusione auspicando che in prospettiva, quando si potrà tornare al voto in sicurezza, gli aventi diritto vadano ad esercitare il diritto-dovere di votare, perché come diceva David Foster

Wallace avete tutto il diritto di stare a casa se volete, ma non prendetevi in giro pensando di non votare. In realtà, non votare è impossibile, si può votare votando oppure votare rimanendo a casa e raddoppiando tacitamente il valore del voto di un irriducibile.

Concludo con l'auspicio che in tempi brevi si possa procedere alla digitalizzazione e al taglio dell'inutile burocrazia anche per quanto attiene al farraginoso procedimento elettorale e annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Prego la senatrice Garnero Santanché di rivolgersi verso la Presidenza, va bene che oggi è il suo compleanno e le facciamo gli auguri, ma ci guardi. (*Applausi*).

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

**PAGANO, relatore**. Signor Presidente, annuncio che ci sono alcuni alcune modifiche di *drafting*, delle proposte di coordinamento.

All'articolo 2, comma 1-*bis*, introdotto dall'emendamento 2.4, al primo periodo, si propone di sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti»; al secondo periodo sostituire le parole: «qualora non sia raggiunta tale percentuale» con le seguenti: «qualora non siano raggiunte tali percentuali».

Al comma 1-*bis*, introdotto l'emendamento 2.5, si propone di sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti».

All'articolo 3-*bis*, introdotto dall'emendamento 3.0.5 (testo2), si propone di sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga alle disposizioni in materia di relazione di fine mandato».

All'articolo 3-*bis*, introdotto dall'emendamento 3.0.20 (testo 4), si propone di sostituire, al comma 1, le parole: «deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020» con le seguenti: «prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021». Al comma 2 si propone di sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Infine, essendo modificato il provvedimento con l'introduzione di emendamenti in Commissione e votati già in Aula, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali», si propone di inserire le seguenti: «, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

**PRESIDENTE**. Signor relatore, mi sembra inusuale una così lunga elencazione.

**PAGANO, relatore**. Ho finito.

**PRESIDENTE**. Il problema è che non siamo in grado di capire se si tratta di semplici correzioni formali o di correzioni sostanziali. Occorre pertanto farle esaminare, sia pure per un breve lasso di tempo, perché hanno una inusuale lunghezza. In tanti anni non ho mai visto una correzione così articolata per motivi formali.

Se il relatore insiste, prima di dare per assodato che non si tratti di correzioni sostanziali, ho bisogno che gli Uffici me ne diano conferma.

**PAGANO, relatore**. Io sono qui per rappresentare la Commissione, penso che si debbano dare semplicemente per acquisite.

**PRESIDENTE**. Io non la capisco. Abbiamo bisogno di alcuni minuti, così gli Uffici si assumono la responsabilità di confermare che si tratta di correzioni formali. Io dalla sua lunga elencazione non sono in grado di capirlo. Non basta un'accelerazione unanime.

Sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,53, è ripresa alle ore 13,56*).

Non essendoci obiezioni fondamentali, procediamo alla votazione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Il senatore Gasparri e la senatrice Matrisciano segnalano di aver votato.

Procediamo ora alla votazione finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 15,01).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**Discussione della mozione n. 317 sul *cashback*** *(Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento)* **(ore 15,01)**

**Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione n. 317**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della mozione [1-00317](#), presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul *cashback*.

Ha facoltà di parlare la senatrice Rauti per illustrarla.

**RAUTI** *(Fdl)*. Signor Presidente, finalmente, in un'Aula deserta, arriva la mozione, presentata il 26 gennaio scorso, sottoscritta e fortemente voluta anche dai colleghi di Lega e Forza Italia, per un totale che ha superato un quinto dei membri presenti in Senato, il che avrebbe dovuto darle il diritto alla procedura abbreviata, ovvero la discussione entro trenta giorni. Ciò non è avvenuto e non è stato rispettato il Regolamento del Senato. Soprattutto, ricordo almeno quattro Conferenze dei capigruppo in cui Fratelli d'Italia ha chiesto la calendarizzazione della mozione, ma la richiesta è stata puntualmente respinta. Ecco perché dico che oggi finalmente arriva in Aula.

Veniamo al merito, perché ho pochi minuti e spero di convincere anche i riottosi - devo dire sorprendentemente riottosi - che la suddetta mozione non solo è una proposta fattibile, di buon senso, utile e necessaria, ma aggiungerei che è attesa da chi è fuori di qui. La contestualizzo velocemente.

La legge di bilancio del 2020 ha previsto di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, il Piano Italia *cashless*, ovvero un rimborso in denaro per le spese effettuate con tali strumenti. All'interno del piano, la misura più popolare è proprio quella del *cashback*, ovvero del rimborso del 10 per cento su transazioni effettuate con moneta elettronica con un massimale di 150 euro. Per il *cashback*, il Governo ha stanziato circa 5 miliardi per le annualità 2021 e 2022 da erogare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e qui viene uno dei punti.

Intanto, la misura non ha ottenuto gli effetti sperati, ma soprattutto il *cashback* non risponde alla finalità dichiarata, ovvero quella di rappresentare uno strumento di lotta all'evasione fiscale: è come minacciare con una pistola ad acqua. Premesso che non condividiamo la posizione di coloro che hanno voluto mettere un tetto al contante, voglio ricordare che persino la Banca centrale europea ha evidenziato l'importanza del ruolo del contante per alcuni gruppi sociali; ovvero il *cashback*, secondo la BCE, non terrebbe nella debita considerazione che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che per varie - legittime - ragioni preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Questo lo dice la BCE, non lo diciamo noi.

Vengo agli impegni del Governo. La mozione impegna il Governo a sospendere il piano *cashback* e a destinare i 5 miliardi di euro stanziati per sostenere le categorie in crisi. Questo è il punto ed è anche molto semplice. Voglio affermare con chiarezza che oggi quest'Assemblea, con il suo voto - favorevole, contrario o di astensione - si assume delle responsabilità. Ci si assume la responsabilità se sostenere concretamente le categorie e le attività chiuse per Covid-19, aggiungendo 5 miliardi a quegli insufficienti e mortificanti 11 miliardi dei ristori (briciole, rispetto ai danni); ci si assume la responsabilità di non aver dato una *roadmap* per la riapertura; ci si assume la responsabilità del fallimento di alcune imprese, costrette ancora a pagare costi fissi come affitti e bollette. Insomma, ci si

assume una responsabilità molto precisa e importante.

In conclusione, visto che purtroppo il tempo a mia disposizione è finito, uso una storica metafora, ormai abusata, perché è sempre lì che si arriva, da secoli e fino alle manifestazioni che ci sono state ieri pomeriggio: il popolo ha fame, ma non ha più pane. Chi oggi vota contro la mozione si assume la responsabilità di rispondere: non vi lamentate, avete la riffa, la lotteria degli scontrini e lo spreco vergognoso del *cashback* (che qualcuno ha deciso di non dare a chi lo merita, a chi soffre, a chi sta per chiudere, a chi fa sacrifici e a chi non ha più pane). Pur condannando le violenze di alcune manifestazioni, non si può non condividere l'exasperazione e non provare solidarietà verso chi è stato chiuso per decreto, non è stato indennizzato e non sa cosa mettere in tavola per i figli ogni giorno. Mettetevi una mano sulla coscienza, quando voterete oggi. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, dei senatori Dell'Olio, Bagnai, Errani, Manca, Conzatti, Damiani, Steger ed altri, già stampato e distribuito, che si intende illustrato.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

**GARNERO SANTANCHE' (FdI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sommessamente ricordare quale sia il periodo storico in cui il Governo ha scelto di implementare una misura superflua e ideologica (ideologica perché naturalmente chi utilizza il contante è sempre e comunque uno sporco evasore) come il *cashback* e di metterci sopra 5 miliardi di euro. Nell'anno appena trascorso abbiamo visto morire in Italia 300.000 imprese a causa della gestione della pandemia, che è stata sempre e solo di chiusure. La pandemia è stata gestita così dal Governo giallorosso, che era il Governo dei peggiori, ma la gestione è stata replicata, pari, pari, anche dal cosiddetto Governo dei migliori. Ricordo - perché ci pare che questo Governo sia un po' distratto - che nel 2020 il sistema produttivo italiano ha avuto un calo di fatturato di 423 miliardi, una perdita gigantesca, enorme, peraltro non dovuta a dinamiche di mercato o a incapacità, ma a una imposizione del Governo, che ha costretto tanti italiani a non lavorare. Il Governo ha voluto "rimediare" - il termine, per chi non lo capisse, naturalmente è ironico e credo che non ci sia mai stata ironia più tragica di questa - con un totale di contributi a fondo perduto pari a 11 miliardi di euro. Vorrei che queste due cifre, 423 miliardi e 11 miliardi, si scolpissero bene nella testa di tutti (soprattutto le porzioni).

Signori e membri del Governo, prima di alzare il sopracciglio dai nostri scranni privilegiati perché ieri qualche ristoratore e qualche commerciante hanno alzato la testa e i toni - peraltro, per la prima volta, direi - vi dico che, se non cambiate passo, quella di ieri non sarà certo l'ultima delle proteste di piazza. In realtà, ferma naturalmente la solidarietà alle Forze dell'ordine e la condanna per i casi - vorrei sottolinearlo - iperminoritari di violenza, sono molto stupita che queste proteste arrivino solo ora, dopo un anno di coma economico del nostro sistema produttivo, ma anche sociale. Ciò dimostra - e l'hanno dimostrato tutti gli italiani - che queste persone sono sicuramente molto più responsabili di chi li sta governando. Le persone di ieri - dobbiamo ricordarlo - non sono professionisti della protesta e non appartengono ai centri sociali, ma pensano che non rialzeranno mai più la loro serranda, non sanno cosa dare da mangiare ai loro figli domani e hanno visto polverizzare in un anno il sudore, le lacrime e i sogni di una vita intera.

E voi - perché Fratelli d'Italia, è bene sottolinearlo, non ha alcuna responsabilità in questa vostra "follia", e non saprei usare un sostantivo diverso - invece di destinare ogni centesimo disponibile ai rimborsi per queste persone, concedete ristori, come un sovrano concede ai sudditi. Destinare 5 miliardi al *cashback*: per noi siete dei marziani. Non sentite vergogna morale dentro di voi? Non capite la vostra miopia sulla visione economica della nostra Nazione? Sul serio pensate che quella parte d'Italia (le partite IVA, i commercianti e i ristoratori) che ha solo il grande difetto di non essere il vostro elettorato, quello di riferimento del PD, possa accettare un'ingiustizia - o, meglio, una presa in giro - del genere?

Mi auguro che, se quest'Assemblea conserva ancora una dignità, cancelli subito questa follia modaiola e ideologica del *cashback* e metta 5 miliardi per lenire - certo, parzialmente - le ferite di quell'Italia che lavora (o, forse, sarebbe più giusto dire che lavorava). (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.



[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, sappiamo che le finalità attribuite alla misura del *cashback* sono due: l'aumento della digitalizzazione delle transazioni effettuate nel nostro Paese e la diminuzione dell'evasione fiscale.

Possiamo già in parte misurare alcuni effetti legati al primo obiettivo, perché sappiamo quante sono le transazioni effettuate (circa 7,2 milioni) e sappiamo anche che sono quasi 15 milioni gli strumenti elettronici di pagamento attivati per poter beneficiare di questa misura. Almeno in parte, possiamo dire che su uno dei due obiettivi ci sono già riscontri positivi. Ovviamente necessitano di maggior tempo per poter essere adeguatamente misurati e ponderati, a maggior ragione per quanto riguarda una misurazione degli effetti della riduzione dell'evasione fiscale. Non è pensabile che in soli tre mesi si possa stabilire se questa misura abbia avuto un effetto positivo o meno sull'emersione del nero. È inutile che ce lo nascondiamo: sappiamo bene che in molti casi i pagamenti vengono effettuati in una modalità che non permette la tracciabilità e, quindi, con comportamenti poco ortodossi.

Credo che, proprio per il breve lasso di tempo che ci separa dall'introduzione di questa misura e dall'avvio della sua operatività, prima in maniera sperimentale e oggi più ordinata e concreta, abbiamo la necessità di prenderci del tempo per meglio meditare sugli effetti legati alle finalità e ai principi che questa misura si è data. Ci sono però accorgimenti che già oggi possiamo dirci essere necessari, perché la mole di risorse che stiamo impegnando su questo provvedimento e la modalità con la quale si sta sviluppando ci fa dire che possono essere già oggi adottati correttivi che si traducono ovviamente in risparmi. I correttivi possono essere rispetto al numero di transazioni semestrali, al tetto del valore delle transazioni stesse e alla possibilità che anche i commercianti e gli esercenti recuperino almeno in parte i maggiori costi derivanti dalle commissioni sulle transazioni elettroniche. I miglioramenti, che si traducono in risparmi, sono certamente possibili e fattibili.

C'è anche il tema che riguarda - ahimè - le operazioni che si fanno in questo Paese: cambiano i Governi e chi arriva dopo passa il tempo a smontare le misure fatte dal Governo e dalle maggioranze precedenti. Uno dei grandi temi del nostro Paese è la certezza del diritto e quindi ci sono anche il bisogno e la necessità di far sì che i provvedimenti, una volta che entrano in vigore, non vengano smontati in quattro e quattr'otto nel giro di pochi mesi. La certezza del diritto è infatti uno dei capisaldi su cui si basano gli investimenti. I commercianti e gli esercenti che hanno dovuto adeguare i propri sistemi elettronici per poter accogliere queste modalità di pagamento a supporto del *cashback* e dell'altra misura, quella della lotteria degli scontrini, hanno fatto investimenti e, se si dice loro che abbiamo scherzato e che quegli investimenti vanno a decadere, credo che non sia neppure rispettoso dell'impegno che hanno messo nell'adeguare i propri strumenti.

C'è invece un tema sul quale credo che dobbiamo chiedere al Governo di impegnarsi maggiormente. Mi riferisco alla contrattazione che dovrebbe fare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per far sì che le commissioni sugli strumenti di pagamento elettronici e sulle modalità di introduzione delle macchinette che servono per tutto ciò, dal lato delle carte di credito e dal lato della banca, possano essere consistentemente ridotte.

Signor Presidente, se infatti guardiamo al numero di transazioni, che è già sensibilmente cresciuto, è facile fare un calcolo del maggiore introito che banche e carte di credito hanno conseguito. Credo allora che il Governo possa aprire una trattativa con l'ABI per poter diminuire in maniera significativa le commissioni su questi strumenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a proposito della questione relativa al *cashback*, perché credo sia necessario e che sia un'occasione per sottolineare un punto importante.

Dal momento in cui è stata istituita, con una legge di bilancio che aveva una maggioranza diversa, ad oggi, la questione del cosiddetto *cashback* ha visto la formazione di un nuovo Governo e, soprattutto, la necessità che le forze politiche tengano conto del percorso che questo Governo si è prefisso.

Li conosciamo, ce li ripetiamo spesso e magari non finiscono nelle trasmissioni, più o meno urlate, che si vedono la sera, ma sappiamo perfettamente che l'impulso che è stato dato alla questione dei vaccini dovrebbe indurre un po' tutti noi, tutte le forze politiche, a concentrarci sui numeri e sull'andamento

della campagna, perché da quello dipenderanno, inevitabilmente, le riaperture e la ripresa della vita in questo Paese.

Ricordavo che questa misura è nata con la passata legge di bilancio, figlia di un'altra maggioranza, ovviamente in un quadro economico che non è quello che andremo ad affrontare. Ritengo quindi che sia un po' complesso pensare di spostare una somma, che, di fatto, è già in gran parte impegnata, da uno scopo a un altro.

Sarebbe probabilmente più utile per tutti noi ragionare sull'eventuale tipologia di scostamento, se uno scostamento dovrà essere fatto con il documento di programmazione economica e finanziaria calibrato sui bisogni necessari, quelli che vediamo tutti i giorni, naturalmente, non solo nelle manifestazioni, ma anche sull'andamento complessivo del piano vaccinale.

La questione del *cashback* va corretta, su questo non c'è alcun dubbio, alla luce di alcuni dati. Uno, citato prima dal collega che ha preceduto il mio intervento, è relativo alle commissioni bancarie. Sicuramente va corretto, anche con riferimento all'assenza di soglia minima, perché molto spesso si parla di soggetti che fanno più transazioni, per esempio per l'acquisto del carburante e della benzina.

C'è però un dato di fatto, messo in evidenza dal Rapporto Ambrosetti molto recentemente. La prospettiva di questo *cashback*, al di là della questione più specifica, spesso richiamata, della lotta all'evasione fiscale, dal dicembre 2020 al dicembre 2022, è quella di dare 24 miliardi di consumi aggiuntivi, con un gettito, spalmato su due anni, di 4,4 miliardi e una serie di vantaggi non indifferenti per le casse dello Stato, ma anche per l'abitudine al pagamento elettronico. Un altro studio ha certificato che circa il 70 per cento delle persone lo utilizza.

Con questo voglio dire quindi che, alla luce di un quadro che è cambiato e che dovrebbe vedere tutti quanti impegnati sugli scopi che ho ricordato, il *cashback* è un provvedimento che va sicuramente modificato e ricalibrato, ma non può essere, a mio personale avviso, una questione di vita o di morte.

Abbiamo altre questioni di vita o di morte (ci siamo messi insieme per questo e lavoriamo per questo), come lo è sicuramente, ogni giorno, il controllo delle vaccinazioni che sono state fatte e di quanto stanno andando avanti nel Paese le coperture per deboli e anziani, per poi passare alle altre categorie.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io intervengo rispetto al *cashback*, ricordando che la legge di bilancio 2020, che l'aveva previsto, aveva visto la Lega in una posizione contraria, soprattutto rispetto alla demonizzazione dell'utilizzo del contante. Io per prima utilizzo moltissimo per i miei pagamenti la carta di credito e i servizi di *home banking*; tuttavia, dobbiamo ricordare che ci sono molte persone (fasce di persone) che non lo fanno, perché sono anziane. Un giorno una persona un po' disagiata mi ha detto: «cosa vuoi che mi faccia il bancomat, se prendo 600 euro al mese?». Sono persone che non hanno questa abitudine e che soprattutto vivono con cifre bassissime, per cui sono assolutamente disinteressate a questo metodo di pagamento.

La raccomandazione arrivata dalla Commissione europea era quella di adottare sistemi di lotta all'evasione e di digitalizzazione basati su un uso minore del contante. Con il Piano Italia *cashless* sono stati quindi previsti il *cashback* e la lotteria degli scontrini alla fine del 2019, prima che iniziasse il periodo più drammatico della vita del nostro Paese e dell'intero mondo. Penso che nessuno in quest'Aula voglia proporre di fermare tutto perché non va bene il *cashback*; assolutamente no. Il contante però deve certamente continuare a essere usato e soprattutto, se una dotazione è stata fatta e ha bisogno di un correttivo, viste le necessità derivanti dalla pandemia, fermiamoci e facciamo un monitoraggio per vedere quello che è successo a partire dall'8 dicembre, traendone le conclusioni. Ricordo un articolo de «Il Sole 24 Ore» dell'11 dicembre, che evidenziava molte criticità. È uno strumento nuovo e quindi vediamo come ha funzionato, ma soprattutto ricordiamo una cosa: nella fase sperimentale, durante i giorni intorno a Natale, dal 24 dicembre fino al 7 gennaio, che sono stati di *lockdown*, molte spese non sono state fatte. Se l'Italia non fosse stata chiusa in quel periodo e se ci fosse stato turismo, si diceva che la cifra stanziata inizialmente nella fase sperimentale a copertura del *cashback* non sarebbe stata sufficiente.

È il caso quindi di fare valutazioni e di vedere com'è andata la fase sperimentale, considerando poi

quali sono le esigenze di adesso. Nessuno dice che non si debba andare verso un mondo sempre più digitalizzato. Si consideri però che le persone che già usavano le carte come metodo di pagamento continueranno a farlo e probabilmente lo faranno anche le nuove generazioni, mentre ci sono altre persone che sono fuori. A me è capitato diverse volte, quando vado a fare la spesa, di vedere qualcuno che non riesce a fare bene i conti e che alla cassa ha il problema di non avere copertura sulla carta di credito; quindi, in mezzo a un grandissimo imbarazzo, è costretto a togliere qualcosa per riuscire a pagare oppure deve rinunciare alla spesa e andarsene. È una cosa tristissima.

Penso pertanto che sia necessario fare un monitoraggio in maniera molto responsabile, al fine di ottimizzare il sistema. Questo non vuol dire bloccare, non voler andare verso il futuro e non volere che ci sia un'emersione dell'evasione fiscale, ma vedere con razionalità l'efficacia di una misura. Laddove si possa, in un momento di difficoltà estrema per le nostre imprese, girare delle cifre verso chi non riesce ad andare avanti con la propria impresa, è giusto eventualmente ristorarlo.

Direi quindi che è veramente molto semplice. Penso che, se si riuscisse ad avere un atteggiamento costruttivo di questo tipo, ciò potrebbe favorire un'attenzione e un progresso per il nostro Paese e per i nostri cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, è mia convinzione che questa mozione non si basi su dati di fatto, numeri, statistiche ed evidenze inconfutabili, ma si inquadri nell'ambito di un più generale contrasto politico, del tutto legittimo peraltro, all'operato di questi anni di Governo del presidente Conte e del Movimento 5 Stelle, tentando di contestare, ridicolizzare e dileggiare qualsiasi cosa fatta, anche quelle meglio riuscite, come quella di cui ci occupiamo oggi. *(Applausi)*.

I giornali di area, infatti, in merito a questa mozione oggi titolano «Un calcio all'era Giuseppi» (cito «Il Tempo») o, ancora, «Cancellare il *bonus* di Conte vale 5 miliardi» (e cito «Libero»).

I proponenti sottolineano che sarebbe necessario dimostrare che le misure siano realmente efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere e che, quindi, dovrebbe sussistere una chiara e inequivocabile prova che il meccanismo di *cashback* consenta di fatto di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale.

Vediamo allora quali sono questi numeri, quelli noti ad oggi, cioè a soli quattro mesi dall'inizio del piano *cashback*, ma prima di tutto analizziamo gli obiettivi che ci eravamo posti. Tra questi c'era innanzitutto quello di aumentare i pagamenti elettronici, settore nel quale siamo ventiquattresimi sui 27 Paesi dell'Unione europea, con un pagamento *pro capite* che è circa la metà della media europea.

L'aumento del numero dei pagamenti elettronici porta una serie di vantaggi enormi, tra cui una minore circolazione del contante, il che consente significativi risparmi legati alla sua gestione, costo che grava sia sugli operatori economici sia sullo Stato. Si pensi agli oneri delle assicurazioni contro furti o rapine o a quelli della sicurezza, dei controlli anticontraffazione e così via.

Aumentano poi i consumi, che da anni sono molto bassi, anche a causa della crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008. C'è poi l'emersione di una parte dell'economia sommersa, con conseguente aumento della base imponibile, che potrà portare a una maggiore efficacia del contrasto all'evasione fiscale e a una diminuzione generalizzata delle tasse.

Quali sono ad oggi i dati disponibili di cui possiamo parlare? Una parte ci è stata fornita dal sottosegretario Durigon, della Lega, qualche giorno fa, rispondendo a un'interrogazione alla Camera. Innanzitutto, ha sfatato le *fake news* dei cosiddetti furbetti, che riguardano soltanto lo 0,2 per cento *(Applausi)* del totale dei pagamenti superiori a 10 euro e il 2 per cento dei pagamenti tra 30 centesimi e 5 euro. A marzo i cittadini iscritti al programma erano oltre 8 milioni, 7 milioni dei quali erano utenti attivi, e gli strumenti di pagamento registrati sono passati dai 9,6 milioni di dicembre agli oltre 14 milioni di marzo. Tra questi, gli strumenti di pagamento attivi sono passati da 6,7 milioni a dicembre a 9,7 milioni a febbraio, con un incremento di circa il 20 per cento di mese su mese: sono sempre dati forniti dal sottosegretario Durigon.

Tutto ciò, che è un clamoroso successo, è stato ottenuto in pochissime settimane, grazie solo ed esclusivamente all'incentivo previsto dal *cashback*, che, lo ricordo, può arrivare a un massimo di 300

euro all'anno per cittadino. Inoltre, le identità digitali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono triplicate in pochi mesi: in poco meno di un anno, sono passate dai 5,7 milioni del gennaio dell'anno scorso ai 16,4 del gennaio di quest'anno.

Secondo un sondaggio della Community cashless society, il 70 per cento degli italiani pensa che il *cashback* abbia spinto ad un uso più frequente dei mezzi di pagamento elettronici. In ogni caso, il dato di fatto è che più del 20 per cento del pagamento sui POS fisici transita grazie a questa misura.

In termini di recupero del sommerso, secondo il Rapporto di Ambrosetti «Italia *cashless*: cambiamenti in atto e prospettive future», si arriverà a un recupero di 1,2 miliardi. Si stima invece che fino al 2022 l'incremento dei consumi sarà di 14 miliardi di euro, quindi con un aumento di gettito pari a 4,4 miliardi di euro.

Se questi sono i numeri, vuol dire che la misura, fino alla fine del 2022, costerà poco più di 300 milioni di euro, ma porterà in dote un recupero del sommerso, la creazione di una piattaforma attraverso la quale cittadini e pubblica amministrazione potranno interloquire e far passare tutti i pagamenti e un abbassamento generalizzato e a lungo termine della tassazione. Se questo non è un successo, spiegatemelo voi. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione e sull'ordine del giorno presentati.

**SARTORE**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo esprime parere contrario sulla mozione e accoglie l'ordine del giorno che impegna l'Esecutivo ad approfondire il monitoraggio del programma *cashback* anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici, in un quadro più generale di riforma e modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti effettuati al di fuori dell'esercizio, dell'attività di impresa, arte o professione.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione.

**CUCCA** (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CUCCA** (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, membri del Governo, parliamo oggi di un argomento che è stato molto dibattuto nell'ultimo periodo.

Come è stato già detto, il *cashback* è un'iniziativa che consente di ottenere il rimborso del 10 per cento delle spese sostenute presso negozi fisici (quindi non in maniera virtuale) con pagamenti elettronici, ossia utilizzando carta di credito, carta di debito, prepagata, bancomat e applicazioni di pagamento. Il rimborso è previsto nella misura massima di 300 euro l'anno, ossia fino a 150 euro a semestre, a fronte di almeno 50 pagamenti. Il rimborso massimo per ogni singola transazione è invece di 15 euro.

A differenza della cosiddetta Lotteria degli scontrini, per il *cashback* non è previsto un importo minimo di spesa e chi partecipa al programma, peraltro, può concorrere anche all'assegnazione del super *cashback*, ossia di un premio in denaro, di importo fino a 3.000 euro, che viene concesso ai primi 100.000 cittadini che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamenti elettronici.

La misura era stata lanciata in via sperimentale nel dicembre dello scorso anno con il cosiddetto *cashback* natalizio, però è solo dal gennaio 2021 che questo strumento è entrato effettivamente a regime. L'obiettivo, più volte ricordato, è quello di promuovere i pagamenti *cashless* (ossia senza contante), al fine di introdurre l'abitudine all'utilizzo delle carte di credito ed evitare quindi fenomeni di evasione fiscale con i cosiddetti pagamenti in nero.

Italia Viva ritiene che la digitalizzazione dei pagamenti sia un importante strumento di lotta all'evasione fiscale e in questo senso ci siamo mossi in precedenza con l'introduzione della fatturazione elettronica. È però indispensabile che si accerti che il *cashback* abbia effetti significativi sul gettito, perché la relazione tra l'uso del contante e l'evasione fiscale è piuttosto debole, così come al momento risulta incerta la direzione del nesso causale tra i due fenomeni. Tuttavia, si tratta oggettivamente di un sistema che dovrebbe consentire di arrivare ai risultati di cui parlavo.

Al contempo, non sfugge neanche la necessità di operare un bilanciamento tra interessi tutti meritevoli di tutela e che riguardi direttamente i costi e i benefici per una misura che comporta uno stanziamento

cospicuo di risorse, eventualmente valutando anche strumenti che siano più utili e meno onerosi per favorire l'utilizzo della moneta elettronica (ciò, ovviamente, a fianco di questa iniziativa).

Dai primi mesi di utilizzo di questo strumento si è dimostrato che l'operazione presenta però alcune criticità. Da taluni l'operazione è stata ritenuta eccessivamente onerosa e ulteriori criticità sono emerse grazie alla segnalazione dei gestori delle stazioni di servizio e dei distributori, che hanno riferito dei cosiddetti furbetti di cui ha parlato il collega che mi ha preceduto in discussione generale. Si tratta di soggetti che, sfruttando alcune falle di questa misura, riescono a ottenere un maggiore rimborso, che permette loro di scalare rapidamente la classifica del superbonus *cashback*, aumentando le *chance* di raggiungere il premio di 3.000 euro l'anno. Il metodo più adoperato da tali soggetti è quello delle microtransazioni. Questo *modus operandi* consiste nel frazionare un unico acquisto in più transazioni. Sono operazioni assolutamente legali, ma che al contempo possono rappresentare costi eccessivi in termini di commissione per gli esercenti, i quali ovviamente sono obbligati, per ogni transazione, a pagare una commissione. Ovviamente, questo è un problema che andrà affrontato perché, per quanto minimo, comunque costituisce degli oneri a carico degli esercenti, come detto, e in qualche maniera bisognerà fare dei migliori controlli e trovare un sistema che impedisca a chi fruisce del servizio di fare le operazioni in questo modo.

Si pensi - cito solo un caso a titolo esemplificativo - che si è registrato qualche giorno fa, nella Provincia di Siena, l'episodio in cui un soggetto, per pagare un rifornimento di carburante di 50 euro, ha fatto un numero incredibile di microtransazioni e l'operazione, per 50 euro di carburante, è durata 37 minuti. È evidente che il gestore del rifornitore avrà dovuto pagare per ogni microtransazione di uno o due euro la commissione e questo ovviamente incide molto sul carico, come dicevo, dei gestori e degli esercenti.

Anche a fronte di tali criticità, quindi, si è manifestata più volte la volontà di utilizzare le risorse dello strumento anche per sostenere ristori e sostegni in questo delicato momento storico. Le ipotesi prospettate fino ad ora sono due: lo *stop* anticipato a tutto il programma *cashback* e cioè chiusura a luglio, così da salvare gli utenti che si sono registrati nel primo semestre e recuperare quindi tre miliardi, oppure la chiusura solo del super *cashback* (ogni sei mesi i primi 100.000 cittadini che fanno più transazioni ottengono 1.500 euro). Con il super *cashback*, quindi, è possibile guadagnare fino a 3.000 euro l'anno.

In questo quadro, è più che mai necessario che le risorse messe a disposizione, che sono tutt'altro che illimitate, vengano utilizzate in canali che effettivamente possono far ripartire il Paese e che possono dunque agevolare le categorie più duramente colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica.

Italia Viva - Partito Socialista Italiano ritiene invece che sia necessario procedere a una verifica approfondita sull'utilità di questo strumento e sulle sue criticità, così da poter apporre eventualmente i rimedi che sono necessari. Le criticità sono emerse in modo inequivocabile in questi primi mesi di applicazione, come è naturale sia accaduto, trattandosi di strumenti nuovi e innovativi, che quindi devono avere una messa a punto cammin facendo, per evitare quelle criticità di cui ho parlato in precedenza.

È per questo motivo che Italia Viva - Partito Socialista Italiano voterà a favore dell'ordine del giorno per valutare i costi e i benefici concreti di questo strumento, in un quadro di intervento e di riforma, di modernizzazione e digitalizzazione dei pagamenti che sia il più ampio possibile, così da ottenere quei risultati che anche il *cashback* si proponeva di ottenere. (*Applausi*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Signor Presidente, finalmente l'Assemblea discute la mozione sul *cashback* che il Gruppo Fratelli d'Italia aveva presentato addirittura il 26 gennaio, per chiedere che i 5 miliardi buttati nell'inutile iniziativa del *cashback* e della lotteria degli scontrini fossero invece destinati a cose ben più utili, ad esempio a salvare imprese e posti di lavoro. L'avevamo presentata il 26 gennaio come Fratelli d'Italia, siamo stati molto felici quando le forze di centrodestra hanno chiesto di presentarla congiuntamente, cosicché la mozione che oggi discutiamo porta le firme non solo dei senatori di

Fratelli d'Italia, ma anche quelle dei senatori della Lega e di Forza Italia. Grazie a questo la mozione presentata ha più di un quinto dei senatori come firmatari, quindi ha il privilegio di avvalersi della procedura abbreviata prevista dall'articolo 157 del Regolamento del Senato, che leggo testualmente perché, non essendo io il presidente Calderoli, non lo conosco a memoria: «Qualora una mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno della presentazione». Pertanto il Regolamento del Senato prevede che la nostra mozione avrebbe dovuto essere discussa non oltre il 25 febbraio, quindi prima del cosiddetto decreto-legge sostegni, e sarebbe stato utile far esprimere quest'Assemblea prima del citato provvedimento, magari per dedicare ad esso più risorse. Invece la discutiamo solamente a settanta giorni di distanza, calpestando il Regolamento del Senato; d'altronde un Palazzo che se ne frega della legge per questioni ben più gravi come il Copasir e la tutela democratica delle istituzioni, figuriamoci quanto se ne può fregare dei Regolamenti del Senato. Tanto i vertici delle istituzioni, così come i grandi *media*, tacciano e la Corea del Nord è più vicina (*Applausi*).

Giorgia Meloni, *leader* dell'opposizione democratica a questo Governo, ha scritto personalmente al *premier* Mario Draghi, per sottoporgli la questione del *cashback*, sapendo che lui almeno dedica maggiore attenzione a numeri e cifre. Ce lo immaginiamo, mani nei capelli, davanti a un faldone di numeri e calcolatrice alla mano.

*Cashback*: 1.750 milioni di euro nel 2021, 3.000 milioni di euro nel 2022. Lotteria degli scontrini: 135 milioni di euro. Somma totale: 4.885 milioni di euro per *cashback* e lotteria degli scontrini, sottratti anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ve lo immaginate Draghi che deve giustificare questi importi in Europa? Non è facile, perché davanti a questa follia del *cashback* perfino i banchi a rotelle, i miliardi del *bonus* vacanze, quelli per i monopattini, per gli occhiali e perfino il cosiddetto *bonus* rubinetti sembrano avere maggiore dignità.

È possibile che nessuno Stato al mondo aveva avuto questa idea geniale della lotteria degli scontrini? Siamo andati a verificare e non è vero. L'Italia non è la prima; prima di noi lo Zimbabwe nel 2000 ha deciso, tramite la sua banca centrale, di introdurre una lotteria per cercare di favorire i consumi. La lotteria alla fine l'ha vinta il presidente Mugabe (quando si dice la fortuna), a cui invito a rivolgere un applauso (*Applausi*), per tale vincita. Fatto sta che, escludendo l'Italia e lo Zimbabwe di Mugabe, nessuno ha mai utilizzato questo strumento, perché è una sciocchezza, come ci ha scritto garbatamente la Banca centrale europea (BCE) nella lettera del 14 dicembre indirizzata all'allora ministro Gualtieri, ribadendo due concetti ricordati più volte. In primo luogo è non c'è un collegamento diretto tra uso del contante e lotta all'evasione. Lo afferma la BCE, ma lo ha anche detto, qualche tempo fa, l'allora ministro Padoan che, con tutto il rispetto per i colleghi del Movimento 5 Stelle e per il collega che ha parlato prima di me, a occhio ne sa un po' più di loro di economia. Non c'è quindi collegamento tra lotta al contante e lotta all'evasione.

Dove sta l'evasione? Nelle grandi multinazionali, nelle banche, nei negozi «apri e chiudi», cari ai cinesi, nelle cooperative fasulle, care alla sinistra, nei *money transfer* che il Governo ha detassato. Ecco, se volete fare la guerra all'evasione, intervenite su tutto questo.

Mi soffermo quindi sul secondo concetto, che la BCE ribadisce: il denaro contante, cioè la banconota di euro, è l'unica moneta a corso legale nell'eurozona. La moneta scritturale non è moneta a corso legale, è moneta privata in mano a istituti privati, che quindi offrono un servizio e, giustamente, in cambio di esso, chiedono un compenso. Finché il modello della vostra cara Corea del Nord non sarà attuato in Italia, non è nella facoltà dello Stato imporre a un privato la cifra cui deve vendere il suo prodotto. Le banche vendono quindi la loro moneta scritturale al prezzo che reputano più vantaggioso. L'Europa ci dice che la lotta al contante per favorire la moneta scritturale va a svantaggio delle fasce più della popolazione in difficoltà. Non era questo il Governo più europeista della storia italiana, da Enea in poi? E allora cercate, almeno su questo, di dare retta alla BCE.

Pensate che noi di Fratelli d'Italia siamo talmente europeisti che chiediamo che l'Italia abbia lo stesso limite al contante che ha l'economia che traina l'eurozona e cioè la Germania. Quest'ultima non ha limite al contante? Vorrà dire che non avremo limite al contante finché la Germania non ne porrà uno.

A cosa serve incentivare la moneta elettronica? Semplicemente a favorire le banche e al Grande

fratello fiscale e dello Stato; lo Stato guardone che vuole sapere - con parole usate da esponenti di quest'Aula - chi spende, per cosa. Noi pensiamo invece che un cittadino abbia la libertà di spendere il proprio denaro come meglio crede, senza doverlo spiegare a Governo e istituzioni. In realtà alla fine viene il sospetto che volete eliminare il denaro contante in modo da togliere le monete da 50 centesimi agli italiani per evitare che ve le tirino dietro quando uscite dal Palazzo. (*Applausi*).

Se non lo avete capito, gli italiani sono disperati. L'Associazione artigiani e piccole imprese Mestre CGIA ha calcolato che nel 2020 sono stati persi 423 miliardi di euro di fatturato, a fronte dei quali gli aiuti dello Stato sono 11,3 a fondo perduto e 29 miliardi complessivi. A questo si aggiunge il cosiddetto decreto sostegni che mette in campo solamente 11 miliardi a fondo perduto. Questo vuol dire che le perdite complessive del sistema vengono colmate solamente per il 2,7 per cento.

L'ultimo rapporto Istat, di pochi giorni fa, rileva che nel 2020 abbiamo registrato un milione di posti di lavoro in meno; Confcommercio dice che 300.000 imprese sono a rischio e con loro due milioni di posti di lavoro. Davanti a tutto questo non c'è nessuno di buon senso che crede veramente che abbia una logica tenere 5 miliardi nel *cashback* e nella lotteria degli scontrini. A parole lo hanno già dichiarato tutti. Ho visto che dopo di me interverrà il senatore Misiani del Partito Democratico, che ha già dichiarato che è meglio dirottare su programmi di lotta contro la povertà i 3 miliardi stanziati nel 2022 per il *cashback*. Immagino quindi che, quando interverrà, ripeterà queste parole, dichiarando il voto favorevole alla mozione presentata da Fratelli d'Italia.

In conclusione, il *leader* della Lega Salvini ha dichiarato che userebbe i soldi del *cashback* per aiutare chi lavora nel turismo e che la lotteria degli scontrini è una sciocchezza. Così pure le dichiarazioni di Italia Viva e di Forza Italia. Quindi, a parole, la mozione al nostro esame ha la maggioranza dell'Assemblea per poter destinare i 5 miliardi alle imprese in difficoltà e a salvare milioni di posti di lavoro.

Fratelli d'Italia ha l'abitudine di far seguire i fatti alle parole che dice; ci auguriamo che le altre forze politiche abbiano la stessa decenza. (*Applausi*).

[MISIANI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signor Presidente, l'Italia è in evidente e netto ritardo nella diffusione e nell'utilizzo della moneta elettronica: ce lo dicono tutte le comparazioni internazionali. La media, in Italia, è di 61 transazioni con moneta elettronica per abitante, contro un dato europeo di 168 transazioni, per non parlare del Paese in cui è più diffusa la moneta elettronica, la Danimarca, che è a quota 386, contro - lo ripeto - le 61 transazioni di un Paese come l'Italia, che invece è ai primi posti delle classifiche internazionali per diffusione della moneta contante, in rapporto al prodotto interno lordo, ovvero al volume dell'economia.

Questo ritardo genera una serie di criticità, la prima delle quali è il legame, dimostrato da numerosi studi, tra lo scarso utilizzo della moneta elettronica e l'ampiezza dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale, che è un problema strutturale del nostro Paese, quantificato in oltre 100 miliardi di euro dai rapporti che ogni anno vengono pubblicati in occasione della redazione della Nota di aggiornamento al DEF. C'è un secondo elemento di criticità, meno conosciuto, ma molto significativo, e sono i costi di gestione di questa enorme massa di contante presente nell'economia italiana, che la Banca d'Italia stima in miliardi di euro - credo si tratti di 8 miliardi di euro - che ogni anno vengono bruciati per gestire i pagamenti in contanti, che invece potrebbero essere effettuati con strumenti più moderni, più sicuri ed enormemente meno costosi della gestione delle banconote e delle monete.

Il precedente Governo Conte 2, ha varato un ambizioso piano di modernizzazione del nostro sistema di pagamento, il Piano Italia *cashless*. Il programma *cashback*, oggetto della mozione e dell'ordine del giorno che stiamo discutendo oggi in Aula, è un pezzo significativo di questo programma, perché l'ammontare di risorse destinato al programma *cashback* sfiora i 5 miliardi di euro, da qui al 2022, ma è solo un pezzo, perché quel programma ha previsto anche l'abbassamento progressivo del limite di utilizzo della moneta contante, da 3.000 euro fino a 1.000 euro, il credito d'imposta a favore dei commercianti per i costi di gestione della moneta elettronica, la detraibilità di una serie di spese, solo se esse vengono effettuate con moneta elettronica, l'introduzione con un ammontare maggiorato del

buono pasto elettronico, che passa da 7 a 8 euro, e la lotteria degli scontrini, che è diventata da poco operativa. Si tratta del programma più articolato tra quelli presenti a livello europeo.

Il *cashback*, che è indubbiamente il cuore di questo programma, ha riscosso senza dubbio un notevole successo e di questo dobbiamo tenere conto, nel momento in cui ne andiamo a valutare i pro e i contro. Hanno attivato e si sono iscritti al programma oltre 8 milioni di cittadini, con 14.600.000 carte di pagamento e 355 milioni di transazioni registrate nel portale, che permette di accedere al programma. Una recente indagine, pubblicata dallo studio Ambrosetti, ci dice che quasi due terzi degli italiani giudicano favorevolmente questo programma di modernizzazione dei pagamenti, in particolare il programma *cashback*, e la stima dello studio Ambrosetti è di un potenziale di recupero del gettito fiscale fino a 4,2 miliardi di euro, a regime, per effetto dell'emersione dell'economia sommersa, derivante dalla tracciabilità delle transazioni effettuate con moneta elettronica.

Dunque possiamo dire: «tutto va bene, madama la marchesa»? No, perché è chiaro che un programma di questa ambizione ha bisogno di un sistematico monitoraggio, le cose da correggere sono via via emerse e sono state oggetto di un dibattito, che si è aperto nei mezzi d'informazione e a cui, nel mio piccolo, ho preso parte.

La mia personale opinione è che vadano introdotti elementi correttivi, una maggiore focalizzazione su alcuni elementi di questo programma, evitando che diventi regressivo, cioè che sia troppo generoso con persone ad alto reddito e non aiuti a evolvere verso la moneta elettronica - come è invece necessario - le fasce più deboli della popolazione.

Credo che vada rafforzata la parte di aiuto e di sostegno nei confronti degli esercenti commerciali, che devono sostenere una serie di costi per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, come credo sia necessaria una riflessione costi-benefici sullo stanziamento di risorse per il programma *cashback*, perché 4,75 miliardi sono un ammontare molto consistente e lo sono ancora di più in una fase molto difficile dal punto di vista economico e sociale come quella che stiamo vivendo. Da questo punto di vista, credo che i contenuti che sono stati condivisi dalle forze di maggioranza vadano nella giusta direzione.

Non è giusto, come è scritto nella mozione a firma Ciriani ed altri, sospendere il programma prima di aver fatto una valutazione rigorosa, numeri alla mano. Chiediamo questo al Governo: di fare una valutazione e mettere a conoscenza il Parlamento dell'andamento del programma e di intervenire con misure migliorative su un programma che sta dando un contributo, come ci dicono i primi dati che sono stati pubblicati e messi a disposizione.

A mio avviso, una migliore focalizzazione e una ridefinizione di alcuni parametri del piano aiuterebbero il programma *cashback* a funzionare meglio, a fare fino in fondo il suo dovere di supporto alla modernizzazione del sistema dei pagamenti e ci permetterebbe - cosa non disprezzabile - di risparmiare risorse significative rispetto allo stanziamento iniziale che potremmo destinare all'emergenza economica e sociale in una fase difficile per il Paese.

Ritengo sia una posizione ragionevole: valutare e conoscere per poi deliberare, ed è per questo motivo che voteremo contro la mozione a firma Ciriani ed altri eosterremo, invece, una diversa linea che ho cercato di esporre. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, credo che l'accanimento contro il *cashback*, che io ritengo assolutamente ideologico e contemporaneamente anche molto concreto - anche se poi ci si accusa da quest'altra parte di essere ideologici - derivi in realtà dalla posizione, questa sì ideologica e concreta, di chi magari ha fatto lo stesso tipo di battaglia quando sono stati varati provvedimenti per la limitazione del contante e una serie di altri provvedimenti sempre in tal senso.

Quella posizione non ha mai voluto fare i conti fino in fondo con due questioni gravi per il nostro Paese, due fattori che costano moltissimo alla collettività e che costituiscono al contempo motivo di ritardo nello sviluppo del Paese stesso. Il primo è l'evasione fiscale. Nessuno di noi pensa che si possa sconfiggere l'evasione fiscale solo e unicamente attraverso i sistemi di pagamento elettronici o tramite il *cashback*, su cui tornerò. In realtà, però, questo è il dato con cui ci dobbiamo confrontare.



Dovremmo forse rileggere la relazione che accompagna la Nota di aggiornamento perché, come ricordava poc'anzi il collega Misiani, i dati dell'evasione fiscale per quanto riguarda il nostro Paese sono francamente, e purtroppo anche costantemente, molto preoccupanti. Cosa ci dicono? Ci parlano di una sottrazione di risorse importantissima, enorme per il Paese. Pensate voi cosa ciò significhi in questa pandemia, oggi che, ancora una volta, dobbiamo lavorare su un ulteriore scostamento, mettendo in campo altre ingenti risorse in un nuovo provvedimento a sostegno di tutte le categorie e delle persone in difficoltà. Andate a guardare i dati sull'evasione fiscale e capite che danno enorme essa provochi costantemente ai cittadini e al Paese. Non è un caso, poi, che la Commissione europea invii raccomandazioni richiamandoci sempre su questo. È, credo, una delle questioni fondamentali che il Governo Draghi dovrebbe prendere in considerazione, tanto più che anche nelle raccomandazioni europee di accompagnamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza si prescrive la riforma fiscale, che non può che essere associata a una lotta vera, fino in fondo, all'evasione fiscale.

L'altro elemento strutturale di ritardo consiste nel fatto che il nostro Paese si trova quasi agli ultimi posti per l'utilizzo dei pagamenti elettronici e anche questo ha un costo. La gestione enorme del contante, infatti, ha tanti costi: ha un costo sociale e un costo economico, da ogni punto di vista. Capite soprattutto quali riflessi abbia l'utilizzo ampio del contante e quali danni provochi. Affrontare fino in fondo la questione dei pagamenti elettronici, favorendone l'accesso, non solo fa fare un salto di qualità nella graduatoria europea, ma costituisce anche un elemento fondamentale per recuperare il *gap* strutturale dell'economia del nostro Paese.

È una questione molto seria, non perché siamo appassionati di statistiche o graduatorie, ma perché quel ritardo produce danni molto gravi ed è strettamente connesso, ovviamente, all'evasione fiscale. Un pagamento non tracciato produce danni da ogni punto di vista, non solo dal punto di vista dell'infedeltà fiscale, ma anche da quello della legalità, che è un'altra questione di cui dovremmo tenere molto conto. L'evasione fiscale naturalmente si affronta con un contrasto diretto, di interessi, ma anche dando finalmente una spinta alla modernizzazione del Paese.

Il *cashback* ha funzionato, perché i dati sono molto chiari da questo punto di vista. Vi è stata un'adesione molto forte, ha ricevuto un forte gradimento da parte dei cittadini e ovviamente ha fatto sì che ci fosse finalmente un aumento enorme (da 9,6 milioni di pagamenti elettronici registrati sulla *app* a dicembre a 14 milioni, con un incremento mese per mese), del 20 per cento, dell'utilizzo del pagamento elettronico.

Ovviamente ciò comporta una spinta massiccia nell'affrontare di petto un altro ritardo strutturale che noi abbiamo, relativo all'innovazione digitale. Questo strumento ci sta aiutando fortemente. Prima si ricordavano i dati relativi alle attivazioni di identità SPID (Sistema pubblico di identità digitale), che consentono anche un rapporto diverso tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Ci si è lamentati per le tante risorse. Sì, probabilmente sono state stanziare tante risorse. C'è stato qualcuno che se ne è approfittato, con pagamenti di 10, 15, 20 centesimi, ma stiamo parlando dello 0,2 per cento. È pertanto assolutamente necessario, come chiediamo con l'ordine del giorno, avviare seriamente il monitoraggio, senza interrompere ora il programma, per avere a disposizione tutti gli elementi e vedere quali sono le correzioni che devono essere apportate, che magari ci permetteranno di recuperare risorse da investire nei settori che hanno maggiormente bisogno. Certamente, non c'è dubbio. Come si fa davvero a non comprendere che è stato ed è uno strumento che ci ha fatto fare un grande passo in avanti nell'utilizzo dei pagamenti elettronici?

Bisogna fare anche un altro lavoro, certo. Se infatti in Italia abbiamo un forte ritardo nell'utilizzo dei pagamenti elettronici, che stiamo recuperando anche grazie al *cashback*, abbiamo anche un grande problema: dobbiamo eliminare - e anche su questo bisogna concentrare l'azione e la pressione del Governo - tutti i balzelli e i balzellini che gli esercenti devono pagare. Questo il precedente Governo aveva già cominciato a farlo, per cui bisogna proseguire. Ma non credo assolutamente che dobbiamo criminalizzare o abbandonare questo strumento; dobbiamo invece monitorare e verificare se devono essere apportate delle modifiche per migliorarlo.

Il *cashback* è uno strumento che si è dimostrato efficace e importante, e che molti cittadini hanno apprezzato. Credo che l'ordine del giorno sia molto chiaro, pertanto annunciamo il nostro voto

favorevole all'ordine del giorno e il voto contrario alla mozione presentata da Fratelli d'Italia. (Applausi).

[FERRO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, noi di Forza Italia non siamo mai stati innamorati della *bonus economy*, perché la riteniamo una politica economica che non premia veramente chi vale. Riconosciamo, come è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, che un certo beneficio c'è stato, ma attenzione: se abbiamo letto attentamente lo studio Ambrosetti, citato da qualche collega in precedenza, notiamo che questo sistema ha creato un ulteriore divario all'interno del Paese. È duplice, se volete: c'è un divario molto forte tra il Nord sviluppato, dove l'utilizzo del pagamento elettronico è più accentuato, ed altre parti del Paese che non lo hanno utilizzato; e, all'interno di questo, si è creata un'ulteriore distinzione: abbiamo visto che l'utilizzo del pagamento elettronico è favorito e utilizzato di più dalle persone che stanno meglio. Ecco, a noi una società che premia solo chi sta bene e non favorisce chi sta male non piace. Dobbiamo quindi favorire una crescita verso l'alto di tutti.

A proposito di quanto ho sentito in discussione generale, tutti conosciamo la situazione attuale: oggi oltre ai *gap* infrastrutturali che hanno tanti nostri cittadini, per l'età e per la situazione economica, si è aggiunta anche la crisi da pandemia. Oggi, secondo me, questo strumento andrebbe attualizzato e verificato, perché riteniamo che siano cambiate un po' le cose da quando è stato concepito e messo in atto. Per avere una *community cashless society* servono dei pilastri e il *cashback* è uno di questi; non ha senso pensare di poter recuperare quel *gap* che è stato richiamato fermandoci solo al *cashback*. Serve una visione strategica, ambiziosa e sistemica per la *cashless society* in Italia, ma non l'abbiamo; ci siamo fermati solo alla prima fase. È vero che in valore assoluto le percentuali sono state minime, ma nell'opinione pubblica hanno dato molto fastidio i furbetti che andavano a fare 10 centesimi di benzina per poter entrare nella lotteria. Una società che punta sulla lotteria a noi non piace; ci piace di più una società più concreta. (Applausi).

Vogliamo anche ricordare che nel nostro ordine del giorno è scritto che dobbiamo tarare e aggiornare la situazione, creare un tavolo di concertazione e di verifica puntuale, per vedere se gli strumenti messi in campo siano stati realizzati e rispondano in pieno alla visione che avevamo prima. In questo periodo di crisi con risorse sempre minori non ci piacciono più di tanto interventi tipo la *bonus economy*. Ci sono interi settori del Paese che stanno soffrendo. Non dobbiamo farne una battaglia ideologica, ma dobbiamo concentrarci sulle cose che effettivamente e realmente servono. È chiaro che c'è tutto un mondo che sta nascendo e che ruota attorno alla *cashless society*, però facciamo attenzione perché i *gap* che dobbiamo recuperare nel nostro Paese sono molteplici e andare avanti solo sul *cashback* vuol dire fare solo una piccola parte di *step* successivi che al momento non siamo in grado di fare.

Le condizioni sono cambiate; il concerto macroeconomico è cambiato; la pandemia ha avuto delle varianti inattese che stanno aggravando ancor più la nostra economia. Abbiamo visto cosa è successo ieri. Ribadisco anch'io, a nome di Forza Italia, la nostra solidarietà alle Forze di polizia perché è legittimo che si protesti, ma la violenza va lasciata fuori. (Applausi). Si passa dalla ragione al torto se trasformiamo atti di legittima e democratica protesta in atti di violenza. Esprimiamo, pertanto, solidarietà alla Polizia e alle Forze dell'ordine che preservano l'ordine democratico nel nostro Paese.

Dicevo che c'è tutto un mondo che ruota attorno a questa visione e a questo progetto ambizioso che in questo contesto ho la sensazione non abbiamo le energie, le risorse economiche e materiali per poter sopportare. Per questo motivo, ci asterremo sulla mozione presentata dal senatore Ciriani e voteremo a favore del nostro ordine del giorno perché vogliamo che sia fatto il punto ad oggi della situazione. Le condizioni sono cambiate e riteniamo che fare oggi una questione ideologica solo per piantare una bandierina è dannoso per noi e per il nostro Paese.

Le precondizioni sono cambiate. Ho ascoltato prima il collega Pellegrini, che ha citato un intervento del sottosegretario Durigon. Io non ho quei dati, ma dei dati precedenti elaborati dall'Osservatorio sulla spesa pubblica, che dava dei numeri diversi. Prendo atto di quanto che lei ha detto e andrò a verificare. È evidente che, essendo *bonus*, andranno impegnati tutti i fondi. Sarebbe sciocco non pensarci. Dire

che è andato bene perché tutti i soldi saranno impegnati non è esatto perché occorre chiedersi infatti se quest'azione ha prodotto un'efficacia reale. Io direi di no alla fine oggi. Tariamoci; verificiamo il punto esatto della situazione e, una volta condivisa - spero - dalla maggioranza più ampia possibile all'interno del Parlamento, possiamo ripartire.

Signor Presidente, preannuncio la nostra astensione sulla mozione e il voto favorevole all'ordine del giorno della maggioranza. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, parliamoci chiaro: l'ordine del giorno predisposto dalle forze che appoggiano questo Governo è stato studiato per far sì che ogni forza politica se lo porti un po' verso la propria posizione. È stata un'opera di equilibrismo particolarmente ben fatta. A me non piace essere ipocrita e, quindi, partiamo da questo presupposto.

Giustamente la senatrice De Petris è intervenuta dicendo che è giusto monitorarlo, così si va avanti in quella direzione, ma io posso dire che dal punto di vista della Lega, in realtà, il monitoraggio deve servire per far sì che la manovra venga corretta e che il *cashback* possa essere anche evidentemente eliminato, se proprio non funziona bene. (*Applausi*). Sappiamo, però, che il momento è particolare e tutti dobbiamo fare uno sforzo; lo facciamo anche noi. Facciamo la nostra parte in maniera ragionevole, pur avendo firmato la mozione presentata da Fratelli d'Italia sull'abolizione del *cashback*. Qualcuno potrebbe allora chiedere: perché voi della Lega, ma anche i colleghi di Forza Italia, avete sottoscritto questo ordine del giorno, che dice tutto e il contrario di tutto? (*Commenti*). Io rispetto le idee di tutti ma, se mi è consentito vorrei spiegare qual è questa ragione.

Ci è stato detto che questo Governo lavora in una cornice europeista. Così ci è stato detto, visto che qualcuno addirittura ci ha fatto notare che ci siamo convertiti all'europeismo. Bene, se lavoriamo nella cornice europeista, dobbiamo fare quello che l'Europa ci dice di fare su questo tema. Giusto? Allora, io sono certo che il presidente Draghi non potrà non tener conto delle osservazioni che la Banca centrale europea ha fatto al Governo italiano, scrivendo una letterina indirizzata al gentile Ministro. È una letterina che dice che dovrebbe sussistere una chiara prova che il meccanismo di *cashback* consente di conseguire la finalità pubblica nella lotta all'evasione fiscale. La letterina dice che il rimborso speciale di 1.500 euro sembra essere progettato per incentivare l'uso di pagamenti elettronici per importi limitati, che potrebbero essere, invece, pagati in moneta. Dovrebbe, inoltre, tenersi presente che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, i quali, per varie e legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante, altresì generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, è rapido ed agevola il controllo sulla spesa di chi paga. In aggiunta, i pagamenti in contanti non richiedono una infrastruttura tecnica funzionale e relativi investimenti e sono sempre disponibili. Ciò riveste particolare importanza in caso di un'interruzione della corrente elettrica, che rende i pagamenti elettronici indisponibili.

Dico, a scanso di equivoci che sto leggendo la lettera scritta dalla Banca centrale europea. Non è l'intervento che mi sono preparato. La lettera prosegue: infine, i pagamenti in contanti agevolano l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia, consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria.

In questo contesto, la BCE ritiene che l'introduzione di un programma *cashback* per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata, alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti, in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili. La BCE apprezzerrebbe, ovviamente nei confronti di un Governo super europeista, che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono, adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la Banca centrale europea, se del caso.

Quindi, ce lo chiede l'Europa e siamo certi che il presidente Draghi, dopo un bel monitoraggio, capirà che questa norma non funziona e non va bene. Non perché siamo degli ipocriti, ma perché sappiamo bene come vanno le cose. Di conseguenza, perché non dovremmo fidarci del presidente Draghi?

Questa è la nostra scelta. Così almeno l'avete capito anche voi: ne sono contento e mi fa piacere.

Inoltre, sono stati spesi 4,75 dei 10 miliardi destinati alla digitalizzazione, quel programma previsto nel Piano di resistenza e resilienza, giustamente messo in evidenza più volte da tutti: l'86 per cento è la linea della cittadinanza digitale e dei servizi e circa il 46 per cento è destinato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, che, a detta di tutti, deve essere l'elemento portante per la rinascita del nostro Paese, favorendo l'economia, le aziende e il rapporto con i cittadini. Se si prende la totalità di una cifra così cospicua da quella linea di intervento, non penso che l'Europa sia molto contenta e molto soddisfatta di questo. C'è da dire che, in certi casi, non solo siamo europeisti, ma ci mettiamo anche in stato di adorazione nei confronti di questo europeismo, che fa capire e comprendere bene che certe cose che facciamo non sono assolutamente buone e vanno assolutamente riviste.

Concludo, sperando di non usare tutto il tempo a disposizione, al fine di agevolare i lavori. Quelli che sostengono il pagamento elettronico a tutti i costi pagano ogni caffè al bar con la carta di credito; su questo è meglio che non mi soffermi e che stia in silenzio, per rispetto di tutti, perché ne sto vedendo di tutti i colori, soprattutto da parte di chi questa misura l'ha direttamente sostenuta. Chiaramente non ce l'ho con i cittadini che si apprestano a seguire le indicazioni che diamo loro; ce l'ho con qualcun altro, se non fosse ancora chiaro.

Guardiamo cosa succede in Finlandia, dove nel 2018 l'81 per cento dei pagamenti totali è stato effettuato con le carte di credito o di debito o con le *app*, mentre l'uso del denaro contante si è ridotto al 19 per cento. La Finlandia è quindi un faro per i sostenitori dell'utilizzo della moneta elettronica. Che bell'esempio da seguire è la Finlandia! Questa notizia è del «Corriere della Sera», sezione economia, non di altri giornali (almeno ci capiamo). Si legge che d'altra parte è successo che sono decollati i debiti dei cittadini finlandesi; si dice che sicuramente ci sono varie cause e che in parte ciò è favorito dai bassi tassi di interesse che si respirano nel Paese nordico. D'altra parte però - udite, udite - l'uso crescente di carte di credito e di pagamenti attraverso le *app* porta a un minor utilizzo del contante, ma anche a un minor controllo delle proprie spese. (*Applausi*). Questo bisogna capire, che è una cosa normale e di buon senso. Se pago in contanti, mi rendo conto di quello che sto pagando; con la carta di credito e con il bancomat, invece, non è che segno e ho tutto sotto controllo. È una cosa normale. Ma allora noi dobbiamo fare qualcosa che aiuti i nostri cittadini o che li spinga a indebitarsi? Ragioniamo bene. Siamo convinti che il presidente Draghi, dotato di grande pragmatismo e di grande attenzione, saprà farsi valere su questo punto, rispettando le indicazioni dell'Europa, tutelando i cittadini da eventuali ulteriori debiti e, d'altra parte, proponendo misure di contrasto all'evasione fiscale più serie, magari utilizzando al meglio il personale dell'Agenzia delle entrate per andare a verificare chi evade davvero le tasse, anziché per andare a recuperare crediti che sappiamo non saranno mai recuperati.

Per questo motivo ci asterremo sulla mozione di Fratelli d'Italia, che abbiamo anche sottoscritto, per i motivi che abbiamo detto. Votando a favore dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, confidiamo che il presidente Draghi esaudirà sicuramente le nostre richieste. (*Applausi*).

[DELL'OLIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO (M5S). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, oggi siamo qui a impegnare il nostro tempo per discutere di una mozione che dimostra la più totale miopia politica. (*Applausi*). Prima di spiegare perché il *cashback* è una misura fondamentale, vorrei attraversare alcuni punti della mozione, perché è quel documento che pone sotto accusa il *cashback*; quindi è opportuno analizzare quel che c'è scritto, prima di passare a spiegare perché invece è buona cosa continuare con la misura.

Il senatore Ciriani e gli altri firmatari asseriscono che il *cashback* è stato previsto dalla legge di bilancio al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Bene, fin qui hanno detto una cosa giusta, perché il *cashback* serve per aumentare il tasso di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani ed è quello che sta riuscendo a fare. In soli quattro mesi - non lo dico io, l'ha detto il sottosegretario Durigon alla Camera - si è passati da 2,9 milioni di transazioni nel mese di dicembre a 4,1 milioni di transazioni nel mese di febbraio, con un incremento del 40 per cento in soli tre mesi. La mozione prosegue dicendo che il *cashback* è la misura più nota del

Piano Italia *cashless*. È vero, ma qui la vera notizia è che il *cashback* è parte di un piano ben più ampio, che è quello, appunto, di portare l'Italia verso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, in linea con gli altri Paesi, dove utilizzare la plastica - così si dice in gergo - è cosa normale anche per il pacco di caramelle e questo ormai da tempo memorabile. Dobbiamo ricordare che l'Italia - qualcun altro l'ha già detto - è un'economia *cash-based* fra le trentacinque peggiori al mondo, secondo il *cash intensity index*, che è un indice che misura l'incidenza del contante sul PIL. Per quanto invece riguarda il *cashless society index* è al ventitreesimo posto nell'Unione europea.

La mozione prosegue attingendo a piene mani dalla lettera inviata all'allora ministro Gualtieri da parte di Yves Mersch, ex Governatore della Banca centrale del Lussemburgo, ex Commissario membro del Consiglio direttivo della BCE, il 14 dicembre 2020; se ricordo bene le notizie di giornale, venne inviata il giorno prima che scadesse il suo mandato, che qui viene presentato come una bocciatura da parte della BCE. Ora, non so quante delle persone qui presenti e quanti degli 82 firmatari della mozione abbiano letto integralmente quella lettera e non solo le parti riportate dai giornali, ma questa lettera è un coacervo di indicazioni, spesso arzigogolate, che concludono con un semplice rilievo all'Italia per non aver avvisato la BCE prima di porre in essere l'iniziativa del *cashback*. È un qualcosa che però mai mi sarei aspettato venisse eccepito da Gruppi politici cosiddetti sovranisti presenti in questo Senato, che oggi si definiscono europeisti, patriotticamente europei. (*Applausi*).

In pratica - e qui devo leggere purtroppo le parole testuali del membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea - egli dice che quest'ultima Mersch «riconosce che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede» e ancora che l'Unione non affronta «esplicitamente la questione se, o in quale misura, sia consentito introdurre una restrizione di ordine più generale all'obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro». Ma dove mai è inserita nel *cashback* questa restrizione? Da nessuna parte. E poi si dice che qualunque limitazione o disincentivo diretto o indiretto ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro; ma qui non si parla di incentivo, si parla di disincentivo. E la cosa non è la stessa, perché a seconda di come viene riportata e utilizzata da stampa o Gruppi politici, assume caratteri diversi. Secondo Mersch non si può incentivare qualcuno a fare qualcosa per modificare i comportamenti e le politiche della Nazione. Allora, se questa è la logica, aboliamo direttamente tutti gli incentivi previsti per le imprese, perché così dovremmo fare secondo lui. (*Applausi*).

Poi Mersch scrive ancora (ed è sempre una parte riportata nella mozione, come ha detto anche prima il senatore Romeo): «la BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l'evasione fiscale» - e qua ci ritorno - «può, in linea generale, costituire un "interesse pubblico" che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell'uso dei pagamenti in contanti». In pratica, nella stessa lettera ritorna sui suoi passi, cioè dice che si potrebbe anche fare. Però qui c'è un appunto da fare a beneficio di chi ci segue, ma soprattutto di coloro i quali hanno scritto questa mozione, perché l'hanno costruita incentrandola sulla lotta all'evasione fiscale che per loro è il perno del *cashback*. Quando il MEF ha inviato ad ottobre 2020 il regolamento del testo in esame, oltre a tutte le varie indicazioni (relazione tecnica, analisi tecnico-normativa), ha inviato anche l'Analisi dell'impatto della regolarizzazione, la cosiddetta AIR, che dice che, in linea di principio, la nuova disciplina avrà un impatto sistemico importante in termini di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici da un lato, di trasparenza e tracciabilità delle transazioni in denaro dall'altro. Si prevedono effetti diretti positivi sulla finanza pubblica in termini di diminuzione del costo del denaro contante e - attenzione - potenzialmente di riduzione e contrasto all'economia sommersa. Su quattro parametri, il quarto è quello della riduzione dell'economia sommersa e si dice anche «potenzialmente»: quindi è qualcosa di non ricercato, né quantificato.

Quindi, ridurre il *cashback* a una misura per la lotta all'evasione fiscale significa non aver compreso la misura stessa. Ma siamo qui per spiegare e far capire se il *cashback* ha raggiunto gli altri obiettivi, ossia i primi tre. Di certo gli operatori bancari ultimamente hanno rilasciato un po' di indicazioni.

Chi utilizza la carta di credito e aderisce al *cashback* la usa il 22 per cento in più di chi ha la carta di credito in tasca ma non aderisce al programma. Inoltre, il numero di transazioni di chi partecipa al

*cashback* è aumentato del 34 per cento nella fascia compresa tra 0 e 10 euro, del 33 per cento in quella tra 10 e 25 euro e del 20 per cento in quella tra 25 e 50 euro. Ciò significa che sono aumentate le transazioni e, quindi, la spesa verso i piccoli commercianti, che sono proprio coloro che dobbiamo cercare di supportare con un rilancio dell'economia e non solo con il ristoro di quanto perso.

Quanto alla critica ai cosiddetti furbetti, la notizia è stata già riportata e non mi soffermo sulle famose transazioni da 10 centesimi, anche perché si tratta dello 0,2 per cento del totale, quindi una cosa minima.

Torniamo alla lettera di Mersch, che è molto interessante e si conclude con una meravigliosa difesa dell'utilizzo del contante, affermando che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni (non dice quali e sorvoliamo sul perché), preferiscono utilizzare il contante, piuttosto che altri strumenti di pagamento. Mersch scrive inoltre che il contante riveste particolare importanza in caso di interruzione della corrente elettrica.

Ciò è stato richiamato dal senatore Romeo, al quale ricordo, senza fare pubblicità, che esistono sistemi di pagamento con la carta di credito che funzionano tranquillamente senza energia elettrica perché si avvalgono di strumenti che non ne hanno bisogno. La Banca centrale europea non ha probabilmente letto bene il documento perché si è incentrata solo sull'aspetto fiscale, che - ripeto - è al quarto punto. Quindi è favoloso il commissario Mersch che alla fine ci dice qual è il punto di passaggio dalla convenienza nell'utilizzo del contante alla plastica. Lo dice lui e senza neanche aver verificato le motivazioni.

È poi uscito l'articolo del *forum* Ambrosetti, secondo cui l'utilizzo per due anni del *cashback* genererebbe *extra* consumi, *extra* gettito per 23 miliardi di euro ed *extra* gettito fiscale per 5,3 miliardi di euro, di cui 1,2 di sommerso; inoltre nel periodo compreso tra il 2020 e il 2025 genererebbe, fra recupero IVA e sommerso, circa 9 miliardi di euro.

I colleghi di Fratelli d'Italia hanno utilizzato una serie di dichiarazioni giornalistiche, sostenendo che le risorse del *cashback* potrebbero essere destinate a tutte quelle attività costrette alle chiusure, in quanto tutelare il lavoro è un dovere dello Stato, così come lavorare è un diritto del cittadino. In realtà, non avete fatto altro che confermare che il *cashback* è un'ottima misura, in quanto supporta proprio il rilancio di tutti quegli operatori che oggi, con il solo ristoro, non farebbero altro che coprire parte dei costi sostenuti, mentre con anche il *cashback* si genera una spesa aggiuntiva che li aiuterà a ritornare a una vita normale. (*Applausi*). E sappiamo benissimo che, in questo periodo, il risparmio in Italia è cresciuto proprio perché non si spendeva.

L'applicazione IO, su cui si basa il sistema gestito da PagoPA, è una soluzione innovativa che amplia le possibilità per i cittadini, le imprese e gli enti locali. Più i cittadini saranno presenti su quest'applicazione, più i Comuni potranno fornire servizi in modalità totalmente nuova, a vantaggio delle necessità del Comune stesso e dei cittadini. Tra l'altro - lo ricordo un po' per tutti - nel PNRR abbiamo inserito anche il concetto di fisco in un'*app* proprio per migliorare il rapporto fra Agenzia delle entrate e cittadini, semplificando l'accesso al fisco e la sua gestione.

In conclusione, il *cashback* sta modificando le abitudini di pagamento: gli utenti sono passati da 6 a 8,3 milioni, è aumentato l'utilizzo della carta (22 per cento in più rispetto a prima) verso consumi nei negozi di prossimità (ad esempio il 56 per cento per gli alimentari) e si è abbassata la soglia di utilizzo (è pari al 51 per cento la soglia delle transazioni sotto i 20 euro).

Certo, come per ogni misura, dopo un periodo di applicazione, è sicuramente corretto verificare i parametri e i risultati e capire se è necessario orientare meglio gli sforzi in una direzione o in un'altra al fine di massimizzare i risultati. E sebbene abbia senso pensare di farlo anche per il *cashback*, con gli ottimi risultati finora raggiunti, è chiaro che si debba pensare certamente a dei miglioramenti, ma non alla sua interruzione come misura.

Per i motivi indicati, annuncio pertanto, a nome del Movimento 5 Stelle, il voto contrario alla mozione presentata dal senatore Ciriani e il voto favorevole all'ordine del giorno della maggioranza.

(*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 317, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Dell'Olio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Commenti).*

Sospendo la seduta fino alle ore 18.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 18,24).*

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

#### **Discussione delle mozioni nn. 332 e 296 sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19 (ore 18,25)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00332](#), presentata dal senatore Romeo e da altri senatori, e [1-00296](#), presentata dalla senatrice Castellone e da altri senatori, sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19.

Ha facoltà di parlare il senatore Romeo per illustrare la mozione n. 332.

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, la mozione che abbiamo presentato come Gruppo Lega parte dal presupposto, trattandosi di un argomento di grande attualità, di cercare di aggiornare il protocollo internazionale sulle cure domiciliari per i malati di Covid-19.

C'è un dibattito aperto sul tema da diverse settimane. Sono diversi i medici che hanno proposto soluzioni che vanno oltre il protocollo attuale (vigile attesa e utilizzo di paracetamolo) e prevedono l'utilizzo di altri tipi di farmaci che - è stato verificato - sono riusciti a evitare l'ospedalizzazione dei pazienti curandoli direttamente a domicilio. Molti medici fanno il lavoro importante di visita diretta nelle case dei pazienti. Esaminando il paziente, dai sintomi riescono a comprendere fin da subito che si tratta di Covid, magari ancora prima del risultato del tampone e, quindi, prescrivono subito degli antinfiammatori. E questo sistema di utilizzo rapido dei farmaci per curare subito il paziente riesce a fermare la malattia e a evitare che possa degenerare in un qualcosa di molto grave che costringe ad andare in ospedale.

Abbiamo illustri persone che hanno rilasciato diverse interviste sui giornali, dal professore Remuzzi, al dottor Mangiagalli, al dottor Cavanna. Ci sono esperienze dirette di questi medici e a tal proposito desidero ringraziare il sottosegretario Sileri perché ha ricevuto questi medici che si sono riuniti e hanno organizzato anche dei comitati. E naturalmente si è impegnato - bisogna riconoscerlo onestamente - da un punto di vista non solo verbale, ma anche pratico e concreto per mettere in contatto quei medici con le strutture del Ministero affinché si possa - è il contenuto vero della mozione - far tesoro nell'aggiornamento dei protocolli anche delle esperienze di tali medici utilizzando tutti i farmaci che possono davvero contrastare maggiormente il virus.

Sappiamo tutti dell'importanza dell'attenzione al territorio, delle cure domiciliari, della tempestività dell'intervento per evitare che le persone intasino gli ospedali. In ogni caso, questi medici hanno dimostrato che si può curare il Covid e guarire. Ci tengo a sottolineare l'impegno di alcuni colleghi della Lega, e non solo della Commissione sanità - penso ai senatori Siri e Bagnai - che hanno incontrato molti di questi medici e ascoltato le loro richieste e oggi siamo qui a cercare di prendere tutti insieme un impegno politico affinché il Ministero della salute riesca ad arrivare a delle linee guida molto chiare e precise per evitare che poi una Regione prenda una strada e un'altra che ne prenda una diversa.

Cerchiamo di uniformare tutti sul protocollo, in modo tale che si possa poi agire in maniera più decisa e, quindi, prendiamo esempio da tutte le esperienze. Io penso che questo sia il metodo migliore. Il Sottosegretario ha già dato disponibilità, ma, giustamente, diamo anche un segnale politico forte, a tutta la comunità nazionale, che ci stiamo occupando del tema. E, sono convinto che il lavoro proseguirà in questa direzione.

Visto, poi, che si è anche trovato un ordine del giorno comune, annuncio già da ore che la nostra mozione sarà ritirata, perché abbiamo aderito a tale ordine del giorno comune che, a quanto ho capito, riguarda tutta l'Aula e, quindi, tutti i Gruppi. E questo è un segnale di grande importanza. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare la senatrice Pirro per illustrare la mozione n. 296.

**PIRRO (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'ultimo anno ha cambiato le nostre vite per sempre e ha cambiato il nostro modo di guardare al Sistema sanitario nazionale. Sono entrati in uso comune termini che mai avremmo immaginato di conoscere. Sappiamo tutto - per esempio - di test antigenici, molecolari, indici di contagio Rt.

Il SARS-Cov-2 è entrato nelle nostre vite stressando la capacità di risposta delle strutture sanitarie e ci ha fatto capire che la precoce individuazione dei casi, la rapidità dei test diagnostici, la permanenza a domicilio per quarantena o isolamento dipendono fortemente dall'organizzazione territoriale presente nei diversi contesti regionali. E qui ci sarebbe molto da dire.

Pertanto, è necessario rafforzare la rete dei servizi territoriali per ridurre la necessità di ricovero ospedaliero e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari ospedalieri. Ancora oggi sentiamo di situazioni di difficoltà nel garantire l'assistenza territoriale a tutte le persone che necessitano di percorsi diagnostici e terapeutici connesse all'emergenza Covid-19; nel fornire indicazioni operative volte ad identificare e prendere in carico precocemente i pazienti con sospetto Covid-19; nel garantire la sorveglianza sanitaria e assistenza alle persone fragili, in quanto più esposte a rischio e alla necessità, anzi, di un implementata presa in carico

Stiamo procedendo sempre più speditamente con la campagna vaccinale, ma non dobbiamo trascurare i tanti che ancora oggi contraggono il virus. Il trattamento precoce delle infezioni ha valenza preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e sub-intensiva. Quindi, bisogna favorire le terapie domiciliari precoci e l'utilizzo di anticorpi monoclonali, che finalmente sono disponibili nel nostro Paese anche grazie all'impegno della mia collega Castellone e del sottosegretario Sileri.

Inoltre, bisogna garantire la presa in carico territoriale delle persone dimesse da ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l'obiettivo di migliorarne l'appropriatezza, offrendo assistenza alle persone ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio; un percorso che poi deve diventare e restare uno dei pilastri di un rinnovato sistema sanitario, come diciamo da tempo.

Purtroppo, affrontare la pandemia ha comportato anche la riduzione delle attività ordinarie e una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto di quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica che assume particolare rilevanza nel corso dell'attuale emergenza sanitaria.

Per queste ragioni, con la nostra mozione chiediamo che siano aggiornati protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici del territorio dei pazienti Covid-19; che sia istituito un tavolo di monitoraggio ministeriale in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale.

Insomma, come diciamo da sempre, l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale, la telemedicina sono punti fondamentali per migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza lo abbiamo evidenziato e abbiamo chiesto che si punti davvero su una medicina incentrata sul paziente e i suoi bisogni, sulla persona e non sulla malattia.

Oggi chiediamo la stessa cosa. I malati Covid-19 devono essere assistiti nel migliore dei modi già nelle loro case, perché solo intervenendo in tempo e nel modo più giusto riusciremo a diminuire e scongiurare il peggioramento della malattia, con il successivo e drammatico ingresso in terapia intensiva. *(Applausi)*. Solo così riusciremo ad alleggerire i nostri ospedali e pian piano, complici i vaccini, a tornare gradualmente alla socialità, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista sanitario, economico e anche umano. Inoltre, come ha annunciato precedentemente il senatore Romeo, anche noi procederemo a ritirare la nostra mozione per convergere sull'ordine del giorno che abbiamo tutti firmato. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

**BITI (PD).** Signor Sottosegretario, la ringrazio dell'attenzione e ringrazio anche ai colleghi che hanno



presentato le mozioni in esame e hanno permesso di fare un lavoro comune, insieme, per arrivare a una soluzione condivisa su un tema che nell'ultimo anno abbiamo affrontato già più e più volte e che ci ha visto interrogarci sul nostro Sistema sanitario nazionale, soprattutto per quanto riguarda i servizi territoriali. Abbiamo visto quanto sia importante la medicina territoriale e abbiamo preso atto dei limiti che ha dimostrato in questo anno, soprattutto in alcuni territori del nostro Paese. È inutile negarlo e ce ne dobbiamo fare carico tutti insieme. È ovvio che in alcuni territori piuttosto che in altri si è vista una grande criticità dei servizi territoriali.

Nelle mozioni, anche se sono state ritirate e se si convergerà su un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi qua presenti - come già annunciato dal Gruppo Lega e dal Gruppo MoVimento 5 Stelle - è stato ben sottolineato che nell'ultimo anno ci siamo trovati davanti a una malattia sconosciuta. La medicina non è una scienza esatta, ma è un metodo sperimentale, che ogni giorno si trova a improvvisare, soprattutto quando è davanti a un nemico sconosciuto. In questo anno soprattutto i medici, gli infermieri e i sanitari di ogni livello si sono trovati molte volte a improvvisare, per cercare di curare i pazienti nel miglior modo possibile. I medici di medicina generale in questo sono stati i pionieri, se possiamo e vogliamo dirlo. All'inizio, non conoscendo la malattia e non sapendo neanche di averla davanti, hanno cercato di mettere in campo tutto ciò che era possibile sulla base delle loro conoscenze; in un secondo momento sono intervenuti mandando i pazienti negli ospedali il più velocemente possibile, anche per la paura di non poter curare i malati di Covid-19. Questo ha fatto sì - lo sappiamo tutti, ma la memoria è importante - che gli ospedali si siano trovati sovraccarichi. E purtroppo questo è un fatto che verificiamo anche in questi giorni - ahinoi - perché la situazione non è cambiata molto. E ha posto anche il tema forte di dover dare dei protocolli e delle indicazioni ai medici di base, per prendersi cura dei pazienti e per assisterli il più rapidamente possibile e nel modo migliore possibile alla comparsa dei primi sintomi, in modo da curare le persone e non intasare gli ospedali.

È fondamentale, come chiede la mozione, un aggiornamento costante e continuo delle linee guida, in modo che la somministrazione dei farmaci più efficaci e la presa in carico del paziente possano avvenire nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. In questo è essenziale la figura del medico di medicina generale, dei pediatri e di tutti gli specialisti che a livello territoriale hanno a che fare con le persone. Guardate, colleghi, questo è fondamentale per due motivi: non soltanto per dare una cura pronta a chi si ammala, ma anche per sostenerlo, perché i medici di medicina generale il più delle volte conoscono la situazione, anche familiare e sociale, in cui il malato vive. Sappiamo ormai essere molto importante e fondamentale prendersi carico dei malati anche dal punto di vista psicologico e sociale, soprattutto per questo tipo di malattia.

La mozione è fondamentale per migliorare le funzioni di assistenza e per migliorare quello che è mancato, ossia il tracciamento, perché è stata veramente una croce e un dolore nell'ultimo anno fare segnalazioni ai fini epidemiologici che fossero efficaci ed efficienti. La sorveglianza sanitaria è fondamentale nel nostro sistema per garantire la salute nel miglior modo possibile e anche un'assistenza - come diceva la collega prima di me - adeguata ai più fragili, che sono poi quelli che si ammalano di più.

È per questo motivo che abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno e crediamo davvero che i territori che meglio hanno affrontato la situazione possano essere di esempio per altri territori che ancora lottano con criticità davvero notevoli. Speriamo che da qui in avanti il nostro sistema sanitario a livello territoriale possa migliorare, non soltanto per questa emergenza, ma anche per tutte le altre situazioni giornaliere che si troveranno ad affrontare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.

[SICLARI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Sottosegretario, sono gravi le ripercussioni che la pandemia ha avuto sul servizio sanitario in poco più di un anno: si sono registrati oltre 3 milioni e mezzo di casi, con oltre 111.000 morti. Ancora oggi risultano ricoverati circa 30.000 pazienti Covid e le terapie intensive in molte Regioni sono sopra la soglia di sicurezza.

In Italia, stando ai più recenti studi, è aumentata del 40 per cento la rinuncia alle cure dei pazienti non Covid, con oltre due milioni di *screening* oncologici in meno e 13.000 diagnosi di malattie mancate. Questo comporta non soltanto un danno diretto a chi non ha potuto curarsi al momento giusto in

maniera adeguata, ma anche un danno indiretto al Servizio sanitario nazionale in termini di costi e gestione. In effetti, il nostro Servizio sanitario nazionale dovrà assistere i nostri concittadini, i pazienti non Covid, che non hanno avuto accesso alle cure, con maggiori cure un domani, quando sarà possibile, e quindi anche con maggiori costi. Sappiamo tutti che curare in ritardo una patologia, oltre che creare più sofferenza al malato, comporta l'utilizzo di terapie più complesse e spesso invasive. Gli ospedali sono stati sovraccaricati di lavoro per il Covid-19 e hanno dovuto limitare di molto l'accesso alle cure dei pazienti non Covid, che avevano bisogno di assistenza ospedaliera. In effetti, molti reparti sono stati chiusi per essere riconvertiti in reparti Covid e le terapie intensive, dal numero limitato, sono state utilizzate per i casi Covid più gravi, non permettendo l'utilizzo per il fabbisogno salute del Paese legato ad altre patologie non meno gravi.

Le mozioni oggi in discussione perseguono il duplice meritorio obiettivo di fornire cure adeguate ai malati Covid, quando gli stessi si trovano presso la propria abitazione, ed evitare sia l'ospedalizzazione, sia i conseguenti problemi di sovraffollamento delle strutture sanitarie, che - come abbiamo anticipato - vanno in sofferenza quando il carico di malati si intensifica a causa dell'andamento della curva dei contagi.

Il nostro Gruppo, Forza Italia, ha sempre sostenuto quanto previsto dalle mozioni in discussione oggi in Aula, ribadendo da sempre l'importanza del potenziamento della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con le eventuali unità di assistenza presenti sul territorio. Cogliamo anche questa occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari, tutti i medici e tutti coloro che ogni giorno prestano assistenza a chi sta soffrendo.

Ci sentiamo di condividere la necessità che la cosiddetta «vigile attesa», prevista nella circolare ministeriale e nelle raccomandazioni AIFA, che consiste di fatto in un'osservazione degli eventuali miglioramenti o peggioramenti di un malato Covid presso le rispettive abitazioni, sia rivisitata in un concetto più dinamico e non solo statico, come oggi è interpretata, così da consentire che, grazie al supporto medico, i casi con sintomatologia lieve restino tali e i casi che invece possono aggravarsi non si aggravino.

Della mozione condividiamo anche la proposta di istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo. Condividiamo anche la necessità di definire, per il tramite di AIFA, protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid e l'opportunità di ricorrere alla somministrazione preventiva a pazienti paucisintomatici con tampone positivo delle terapie antivirali e di prevenzione delle complicanze polmonari in fase sperimentale e *off label* secondo protocolli già in uso, ovvero in esito alla rilevazione di evidenze di efficacia nazionale e internazionale nell'ambito del *trial* in essere.

Abbiamo proposto l'obbligatorietà del vaccino per medici e operatori sanitari al fine di rendere più sicuri i luoghi dove si dà assistenza sanitaria ai malati. Abbiamo proposto lo scudo penale ai vaccinatori per incentivare il reclutamento di operatori che inoculano il vaccino. Abbiamo promosso la vaccinazione nelle farmacie per rendere più accessibile e capillare la vaccinazione. Il nostro obiettivo è stato e sarà sempre quello di sostenere il Paese e supportare gli italiani tutti (dai più piccoli ai più grandi, da chi non lavora, alle imprese in crisi, da chi soffre il disagio sociale a chi è colpito da una determinata patologia grave), con il fine di aprire prima possibile le scuole, le imprese e il Paese.

Questa mattina, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del partito, ad Anna Maria Bernini, Presidente del Gruppo Forza Italia, al senatore Ferro e ai colleghi della Camera dei deputati Occhiuto e Cattaneo, abbiamo presentato le proposte di Forza Italia al cosiddetto decreto ristori per far ripartire il Paese. Tra queste, abbiamo proposto di introdurre la possibilità, attraverso le garanzie dello Stato, di dare 100.000 euro a ogni piccola impresa con un fatturato inferiore a un milione di euro da restituire in trent'anni. Abbiamo proposto la cancellazione delle cartelle esattoriali e misure per il sostegno al turismo e allo sport per i non garantiti. Sono tutte misure che servono, da un lato, a uscire prima dalla

pandemia e, dall'altro, a permettere a chi ha sempre lavorato onestamente e pagato le tasse di poter resistere in questo difficile momento che attraversa l'umanità, in attesa che arrivi la luce per tutti.

Forza Italia c'è e sarà sempre a fianco degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

\*CANTU' (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ogniqualvolta me ne viene data occasione ripeto che sono molto importanti le risorse e adesso, con i fondi europei, (non solo a PNRR), le risorse ci sono anche per innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto al Covid, partendo dall'analisi del rischio genetico e la relativa risposta individuale al virus, tra l'altro oggetto di un vasto studio della comunità scientifica internazionale di cui fanno parte anche numerosi scienziati italiani, ma altrettanto importanti sono le regole di riferimento di assistenza e cura e questa mozione e l'ordine del giorno (che è una sua naturale evoluzione) ne sono l'esempio plastico.

La presa in carico appropriata e tempestiva del paziente a domicilio, quanto mai necessaria in emergenza Covid, è il terreno in cui oggi ci troviamo a misurarci. Bisogna essere sufficientemente flessibili per cogliere tutte le innovazioni che hanno un supporto scientifico tale da far ritenere che non si tratti solo di pochi casi osservati in sperimentazioni apparentemente promettenti, ma di numeri validati tali da essere giustificabili come risposte solide e rigorose alla malattia, senza rischi di dare tossicità ai pazienti e la finalità ultima della nostra mozione, coerentemente a quanto è stato poi dedotto nell'ordine del giorno, è quella di impegnare il Governo a una sensibilizzazione che ne tenga debito conto, facendo valore aggiunto delle migliori esperienze cliniche e conoscenze scientifiche, dando prova di efficienza e appropriatezza, investendo in prevenzione, medicina predittiva, personalizzazione delle cure, verifiche rigorose, sostanziali e mirate in aggiornamento e monitoraggio continuo. Noi siamo tra coloro che intendono ridisegnare l'Italia con una visione, la visione della sanità sostenibile del futuro, (*Applausi*) di tutela universalistica della persona e della famiglia, prima ancora o comunque al sorgere della malattia, consapevoli che le risorse del PNRR, in quanto *one shot* e quindi irripetibili, devono essere utilizzate solo per processi migliorativi che consentano da subito di dare di più costando di meno, implementando vera integrazione tra rete ospedaliera e territorio, con domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure da remoto, secondo protocolli nazionali definiti *in progress*, aggiornati, accessibili e verificati con studi prospettici stringenti, che facciano da guida in base sia al quadro clinico del paziente sia alla fase dell'infezione.

Mi avvio a concludere, Presidente, ringraziandola della disponibilità e della comprensione. Il governo della pandemia è prevenzione e cura precoce, limitando l'ospedalizzazione ai soli casi proattivamente eleggibili: l'azzeramento del sovraccarico evitabile di ospedali e terapie intensive con un'immunizzazione di massa delle categorie fragili è preconditione per il ritorno alla normalità, una sfida possibile a cui questa maggioranza può rispondere al servizio del Paese, agendo in potenziamento e capillarizzazione della sorveglianza attiva e genomica del virus e delle sue varianti, in profilassi vaccinale selettiva e cure domiciliari aggiornate tempestivamente ed evolutivamente in ragione delle evidenze scientifiche, senza badare a nessuna ideologia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghe e colleghi, le mozioni in discussione oggi affrontano la fondamentale tematica delle cure domiciliari, nello specifico il loro necessario potenziamento in riferimento al trattamento sanitario dei pazienti affetti da Covid-19. Entrambe sono fortemente condivisibili, perché toccano una materia verso la quale questa legislatura è fortemente impegnata da anni e ancora prima del tragico avvento della pandemia da Covid-19. Le cure domiciliari, infatti, e più in generale il tema dell'assistenza territoriale sono gli aspetti che dimostravano e dimostrano tuttora le maggiori carenze in ambito sanitario del Servizio sanitario nazionale e la diretta conseguenza di queste carenze è storicamente rappresentata dall'intasamento dei nostri ospedali, con una intollerabile diminuzione riscontrata nella qualità del servizio offerto ai pazienti, specialmente quelli fragili e bisognosi di cure adeguate.

Cito, a titolo esemplificativo, anche per mia diretta esperienza professionale, il sovraccarico del pronto soccorso in tutta Italia: troppe volte, infatti, nella mia trentennale esperienza di medico di pronto soccorso, ho assistito all'arrivo di pazienti che non necessitavano del ricovero, ma che in mancanza

proprio di un'adeguata assistenza territoriale domiciliare arrivavano in ospedale convinti che il ricovero potesse rappresentare la migliore soluzione per il loro stato di salute. Al contrario, l'intasamento degli ospedali ha purtroppo causato un effettivo rischio per il paziente, ovviamente a livello sanitario, anche per eventuali infezioni nosocomiali, ma anche a livello psicologico, perché un ricovero rappresenta un evidente stress con dirette conseguenze negative.

Le cure domiciliari, invece, laddove valutate come opportune dal medico curante, insieme al fondamentale ausilio della telemedicina, possono sicuramente contribuire a un positivo decorso del paziente, eliminando peraltro il ricorso all'ospedalizzazione e contribuendo al benessere complessivo della persona coinvolta e degli eventuali familiari.

La sfida che abbiamo raccolto in questa legislatura è stata, quindi, di intervenire su questi mali ormai cronici del nostro Servizio sanitario nazionale, evidentemente frutto di una perversa logica centrata sulla inevitabile ospedalizzazione, anche quando la cartella clinica del paziente non motivava fino in fondo questa scelta, che dovrebbe altresì rappresentare l'ultima soluzione sanitaria.

Importantissimi provvedimenti sono stati già adottati: penso, *in primis*, alla figura dell'infermiere di famiglia, con il cosiddetto decreto rilancio, vera svolta per la medicina territoriale, in una logica positiva di sinergia con tutti gli altri livelli di assistenza sanitaria. Con lo stesso provvedimento sono stati previsti importanti finanziamenti per l'assunzione di migliaia di infermieri; adesso tocca alle Regioni adottare velocemente ogni provvedimento utile per dotare i servizi sanitari locali del necessario organico.

A proposito di infermieri di famiglia, mi permetto di evidenziare l'opportunità di arrivare al loro definitivo riconoscimento attraverso l'approvazione del relativo disegno di legge. Inoltre, penso sia utile in questa sede citare anche il provvedimento di riforma del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, che punta al suo miglioramento attraverso una visione unitaria e coordinata dal punto di vista gestionale. In particolare, il personale, distinto da quello ospedaliero - verso entrambi rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento per l'instancabile impegno durante la pandemia - dovrà essere stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli infermieri del servizio di emergenza territoriale 118 saranno assunti mediante procedure concorsuali pubbliche e dovranno possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Per i mezzi mobili di soccorso del servizio di emergenza territoriale, il 118 si dovrà avvalere di personale adeguatamente formato con dei corsi teorico-pratici per le funzioni di autista e soccorritore, altra importantissima figura verso la quale evidenzio ancora una volta l'opportunità di arrivare finalmente a un doveroso riconoscimento giuridico.

Da tutti questi elementi, che in questa sede brevemente ho sottolineato, risulta evidente il concreto lavoro istituzionale che si sta svolgendo in tema di assistenza territoriale e cure domiciliari. Le mozioni oggi in esame vanno pienamente in questa direzione. A loro va il mio convinto appoggio nell'ottica di un complessivo miglioramento del nostro Servizio sanitario nazionale, verso il quale continueremo a impegnarci con l'adozione di altri e fondamentali provvedimenti. Anche noi siamo dell'idea di addivenire a un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutti i Gruppi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che le mozioni sono state ritirate e sono stati presentati l'ordine del giorno G1, a firma del senatore Ciampolillo, e l'ordine del giorno G2, a firma dei senatori Romeo, Castellone, Binetti, Errani, Boldrini, Zaffini, Parente e di altri senatori.

Colleghi, devo sospendere brevemente la seduta, perché non ero a conoscenza dell'ordine del giorno G1 e ne voglio verificare l'ammissibilità.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,58, è ripresa alle ore 19,10).*

Colleghi, sospendo la seduta per ulteriori dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,33).*

Comunico che, in merito all'ordine del giorno G1, a firma del senatore Ciampolillo, non è ammissibile l'impegno di cui al punto 2.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati. *(Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Ciampolillo, lasciamo intervenire prima il sottosegretario Sileri che darà il parere sugli ordini del giorno. (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

Senatore Ciampolillo, se permette al Sottosegretario di dare il parere sugli ordini del giorno, il suo intervento sarà anche più sostenuto dal parere del Sottosegretario.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ringrazio per le mozioni e gli ordini del giorno presentati, perché mi danno l'opportunità di far chiarezza e di ribadire ciò che è stato fatto e ciò che deve essere fatto per le terapie domiciliari dei pazienti affetti da SARS-Cov-2. Cercherò di essere molto breve.

L'infezione da SARS-Cov-2 è una condizione estremamente complessa. Abbiamo iniziato a conoscerla nel dicembre 2019 e abbiamo imparato a conoscere meglio il virus durante la prima ondata, purtroppo durante la seconda e ora che stiamo vivendo la terza. Vi sono meccanismi fisiopatogenetici molto complessi, connessi per la molteplicità delle manifestazioni cliniche e per il ruolo rivestito dalla risposta immunitaria particolare dei singoli soggetti. Le terapie si sono evolute nel tempo e a tutt'oggi non sono completamente chiare. Vi sono moltissimi protocolli ancora in essere; non parlo solamente dell'Italia, ma del pianeta intero. Abbiamo accumulato informazioni relative alla patogenesi della condizione morbosa e ai sintomi presentati dai pazienti; abbiamo imparato, soprattutto nelle fasi iniziali, che vi erano sintomi inizialmente sottovalutati e poi successivamente più noti. Successivamente si sono via via acquisite conoscenze nell'ambito dell'efficacia e della tossicità correlate alle differenti terapie adottate.

In particolare, il trattamento terapeutico della patologia si è articolato su diversi approcci differenziati, che sono andati a coinvolgere *in primis* farmaci a potenziale attività antivirale contro il SARS-Cov-2, farmaci ad attività profilattica e terapeutica contro le manifestazioni trombotiche, farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria e infusioni di plasma mirate a un trasferimento di anticorpi neutralizzanti il legame tra il nuovo coronavirus e il suo recettore espresso dalle cellule umane. È opportuno sottolineare che ancora oggi esistono larghi margini di incertezza rispetto all'efficacia di alcuni degli approcci terapeutici appena menzionati e che l'uso delle differenti terapie piuttosto che l'assenza di impiego delle stesse dipendono dalla severità delle manifestazioni cliniche presentate dai malati.

Proprio in considerazione dell'alto livello di incertezza con cui queste terapie sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza rispetto a una pandemia che in effetti stiamo imparando a conoscere - come ho detto prima - giorno per giorno, è importante aggiornare continuamente le informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza che si rendono progressivamente sempre più disponibili. A tale scopo, la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA ha predisposto una serie di schede che rendono espliciti gli indirizzi terapeutici entro cui è possibile prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci utilizzati nell'ambito di questa grave emergenza. Le schede riportano in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza ad oggi disponibili, nonché le interazioni e le modalità d'uso raccomandabili nei pazienti con Covid-19. Nello stesso formato vengono individuati i farmaci per cui è bene che l'utilizzo rimanga all'interno di sperimentazioni cliniche controllate.

In data 30 novembre 2020 è stata adottata la circolare del Ministero della salute n. 24970 in merito alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da SARS-Cov-2, al fine di fornire adeguate indicazioni operative, tenuto conto dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale. In tale circolare viene segnalata la necessità di razionalizzare le risorse al fine di poter garantire la giusta assistenza a ogni singolo cittadino in maniera commisurata al grado e alla gravità del quadro clinico. La circolare riporta, tra l'altro, che i National Institutes of Health statunitensi hanno formulato una classificazione fondata anche sui criteri radiologici e con i limiti e le difficoltà legate alla realizzazione di questa indagine in una situazione pandemica in cui vengono individuati cinque stadi clinici della malattia. Nel paragrafo "Principi di gestione della terapia farmacologica" viene specificato che le indicazioni fornite si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di Covid-19. Inoltre, viene sottolineato che, onde evitare il rischio di ospedalizzazioni tardive, nel caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente durante la fase di monitoraggio domiciliare,

andrà eseguita una rapida e puntuale rivalutazione generale per verificare la necessità di un'ospedalizzazione o di una valutazione specialistica del soggetto.

Nella medesima circolare è stata altresì delineata una rappresentazione schematica del monitoraggio del soggetto infettato da SARS-Cov-2 e della dinamica possibilità di transizione da paziente a basso rischio a paziente con quadro in evoluzione peggiorativa, tale da richiedere o una modifica della terapia o un ricovero ospedaliero.

Le raccomandazioni fornite dalla circolare riflettono i dati della letteratura scientifica e tutte le informazioni attualmente esistenti. I trattamenti sintomatici, come il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista una chiara controindicazione all'uso. Altri farmaci sintomatici possono essere utilizzati in base al giudizio clinico. Non esistono infatti ad oggi evidenze solide e incontrovertibili, ovvero derivanti da studi clinici controllati, di efficacia e sicurezza per l'impiego di altre terapie nelle prime fasi della patologia in questione. Un esempio su tutti può essere l'indicazione a non utilizzare routinariamente i corticosteroidi. Tale raccomandazione si basa sul fatto che attualmente esistono evidenze di un beneficio clinico di tali farmaci solo in questo *setting* di pazienti/fase di malattia. È necessario ricordare che in molti soggetti con malattie croniche l'utilizzo del cortisone può determinare importanti eventi avversi che rischiano di complicare il decorso della malattia virale.

Sono stati resi disponibili per le terapie anti Covid-19, con il decreto del Ministero della salute del 6 febbraio 2021, «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per trattamento di Covid-19», ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, gli anticorpi monoclonali. In accordo con le specifiche determinate autorizzative dell'AIFA, la selezione del paziente da trattare con tali anticorpi monoclonali è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA e in generale ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento terapeutico. È raccomandato il trattamento nell'ambito di una struttura ospedaliera o comunque in un contesto che consenta una pronta e appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi, secondo i percorsi identificati e implementati a livello regionale. La prescrizione del trattamento deve garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza di sintomi e comunque non oltre dieci giorni dall'inizio degli stessi. La terapia con anticorpi monoclonali anti-SARS-Cov-2 dev'essere riservata, in base alle evidenze della letteratura scientifica attualmente disponibile, ai pazienti con Covid-19 di recente insorgenza, con infezione confermata da SARS-Cov-2 e definiti ad alto rischio di sviluppare forme gravi, in accordo con i provvedimenti autorizzativi dell'AIFA.

Ciò premesso, passando a recenti iniziative già in corso, comunico quanto segue: è stato recentemente istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti istituzionali e professionali del mondo scientifico di elevata professionalità e competenza, inclusa AIFA, con l'obiettivo di aggiornare la menzionata circolare del 30 novembre 2020. L'aggiornamento si sta completando alla luce delle nuove conoscenze acquisite e delle esperienze intervenute in ambito farmacologico e clinico, nonché delle recenti indicazioni dell'AIFA sui singoli trattamenti farmacologici. È comunque sempre previsto un periodico aggiornamento delle indicazioni.

Si precisa inoltre che la versione aggiornata del documento sarà integrata con i tempi della terapia con anticorpi monoclonali, della gestione del paziente di età pediatrica ed evolutiva, con l'utilizzo di strumenti telemedicina e alcune specificazioni per la gestione del paziente anziano e della donna in stato di gravidanza. Le indicazioni contenute nel documento tengono conto degli studi osservazionali nazionali e internazionali e sono confermate dalle evidenze emerse dalle revisioni sistematiche della letteratura e sono conformi a quanto suggerito dalla comunità scientifica; da ultimo, tengono conto delle raccomandazioni pubblicate e divulgate dall'OMS.

Dal punto di vista terapeutico, viene sottolineata la possibilità di avviare i pazienti con Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati alla terapia con anticorpi monoclonali. Inoltre, le indicazioni contenute nel documento tengono conto degli studi osservazionali nazionali e

internazionali e vengono confermate dalle evidenze emerse in esito alle revisioni sistematiche della letteratura scientifica e sono conformi a quanto viene suggerito dalla comunità scientifica; da ultimo, tengono conto delle raccomandazioni pubblicate e divulgate sempre dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnativa relativa alla nota AIFA del 9 dicembre 2020, recante i principi di gestione dei casi di Covid-19 nel *setting* domiciliare, citata nelle premesse della mozione, confermo che il TAR del Lazio, sezione Terza, con ordinanza resa in camera di consiglio il 2 marzo scorso (n. 1412 del 2021), ha accolto l'istanza cautelare e, per effetto, ha sospeso l'efficacia della stessa, fissando la trattazione nel merito il 20 luglio 2021. Atteso che l'ordinanza suddetta è stata notificata in data 8 marzo ultimo scorso ad AIFA, l'Agenzia ha tempestivamente richiesto all'Avvocatura generale di interporre appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Passo ora ai pareri. Il parere è contrario all'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Ciampolillo. (*Applausi*).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2, il parere è favorevole a condizione che vengano accolte le seguenti modifiche. Relativamente all'impegno n. 1, dopo la parola «aggiornare» si propone di inserire le seguenti: «a cura del Ministero della salute, avvalendosi all'occorrenza dell'Istituto superiore di sanità, AIFA e AGENAS». Conseguentemente, si propone di cancellare le parole «per il tramite». Il parere è favorevole con riferimento all'impegno n. 2 e all'impegno n. 3, a condizione che alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto dell'autonomia regionale». Il parere è favorevole con riferimento agli impegni nn. 4 e 5.

[PRESIDENTE](#). Le proposte di modifica dell'ordine del giorno G2 avanzate dal Governo sono accolte? CASTELLONE (*M5S*). Sì, signor Presidente.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei conoscere la motivazione per cui è stato dichiarato inammissibile il secondo punto del mio ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ciampolillo, la dichiarazione di inammissibilità è inappellabile. È stato deciso dal Presidente.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il parere contrario del Governo anche alla parte residua dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ciampolillo non rende necessario un intervento. Siccome la premessa conteneva affermazioni connesse al punto 2, che era stato dichiarato inammissibile, mi chiedevo quale fosse la valutazione. Anche le premesse, una volta votate, fanno poi parte degli atti. Il parere è negativo anche sul testo modificato, senza il punto 2, dichiarato inammissibile. Il parere negativo espresso dal Sottosegretario chiarisce la questione e spero l'Assemblea voti di conseguenza.

[LICHERI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (*M5S*). Signor Presidente, vista l'ora, propongo di rinviare il seguito dei lavori alla giornata di domani.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi contrarietà, le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgeranno nella seduta di domani.

[LA MURA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MURA (*Misto*). Signor Presidente, vorrei capire se l'ordine del giorno presentato dal senatore Ciampolillo potrà essere illustrato oggi o domani, perché non mi è chiaro il contenuto.

[PRESIDENTE](#). Senatrice La Mura, ci saranno le dichiarazioni di voto.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'illustrazione degli ordini del giorno si svolge nel corso della discussione. Se non l'ha fatto, mi spiace per il senatore Ciampolillo.

**PRESIDENTE.** Senatore Calderoli, ho detto infatti che ci sarà esclusivamente la dichiarazione di voto.

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 15 aprile. Nella giornata di domani, vista la decisione presa dall'Assemblea, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sulle mozioni discusse oggi e sarà discussa la mozione presentata dal senatore Mantovani e da altri senatori sul potenziamento dell'insegnamento della matematica e dell'educazione digitale.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica.

La prossima settimana l'Assemblea si riunirà a partire da martedì 13 aprile, alle ore 16,30, per la discussione di mozioni: quattro a firma di senatori appartenenti alla maggioranza e due a firma di senatori appartenenti all'opposizione.

Le segnalazioni degli argomenti dovranno pervenire alla Presidenza entro la chiusura della seduta di domani. Le mozioni connesse per argomento, già depositate, dovranno essere indicate entro le ore 17 di lunedì 12 aprile.

La ripartizione dei tempi di discussione di ciascun tema oggetto di mozioni prevede: cinque minuti per l'illustrazione e, per ciascun Gruppo, cinque minuti in discussione generale e dieci per le dichiarazioni di voto.

Tendenzialmente la discussione delle mozioni sarà distribuita nel modo seguente: due mozioni martedì pomeriggio; due mercoledì mattina e due mercoledì pomeriggio. Ove i tempi non fossero sufficienti, si potrà proseguire eventualmente giovedì mattina. Altrimenti, la mattinata di giovedì 15 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

In ogni caso, le Commissioni impegnate nell'esame dei decreti-legge pendenti al Senato sono autorizzate a convocarsi nelle fasi di discussione delle mozioni per le quali non sono previste votazioni.

Giovedì 15 aprile, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno, del lavoro e per la pubblica amministrazione.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 15 aprile:

Giovedì	8	aprile	h. 9,30	- Seguito di mozioni sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19 - Mozione n. 160, Mantovani ed altri, sul potenziamento dell'insegnamento della matematica e dell'educazione digitale - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
---------	---	--------	------------	--



				Regolamento (ore 15)
Martedì	13	aprile	h. 16,30	- Mozioni da definire
Mercoledì	14	"	h. 9,30	
Giovedì	15	"	h. 9,30	
Giovedì	15	aprile	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

#### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, desidero innanzitutto sollecitare la risposta ad un'interrogazione, l'Atto Senato [4-02588](#), relativa al Comune di San Giorgio a Cremano, nella quale abbiamo chiesto al Ministero dell'interno di attivarsi affinché venga esercitato un monitoraggio relativo alla gestione amministrativa di tale ente locale.

Desidero inoltre, sottolineare Presidente, un fatto che ritengo increscioso: la Provincia di Salerno cerca restauratori gratis. Il lavoro si paga. Quello dei bandi e degli avvisi pubblici contenenti proposte di lavoro in ambito culturale da svolgere gratuitamente rappresenta un fenomeno tutto italiano che conosciamo da tempo, lesivo dei diritti dei lavoratori e di tutto il mondo della cultura, ma stavolta la Provincia di Salerno le batte tutte: con un avviso esplorativo, pubblicato il 26 marzo e rivolto ai restauratori, con cui realizzare uno o più progetti di restauro di opere d'arte di proprietà della Provincia di Salerno, non solo si chiede un impegno a titolo gratuito, ma ci si spinge anche oltre, perché in quell'avviso si può leggere testualmente che «le proposte progettuali e la realizzazione degli interventi non dovranno comportare oneri per l'ente e pertanto saranno realizzate a cura e spese del restauratore». Incredibile, ma vero.

Questo episodio, signor Presidente, è la conferma di una necessaria e urgente norma sull'equo compenso dei lavoratori autonomi, infatti anche l'articolo 36 della nostra Carta costituzionale sancisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Bisogna quindi fare in modo che si riconosca pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni, impedendo che possano essere previste retribuzioni non correttamente parametricate alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste.

È quindi necessario garantire il principio dell'equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi contratti con la pubblica amministrazione. A tal riguardo, signor Presidente, sottolineo anche che c'è un disegno di legge che potrebbe risolvere *ab origine* questo problema, che è l'Atto Senato 1955 a mia prima firma. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI](#) (M5S). Signor Presidente, sono ormai tre anni che in quest'Aula parliamo di un argomento che penso ormai conoscano tutti: i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Le risposte che non arrivano a questi cittadini sono inammissibili, non fanno onore ai lavori di quest'Assemblea.

Il 24 e 25 giugno 2007 hanno votato lo spostamento dalle Marche all'Emilia Romagna, sono passati quattordici anni e non sono ancora arrivate risposte, non è cambiato nulla. In realtà sono cambiati i

sindaci, i Presidenti di Regione, i Governi e i Ministri, ma nulla è cambiato per questi cittadini. Soprattutto è inammissibile il fatto che non sia arrivata nessuna risposta.

Dal 18 settembre 2019 il disegno di legge recante questo spostamento è in discussione. Esso riguarda 2.421 abitanti che stanno vivendo una difficoltà molto grossa in materia di scuole e sistema sanitario; i loro amministratori hanno difficoltà ad affrontare i bandi regionali e quelli europei; soprattutto, da parte di questi cittadini c'è una grandissima mancanza di fiducia nelle istituzioni.

Ricordiamoci che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quei cittadini l'hanno esercitata; rispettiamo il loro volere, calendarizziamo questo disegno di legge e concludiamone l'iter. *(Applausi)*.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei ricordare un fatto drammatico accaduto trent'anni fa a Padova, quando due agenti della Polizia di Stato hanno perso la vita in un conflitto a fuoco. Durante una rapina al ristorante «Le Padovanelle» di Padova è intervenuta una volante, sono scesi due agenti della polizia, Giordano Coffen e Giovanni Borraccino, e nel conflitto a fuoco purtroppo sono stati uccisi da banditi armati con un fucile a pompa. L'assistente Borraccino rispose anche al fuoco, ma è stato immediatamente freddato. Egli ha lasciato la moglie e due figli, mentre l'agente ausiliario Coffen ha lasciato i genitori.

Sono passati trent'anni da questa vicenda e proprio in questi giorni ho voluto ricordarla all'interno di questa istituzione perché erano servitori dello Stato. Quando in una volante c'è una chiamata in radio, senti che la macchina accelera e ti porta a fare il tuo lavoro, senti le sirene; inizi a pensare dov'è la pistola e intervieni con quella cosa che è riportata molto bene nella canzone dal titolo «Signor tenente» di Giorgio Faletti, quando dice che ci tocca fare i conti con il coraggio della paura.

Quegli agenti sono stati un esempio e sono persone che ho anche avuto la fortuna di conoscere, per questo vorrei ricordare in quest'Aula quel drammatico evento che trent'anni fa ci ha portato via due servitori dello Stato.

Concludo con questa frase: io, quando vedo un uomo o una donna in divisa, non mi spavento, ma mi sento sicuro. Grazie Giordano e grazie Giovanni. *(Applausi)*.

[MANGIALAVORI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIALAVORI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, prendo la parola per unirmi al grido d'allarme e di dolore che in questi ultimi giorni e settimane da ogni parte d'Italia arriva da commercianti, imprenditori, piccoli artigiani, partite IVA e categorie produttive, cioè quella parte della società che più di altre ha pagato il prezzo delle chiusure disposte dai Governi che si sono succeduti in questo lunghissimo anno di pandemia.

Le proteste di piazza delle ultime ore non sono altro che una spia di un malessere sociale profondo, che non può essere sottovalutato e nemmeno sottaciuto. Le violenze e le dimostrazioni più muscolari vanno condannate con fermezza, ma è indubbio che questo Governo deve prendere atto che il nostro Paese ormai è allo stremo e ha bisogno di sapere quando i suoi sacrifici potranno finalmente finire e quando si potrà tornare almeno a una parvenza di normalità.

Il Governo, pertanto, già dai prossimi giorni e sulla scorta dei dati epidemiologici deve iniziare a programmare le riaperture delle attività economiche. Per questo è necessario rivedere al più presto il decreto-legge che ha disposto le ultime chiusure e permettere alle attività delle aree meno esposte al contagio di riprendere il proprio sacrosanto lavoro. È questo il primo passo che va verso una ripartenza graduale, che deve completarsi nel minor tempo possibile. Confortano in tal senso le indiscrezioni secondo cui il Governo, già a partire dal 20 aprile, potrebbe considerare la possibilità di riaprire bar, ristoranti, palestre, centri estetici, esercizi commerciali e altre attività simili. Al contempo però bisogna fare di più sui sostegni alle imprese. I ristori approntati finora sono solo una goccia in quell'incendio di disagio in cui si dibattono tutti gli operatori economici.

La disperazione sociale monta sempre di più e il Parlamento e il Governo non possono far finta di niente. L'Italia deve ripartire al più presto e bisogna metterla nelle condizioni di farlo. È evidente

ormai che tutti dopo un anno di *lockdown* siamo in un'altra fase e, pur tutelando la salute pubblica, adesso la priorità è scongiurare una nuova epidemia, quella economica. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 8 aprile 2021**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 20,01*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (2120) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 ( **2120** ) (Nuovo titolo)

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

##### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

#### **ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE**

##### **Articolo 1.**

*(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)*

1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
  - a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
  - b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
    - 1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
    - 2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;
    - 3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;
    - 4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio

2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera *a*), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## 1.1

[Gallone](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

### 1.100

La Commissione

### Approvato

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi», inserire le seguenti: «delle medesime regioni».*

### 1.2 (testo 2) (id. a 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2))

La Commissione

### Approvato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

## 1.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

### Improponibile

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.»

## 1.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

### Improponibile

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

*2-ter.* Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

*2-quater.* Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.»

**G1.100 (già em. 1.6)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (A.S. 2120);

premessi che:

l'articolo 1 in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

in particolare, la disposizione prevede il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; delle elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021; delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo;

considerato che:

non è previsto alcun rinvio per le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disciplinate attraverso leggi regionali e gli statuti consortili;

tenuto conto dell'emergenza sanitaria in essere e delle conseguenti restrizioni attualmente vigenti, lo svolgimento in presenza di tali elezioni può comportare un serio rischio per la salute dei partecipanti e delle popolazioni locali,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la massima tutela della salute e garantire a tutti il diritto di partecipazione.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

**1.0.1 (testo 3)**

La Commissione

**Approvato**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 1-bis.

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)*

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 2.

*(Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021)*

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

## EMENDAMENTI

### 2.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

#### **Improponibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli abitanti, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è abrogato».

### 2.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### **Improponibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

### 2.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

## 2.4

La Commissione

### Approvato

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

## 2.5

La Commissione

### Approvato

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 3.

*(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio)*

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100**

*Aggiungere in fine i seguenti commi :*

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### 3.2 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### **Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.»

### 3.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente,



stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

### 3.4

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### Ritirato

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

### 3.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### Improponibile

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### G3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi,

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G3.100 (già em. 3.1)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede all'articolo 1, comma 627, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

il comma 628 dell'articolo 1 della medesima legge prevede le modalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da

quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare rapidamente il decreto di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire la sperimentazione del voto elettronico a partire dalla prossima tornata elettorale di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

### **G3.101 (già em. 3.3)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti, anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali l'alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio del voto di scambio;

anche l'ammodernamento dell'arredo elettorale può contribuire in tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e delle schede già votate;

anche la struttura delle cabine elettorali dovrebbe garantire, da un lato, la segretezza del voto, e dall'altro, l'impossibilità che dentro il seggio avvengano scambi di schede o che si fotografi la scheda stessa;

inoltre, secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale, fatte salve alcune eccezioni, è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; sarebbe opportuno aumentare il numero minimo degli elettori per la costituzione del seggio elettorale, da 500 a 700, al fine di ridurre l'identificabilità del voto,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di sostituire le attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse;

in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, valutare l'opportunità di rivedere la struttura delle cabine elettorali, anche attraverso il riadattamento delle esistenti, al fine di scoraggiare fenomeni elusivi della segretezza del voto;

al fine di ridurre l'identificabilità del voto, valutare l'opportunità di incrementare il numero minimo di elettori per la costituzione della sezione elettorale da 500 a 700, a partire dalle tornate elettorali successive alla data di cessazione dello stato d'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.

### **G3.101 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti, anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali l'alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio del voto di scambio;

anche l'ammodernamento dell'arredo elettorale può contribuire in tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e delle schede già votate;

anche la struttura delle cabine elettorali dovrebbe garantire, da un lato, la segretezza del voto, e dall'altro, l'impossibilità che dentro il seggio avvengano scambi di schede o che si fotografi la scheda stessa;

inoltre, secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale, fatte salve alcune eccezioni, è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; sarebbe opportuno aumentare il numero minimo degli elettori per la costituzione del seggio elettorale, da 500 a 700, al fine di ridurre l'identificabilità del voto,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione e al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

#### Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei

diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art.4. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-bis del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### **Ritirato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n.3 del 9 gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.3

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.4

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge.»

### 3.0.100 (testo 4)

La Commissione

#### Approvato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)*

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021,

il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.»

### **3.0.5 (testo 2) ([id. a 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2)])**

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.8**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

#### **Ritirato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.9**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### **Ritirato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.10**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

#### **Ritirato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31

luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 3.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)*

1. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

### 3.0.13

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

### 3.0.14

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti



interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»

### 3.0.15

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.  
(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

### 3.0.16

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.  
(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

### 3.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.  
(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

### 3.0.18

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresi, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre.»

### **3.0.19**

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

### **3.0.20 (testo 4) ([id. a 3.0.21 (testo 4)])**

La Commissione

### **Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità della presente legge, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che prevedano termini diversi, la decorrenza immediata.»

#### ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 4.

###### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

##### Articolo 5.

###### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### PROPOSTA DI COORDINAMENTO

#### C1

Il Relatore

**Approvata**

##### Art. 2

*Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 2.4, al primo periodo, sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Qualora non sia raggiunta tale percentuale» con le seguenti: «Qualora non siano raggiunte tali percentuali».*

*Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 2.5, sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».*

##### Art. 3-bis

*All'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.5 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di relazione di fine mandato».*

*All'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.20 (testo 4):*

*al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020» con le seguenti: «prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali» inserire le seguenti: «, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di*

gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

## MOZIONI

### Mozione sul *cashback*

(1-00317 p.a.) (26 gennaio 2021)

[Ciriani](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Fazzolari](#), [Calderoli](#), [La Russa](#), [Malan](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calandrini](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [De Vecchis](#), [Doria](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Garnero Santanchè](#), [Grassi](#), [Iannone](#), [Iwobi](#), [La Pietra](#), [Lucidi](#), [Lunesu](#), [Maffoni](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nastri](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Petrenga](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Rauti](#), [Riccardi](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Ruspancini](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Totaro](#), [Urraro](#), [Urso](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Vitali](#), [Zaffini](#), [Zuliani](#), [Drago](#) (\*), [Martelli](#) (\*) . -

#### Respinta

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 288 a 290) ha previsto, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, il piano "Italia cashless" per cui le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato hanno diritto ad un rimborso in denaro per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronici effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

il "*cashback*" è la misura più nota del piano Italia *cashless* e consiste in sostanza nel rimborso del 10 per cento sulle transazioni effettuate con moneta elettronica (per un massimale di 150 euro) e purché sia effettuato il numero di operazioni minime previsto per singolo periodo;

per il *cashback* il Governo ha stanziato 4,75 miliardi di euro per le annualità 2021 e 2022, prevedendo che tali somme siano erogate nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza; considerato che:

Yves Mersch, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, lo scorso 14 dicembre 2020, ha inviato una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze italiano, Roberto Gualtieri, nella quale ha affermato che l'introduzione del *cashback*, con la finalità dichiarata di costituire strumento di lotta all'evasione, è "sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili", lamentando, altresì, la mancata informazione preventiva alla Banca centrale, stante il notevole impatto che una norma di questo tipo potrebbe avere sulla circolazione del denaro;

se la BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l'evasione fiscale può, in linea generale, costituire un "interesse pubblico" che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell'uso dei pagamenti in contanti, tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro e, pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni imposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano realmente efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni; dovrebbe, dunque, sussistere una chiara ed inequivocabile prova che il meccanismo di *cashback* consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale;

si legge ancora nella lettera che "le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero altresì essere 'proporzionate' agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del Mef potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta)";

la BCE ricorda, poi, l'importanza del ruolo del contante per alcuni gruppi sociali, precisando

che il meccanismo del *cashback*, incentivando la propensione al consumo per mezzo di un rimborso di denaro sui conti correnti dei consumatori, non tiene nella debita considerazione "che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento";

precisa che "il contante è, altresì, generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga" e inoltre "agevola l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria", permettendo ai cittadini di regolare istantaneamente le loro operazioni;

considerato, inoltre, che:

il pagamento in contanti è l'unico metodo di regolamento in denaro della banca centrale e al valore nominale per il quale non sussiste la possibilità giuridica di imporre tariffe per il suo utilizzo e che non richiede infrastrutture tecniche, cosa che riveste particolare importanza in caso, ad esempio, di interruzione della corrente elettrica che renderebbe impossibili i pagamenti elettronici indisponibili;

secondo un *report* stilato dall'ufficio studi della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CGIA) di Mestre il piano *cashback* "sarà un provvedimento che favorirà soprattutto coloro che possiedono una elevata capacità di spesa: persone che, secondo le statistiche, vivono nelle grandi aree urbane del Nord, dispongono di una condizione professionale e un livello di istruzione medio-alto. Insomma, una misura a vantaggio dei ricchi, ma pagata con i soldi di tutti";

sempre la CGIA di Mestre, in un altro *report*, ha certificato che il sistema produttivo italiano nell'annualità 2020 ha registrato un calo di fatturato complessivo di circa 423 miliardi di euro e che il Governo ha fin qui stanziato contributi diretti a fondo perduto per le imprese per un totale di 11,3 miliardi di euro,

impegna il Governo a sospendere il piano *cashback* e a destinare le somme stanziare a tal fine per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti COVID.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ORDINE DEL GIORNO

**G1**

[Dell'Olio](#), [Bagnai](#), [Errani](#), [Manca](#), [Conzatti](#), [Damiani](#), [Steger](#), [Fenu](#), [Ferrero](#), [De Petris](#), [Pittella](#), [Marino](#), [Toffanin](#)

**Approvato**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ha previsto uno strumento attraverso il quale le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato conseguono un rimborso in denaro ("*cashback*") per acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

la suddetta previsione della legge di bilancio per il 2020 è stata attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. La misura è in linea con le *Country Recommendation* per il 2019, con le quali la Commissione europea e il Consiglio hanno raccomandato all'Italia di adottare, nel 2019 e nel 2020, provvedimenti volti a "contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti";

in particolare, con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stata prevista una prima fase sperimentale del programma "*cashback*" che ha avuto inizio l'8 dicembre 2020 ed è terminata lo scorso 31 dicembre;

la misura del *cashback* costituisce uno degli aspetti del più vasto piano volto all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici che, a sua volta, si inserisce nel percorso più

ampio della transizione digitale;

nei primi mesi dall' avvio del programma, sono emerse alcune criticità,  
impegna il Governo:

ad approfondire il monitoraggio del programma *cashback*, anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

### **Mozioni sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19**

**(1-00332)** (24 marzo 2021)

[Romeo](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Casolati](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Fusco](#), [Grassi](#), [Iwobi](#), [Lucidi](#), [Marti](#), [Montani](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Riccardi](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Urraro](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#). -

#### **Ritirata**

Il Senato,

premessi che:

con circolare del 30 novembre 2020 su "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" il Ministero della salute ha fornito indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare;

nella circolare si evidenzia come il virus abbia rappresentato un agente patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino al dicembre 2019, il che ha messo in condizione tutte le autorità sanitarie del mondo a confronto con una malattia (il COVID-19) della quale non si sapeva nulla e nei confronti della quale non esistevano protocolli specifici;

la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 si è progressivamente evoluta, attraverso il progressivo accumulo di informazioni relative al determinismo patogenetico della condizione morbosa, ai sintomi presentati dai pazienti e alle conoscenze che si sono andate via via accumulando nel tempo;

in particolare, la comunità scientifica ha evidenziato che il decorso clinico dell'infezione consta di tre distinte fasi: a) una fase iniziale durante la quale il virus SARS-CoV-2, dopo essersi legato ad ACE2 ed essere penetrato all'interno delle cellule dell'ospite, inizia la replicazione e genera sintomi respiratori quali febbre e tosse secca, oltre ad uno stato di malessere generale; nella stragrande maggioranza dei casi il sistema immunitario del soggetto contagiato riesce a bloccare l'infezione con un decorso assolutamente benigno; b) in un ristretto numero di soggetti, il cui sistema immunitario non è stato in grado di bloccare l'infezione nella prima fase, la malattia può evolvere verso una seconda fase, caratterizzata da alterazioni morfofunzionali a livello polmonare e da un quadro di polmonite interstiziale, molto spesso bilaterale, associata ad una sintomatologia respiratoria che nella fase precoce è generalmente limitata, ma che può, successivamente, sfociare verso una progressiva instabilità clinica con insufficienza respiratoria caratterizzata da bassi valori di ossigenazione ematica in assenza di sensazione di dispnea soggettiva; c) in un numero ancora più ristretto di soggetti, la malattia può ulteriormente evolvere verso un quadro clinico ingravescente dominato dalla tempesta citochinica e dal conseguente stato iperinflammatorio, che determina conseguenze locali e sistemiche e rappresenta un fattore prognostico negativo;

le conoscenze maturate hanno indotto la comunità scientifica a differenziare i pazienti a seconda del rischio, al fine di determinare in quali casi sia necessaria l'ospedalizzazione, giacché nelle primissime settimane vi è stata una tendenza generalizzata, dovuta alle scarse conoscenze sulla nuova malattia, a curare tutti i soggetti contagiati da SARS-Cov2 attraverso il ricovero ospedaliero, anche nei casi in cui la malattia non si è rivelata particolarmente aggressiva e creando i presupposti per un intasamento delle strutture ospedaliere;

solo in una seconda fase, quando le conoscenze mediche si sono dimostrate più solide, essendosi avvantaggiate da un'esperienza clinica ormai significativa, le autorità sanitarie hanno intrapreso un percorso nel quale il ricovero ospedaliero è stato riservato solo ai pazienti che evidenziavano un quadro clinico più severo;

in particolare, si è evinto che le forme clinicamente severe d'infezione da coronavirus erano solitamente associate ad un'età avanzata (oltre i 70 anni d'età), al numero e alla tipologia di patologie associate, al sesso maschile e alla latenza tra l'inizio dei sintomi e la prima valutazione medica;

i soggetti più a rischio di sviluppare manifestazioni severe dell'infezione e di avere una prognosi sfavorevole sarebbero infatti quelli affetti da patologie quali ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca, diabete mellito, insufficienza renale e malattia coronarica;

si è giunti quindi alla doverosa conclusione per cui una corretta gestione dei pazienti affetti da COVID-19 presuppone, da un lato, l'immediata adozione delle cure maggiormente idonee e specifiche per il singolo individuo, dall'altro, l'esigenza di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso; questa considerazione scaturisce dalla presa di coscienza per cui buona parte dei soggetti non richiede cure particolari e può essere gestita anche senza il ricovero ospedaliero, ricovero che del resto richiede anche un investimento in termini di risorse umane e finanziarie che non consente, superata una determinata soglia, di curare in modo efficiente i medesimi pazienti;

ne consegue che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (unità speciali di continuità assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio;

a tal proposito, con nota del 9 dicembre 2020 sui "Principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare" l'Agenzia italiana del farmaco ha fornito alcune raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi e una panoramica generale delle linee di indirizzo AIFA sulle principali categorie utilizzabili in ambiente domiciliare;

le raccomandazioni si applicano sia a casi "confermati" da dati di laboratorio che a casi "probabili"; questi ultimi, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, includono coloro che presentano criteri clinici compatibili con il COVID-19 e che abbiano avuto un contatto probabile o confermato con un caso certo, che abbiano un *imaging* radiologico del torace suggestivo per COVID-19 o che presentano insorgenze di perdita di olfatto o gusto (anosmia o ageusia) non altrimenti spiegabili;

la nota AIFA riporta le seguenti "raccomandazioni generali" per i pazienti asintomatici o con sintomi lievi, ovvero con sintomatologie quali febbre, malessere generale, sintomi da raffreddamento, cefalea, mialgia, perdita di olfatto o gusto, tra cui la vigile attesa, trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo come Tachipirina), idratazione e nutrizione appropriate e il mantenimento delle terapie croniche in atto (come ad esempio le terapie antiipertensione, anticoagulanti);

la "vigile attesa" prevista nella circolare ministeriale e nelle raccomandazioni AIFA consiste di fatto in un'osservazione degli eventuali miglioramenti o peggioramenti di un malato COVID presso le rispettive abitazioni;

il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare promossa dai medici del "comitato Cura domiciliare COVID-19" nei confronti del Ministero della salute e di AIFA, contro la richiamata nota AIFA non ritenendola adeguata a tutelare la salute dei casi sospetti o dei casi lievi accertati di COVID;

il TAR ha ritenuto "fondata" la richiesta dei medici del comitato di far valere il proprio diritto-dovere di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere "compreso nell'ottica di un'attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi" e ha conseguentemente sospeso con effetto immediato l'efficacia del provvedimento emanato da AIFA e rinviato la trattazione del merito a luglio prossimo;

la decisione del Tribunale amministrativo ha riconosciuto di fatto inadeguato e inopportuno

lasciare i pazienti COVID senza cure precoci a domicilio;  
considerato che:

il COVID-19 è una sindrome respiratoria virale e come tale va trattata sin dall'insorgenza dei primi sintomi, e pertanto la cura immediata e tempestiva rappresenta la prima buona pratica da mettere in atto per consentire un adeguato trattamento della malattia, gestirne il decorso, riducendo significativamente il peggioramento dei pazienti e la loro ospedalizzazione, limitando anche i decessi;

la circolare del Ministero della salute richiamata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti COVID-19, che: a) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso; b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di COVID-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente;

alcune iniziative di lotta al COVID-19, come nel caso dei distretti sanitari di Acqui e Ovada (Alessandria) in Piemonte, hanno mostrato risultati soddisfacenti in termini di riduzione del tasso di letalità e di riduzione dell'ospedalizzazione, anche a seguito di nuovi protocolli mirati sulla cura a domicilio dei contagiati e sul ruolo dei medici di medicina generale,

impegna il Governo ad attivarsi affinché vengano aggiornate e integrate le linee guida ministeriali, prevedendo un protocollo di cura domiciliare che prenda in considerazione tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo.

(1-00296) (12 novembre 2020)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Guidolin](#), [Anastasi](#), [Donno](#), [Auddino](#), [Angrisani](#), [Quarto](#), [Ortis](#), [Corrado](#), [Gaudiano](#), [Campagna](#), [Abate](#), [Piarulli](#), [Moronese](#), [Vanin](#), [Accoto](#), [Leone](#), [D'Angelo](#), [Montevecchi](#), [Santillo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Lannutti](#), [Pavanelli](#), [Giannuzzi](#), [Binetti\(\\*\)](#), [Rizzotti\(\\*\)](#), [Sicliari\(\\*\)](#), [Stabile \(\\*\)](#).. -

#### **Ritirata**

Il Senato,

premessi che:

il SARS-CoV-2 continuerà a circolare nella comunità nazionale, stressando la capacità di risposta delle strutture sanitarie poiché, in attesa di una profilassi vaccinale, la COVID-19 non si può considerare al momento eradicabile e pertanto si può ipotizzare una fase, nel medio periodo, di epidemia stabile, con possibili incrementi periodici, perlomeno fino alla disponibilità di ulteriori misure di prevenzione e trattamento dell'infezione;

l'OMS, nell'indicare i criteri da seguire per la fase successiva alla chiusura o *post lockdown*, indicava come prioritarie tre azioni, le cosiddette tre T: tracciare, testare e trattare i pazienti precocemente;

la possibilità di garantire efficacemente la precoce individuazione dei casi, la rapidità dei test diagnostici, la permanenza a domicilio per quarantena o isolamento dipende fortemente dall'organizzazione territoriale presente nei diversi contesti regionali;

è necessario, pertanto, rafforzare la rete dei servizi territoriali per ridurre la necessità di ricovero ospedaliero e conseguente sovraccarico dei servizi sanitari del Paese;

l'assistenza territoriale deve essere garantita a tutte le persone che necessitano di percorsi diagnostici e terapeutici connessi all'emergenza COVID-19, per utenti, operatori, familiari e per tutte le persone fragili che necessitano di sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale;

rilevato che:

è indispensabile fornire indicazioni operative volte ad identificare precocemente i pazienti con sospetta malattia COVID-19, incentivandone la presa in carico precoce, migliorare le funzioni assistenziali, tracciare i contatti, assolvere gli obblighi di segnalazione di caso ai fini epidemiologici, garantire la sorveglianza sanitaria e l'assistenza delle persone fragili in quanto più esposte al rischio e



necessitanti di una implementata presa in carico;

sono sempre più numerose, anche sulla scorta delle esperienze internazionali, le evidenze positive, con valenza preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e *sub* intensiva del trattamento precoce delle infezioni, che non potrebbe operarsi senza una rapida ed estesa individuazione delle infezioni medesime;

con riguardo all'adozione di misure di breve e medio termine atte a favorire le terapie domiciliari, si rileva il bisogno di integrare le risorse offerte con una struttura organizzativa che supporti l'erogazione delle terapie in regime non ospedaliero (o, quanto meno, non in degenza), diriga e coordini l'approvvigionamento dei farmaci, la valutazione della loro efficacia a livello nazionale e l'aggiornamento delle terapie disponibili, sulla scorta delle evidenze domestiche e internazionali. Ciò al fine di garantire la somministrazione precoce (a pazienti paucisintomatici con tampone positivo) delle terapie antivirali e di prevenzione delle complicanze polmonari in fase sperimentale e *off-label* secondo protocolli già in uso, ovvero in esito alla rilevazione di evidenze di efficacia nazionali e internazionali o nell'ambito dei *trial* in essere;

la riduzione delle attività ordinarie ha comportato, verosimilmente, una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica che assume particolare rilevanza nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Inoltre andrebbe garantita la presa in carico territoriale delle persone dimesse dal ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l'obiettivo di migliorarne l'appropriatezza offrendo assistenza alla persona ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio;

considerato che:

diverse Regioni, tra cui la Campania, tramite la circolare emanata dall'Unità di crisi regionale, in data 8 ottobre 2020, recante "Aggiornamento Terapeutico Farmacologico e di Infection Control per la gestione del paziente COVID-19 a domicilio", ed indirizzata ad ASL, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti di comunità, forniscono indicazioni terapeutiche per il trattamento domiciliare del COVID;

numeroso sono le testimonianze di medici che, alla luce del sovraccarico ospedaliero e dell'impossibilità di ricoverare tutti i pazienti sintomatici, stanno utilizzando protocolli terapeutici che includono farmaci antivirali, cloroquina, cortisonici, antipiretici ed antinfiammatori;

al momento la malattia si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto (antifebbrili, idratazione) e nei casi più gravi, supporto meccanico alla respirazione. In tutto il mondo sono tuttavia in corso migliaia di *trial* clinici per verificare l'efficacia contro il COVID-19 di farmaci già esistenti o di nuove molecole. In base ai dati raccolti dall'International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP), il registro internazionale degli studi clinici attivo presso l'OMS, sono attualmente in corso 1.804 studi randomizzati controllati, di cui 257 riguardano interventi di profilassi preventiva, 1.529 trattamenti e 18 interventi *post* trattamento;

il primo farmaco approvato per l'utilizzo specifico nel COVID-19 è stato il Remdesivir, farmaco antivirale originariamente sviluppato per il trattamento delle malattie collegate ai virus Ebola e Marburg, che ha ottenuto dalla FDA (Food and Drug Administration) l'autorizzazione per l'uso in emergenza negli Stati Uniti. In un primo momento questa autorizzazione era stata concessa soltanto ai pazienti in condizioni severe, ma di recente è stata estesa a tutti i pazienti ricoverati in ospedale, indipendentemente dalla gravità delle condizioni e compresi i pazienti pediatrici. I *trial* sul farmaco che sono stati realizzati sino ad oggi hanno però dimostrato benefici non risolutivi;

i farmaci cortisonici si sono rivelati efficaci nel contrasto alle forme severe di COVID-19. L'OMS ha recentemente pubblicato una meta-analisi di sette ricerche condotte in tutto il mondo sull'utilizzo di tre farmaci steroidei (desametasone, idrocortisone e metilprednisolone) nella cura dei pazienti COVID-19 critici. Dall'analisi è emerso che la somministrazione di corticosteroidi ai pazienti critici ha ridotto di circa il 20 per cento la mortalità a 28 giorni rispetto ai pazienti, ai quali era stata

somministrata la cura *standard* o un placebo;

altri farmaci, ampiamente utilizzati nelle prime fasi della malattia, hanno mostrato di non avere alcun effetto sull'infezione da SARS-CoV-2. Tra questi vi è la combinazione lopinavir e ritonavir, utilizzata da molti anni per il trattamento dell'HIV. Il *trial* RECOVERY, tuttavia, ha chiuso l'arruolamento dei pazienti nel braccio di cura lopinavir con ritonavir, dal momento che non è emerso alcun beneficio dall'utilizzo di questa combinazione di farmaci per i pazienti ospedalizzati con COVID-19. Anche l'OMS il 4 luglio ha chiuso il braccio del *trial* internazionale SOLIDARITY nel quale veniva testato il lopinavir e ritonavir a confronto con lo *standard* di cura per COVID-19, dal momento che l'utilizzo di questi farmaci ha evidenziato una modesta o nulla riduzione della mortalità nei pazienti COVID-19 ospedalizzati;

il farmaco idrossiclorochina, somministrato nella fase iniziale della malattia e con dosaggi bassi o moderati che ne evitino eventuali effetti di cardi tossicità, è entrato nella pratica clinica. Va anche ricordato che le nuove linee guida cinesi sulla terapia anti SARS-CoV-2, alla luce dei risultati di un *clinical trial* randomizzato, prevedono l'uso della cloroquina e ne incentivano l'uso in terapie antivirali di combinazione comprendenti fino a tre farmaci. Studi clinici hanno dimostrato l'attività *in vitro* e nel modello animale della cloroquina fosfato come antivirale nei confronti del virus della SARS e dell'influenza aviaria. L'AIFA con circolare del 2 aprile 2020 prevedeva che in considerazione dell'assenza di terapie di provata efficacia per COVID-19, si ritiene indispensabile fornire ai clinici elementi utili ad orientare la prescrizione e a definire, per ciascun farmaco utilizzato, un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente. L'uso *off-label* è consentito unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza COVID-19 e nel rispetto degli elementi di seguito riportati. L'idrossiclorochina (Plaquenil compresse da 200 milligrammi o corrispondente generico) è un analogo della cloroquina chimicamente molto simile e che ne condivide il meccanismo d'azione. Attualmente nel nostro Paese è utilizzata in campo reumatologico alla dose di 200 milligrammi per 2 anche per periodi molto prolungati; esiste quindi ampia esperienza clinica (superiore rispetto alla cloroquina) riguardo alla sua tollerabilità. Tuttavia l'OMS ha pubblicato una rassegna sulla letteratura disponibile in materia, dalla quale emerge che l'utilizzo di questo farmaco, associato o non con un macrolide, non determina allo stato attuale delle conoscenze alcun beneficio apprezzabile nella cura del COVID-19, ed anzi vi è una evidenza, anche se non definitiva, che possa determinare eventi avversi in misura maggiore rispetto allo *standard* di cura del COVID-19. In considerazione dell'evoluzione della letteratura disponibile e dei *trial* clinici realizzati in tutto il mondo, l'AIFA ha deciso di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo *off-label*, e la conseguente rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, per cloroquina e idrossiclorochina, darunavir con cobicistat e lopinavir con ritonavir;

l'uso controllato di questi farmaci rimane invece consentito negli studi clinici approvati oltre che, ovviamente, per le patologie per le quali sono indicati. Anche la FDA ha revocato l'autorizzazione all'uso in emergenza di cloroquina ed idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19, sostenendo che sulla base delle evidenze scientifiche disponibili è improbabile che questi farmaci siano efficaci nel trattamento della malattia, e che comunque i potenziali benefici non sono tali da bilanciare i rischi di complicanze cardiache e gli altri effetti collaterali noti. La Cina ha invece incluso questo farmaco nelle sue linee guida per il trattamento del COVID-19;

in tutto il mondo sono in corso *trial* per testare la validità di alcuni farmaci già disponibili, utilizzati *off-label* o per uso compassionevole. L'OMS ha recentemente pubblicato una panoramica di tutti i trattamenti attualmente utilizzati contro il COVID-19. Per razionalizzare questi sforzi ed ottenere in un tempo più breve robuste evidenze scientifiche sull'efficacia dei trattamenti, l'OMS ha organizzato un grande studio internazionale, denominato SOLIDARITY, al quale hanno già aderito oltre 70 nazioni tra cui l'Italia, per la quale il referente dello studio è il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Lo studio prevede cinque bracci di trattamento: lo *standard* di cura del Paese; remdesivir; lopinavir e ritonavir (chiuso con esito negativo il 4 luglio); interferon b-1a (un interferone usato per il trattamento della sclerosi multipla); cloroquina e idrossiclorochina (ripreso il 3 giugno dopo breve sospensione, quindi nuovamente interrotto il 17 giugno, infine definitivamente chiuso con esito negativo il 4 luglio);

considerato infine che in Italia l'AIFA, a seguito del decreto-legge detto "cura Italia", ha adottato procedure straordinarie e semplificate per la presentazione e l'approvazione delle sperimentazioni e degli usi compassionevoli dei farmaci nell'utilizzo contro il COVID-19. Tale percorso semplificato prevede una valutazione preliminare da parte della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA, mentre al comitato etico dell'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" è affidato il ruolo di comitato etico unico nazionale. Sul sito dell'AIFA è disponibile una sezione apposita dedicata al COVID-19, nella quale sono disponibili tutte le informazioni sulle sperimentazioni in corso. Alla data del 2 settembre sono state approvate 44 sperimentazioni, impegna il Governo:

1) ad istituire un Tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo;

2) a definire, per il tramite di AIFA, protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte di MMG, PLS e medici del territorio, dei pazienti COVID-19;

3) a valutare l'opportunità di ricorrere alla somministrazione preventiva a pazienti paucisintomatici con tampone positivo delle terapie antivirali e di prevenzione delle complicanze polmonari in fase sperimentale e *off-label* (remdesivir, tocilizumab, cloroquina, e altre) secondo protocolli già in uso, ovvero in esito alla rilevazione di evidenze di efficacia nazionali e internazionali o nell'ambito dei *trial* in essere;

4) a costituire un centro di riferimento nazionale in stretta collaborazione con AIFA, per l'individuazione e l'organizzazione della fornitura dei farmaci individuati, anche mediante adesione ai *trial* OMS ("SOLIDARITY"), AIFA e di altri organismi internazionali.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ORDINI DEL GIORNO

**G1**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#) (\*)

Il Senato,

premessi che:

con la circolare recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2", del 30 novembre 2020, il Ministero della salute ha ribadito come la SARS-CoV-2 abbia rappresentato "a tutti gli effetti, un patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino alla fine del mese di dicembre 2019";

con la succitata circolare è stato altresì denunciato che "ancora oggi, esistono larghi margini d'incertezza rispetto all'efficacia di alcuni degli approcci terapeutici sopramenzionati (farmaci a potenziale attività antivirale, farmaci ad attività profilattica/terapeutica contro le manifestazioni trombotiche, farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria, infusioni di plasma)";

un ruolo fondamentale nella gestione del fenomeno pandemico, come riconosciuto dallo stesso Ministero della salute, è ricoperto dalla gestione domiciliare dei pazienti al fine di "attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso";

il ricorso a terapie antinfiammatorie, soprattutto nelle fasi di pre-acutizzazione dell'infezione, consentirebbe una sensibile diminuzione delle necessità di ricovero ospedaliero, con un efficace contenimento degli effetti degenerativi del virus;

numerosi sono oramai gli studi scientifici ed i pareri medici espressi a sostegno dell'utilizzo di antinfiammatori, come ad esempio una recente ricerca retrospettiva condotta dal professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, e dalla sua squadra di ricercatori, che sono pervenuti alla condivisibile conclusione che il ricorso a tali farmaci consentirebbe non solo la cura, ma anche la prevenzione dell'infezione virale;

ebbene, è stato accertato che la *cannabis* risulta essere un antinfiammatorio fino a 30 volte più potente dell'aspirina. Questa la scoperta dei ricercatori dell'Università di Guelph, in Canada, che nello studio "*Biosynthesis of cannflavins A and B from Cannabis sativa L*", pubblicato su *Phytochemistry*, hanno rilevato l'efficacia della *cannabis* usata come antinfiammatorio;

una pubblicazione scientifica del Medical College of Georgia (USA) attesta come il CBD (principio attivo della *cannabis* medica) "riduca la tempesta citochinica innescata dal sistema immunitario", attenuando o evitando i danni più gravi al tessuto polmonare e la ventilazione artificiale;

è stato altresì pubblicato il primo rapporto che fornisce obiettivi reali e possibili meccanismi di CBD contro SARS-CoV-2 con la conclusione che "La sicurezza privilegiata e gli attuali risultati antivirali in vitro dei CBD hanno sostenuto collettivamente che CBD e  $\Delta^9$ -THC potrebbero funzionare come doppia azione per il trattamento delle infezioni da coronavirus umano" (pubblicazione su *International Journal of Biological Macromolecules* del 3/5 dicembre 2020);

condividendo quindi la opportunità di avvalersi dei "medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti", con l'adozione di adeguate terapie preventive antinfiammatorie, ed il riconoscimento del legittimo utilizzo dei CBD a scopo terapeutico, si prospetterebbe il raggiungimento di un rilevante apporto sia in termini di prevenzione del contagio, che di assistenza dei casi clinici anche in fasi più avanzate;

considerato quindi che:

la malattia da coronavirus-2019 (Covid-19), causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è associata a una super-tempesta di citochine, che contribuisce ai sintomi di febbre, tosse, dolori muscolari e nei casi gravi polmonite interstiziale bilaterale caratterizzata da opacità del vetro smerigliato e infiltrati focali del torace;

l'intervento immediato e tempestivo rappresenta la prima buona pratica da mettere in atto per consentire un adeguato trattamento della malattia, gestirne il decorso, riducendo significativamente il peggioramento dei pazienti e la loro ospedalizzazione, limitando anche i decessi;

l'efficacia degli antinfiammatori quale terapia preventiva e di assistenza è stata confermata dai citati studi scientifici oggetto di numerose pubblicazioni ed accettata dalla comunità scientifica di riferimento;

valide ricerche hanno già dimostrato che il CBD può ridurre un numero di citochine pro-infiammatorie tra cui IL-6, quella ridotta da altri farmaci studiati per Covid-19. È stato anche dimostrato che il CBD riduce l'interleuchina (IL)-2, IL-1 $\alpha$  e  $\beta$ , l'interferone gamma, la proteina inducibile -10, la proteina 1 chemiotattante dei monociti, la proteina infiammatoria dei macrofagi -1 $\alpha$  e il fattore di necrosi tumorale - $\alpha$ , che sono associati alla patologia dei casi gravi di Covid-19. Oltre a ridurre queste citochine pro-infiammatorie, il CBD ha anche dimostrato di aumentare la produzione di interferoni;

la circolare del Ministero della salute summenzionata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti Covid-19, che:

a) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;

b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di Covid-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente,

impegna il Governo:

1. ad attivarsi per l'aggiornamento e l'integrazione delle linee guida ministeriali, auspicando

l'introduzione di un protocollo di cura domiciliare che consenta l'intervento diretto di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

**2. ad implementare i protocolli terapeutici valutando, congiuntamente con l'AIFA, l'introduzione di somministrazione di farmaci a base di CBD antinfiammatorio sia in via preventiva che su pazienti affetti da patologia accertata da tamponi positivi.**

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

N.B. La parte evidenziata in neretto è inammissibile.

**G2**

[Romeo](#), [Castellone](#), [Binetti](#), [Errani](#), [Boldrini](#), [Zaffini](#), [Parente](#), [Pirro](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Rizzotti](#), [Iori](#), [Richetti](#), [Marinello](#), [Lunesu](#), [Siclari](#), [Mautone](#), [Marin](#), [Stabile](#), [Giuseppe Pisani](#), [Doria](#), [Taverna](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

premessi che:

con circolare del 30 novembre 2020 su "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" il Ministero della salute ha fornito indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con Covid-19 in isolamento domiciliare;

nella circolare si evidenzia come il virus abbia rappresentato un agente patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino al dicembre 2019, il che ha messo in condizione tutte le autorità sanitarie del mondo a confronto con una malattia (la Covid-19) della quale non si sapeva nulla e nei confronti della quale non esistevano protocolli specifici;

la gestione clinica dei pazienti affetti da Covid-19 si è progressivamente evoluta, attraverso il progressivo accumulo di informazioni relative al determinismo patogenetico della condizione morbosa, ai sintomi presentati dai pazienti e alle conoscenze che si sono andate via via accumulando nel tempo;

le conoscenze maturate hanno indotto la comunità scientifica a differenziare i pazienti a seconda del rischio, al fine di determinare in quali casi sia necessaria l'ospedalizzazione, giacché nelle primissime settimane vi è stata una tendenza generalizzata, dovuta alle scarse conoscenze sulla nuova malattia, a curare tutti i soggetti contagiati da SARS-CoV-2 attraverso il ricovero ospedaliero, anche nei casi in cui la malattia non si è rivelata particolarmente aggressiva e creando i presupposti per un intasamento delle strutture ospedaliere;

solo in una seconda fase, quando le conoscenze mediche si sono dimostrate più solide, essendosi avvantaggiate da un'esperienza clinica ormai significativa, le autorità sanitarie hanno intrapreso un percorso nel quale il ricovero ospedaliero è stato riservato solo ai pazienti che evidenziavano un quadro clinico più severo;

si è giunti quindi alla doverosa conclusione per cui una corretta gestione dei pazienti affetti da Covid-19 presuppone, da un lato, l'immediata adozione delle cure maggiormente idonee e specifiche per il singolo individuo, dall'altro, l'esigenza di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;

è necessario, pertanto, alla luce delle esperienze sul territorio superare la previsione della "vigile attesa" prevedendo l'aggiornamento dei protocolli e delle linee guida dando la possibilità per i medici di prescrivere i farmaci ritenuti più opportuni tenuto conto del singolo caso, nel quadro delle indicazioni della comunità scientifica validate dagli organi preposti;

ne consegue che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (unità speciali di continuità assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio; ciò è fondamentale nell'ottica di un nuovo modello di sanità territoriale che

garantisca l'interprofessionalità nell'ambito dei distretti socio-sanitari;

è inoltre di strategica importanza favorire il lavoro in *team* multidisciplinari e multiprofessionali, ricorrendo anche a strumenti di telemedicina ed utilizzando *software* interoperabili affinché i dati clinici ed assistenziali generati nell'ambito dell'assistenza territoriale divengano patrimonio del SSN e dei ricercatori che operano nelle istituzioni di ricerca pubbliche;

considerato che:

il SARS-CoV-2 continuerà a circolare nella comunità nazionale, stressando la capacità di risposta delle strutture sanitarie poiché, in attesa di completare la profilassi vaccinale, la Covid-19 non si può considerare al momento eradicabile e pertanto si può ipotizzare una fase, nel medio periodo, di endemia stabile, con possibili incrementi periodici, perlomeno fino alla disponibilità di ulteriori misure di prevenzione e trattamento dell'infezione;

è indispensabile fornire indicazioni operative volte ad identificare precocemente i pazienti con sospetta malattia Covid-19, incentivandone la presa in carico precoce, migliorare le funzioni assistenziali, tracciare i contatti, assolvere gli obblighi di segnalazione di caso ai fini epidemiologici, garantire la sorveglianza sanitaria e l'assistenza delle persone fragili in quanto più esposte al rischio e necessitanti di una implementata presa in carico;

sono sempre più numerose, anche sulla scorta delle esperienze internazionali, le evidenze positive, con valenza preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e *sub-intensiva* del trattamento precoce delle infezioni, che non potrebbe operarsi senza una rapida ed estesa individuazione delle infezioni medesime;

la circolare del Ministero della salute richiamata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti Covid-19, che:

a) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;

b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, inclusi gli infermieri di comunità, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di Covid-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente; la casa come luogo primario di cura è il punto cardine di una nuova visione della medicina di prossimità che attenua il senso di allontanamento e di perdita delle relazioni quotidiane e apporta una dimensione non solo farmacologica ma anche relazionale al trattamento sanitario;

in assenza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli generali di cura domiciliare dei pazienti Covid-19, si registrano sul territorio nazionale rilevanti diversificazioni tra i protocolli sanitari regionali, evidenziando in alcune Regioni l'implementazione di protocolli definiti nel corso di un costante monitoraggio e aggiornamento delle indicazioni fornite sia sul piano farmacologico che dell'organizzazione e coordinamento della rete territoriale di assistenza da attivare per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici;

la riduzione delle attività ordinarie ha comportato, verosimilmente, una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica che assume particolare rilevanza nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Sono infatti soprattutto i soggetti fragili coloro che rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2 (6 su 10 delle persone decedute sono ultraottantenni e quasi tutte sono persone fragili) ed è soprattutto a loro tutela che va garantita una presa in carico precoce; così come va assicurata la presa in carico

territoriale delle persone dimesse dal ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l'obiettivo di migliorarne l'appropriatezza offrendo assistenza alla persona ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio;

L'AIFA, a seguito del decreto-legge cosiddetto "Cura Italia", ha adottato procedure straordinarie e semplificate per la presentazione e l'approvazione delle sperimentazioni e degli usi compassionevoli dei farmaci nell'utilizzo contro il Covid-19. Tale percorso semplificato prevede una valutazione preliminare da parte della commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA, mentre al comitato etico dell'istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" è affidato il ruolo di comitato etico unico nazionale. Sul sito dell'AIFA è disponibile una sezione apposita dedicata al Covid-19, nella quale sono disponibili tutte le informazioni sulle sperimentazioni in corso. Alla data del 3 aprile 2021 sono state approvate 68 sperimentazioni,

impegna il Governo:

1) ad aggiornare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, AGENAS ed AIFA, i protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte di MMG, PLS e medici del territorio, dei pazienti Covid-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo;

2) ad istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo;

3) ad attivare, per una efficace gestione del decorso, fin dalla diagnosi, interventi che coinvolgano tutto il personale presente sul territorio in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare;

4) ad attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai Servizi sanitari regionali confluiscono in un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19;

5) ad affiancare all'implementazione del protocollo nazionale per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti.

## **G2 (testo 2)**

[Romeo](#), [Castellone](#), [Binetti](#), [Errani](#), [Boldrini](#), [Zaffini](#), [Parente](#), [Pirro](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Rizzotti](#), [Iori](#), [Richetti](#), [Marinello](#), [Lunesu](#), [Siclari](#), [Mautone](#), [Marin](#), [Stabile](#), [Giuseppe Pisani](#), [Doria](#), [Taverna](#)

Il Senato,

premessò che:

con circolare del 30 novembre 2020 su "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" il Ministero della salute ha fornito indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con Covid-19 in isolamento domiciliare;

nella circolare si evidenzia come il virus abbia rappresentato un agente patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino al dicembre 2019, il che ha messo in condizione tutte le autorità sanitarie del mondo a confronto con una malattia (la Covid-19) della quale non si sapeva nulla e nei confronti della quale non esistevano protocolli specifici;

la gestione clinica dei pazienti affetti da Covid-19 si è progressivamente evoluta, attraverso il progressivo accumulo di informazioni relative al determinismo patogenetico della condizione morbosa, ai sintomi presentati dai pazienti e alle conoscenze che si sono andate via via accumulando nel tempo;

le conoscenze maturate hanno indotto la comunità scientifica a differenziare i pazienti a seconda del rischio, al fine di determinare in quali casi sia necessaria l'ospedalizzazione, giacché nelle primissime settimane vi è stata una tendenza generalizzata, dovuta alle scarse conoscenze sulla nuova malattia, a curare tutti i soggetti contagiati da SARS-CoV-2 attraverso il ricovero ospedaliero, anche nei casi in cui la malattia non si è rivelata particolarmente aggressiva e creando i presupposti per un

intasamento delle strutture ospedaliere;

solo in una seconda fase, quando le conoscenze mediche si sono dimostrate più solide, essendosi avvantaggiate da un'esperienza clinica ormai significativa, le autorità sanitarie hanno intrapreso un percorso nel quale il ricovero ospedaliero è stato riservato solo ai pazienti che evidenziavano un quadro clinico più severo;

si è giunti quindi alla doverosa conclusione per cui una corretta gestione dei pazienti affetti da Covid-19 presuppone, da un lato, l'immediata adozione delle cure maggiormente idonee e specifiche per il singolo individuo, dall'altro, l'esigenza di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;

è necessario, pertanto, alla luce delle esperienze sul territorio superare la previsione della "vigile attesa" prevedendo l'aggiornamento dei protocolli e delle linee guida dando la possibilità per i medici di prescrivere i farmaci ritenuti più opportuni tenuto conto del singolo caso, nel quadro delle indicazioni della comunità scientifica validate dagli organi preposti;

ne consegue che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (unità speciali di continuità assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio; ciò è fondamentale nell'ottica di un nuovo modello di sanità territoriale che garantisca l'interprofessionalità nell'ambito dei distretti socio-sanitari;

è inoltre di strategica importanza favorire il lavoro in *team* multidisciplinari e multiprofessionali, ricorrendo anche a strumenti di telemedicina ed utilizzando *software* interoperabili affinché i dati clinici ed assistenziali generati nell'ambito dell'assistenza territoriale divengano patrimonio del SSN e dei ricercatori che operano nelle istituzioni di ricerca pubbliche;

considerato che:

il SARS-CoV-2 continuerà a circolare nella comunità nazionale, stressando la capacità di risposta delle strutture sanitarie poiché, in attesa di completare la profilassi vaccinale, la Covid-19 non si può considerare al momento eradicabile e pertanto si può ipotizzare una fase, nel medio periodo, di epidemia stabile, con possibili incrementi periodici, perlomeno fino alla disponibilità di ulteriori misure di prevenzione e trattamento dell'infezione;

è indispensabile fornire indicazioni operative volte ad identificare precocemente i pazienti con sospetta malattia Covid-19, incentivandone la presa in carico precoce, migliorare le funzioni assistenziali, tracciare i contatti, assolvere gli obblighi di segnalazione di caso ai fini epidemiologici, garantire la sorveglianza sanitaria e l'assistenza delle persone fragili in quanto più esposte al rischio e necessitanti di una implementata presa in carico;

sono sempre più numerose, anche sulla scorta delle esperienze internazionali, le evidenze positive, con valenza preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e *sub-intensiva* del trattamento precoce delle infezioni, che non potrebbe operarsi senza una rapida ed estesa individuazione delle infezioni medesime;

la circolare del Ministero della salute richiamata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti Covid-19, che:

a) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;

b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, inclusi gli infermieri di comunità, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di Covid-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente; la casa come luogo primario di cura è il punto



cardine di una nuova visione della medicina di prossimità che attenua il senso di allontanamento e di perdita delle relazioni quotidiane e apporta una dimensione non solo farmacologica ma anche relazionale al trattamento sanitario;

in assenza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli generali di cura domiciliare dei pazienti Covid-19, si registrano sul territorio nazionale rilevanti diversificazioni tra i protocolli sanitari regionali, evidenziando in alcune Regioni l'implementazione di protocolli definiti nel corso di un costante monitoraggio e aggiornamento delle indicazioni fornite sia sul piano farmacologico che dell'organizzazione e coordinamento della rete territoriale di assistenza da attivare per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici;

la riduzione delle attività ordinarie ha comportato, verosimilmente, una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica che assume particolare rilevanza nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Sono infatti soprattutto i soggetti fragili coloro che rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2 (6 su 10 delle persone decedute sono ultraottantenni e quasi tutte sono persone fragili) ed è soprattutto a loro tutela che va garantita una presa in carico precoce; così come va assicurata la presa in carico territoriale delle persone dimesse dal ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l'obiettivo di migliorarne l'appropriatezza offrendo assistenza alla persona ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio;

L'AIFA, a seguito del decreto-legge cosiddetto "Cura Italia", ha adottato procedure straordinarie e semplificate per la presentazione e l'approvazione delle sperimentazioni e degli usi compassionevoli dei farmaci nell'utilizzo contro il Covid-19. Tale percorso semplificato prevede una valutazione preliminare da parte della commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA, mentre al comitato etico dell'istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" è affidato il ruolo di comitato etico unico nazionale. Sul sito dell'AIFA è disponibile una sezione apposita dedicata al Covid-19, nella quale sono disponibili tutte le informazioni sulle sperimentazioni in corso. Alla data del 3 aprile 2021 sono state approvate 68 sperimentazioni,

impegna il Governo:

1) ad aggiornare, a cura del Ministero della salute, avvalendosi all'occorrenza dell'Istituto superiore di sanità, AIFA ed AGENAS, i protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte di MMG, PLS e medici del territorio, dei pazienti Covid-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo;

2) ad istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo;

3) ad attivare, per una efficace gestione del decorso, fin dalla diagnosi, interventi che coinvolgano tutto il personale presente sul territorio in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare, nel rispetto dell'autonomia regionale;

4) ad attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai Servizi sanitari regionali confluiscono in un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19;

5) ad affiancare all'implementazione del protocollo nazionale per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2120 e sui**

### relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;

viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;

per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono: Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;

con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo; dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.4, riferito al disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso il 30 marzo scorso, esprime per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo approvati dalla 1a Commissione e trasmessi dall'Assemblea, esprime, per

quanto di propria competenza, parere non ostativo.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2120:

sull'emendamento 3.0.11, i senatori Airola e Pinotti avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sulla proposta di coordinamento C1, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella, Campagna, Candiani, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Florida, Galliani, Iori, Lupo, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nugnes, Perosino, Piarulli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Toffanin e Zanda.

È considerato in missione il senatore: Stefano, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Borghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, Pizzol e Zuliani.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Borghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, Pizzol e Zuliani.

#### **Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 1° aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione sulle misure attivate da CDP nel contesto dell'emergenza COVID-19, approvata nella seduta del 18 marzo 2021 (*Doc. X, n. 1*).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Botto Elena

Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica femminile, al fine di ridurre il divario di genere (2170)  
(presentato in data 07/04/2021).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 07/04/2021 la 12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Baroni Massimo Enrico ed altri "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie" (1201)  
(presentato in data 08/04/2019) *C.491 approvato dalla Camera dei deputati*.

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 aprile 2021 - alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, che esprimeranno il parere entro il termine di 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il termine di 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato - in data 6 aprile 2021 - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato altresì deferito - in data 6 aprile 2021 - alla 5ª Commissione permanente del Senato, che esprimerà il parere entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 31 marzo 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 38).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 marzo 2021, ha inviato:

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021 recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in ordine alla notifica della società Linkem S.p.a., aventi ad oggetto l'acquisizione di elementi hardware e software da Huawei e ZTE per il completamento del progetto di architettura di rete 5G SA (Atto n. 775);

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021 di parziale rettifica, limitatamente alla prescrizione a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in ordine alla notifica delle società Tencent Cloud B.V., Square Inc. e Satispay S.p.a. avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay S.p.a. (Atto n. 776).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente.

Con lettera in data 30 marzo 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Pizzone (Isernia).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti alla reazione dell'Italia al parere circostanziato formulato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, sulla procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2018/0203/I relativa al progetto "Regola tecnica relativa alle biomasse solide contenuta nel Capitolo dedicato alle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito della proposta di Piano energetico Ambientale della Regione Piemonte".

La predetta documentazione è deferita alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 86-*bis*).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 774).

#### **Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento**

In data 30 marzo 2021, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2020 dai seguenti Garanti del contribuente:  
per la Calabria (Atto n. 777);  
per la Sicilia (Atto n. 778).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 55 del 25 febbraio 2021, depositata il successivo 31 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 116, secondo comma, codice penale, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale (*Doc. VII, n. 102*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 56 del 9 marzo 2021, depositata il successivo 31 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» - alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 103*);

sentenza n. 59 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 1° aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo articolo 18, quarto comma (*Doc. VII, n. 104*) - alla 1a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 6 aprile 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 7/2021/G concernente "La gestione dei residui di riscossione nel bilancio dello Stato (Allegato 24 al conto consuntivo delle entrate)".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 773).

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

disposizioni stringenti in materia di sicurezza degli alimenti (Petizione n. 798, assegnata alla 9a Commissione permanente);

un utilizzo diffuso delle cure con anticorpi monoclonali in relazione al virus COVID-19 (Petizione n. 799, assegnata alla 12a Commissione permanente);

l'innalzamento degli importi delle pensioni minime e la non applicabilità, su queste, delle addizionali regionali e comunali (Petizione n. 800, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Alberto Mezzini da Monghidoro (Bologna) chiede modifiche sostanziali alla normativa in

materia di fallimenti (Petizione n. 801, assegnata alla 2a Commissione permanente);  
il signor Franco Cantarano da Pisa chiede disposizioni volte a garantire una più efficiente ed equa distribuzione delle risorse umane negli Uffici giudiziari (Petizione n. 802, assegnata alla 2a Commissione permanente);  
la signora Silvia Gioffrè da Scafa (Pescara) e numerose altre cittadine chiedono modifiche all'articolo 32 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di rapporto ottimale tra numero di pazienti e medici (Petizione n. 803, assegnata alla 12a Commissione permanente);  
i signori Maria Pia Spalla e Alessandro Manfredi da Bari e numerosi altri cittadini chiedono che sia consentita la ripresa immediata del "percorso di accoglienza per risanamento e cura" per i minori bielorusi, interrotto a causa dell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 (Petizione n. 804, assegnata alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza);  
il signor Massimo Cordeschi da Santa Marinella (Roma) chiede modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché altre disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico (Petizione n. 805, assegnata alla 11a Commissione permanente);  
il signor Stefano Salvatore Casabianca da Catania chiede l'installazione obbligatoria di cabine e tunnel di sanificazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (Petizione n. 806, assegnata alla 12a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00131 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00160, della senatrice Mantovani ed altri, pubblicata il 1° agosto 2019, deve intendersi riformulata come segue:

MANTOVANI, DE LUCIA, RAMPI, DE PETRIS, SAPONARA, SBROLLINI, CANGINI, GRANATO, LICHERI, MALPEZZI, ROMEO, D'ANGELO, QUARTO, MAUTONE, EVANGELISTA, FEDE, MARINELLO, ROMAGNOLI, RUSSO, DI GIROLAMO, PISANI Giuseppe, PIRRO, CASTELLONE, PAVANELLI, CROATTI, CORBETTA, L'ABBATE, PELLEGRINI, RICCIARDI, DI PIAZZA, PRESUTTO, ANASTASI, CASTIELLO, MONTEVECCHI, BINETTI, SANTILLO, FERRARA, LANZI, SANTANGELO, PERILLI, VACCARO, AIROLA, GARRUTI, ANGRISANI, DI MICCO, MININNO, DESSI', QUAGLIARIELLO, ALESSANDRINI, GUIDOLIN, DELL'OLIO, RIVOLTA, FERRERO, GAUDIANO, NATURALE, PITTONI, PELLEGRINI Emanuele, TURCO, COLTORTI, TAVERNA, LOMUTI, PESCO, TONINELLI, CIOFFI, ORTIS, ROMANO, MAIORINO, TRENTACOSTE, LOREFICE, FENU

Il Senato,

premessi che:

in Italia si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese;

nel mese di giugno 2019 è stato pubblicato il rapporto "Digital economy and society index" (DESI - Indice dell'economia e della società digitali) 2019, un indice sviluppato dalla Commissione europea che ogni anno misura il grado di diffusione e il progresso verso un'economia e una società digitali dei Paesi dell'Unione europea. L'indice si basa su una serie di indicatori considerati rilevanti per valutare l'attuale *policy* europea e nazionale in materia di digitalizzazione, quali connettività, capitale umano, utilizzo di *internet*, integrazione della tecnologia digitale nei sistemi produttivi e servizi pubblici digitali;

nella classifica dei Paesi redatta sulla base del rapporto, l'Italia risulta al 24° posto su 28 Stati membri. Tale deludente risultato risulta, purtroppo, il migliore finora conseguito dal 2013 ad oggi;

in particolare, nell'indicatore "capitale umano", ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Italia si posiziona al 26° posto su 28, con un

punteggio pari a 32,6 e quindi ben al di sotto della media europea (la cui soglia è fissata al 48,0); l'indicatore è composto da due fattori che mostrano diversi punti di vista e insieme disgiunti di destinatari: il primo analizza le abilità tipiche dell'utente di *internet*, mentre il secondo studia le abilità avanzate e da sviluppatore. La prima componente è calcolata secondo il numero e la complessità delle operazioni che coinvolgono l'uso quotidiano degli strumenti digitali e *internet* nel lavoro e nella vita di tutti i giorni; la seconda componente si riferisce ai dati sull'impiego dei diplomati e laureati TIC; secondo il rapporto, il livello delle competenze digitali degli italiani, sia quelle di base, sia avanzate, è al di sotto della media UE. Solo il 44 per cento degli individui tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro il 57 per cento nella UE. La percentuale degli specialisti TIC sull'occupazione totale ha una minore incidenza in Italia rispetto all'Unione europea (2,6 per cento in Italia rispetto al 3,7 per cento). Per quanto riguarda le persone in possesso di una laurea in TIC, l'Italia si posiziona ben al di sotto della media UE con solo l'1 per cento sul totale dei laureati contro il 3,5 per cento nella UE. Tra le donne che lavorano, solo l'1 per cento in Italia è specializzato in TIC; sulla base dell'analisi e dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, il piano nazionale per la scuola digitale, avviato nel 2015, al termine di 4 anni ha prodotto risultati piuttosto modesti. Ad esempio, solo il 20 per cento degli insegnanti ha effettuato corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale e nel 24 per cento delle scuole mancano ancora di corsi di programmazione; considerato che: anche lo "Skills outlook scoreboard" dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 2019 ha segnalato i gravi ritardi che condizionano il nostro Paese. In particolare tale studio valuta in che misura i Paesi siano in grado di sfruttare la digitalizzazione sulla base di 3 principali parametri: competenze per la digitalizzazione, esposizione digitale e politiche relative alle competenze; esso mostra che la popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia in società sia sul posto di lavoro. Solo il 36 per cento degli individui in Italia, il livello più basso tra i Paesi OCSE, è in grado di utilizzare *internet* in maniera complessa e diversificata; in particolare, solo il 30 per cento degli adulti ha ricevuto formazione negli ultimi 12 mesi, contro una media OCSE del 42 per cento. Solo il 21 per cento degli individui in età compresa tra i 16 e i 65 anni possiede un buon livello di alfabetizzazione e capacità di calcolo (cioè ottengono almeno un punteggio di livello tre nei *test* di comprensione di un testo scritto, risoluzione di un problema di tipo matematico, esecuzione di un compito mediante l'utilizzo di tecnologie digitali). Si tratta del terzo peggior risultato tra i Paesi esaminati; per quanto riguarda gli insegnanti, secondo l'OCSE quelli italiani risultano meno preparati rispetto ai colleghi europei e utilizzano le nuove tecnologie ben al di sotto di altri lavoratori altamente qualificati. I dati mostrano, inoltre, come 3 insegnanti su 4 riferiscano di aver bisogno di ulteriore formazione nelle TIC per svolgere la propria professione; rilevato che: i dati dimostrano come, sul piano delle competenze tecnico-scientifiche e digitali della popolazione, l'Italia appaia in grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Si trova infatti al terzultimo posto nella classifica DESI, davanti solo a Romania e Bulgaria. Lussemburgo, Olanda e Svezia sono ai primi posti per le competenze digitali di base, mentre Finlandia, Svezia ed Estonia guidano i Paesi con il possesso delle competenze digitali più avanzate. L'Italia si trova indietro anche rispetto ai *partner* europei più prossimi: a livello di capitale umano digitalizzato, risulta, come già indicato, al 26° posto, molto in ritardo, dunque, rispetto a Spagna (17°), Francia (14°), Germania (10°) e Regno Unito (6°); tre italiani su dieci, secondo il rapporto DESI, non utilizzano ancora *internet* abitualmente. La mancanza di conoscenze digitali riguarda tanto gli adulti quanto i giovani: i primi rischiano di non sfruttare le possibilità di riqualificazione professionale che la formazione digitale è in grado di offrire; i secondi, seppur "nativi digitali", se non tecnicamente e correttamente formati, corrono il pericolo di non saper affrontare le sfide future poste da un mondo del lavoro altamente tecnologico e digitalizzato; tale carenza di competenze si riflette anche in un minore utilizzo dei servizi *on line*, dove si registrano

ben pochi progressi. La scarsa domanda influenza l'offerta e questo comporta una bassa attività di vendita *on line* da parte delle piccole e medie imprese italiane rispetto a quelle europee;

il rischio per le imprese è di non riuscire a cogliere le opportunità offerte dal digitale, ad esempio dell'intelligenza artificiale, perdendo competitività e produttività rispetto alle altre imprese europee, a causa della mancanza della forza lavoro da reclutare con le competenze richieste. Dall'analisi sulle offerte di lavoro pubblicate emerge infatti chiaramente il divario tra i profili ricercati dalle aziende e la preparazione professionale in termini digitali dei candidati, che comporta un ulteriore elemento di debolezza per il sistema di imprese italiano;

tale condizione risulta grave, nonostante nel piano nazionale impresa 4.0 i crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, inizialmente presentati solo per il 2018, siano stati estesi anche per il 2019;

la mancanza di tali competenze rischia anche di vanificare ogni azione di trasformazione tecnologica nell'ambito della pubblica amministrazione o, peggio, di privare taluni cittadini della possibilità di accedere ad alcuni diritti, tutelati dal nostro ordinamento, in un contesto nel quale il digitale è destinato a diventare modalità ordinaria di dialogo con l'amministrazione pubblica, a ogni livello, e di esercizio della cittadinanza in una società globalizzata;

considerato, inoltre, che:

a livello nazionale, l'Italia registra ancora un forte divario tra i laureati nell'area scientifica rispetto agli omologhi nell'area sociale. Secondo l'Anagrafe nazionale studenti (ANS), per l'anno accademico 2016/2017, l'ultimo a disposizione, i laureati afferenti all'area scientifica risultano pari al 31,94 per cento sul totale dei laureati, oltre il 6 per cento in meno rispetto a coloro che si sono laureati in discipline sociali (pari al 38,01);

lo stesso divario è presente anche a livello di istruzione secondaria: si registra una forte carenza di diplomati presso gli istituti tecnici superiori, in quanto, rispetto agli attuali 11.000 diplomati ogni anno, ne sarebbero necessari almeno il triplo (33.000) per soddisfare le esigenze delle aziende che richiedono le loro specifiche competenze;

valutato infine che:

gli esiti dei *test* Invalsi 2019, che comprendono anche gli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, confermano che la scuola italiana si trova in una condizione di grave crisi: in particolare, per quanto riguarda la matematica, il livello medio degli alunni è fermo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Inoltre resta alto il *gap* di genere e tra le diverse zone del Paese;

l'ottundimento delle capacità di argomentazione e comprensione e la mancata consapevolezza rischiano di essere un pericolo per le attuali generazioni e per lo sviluppo della società democratica;

l'adozione di politiche attive di formazione, in particolare a livello scolastico, potrebbero invertire questa tendenza, permettendo a tutti di apprendere strumenti e competenze tecnico-scientifiche in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze necessarie per interagire con la società moderna, ma soprattutto per possedere gli strumenti culturali e critici per esercitare il proprio diritto di cittadinanza, ossia di essere cittadine e cittadini liberi e consapevoli;

parte fondamentale, e vero e proprio sostegno di questa nuova strategia formativa per le prossime generazioni, dovrebbe essere l'insegnamento delle competenze matematiche, che in prospettiva di ricerca di un'occupazione sono richieste da istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, nonché da imprese che offrono consulenza e servizi di vario genere, da aziende dei settori industriale, ambientale, sanitario, finanziario, addirittura nell'ambito della pubblica amministrazione. Tale disciplina è inoltre un'ottima base per accedere alla professione di docente, vista la carenza strutturale di insegnanti in queste materie;

è necessario in particolare, sin dal livello della scuola primaria, rivedere sia la didattica della matematica, per sviluppare le capacità tecniche e matematiche degli alunni, sia la fase dell'orientamento scolastico, permettendo agli studenti di scegliere un percorso formativo conformato, nel medesimo tempo, sulle proprie passioni ma anche sugli sviluppi del mercato del lavoro;

sul tema dell'educazione informatica, la Commissione europea, nella comunicazione COM(2020) 624



final del 30 settembre 2020, ha dichiarato che essa consente ai giovani di acquisire una solida comprensione del mondo digitale. L'introduzione dell'informatica nelle scuole può infatti contribuire a sviluppare competenze in materia di risoluzione dei problemi, creatività e collaborazione, incentivando l'interesse per gli studi relativi alle discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics) e le future carriere in tale ambito. La promozione dell'educazione informatica può anche avere un impatto positivo sul numero di ragazze che seguono studi informatici nell'istruzione superiore e lavoreranno poi nel settore digitale o svolgeranno professioni digitali in altri settori economici; la pandemia ha rafforzato la percezione della necessità di una maggior capacità del sistema Paese in questo ambito e ha anche fatto emergere ed esplodere alcune carenze e debolezze, aumentando le difficoltà,

impegna il Governo:

- 1) a continuare a investire nel piano nazionale per la scuola digitale attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e l'introduzione di metodologie innovative più efficaci di insegnamento e apprendimento della matematica e del pensiero computazionale e algoritmico nella scuola primaria e successivamente delle discipline STEM e dell'educazione digitale, per consentire lo sviluppo del pensiero critico e di attitudini a molteplici e diversificati interessi culturali, essendo alla base delle moderne produzioni artistiche e contribuendo in modo determinante ad elevare il livello culturale della popolazione con ricadute positive sulla partecipazione democratica;
- 2) a potenziare, nell'ambito del piano nazionale per la scuola digitale, percorsi di formazione innovativi, a tutti i livelli, per l'orientamento degli studenti verso le discipline scientifiche, incluso il pensiero computazionale e algoritmico, e la matematica, intesa come disciplina che aiuta a comprendere molti aspetti della quotidianità, affina e sensibilizza alla percezione estetica e incoraggia i giovani ad affrontare la complessità e le sfide presenti e future del mercato del lavoro in continua evoluzione;
- 3) a connettere tale rinnovata strategia nazionale di formazione con i settori del lavoro, del *welfare* e dello sviluppo imprenditoriale, culturale e artistico del nostro Paese, in modo che questo innovativo approccio possa rappresentare un volano per la crescita complessiva e strutturale dell'Italia;
- 4) a garantire una formazione professionale dei docenti in sinergia con quanto previsto dal piano nazionale di formazione dei docenti.

(1-00160) (Testo 2)

Interrogazioni

[MANTOVANI](#), [BOTTO](#), [CASTALDI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [MAUTONE](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) -  
*Ai Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'11 dicembre 2020, attraverso un comunicato stampa sul sito del Ministero dell'istruzione, l'allora Ministro, Lucia Azzolina, ha annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. La piattaforma dovrebbe contenere gli strumenti per la didattica digitale, oltre agli spazi dove archiviare i contenuti. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico;

secondo quanto riportato dal comunicato stampa, il progetto è nato a seguito dell'esperienza fatta durante le prime fasi dell'emergenza sanitaria, in cui è emersa la differente dotazione delle scuole di sistemi digitali utili per attivare esperienze come quella della didattica a distanza. Il Ministero, durante l'emergenza, data l'assenza di una piattaforma pubblica, che non è mai stata realizzata in passato, si è subito attivato per mettere a disposizione degli istituti scolastici soluzioni utilizzabili in modo gratuito, attraverso avvisi pubblici rivolti alle aziende;

superata la prima fase emergenziale, si è deciso quindi di adottare una piattaforma nazionale che sarà messa a disposizione di tutte le scuole. Per la realizzazione del progetto il Ministero dell'istruzione sta coinvolgendo, dal basso, anche attraverso lo strumento delle interviste sul campo, il personale scolastico. L'obiettivo è quello di costruire la nuova piattaforma con la collaborazione di chi dovrà poi utilizzarla;

considerato che:

l'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla misura riportata nel provvedimento, si prevede di costruire *data warehouse* e *data mart* che consentano ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell'impatto di sistema e delle conseguenze. Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare nonché delle esigenze, anch'esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa;

la medesima norma stabilisce che il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione di tale sistema informativo alla società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ossia SOGEI, Società generale d'informatica S.p.A.;

attualmente, la SOGEI è una società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. Ha per oggetto sociale, prevalente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero stesso e alle agenzie fiscali. La SOGEI può, inoltre, svolgere ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di Regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale;

rilevato che:

attualmente non vi sono notizie in merito alla realizzazione della piattaforma unica nazionale dell'istruzione o sullo stato dei lavori, nonostante l'anno scolastico si stia avviando alla conclusione e sia ancora necessaria l'adozione dello strumento della didattica a distanza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ulteriori ritardi rischiano di danneggiare pesantemente studenti, insegnanti, genitori e tutto il personale scolastico, già particolarmente colpiti dalla crisi, anche di carattere sociale, in corso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano fornire informazioni circa lo stato dei lavori e l'attività al momento svolta dal gruppo di lavoro appositamente costituito e da SOGEI per la realizzazione della piattaforma unica nazionale dell'istruzione, strumento necessario per realizzare una scuola più innovativa, proiettata al futuro, che tuteli tutti i soggetti coinvolti.

(3-02394)

[BOLDRINI](#), [MALPEZZI](#), [FERRAZZI](#), [COLLINA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 12 marzo 2021 l'ENI, per tramite del suo amministratore delegato Claudio Descalzi, ha annunciato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro di voler chiudere definitivamente, entro la primavera del 2022, gli impianti *cracking* e aromatici del petrolchimico di Porto Marghera, prevedendo inoltre lo spostamento degli addetti su produzioni alternative che dovrebbero esser avviate da aprile 2022;

le organizzazioni sindacali del territorio sono fermamente contrarie alla chiusura degli impianti *cracking* del petrolchimico che si prefigura come l'ennesima dismissione senza nessuna garanzia di nuove attività produttive e garanzia occupazionale per i 380 addetti del sito, anche in ragione dei mancati "investimenti verdi" promessi più volte in passato e finora non realizzati. Nonostante l'annuncio di ENI di voler tutelare l'occupazione spostando i lavoratori su attività più innovative, non sono ancora emersi elementi sufficienti a garantire la piena ricollocazione di tutti i dipendenti diretti e indiretti del sito;

la chiusura degli impianti citati, secondo le organizzazioni sindacali, avrebbe, inoltre, pesanti ricadute

sulle produzioni a valle del sito, causando un drammatico "effetto domino" di chiusure e dismissioni, con grave pregiudizio per il futuro di un comparto strategico per l'economia locale e nazionale. Gli stabilimenti di Ravenna, Mantova e Ferrara, che con Porto Marghera formano il quadrilatero della chimica, risulterebbero direttamente coinvolti dalla chiusura dell'impianto, con serie conseguenze sulla loro capacità di produzione e sui relativi livelli occupazionali;

negli impianti di Ferrara, sito multisocietario nel quale operano le multinazionali ENI Rewind, Versalis, LyondellBasell, Yara e Sef, sono occupati circa 1.600 lavoratori qualificati e la quasi totalità della produzione è direttamente connessa agli impianti *cracking* del petrolchimico di Porto Marghera. L'eventuale blocco del segmento dell'etilene creerebbe una pesante difficoltà nel reperire la materia sul mercato e un costo di produzione più alto. Senza quelle componenti fondamentali, le multinazionali che hanno sedi produttive a Ferrara avrebbero ripercussioni serie: rischiano in particolare due reparti di Basell e uno di Versalis. Azienda, quest'ultima, che negli ultimi anni ha avviato proprio a Ferrara investimenti rilevanti. Gli investimenti stimati per la fornitura alternativa di etilene ammonterebbero a 30 milioni di euro, necessari al potenziamento delle banchine portuali per l'approdo di navi "criogeniche" atte a rifornire i siti di Ferrara e Ravenna. Inoltre, tali investimenti sono previsti successivamente alla chiusura del *cracking* di Porto Marghera e avviando l'intervento strutturale si prefigurano problemi di fornitura delle aziende che utilizzano le materie derivate dalla lavorazione del *cracking* con il rischio immediato di posti di lavoro in un periodo così complesso per l'economia delle città messe già a dura prova dalla pandemia;

la società Versalis ha dato assicurazioni sul proseguimento delle attività a Ferrara e Ravenna, e sul mantenimento degli organici oggi impiegati, all'assessore per le attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, durante una videoconferenza con i sindacati chimici, i sindaci di Ferrara e Ravenna, il presidente della Provincia estense e i rappresentanti aziendali di ENI-Versalis;

ENI non ha finora motivato le proprie scelte e non hanno reso noto il proprio piano industriale per i prossimi anni, dal quale comprendere le prospettive future del sito di Porto Marghera e dei siti produttivi di Ferrara, Mantova e Ravenna, in termini produttivi ed occupazionali;

a fronte della chiusura, ENI ha proposto una serie di interventi, molti dei quali frutto di precedenti accordi di ristrutturazione, ma non ancora realizzati. In precedenza, erano stati annunciati in particolare i seguenti progetti relativi al sito di Porto Marghera: potenziamento del parco serbatoi e logistico; lo sviluppo del progetto *green refining* per produzione di idrogeno; il progetto *fuel* gassoso deposito criogenico; il progetto *waste to fuel*, presentato da ENI Rewind, in collaborazione con Veritas, per la costruzione di un impianto con un investimento di 80 milioni di euro, che produrrà biocarburanti; il progetto bio-olio (a basso tenore di zolfo) e idrogeno dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, l'impianto per la produzione di alcool isopropilico; lo studio per una piattaforma sul riciclo delle plastiche. Parte di questi investimenti è ancora in fase di studio e non si prevede la messa in funzione prima del 2024;

relativamente ai siti di Ravenna, Mantova e Ferrara non si hanno notizie di progetti specifici di rilancio o di riconversione della produzione. La vicenda, per la sua rilevanza complessiva, necessita della rapida costituzione di un tavolo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico, con il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente interessati e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Porto Marghera rappresenta una zona industriale di oltre 2.000 ettari, dove nel corso del Novecento si è sviluppato un polo petrolchimico tra i più grandi d'Europa. Molte delle produzioni sono state dismesse lasciando terreni inquinati che ora devono essere bonificati. Allo stato attuale, è il luogo ideale dove investire nella *green economy* e compiere la transizione ecologica che è al centro del programma "Next Generation EU", che non può, tuttavia, avvenire a spese dei lavoratori, ma deve costituire un processo in cui le attività vengono riconvertite nell'ottica dell'economia circolare e per creare occupazione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e se intenda adoperarsi per istituire un tavolo nazionale presso il Ministero finalizzato ad affrontare e risolvere rapidamente la vicenda;

quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per salvaguardare la continuità operativa dei siti produttivi di Porto Marghera e di Mantova, Ravenna e Ferrara, di fondamentale importanza per l'economia locale e nazionale, anche in ottica di rapido sviluppo delle produzioni "verdi", nonché per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

quali iniziative intenda assumere per garantire che siano realizzati i progetti, più volte annunciati dall'ENI, di riconversione produttiva del sito del petrolchimico di Porto Marghera, e la bonifica delle aree inquinate per far spazio a tecnologie innovative nel rispetto dell'ambiente;

quale sia il piano industriale di ENI, anche relativamente ai siti di Mantova, Ravenna e Ferrara, la cui strategicità deve essere mantenuta e non solo annunciata a parole e come l'ENI intenda relazionarsi con gli *stakeholder*, discutendo con trasparenza le proprie politiche industriali.

(3-02395)

[TARICCO](#), [VALENTE](#), [FERRAZZI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il verde sotto forma di paesaggio è tutelato anche dalla Costituzione della Repubblica italiana, che all'art. 9 recita "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

la Convenzione europea del paesaggio (ottobre 2000), le "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (legge 14 gennaio 2013, n. 10), la strategia europea sulle *green infrastructure* (CE, 2013, COM UE 236/2019), gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 sulla sostenibilità ambientale (25 settembre 2015), il III rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2019), l'European green deal (2019), il "decreto clima" (legge 12 dicembre 2019, n. 141) e i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (decreto 10 marzo 2020) sono tra i principali strumenti legislativi italiani ed europei che mettono al centro un modello urbano che garantisca la disponibilità di verde quale strumento di qualità della vita e di perseguimento della salute nella sua accezione più ampia;

il 17 settembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui chiede alla Commissione UE di istituire un "anno europeo delle città più verdi" per il 2022 per perseguire tra gli altri i seguenti obiettivi: sensibilizzare sui vantaggi degli spazi verdi in un ambiente edificato; introdurre iniziative finalizzate ad aumentare la presenza di spazi verdi, anche nei pressi delle aree residenziali; creare una cultura di valorizzazione degli spazi verdi e dell'infrastruttura verde e blu; promuovere uno sviluppo urbano che rispetti la necessità di spazi verdi quale elemento importante della qualità della vita nelle città; sostenere il giardinaggio urbano e la tutela e lo sviluppo degli orti urbani nonché delle strutture per il giardinaggio urbano in ambiente scolastico in tutta la UE, in quanto si tratta di un pilastro importante per l'educazione ambientale dei bambini;

considerato che:

nel 2014 sono pervenute al Comune di Fossano (Cuneo) alcune comunicazioni da parte di privati cittadini e amministratori di condominio, legate a problemi di "convivenza con viali alberati" che avrebbero "causato danni al patrimonio pubblico e a quello privato a causa della presenza del prolungamento delle radici degli alberi in questione nelle cantine dei suddetti condomini" con richiesta di rimozione degli alberi da effettuare il prima possibile. La petizione non sarebbe stata accolta dall'amministrazione dell'allora istituzione comunale;

l'11 febbraio 2021, con delibera di Giunta, il sindaco di Fossano dichiarava di voler provvedere con urgenza all'abbattimento di 57 tigli (*Tilia europaea*) siti lungo corso Cristoforo Colombo "per evidenziate criticità", "estrema vicinanza dei rami ai balconi, aumento dell'ombreggiamento, sporcizia ed insalubrità a causa delle foglie e degli insetti presenti, piano di calpestio dei marciapiedi sollevato e sconnesso", peraltro non contestualmente documentate, ma facenti capo ad una perizia sottoscritta in data 8 novembre 2014 nella quale veniva richiesta la "rimozione delle piante esistenti e successiva ripiantumazione di elementi a basso fusto, vista l'impossibilità documentata di potatura";

a seguito della divulgazione sui mezzi di comunicazione della volontà di procedere da parte del sindaco, al Comune di Fossano viene notificato un provvedimento della Soprintendenza del paesaggio, competente per le province di Asti, Cuneo e Alessandria, attraverso il quale si richiedono "tempestivi chiarimenti in merito alle alberature dei tigli di Corso Colombo, per il quale si annunciava la volontà

di abbattearli da parte di codesta Amministrazione", e alla quale quest'ultima rispondeva rendendo pubblica l'intenzione di incaricare un professionista per la relazione di valutazione tecnica ambientale, relazione che a inizio marzo 2021 non risultava ancora effettuata;

il 5 marzo 2021, la relazione, che ha sottoposto a valutazione di stabilità, con approfondimento strumentale, 58 esemplari di tigli radicati in doppio filare lungo corso Colombo, ha registrato l'attribuzione della classe di propensione al cedimento come classe D, pericolosità estrema, per un solo esemplare (il n. 52), "data l'estensione dei danni al colletto e ai contrafforti", riconoscendo per tutte le altre alberature, a livello delle chiome, "una vitalità complessivamente buona, nonostante tutti gli esemplari siano stati ripetutamente ed intensamente ridotti con potature drastiche";

il 29 marzo in Consiglio comunale è stata presentata un'interpellanza sul tema che mette in evidenza come azioni di potatura già intraprese in anni passati non avessero comportato alcun deperimento degli alberi e come questa pratica, comune e secolare, se effettuata nel modo corretto, possa favorire la crescita degli alberi e la convivenza coi caseggiati limitrofi, nel contesto cittadino;

rilevato che recentemente a Fossano si sono registrate frequenti azioni di abbattimento di alberi in varie zone del territorio cittadino e la stessa Soprintendenza competente ha fatto rilevare che "I beni di proprietà pubblica ed aventi più di settant'anni risultano sottoposti a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12, ai sensi della Parte II, Titolo 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i." e ancora che "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e che gli interventi non autorizzati sono soggetti a sanzione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e dell'impatto che una decisione così radicale presa dal Comune di un abbattimento di un intero viale alberato, che investe gravemente il suolo cittadino, possa avere, e se non reputi necessarie azioni maggiormente motivate, formalmente argomentate e condivise con la cittadinanza, proprio alla luce degli obiettivi di una sostenibilità ambientale più incisiva, anche e soprattutto nelle realtà urbane;

se non reputi necessario valutare le decisioni prese anche alla luce di una più approfondita documentazione tecnica ambientale, e se, ovviando all'abbattimento definitivo dell'intero viale alberato (che non costituisce attualmente pericolo per edifici e persone), non sia possibile richiedere all'amministrazione comunale di adottare un intervento più mirato di potatura, pulizia, manutenzione regolare del verde urbano, anche per non privare la comunità di risorse naturali preziose e che richiederanno decenni per essere ricostituite, evitando di provocare un danno ambientale e paesaggistico rilevante, anche alla luce degli obiettivi europei e nazionali in tema di verde pubblico.

(3-02396)

[URSO, CIRIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

dallo scorso 16 gennaio 2021 due gruppi industriali, il francese Peugeot S.A. e l'italo-statunitense FIAT Chrysler Automobiles, sono confluiti nel gruppo "Stellantis", azienda multinazionale di diritto olandese produttrice di autoveicoli che controlla 14 marchi automobilistici;

nonostante il Ministro dello sviluppo economico *pro tempore*, Stefano Patuanelli, e l'allora viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani, parlassero di una "fusione" tra due grandi gruppi industriali, a pochi giorni dalla conclusione dell'operazione è emerso come la nuova composizione e la *governance* del gruppo configurassero piuttosto una vera e propria acquisizione di FIAT da parte di Peugeot S.A., tanto che, nel prospetto depositato dalle due case automobilistiche per le rispettive assemblee, la FIAT viene definita come parte venditrice, con una chiara ed evidente propensione a vantaggio della componente francese;

a riprova di questa circostanza, le recenti analisi hanno evidenziato come la somma delle diverse componenti di partecipazione azionarie riconducibili ad azionisti francesi (tra i quali anche lo Stato francese, che ha aumentato la sua partecipazione mediante la società Bpifrance, controllata dalla Caisse des depots et consignations, l'equivalente della nostra Cassa depositi e prestiti), abbia nei fatti superato la quota italiana detenuta da Exor, l'*holding* finanziaria olandese della famiglia Agnelli;

difatti la maggioranza dei consiglieri di amministrazione (6 su 11) è indicata dal socio francese, che ha

oltretutto espresso oltre il massimo incarico del gruppo, vale a dire quello di amministratore delegato, anche il vicepresidente, oltre al rappresentante dei sindacati;

analogo schema di preminenza della presenza francese su quella italiana si riproduce nel *management* appena nominato, in gran parte francese, squilibrio che ha provocato la reazione preoccupata dei sindacati italiani e delle aziende della filiera *automotive* particolarmente importante per l'economia italiana, che temono di perdere le commesse a favore di aziende di altri Paesi;

considerato, inoltre, che:

all'interno del grande riassetto della galassia FIAT Chrysler, sono in corso trattative che riguardano IVECO (*leader* nella produzione di veicoli industriali e autobus) e Comau (specializzata nel campo dell'automazione industriale), ma anche Teksid (fornitrice di componenti per i motori) e altre aziende dell'indotto, tutte oggetto di attenzioni da parte di possibili compratori, soprattutto asiatici;

appare necessario un immediato intervento al fine di evitare la cessione di tali società a gruppi stranieri, anche in ragione dell'importanza strategica per il sistema non solo economico ma anche della difesa nazionale, esercitando anche il "*golden power*" per tutelare un *asset* strategico così importante per la filiera industriale già messa a dura prova dalla vendita di FCA al gruppo Peugeot;

mentre altri Paesi europei, con i quali la filiera italiana è profondamente interconnessa, stanno mettendo l'auto al centro dei loro piani di supporto, in Italia non si sta facendo nulla per salvaguardare il comparto *automotive* e, come le associazioni di categoria sottolineano, in assenza di interventi mirati di sostegno al mercato e di una seria politica industriale si va incontro alla deindustrializzazione del Paese;

l'industria automobilistica è da sempre il nucleo fondamentale dello sviluppo dei Paesi occidentali di enorme importanza nelle moderne economie, soprattutto grazie all'indotto che ne fa parte, si chiede di sapere:

se ed in quali termini il Ministro in indirizzo intenda intervenire per preservare l'economia nazionale ed evitare la configurazione, nell'ambito del nuovo gruppo Stellantis, di posizioni di preminenza da parte della compagine francese e conseguente compressione degli spazi decisionali e dei margini di intervento e, soprattutto, se non ritenga utile, a tal fine, dare un ruolo propulsivo a Cassa depositi e prestiti affinché questa riacquisti quote di partecipazione azionarie in Stellantis in quantità sufficiente a garantire almeno la parità con quanto detenuto dallo Stato francese attraverso la società Bpifrance;

quali siano i termini esatti della notifica dell'operazione da parte di FCA al Governo italiano in merito alla *governance* e alla composizione azionaria prima e dopo l'operazione Stellantis e infine se intenda esercitare il *golden power* a tutela del gruppo IVECO.

(3-02397)

[LUPO](#), [CASTALDI](#), [COLTORTI](#), [CROATTI](#), [D'ANGELO](#), [DI GIROLAMO](#), [DI PIAZZA](#), [EVANGELISTA](#), [FEDE](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LANZI](#), [LEONE](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [LOREFICE](#), [MATRISCIANO](#), [MAUTONE](#), [MONTEVECCHI](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [RICCIARDI](#), [ROMANO](#), [TAVERNA](#), [TRENTACOSTE](#), [TURCO](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha autorizzato la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, con uno stanziamento fino a 3 miliardi di euro;

la società, denominata Italia trasporto aereo S.p.A. (ITA), è stata costituita con decreto ministeriale firmato il 9 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020;

la società ITA ha redatto il piano industriale che è stato trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza;

a quanto risulta agli interroganti, la trattativa sul piano industriale di ITA è in stallo in quanto la Commissione europea chiede una discontinuità tra ITA e Alitalia, una riduzione della flotta e un diverso perimetro aziendale rispetto al piano presentato, nonché la cessione di alcuni *slot* di Alitalia dell'aeroporto di Linate;

nella risposta all'interrogazione E-006418/2018 la Commissione europea ha ricordato che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è neutrale per quanto riguarda la proprietà pubblica rispetto a quella privata. Se svolte alle normali condizioni di mercato, le operazioni economiche effettuate dallo Stato non conferiscono un vantaggio alla controparte e non costituiscono quindi aiuto di Stato; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la Commissione, nell'effettuare una valutazione circa la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, chiede una discontinuità economica con Alitalia e che l'avvio di ITA sia svolto alle normali condizioni di mercato;

per altri Paesi dell'Unione sono stati autorizzati aumenti di capitale di compagnie di bandiera per cifre nell'ordine di miliardi di euro. Si citano a titolo di esempio Lufthansa e Air France;

il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, non prescrive la necessaria dismissione di *slot* "congelati";

a Ryanair e WizzAir sono stati assegnati diversi *slot* dell'aeroporto di Linate per la stagione estiva (dal 28 marzo al 30 ottobre 2021);

a livello comunitario sono state fissate delle regole finalizzate a garantire il libero scambio e sanzionare pratiche anticoncorrenziali;

considerato infine che:

molti vettori godono di incentivi lesivi della concorrenza, sui quali non c'è la prescritta trasparenza, come più volte richiesto dalla stessa Commissione europea;

tale meccanismo crea notevoli distorsioni che hanno ricadute anche sui costi di gestione dei vettori e sulle tariffe applicate agli operatori per i quali si registra una rilevante disparità di trattamento. A quanto risulta, una "toccata" in un medesimo aeroporto ha costi molto differenti a seconda dei vettori. Solo per citare un esempio, Alitalia in alcuni aeroporti paga per il servizio tre volte il prezzo di mercato e dieci volte quello che paga una *low cost* nello stesso scalo;

lo stallo sulla trattativa sta arrecando un grave pregiudizio sia ad Alitalia sia ad ITA, che rischiano di non poter usufruire, al pari di altri operatori, della ripresa del traffico per il periodo estivo, seppur contenuta;

le richieste di cessione degli *slot* su Linate rischiano di essere particolarmente penalizzanti per ITA compromettendone la stessa sussistenza sul mercato, soprattutto se messe in relazione alla richiesta della Commissione di una flotta molto contenuta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le richieste della Commissione europea esulino dalla valutazione tecnica, intervenendo sulle scelte politiche del Paese, quali quella di avere una compagnia di bandiera;

se non ritenga che il nostro Paese stia subendo un atteggiamento discriminatorio da parte della Commissione e che cedere gli *slot* di Linate rischia di arrecare grave danno ad ITA nonché di ledere la concorrenza, favorendo le *low cost*;

quali iniziative intenda intraprendere per l'avvio tempestivo di ITA affinché ulteriore tempo non arrechi pregiudizio irreparabile alla compagnia e ai lavoratori;

se non ritenga che una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'affitto di rami di azienda di Alitalia da parte di ITA;

quali iniziative intenda adottare perché a livello comunitario ci sia parità di trattamento tra gli Stati membri e tra i vettori aerei.

(3-02398)

[DE BONIS](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

agli inizi del mese di marzo 2021, articoli di stampa riportavano dichiarazioni del Ministro in indirizzo in merito alla volontà del Governo di partecipare al progetto europeo per il rafforzamento della produzione di vaccini, attraverso la realizzazione in Italia un polo per la ricerca di farmaci e vaccini con investimenti pubblici e privati;

nel corso di un vertice svoltosi al Ministero dello sviluppo economico tra il ministro Giancarlo

Giorgetti, il presidente di Farindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore del centro studi Carlo Riccini, il presidente dell'AIFA Giorgio Palù, il neocommissario per l'emergenza Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, il Ministro dava mandato ai vari attori coinvolti di individuare le ditte in grado di partecipare alla produzione dei vaccini in conto terzi entro l'autunno 2021, spiegando che si era deciso di mantenere il massimo riserbo sulle aziende farmaceutiche da coinvolgere nel processo di verifica allora in corso; fonti del Ministero certificavano che già molte aziende dell'industria farmaceutica italiana erano pronte a partecipare alla fase di infialamento e finitura dei sieri (la catena finale della produzione), mentre solo alcune avevano le capacità di produrre anche il principio attivo. Il nodo da sciogliere era quello dei bioreattori e dei fermentatori, indispensabili per arrivare a produrre completamente *in house* i vaccini;

il Governo era dunque al lavoro per verificare la possibilità dell'uso di bioreattori esistenti o di produrli *ex novo*, con l'intenzione di stanziare risorse e organizzare siti, individuabili nelle regioni Veneto, Lazio e Puglia, con tempi dai 4 ai 12 mesi;

il Ministro, in una conferenza stampa col commissario UE al mercato interno e i servizi, Thierry Breton, con delega sui vaccini circa la nascita di un polo italiano per la produzione di sieri, sosteneva che sarebbero state allocate importanti risorse a tale scopo, pari complessivamente ad una cifra tra i 400 e i 500 milioni di euro, da inserire nel "decreto sostegni";

considerato che:

nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni, il cui *iter* è attualmente in corso al Senato), i commi da 7 a 10 dell'articolo 20 (rubricato "Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19 e in materia di farmaci") prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento, mediante l'istituto del contratto di sviluppo, di agevolazioni finanziarie (comma 7) relative agli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti;

lo stanziamento (ai sensi del comma 9) è disposto mediante incremento delle risorse del fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, istituito (nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) dall'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

il comma 8 prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle agevolazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 7 (pari, come detto, a 200 milioni di euro), le disposizioni stabilite dal citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai relativi provvedimenti attuativi, i quali prevedono che le risorse del suddetto fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di sviluppo tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto), il Ministero dello sviluppo economico, la Regione o le Regioni interessate e le altre amministrazioni pubbliche;

tali contratti hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo (industriale, oppure per la tutela ambientale o per attività turistiche). Le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di finanziamenti agevolati sia nella forma di contributi (o anche informa mista). La misura massima delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all'area territoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l'ammontare e la tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione;

ai sensi del comma 10, le agevolazioni di cui al comma 7 sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni, più favorevoli per le imprese rispetto alle disposizioni europee ordinarie, stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni;



tenuto conto che l'articolo 148 del TFUE stabilisce che gli Stati membri devono attuare politiche in materia di occupazione, che tengano conto degli orientamenti in materia, si chiede di sapere:

se le risorse saranno distribuite considerando la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria di cui all'articolo 7-bis della legge 27 febbraio 2017, n. 18 ("decreto Mezzogiorno"), che prevede una redistribuzione di spesa in conto capitale oppure, in subordine, se il Ministero terrà conto delle maggiori risorse attribuite al Mezzogiorno attraverso i fondi UE, così come stabilito nel regolamento del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento (UE) 2021/241);

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito della fase di negoziazione di tali contratti che hanno ad oggetto, tra l'altro, la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela ambientale e per le attività turistiche, che stabilimenti per la produzione di vaccini vengano individuati in più regioni del Mezzogiorno, atteso che in Puglia l'azienda farmaceutica Lachifarma, nel proprio stabilimento di Zollino (Lecce), ha già investito 20 milioni di euro di "risorse proprie" e senza contributi pubblici.

(3-02399)

[RIPAMONTI](#), [PIANASSO](#), [MARTI](#), [PISANI Pietro](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

è noto come la campagna vaccinale anti COVID-19 soffra di una ridotta disponibilità di fornitura; per quanto l'Italia abbia finora somministrato l'80 per cento delle dosi complessivamente disponibili tra i tre maggiori fornitori, 11.252.066 su un totale di 14.136.480, si è ancora lontani dalle cifre necessarie al raggiungimento dell'immunità di gregge;

quanto sopra impone una riflessione sulla possibilità di avviare una produzione italiana dei vaccini, la quale conferirebbe al Paese, oltre alla possibilità di far fronte all'emergenza epidemiologica e di raggiungere un'autonomia di produzione vaccinale, anche quella di ritagliarsi un ruolo di primo piano in Europa e di attrarre nuovi investimenti;

da notizie si apprende, dal quarto tavolo in materia di vaccini convocato presso il Ministero dello sviluppo economico, di un positivo riscontro da parte di almeno quattro aziende disponibili ed in grado di produrre direttamente o conto terzi siero anti COVID-19 in Italia;

quella contro la pandemia è una sfida che vede impegnati il settore pubblico e quello privato in una corsa contro il tempo per fermare il virus e le sue varianti, per tornare al più presto alla normalità, e ad una ripresa dell'economia;

è importante intensificare la campagna vaccinale al fine di raggiungere nel più breve tempo l'immunità di gregge, in assenza o in ritardo della quale esiste una concreta possibilità di mutazione e recrudescenza del virus,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte in merito alla produzione italiana dei vaccini anti COVID-19 e quali tempi siano stimati per il raggiungimento di una vera e propria autosufficienza vaccinale, che veda l'Italia in un ruolo di rilevanza nella ricerca e produzione, anche nell'ambito di eventuali scenari futuri.

(3-02400)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLONE](#), [CALIGIURI](#), [MESSINA Alfredo](#), [PAPATHEU](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

grazie alla misura del "*super ecobonus*" al 110 per cento sono stati aperti diversi cantieri edilizi, tanto che alla fine di marzo 2021 risultano ammessi a detrazione oltre 9.200 interventi, per più di un miliardo di euro di valore;

si tratta soprattutto di interventi trainanti sull'involucro dell'edificio, ma anche interventi trainanti sull'impianto, con impatti evidenti sulla riduzione di consumo energetico;

va rilevato però che la richiesta della doppia conformità dell'immobile ai titoli urbanistici ed edilizi di oggi e a quelli del tempo in cui è stato costruito finisce per escludere dal *super ecobonus* molti edifici per difformità rispetto al titolo originario, consentendo l'accesso al beneficio solo dopo un'eventuale possibile regolarizzazione;

la misura potrebbe essere più efficace ove venissero superati alcuni passaggi burocratici che ne rallentano l'attuazione, pur comprendendo la necessità per lo Stato di avere un controllo delle somme erogate e sulla necessità di vedere regolarizzate alcune difformità edilizie;  
peraltro si registrano ritardi presso gli uffici comunali, in un periodo di *smart working*, a rispondere in tempi ragionevoli alle richieste dei tecnici e dei professionisti che hanno il ruolo di asseveratori delle pratiche;

va ricordato che molti interventi, ora ammessi al *bonus*, possono di norma essere realizzati in regime di edilizia libera, per la quale è sufficiente la comunicazione di inizio lavori, non necessitando di autorizzazione;

si pone quindi la necessità di coniugare l'efficientamento energetico degli edifici e di fare al contempo emergere dall'economia sommersa ampie parti del settore dell'edilizia,  
si chiede di sapere:

se il Governo non intenda, preso atto dell'unanime volontà del Parlamento di prorogare la misura del 110 per cento, semplificare le procedure che prevedono la doppia conformità considerando valide le asseverazioni che riportino gli estremi del titolo edilizio e la data di esecuzione dell'opera ovvero ampliando i margini di tolleranza per regolarizzare le difformità, o quantomeno non prevedendo la dichiarazione di conformità per quegli interventi realizzabili in regime di edilizia libera;

se non intenda valutare l'estensione del *super ecobonus* anche agli immobili considerati strumentali nell'attività d'impresa;

se non intenda, come indicato dalla relazione delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al punto 5.1, procedere alla semplificazione, a regime, di tutti gli interventi edilizi e di efficientamento energetico sotto un'unica aliquota del 75 per cento, attivandosi per modificare l'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in 5 anni, oltre allo "sconto in fattura" e la cessione del credito.

(3-02401)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la crisi epidemiologica in atto ha evidenti ripercussioni non solo nel campo sanitario, ma anche nel campo economico;

tutti i settori del tessuto economico risultano colpiti in maniera profonda;

i provvedimenti di sostegno economico adottati fino ad ora sono importanti, ma non rappresentano una soluzione definitiva per un problema che si trascina ormai da un anno;

una chiara dimostrazione di ciò si è avuta con le recenti manifestazioni da parte di tutti gli imprenditori e gli esercenti che chiedono in maniera chiara una riapertura delle attività, a fronte di una situazione non più sostenibile;

considerato che:

il Governo si è impegnato a procedere con una somministrazione rapida dei vaccini: in particolare, il commissario per l'emergenza, generale Figliuolo, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di arrivare entro il mese di aprile alla somministrazione di 500.000 dosi di vaccino al giorno;

con la stagione estiva, inoltre, come già dimostrato lo scorso anno, caleranno in modo considerevole i contagi, favorendo un ritorno alla normalità;

è dunque necessario stendere fin d'ora un programma di riaperture certe, che sia in grado di consentire una piena ed effettiva ripartenza e che, al contempo, non sia soggetto a mutamenti dell'ultimo minuto, evidentemente dannosi per tutti gli esercenti delle attività commerciali;

il programma di tali riaperture, conseguentemente, deve seguire una cadenza graduale e calibrata su singoli settori (analogamente a quanto accaduto in altri Paesi) riguardando nondimeno e nel complesso tutte le scuole, le attività imprenditoriali e commerciali e tutte le attività che sono costrette a rimanere chiuse;

è necessario organizzare immediatamente, in maniera dettagliata e uniforme per tutte le regioni, l'inizio della stagione estiva e di tutte le attività turistiche e inerenti ad essa connesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche in relazione agli intendimenti del Governo, non

intenda procedere ad un programma di riaperture graduali ma certe, che sia in grado di fornire prospettive e risposte nel breve periodo alle attività imprenditoriali di tutti i settori che, al momento, non hanno indicazioni su quando e con che modalità potranno riaprire e ricominciare a lavorare.

(3-02402)

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della transizione ecologica.* - Premesso che:

a seguito di un esposto presentato dal parlamentare della Repubblica tunisina, Majdi Karbai, gli interroganti venivano a conoscenza di un presunto traffico illecito di rifiuti proveniente dalla Campania e diretto in Tunisia;

precisamente si tratterebbe di 282 *container* di rifiuti dichiarati come materiale plastico, appartenenti invece alla categoria "Y46" destinata allo smaltimento;

i fatti denunciati sarebbero documentati anche da una serie di video girati presso il porto di Sousse, in cui si vedono rifiuti misti non trattati di dubbia natura;

tali rifiuti sarebbero stati bloccati all'arrivo al porto di Sousse dall'agenzia delle dogane tunisina, con l'avvio di un'indagine da parte della magistratura tunisina;

in seguito, in Tunisia, sarebbero state aperte due indagini, una amministrativa e una penale. L'ex ministro dell'ambiente Mustapha Arroui, insieme ad altri funzionari del Ministero, sarebbero stati coinvolti nelle indagini;

il ministro Arroui, prima costretto alle dimissioni dal capo del Governo tunisino, Hichem Mechichi, è stato in seguito arrestato nell'ambito dell'inchiesta, legata al traffico illecito di rifiuti provenienti dall'Italia;

considerato che:

l'Unione europea è parte della convenzione di Basilea, approvata con decisione 93/98/CEE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

la convenzione impegna le parti a garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità "sane" dal punto di vista ambientale;

il regolamento (CE) n. 1013/2006 proibisce le esportazioni di rifiuti tossici o pericolosi verso Paesi del sud del mondo e prevede il principio di prossimità per i rifiuti, oggetti e smaltimento;

la Tunisia è un Paese non appartenente all'Unione europea, non aderente alle decisioni dell'OCSE. I rapporti transfrontalieri in merito rifiuti con la Tunisia sono regolati dalla convenzione di Basilea;

rilevato che:

la convenzione di Bamako del 1991 vieta l'importazione in Africa di scarti pericolosi, mentre quella di Basilea del 1989 per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il regolamento europeo n. 1013 del 2006 ne autorizzano l'esportazione verso un Paese terzo, solo se è in grado di riceverli e procedere al loro riciclaggio. Secondo queste normative, i *container* in questione non sarebbero mai dovuti partire, sia perché i rifiuti classificati con il codice Y46 della convenzione di Basilea sono considerati "pericolosi", sia perché la Soreplast non dispone di impianti di riciclaggio;

la convenzione di Basilea impone che ogni invio di rifiuti tra Paesi debba essere approvato mediante un contatto tra i *focal point* (i rappresentanti dell'accordo internazionale) istituiti presso i Ministeri dell'ambiente dei due Stati. Questo contatto però non sarebbe mai avvenuto. Secondo le dichiarazioni di Chebili, il *focal point* in Tunisia avrebbe saputo dell'invio dopo che i *container* erano arrivati;

premessi inoltre che, a quanto risulta alle interroganti:

con decreto dirigenziale n. 76 del 14 aprile 2020 la Regione Campania autorizzava la spedizione transfrontaliera in Tunisia di 12.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi classificati col codice CER 19.12.12 da spedire mediante complessive 460 movimentazioni;

l'agenzia delle dogane tunisina, in data 16 novembre 2020, dichiarava di aver bloccato i carichi di rifiuti misti, ritenendo la spedizione non a norma;

in base ai fatti descritti, è stata presentata altresì un'interrogazione alla Commissione europea del lavoro dal parlamentare Piernicola Pedicini (NI) avente ad oggetto "Azioni per monitorare e impedire il traffico illecito di rifiuti tossici tra la UE e la Tunisia", e due interrogazioni alla Regione Campania da parte del consigliere regionale Maria Muscarà (M5S) aventi ad oggetto "Traffico di rifiuti dalla

Campania verso la Tunisia" e "Traffico di rifiuti dalla Campania verso la Tunisia, natura dei rifiuti, rimpatrio e smaltimento";

ritenuto che quanto emerso nelle denunce del parlamentare tunisino, riportate alla stampa e dalla televisione estera, qualora confermate, rappresenterebbero un atto di una gravità inaudita ad opera di un'azienda campana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se siano in corso interlocuzioni con le autorità tunisine in merito ai fatti;

se risulti che i rifiuti attualmente bloccati nel porto di Sousse, in Tunisia, sono quelli autorizzati dalla Regione Campania col decreto dirigenziale n. 76 del 14 aprile 2020;

quali controlli siano stati effettuati da parte della Regione Campania prima di autorizzare tali spedizioni transfrontaliere, nel quadro delle rispettive competenze;

se corrisponda al vero che l'invio di rifiuti tra i Paesi non sia stato approvato mediante un contatto tra i *focal point* (i rappresentanti dell'accordo internazionale) istituiti presso i Ministeri dell'ambiente dei due Stati e per quale motivo;

quali controlli siano stati effettuati nel corso degli anni 2020 e 2021 sull'azienda autorizzata alle spedizioni di rifiuti in Tunisia, Sviluppo risorse ambientali S.r.l. con sede nella zona industriale di Polla (Salerno).

(3-02403)

[IANNONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'intero mondo dello sport dilettantistico italiano è, da oltre un anno, sottoposto alle restrizioni delle misure anti COVID, che hanno non solo ferito, in maniera spesso irreparabile, l'attività di migliaia di associazioni e società dilettantistiche sul territorio, ma conseguentemente anche privato il Paese del presidio di salute e benessere psicofisico rappresentato dall'enorme e valoroso mondo dell'associazionismo sportivo;

in tale circostanza, già particolarmente gravosa, si inserisce quella che all'interrogante appare l'assurda decisione, comunicata il 6 marzo nelle "FAQ" consultabili dal sito del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del divieto di praticabilità per gli eventi agonistici organizzati, nelle zone rosse, dagli enti di promozione sportiva, ancorché precedentemente inseriti nello specifico calendario CONI delle attività di preminente interesse nazionale;

paradossalmente, e nonostante applichino le medesime misure di profilassi preventiva e distanziamento, tale decisione non ha riguardato gli eventi organizzati dalle federazioni sportive nazionali, creando così una inspiegabile ed illogica disparità di trattamento sia per gli atleti interessati che per gli organi organizzatori;

tutti gli enti di promozione sportiva italiani riconosciuti dal CONI hanno protestato e tuttora protestano contro questo inconcepibile arbitrio, che peraltro non solo non trova riscontro alcuno nella ragionevolezza, ma non raggiunge neanche il teorico fine che si prefigge, in quanto gli atleti che volessero continuare ad allenarsi e partecipare a competizioni possono comunque tesserarsi alle rispettive FSN;

in sostanza, a giudizio dell'interrogante, appare evidente un meccanismo di aggressione nei confronti degli enti di promozione sportiva, non sorretto da nessun criterio razionale e per ciò stesso insensato e discriminatorio, assunto che lo *status* di atleta agonista, sia federale o appartenente a un ente di promozione sportiva, è identico dal punto di vista delle misure da adottare per la prevenzione e la sicurezza,

si chiede di sapere se il Governo intenda o meno porre definitivo rimedio all'incresciosa situazione di disparità descritta.

(3-02404)

[PAGANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'associazione "Azione, ricerca e sviluppo" ha recentemente rappresentato la situazione che si è determinata in merito all'inclusione del progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la situazione infrastrutturale in cui versa la regione Abruzzo ed il semi-isolamento causato dal grave ritardo nello sviluppo della rete connettiva intermodale producono effetti devastanti sul sistema imprenditoriale e su tutta la comunità regionale;

il progetto di velocizzazione della linea Roma-Pescara, che comporta un impegno economico di circa 1,5 miliardi di euro, era stato inserito da RFI nel contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con le leggi di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019 è stata data copertura ai primi 350 milioni di euro;

il 20 marzo 2020 è stato sottoscritto a Roma un protocollo d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture, il presidente della Regione Lazio, il presidente della Regione Abruzzo e l'amministratore delegato RFI, avente ad oggetto le fasi operative per il miglioramento del servizio, la stima dei costi, per 6,5 miliardi di euro, la durata dei lavori per 7,5 anni e le quattro fasi di avanzamento del programma;

il 1° aprile 2021, a conclusione dell'esame della relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, le assemblee del Senato e della Camera dei deputati hanno approvato la proposta di risoluzione di maggioranza;

la suddetta linea ferroviaria, sebbene annoverata nella prima versione del PNRR tra le opere da realizzare, non risulta indicata nella seconda. Tuttavia, l'importo previsto, pari a 620 milioni di euro in 5 anni (il costo totale dell'intera opera è di 6,4 miliardi), è del tutto irrisorio rispetto alle aspettative e agli impegni che erano stati assunti dai rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali;

nei prossimi giorni il Governo esaminerà il contenuto delle risoluzioni approvate dal Parlamento e valuterà eventuali modifiche al PNRR;

ad avviso dell'interrogante sarebbe auspicabile e opportuno che in questa fase si consideri la necessità della realizzazione di un'opera di straordinaria importanza per l'Abruzzo, il Lazio e il sistema Paese;

la camera di commercio Chieti-Pescara ha avuto un ruolo attivo nella vicenda, tanto da promuovere nel dicembre 2019 la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, per l'inserimento di tutti i porti del mare Adriatico centrale nella rete *core*, proprio in forza dell'inclusione della rete viaria e ferroviaria adriatica nel corridoio Adriatico-Baltico;

da informazioni pervenute all'interrogante, sembrerebbe che la ragione per la quale è stato previsto un finanziamento di soli 620 milioni di euro risieda nel fatto che il "*recovery fund*" prescrive che i progetti candidabili debbano essere completati entro il 2026. Se questa motivazione venisse confermata, si è nella precisa condizione di dimostrare che tale scadenza potrà essere rispettata con la realizzazione di un progetto ben più importante di quello ipotizzato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi affinché si valutino sia il reinserimento dell'infrastruttura altamente strategica sia maggiori risorse per la velocizzazione della tratta Roma-Pescara, considerata linea prioritaria e strategica per il territorio nazionale.

(3-02405)

[CROATTI](#), [LANZI](#), [LANNUTTI](#), [VANIN](#), [RICCIARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [MAUTONE](#), [CORRADO](#), [ROMANO](#), [DIGIROLAMO](#), [PAVANELLI](#), [PUGLIA](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le fiere italiane sono un comparto di grandissima importanza per l'economia italiana, in quanto ogni anno richiamano circa 200.000 espositori e 20 milioni di visitatori in 1.000 eventi fieristici e impiegano circa 120.000 lavoratori totali. L'Italia è il quarto Paese al mondo per superficie espositiva coperta, dopo Cina, Stati Uniti e Germania;

le fiere costituiscono un potente mezzo per la promozione del *made in Italy* e un volano per la nostra economia, visto che sono in grado di generare, ogni anno, affari per circa 80 miliardi di euro e che il 50 per cento dell'*export* nasce da contatti originati dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche;

nel 2020, a causa delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 luglio, sono state annullate 88 manifestazioni internazionali e 93 nazionali, mentre, tra il 26 ottobre e il 24 novembre, sono state annullate 13 manifestazioni internazionali e 46 nazionali;

il sistema fieristico è il comparto che ha subito il maggior tasso di perdita nel 2020, il fatturato è calato dell'80 per cento, passando da un miliardo di euro a soli 200 milioni;  
inoltre, è stato distribuito soltanto il 4 per cento delle risorse destinate agli operatori del settore, in particolare dei 408 milioni di euro risultano erogati o in fase di liquidazione 7,5 milioni, a cui si aggiungono 9 milioni di euro di finanziamenti e che comunque, per effetto del regime "*de minimis*", potranno ristorare i beneficiari per un massimo di 1,8 milioni di euro;  
considerato che:

i grandi operatori del settore, che da soli generano il 70 per cento dell'intero fatturato del comparto fieristico, hanno subito danni superiori a 50 milioni di euro, e da ciò si deduce che le attuali disposizioni non sono adeguate per garantire la copertura dei danni subiti;

nel frattempo altri Paesi europei hanno richiesto e ottenuto dalla Commissione europea la deroga sul "*de minimis*" per il settore fieristico in materia di aiuti di Stato, potendo così contare sul ristoro completo di tutte le perdite subite;

è evidente che quanto illustrato espone il settore fieristico italiano ad un regime di concorrenza sleale con i rispettivi *competitor* stranieri, oltre che alla concreta possibilità di acquisizione da parte di questi ultimi dei principali operatori del mercato italiano con conseguenze sfavorevoli per il *made in Italy* e la nostra economia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano avanzare, per il settore fieristico italiano, la richiesta di deroga ai limiti previsti dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3-02406)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella notte di venerdì 2 aprile 2021, intorno alla mezzanotte, una pattuglia della Polizia locale di Modena è intervenuta all'interno di piazza Guido Rossa a seguito della segnalazione di un assembramento di una quindicina di persone. Qui gli agenti hanno trovato diversi giovani, originari dell'est Europa, che stavano banchettando. All'arrivo della Polizia locale, gli stessi si disperdevano ma due di loro, invece, sotto l'effetto dell'alcool, hanno iniziato a lanciare pietre. I sassi hanno colpito uno dei due veicoli della municipale, danneggiandolo;

le ricerche dei responsabili sono scattate immediatamente, anche ad opera della Polizia di Stato. Poco dopo gli agenti sono dovuti intervenire in zona Madonnina, poiché erano state danneggiate due auto. La Polizia ha potuto così appurare che quanto accaduto era ricollegabile ai fatti di poco prima in piazza Guido Rossa. Grazie alla videosorveglianza i giovani sono stati identificati e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti;

si tratta di fatti gravissimi che, ancora una volta, puntano i riflettori sulla città di Modena che da tempo è preda della criminalità nonostante gli innumerevoli sforzi delle forze dell'ordine. In numerose occasioni, attraverso atti di sindacato ispettivo, l'interrogante ha evidenziato la critica situazione in cui versa questa città sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico, chiedendo altresì una valutazione per elevare la questura di Modena in fascia A, al fine di assicurare un potenziamento degli organici degli agenti di Polizia;

a tale richiesta (4-01261) il Ministero rispondeva che la Questura di Modena non rientrava tra quelle considerate di particolare rilevanza, indicate dalle rispettive tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere a nuova valutazione al fine di inserire la Questura di Modena in fascia A;

quali ulteriori iniziative siano state adottate per risolvere le gravi criticità che interessano la città di Modena sul fronte della sicurezza.

(4-05229)

[BERUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto ministeriale 30 maggio 2002 concernente "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità

giudiziaria in materia civile e penale" venne adeguata, con riferimento al mese di agosto dell'anno 1999, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni disposte dall'autorità giudiziaria; attualmente, tali onorari sono distinti in onorari a vacanza, costituita da 2 ore lavorative, ex art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pari a 14,68 euro, e onorari fissi e variabili, ex artt. da 2 a 28 della tabella allegata allo stesso decreto, variamente definiti in ordine al tipo di incarico svolto; con sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2020, la stessa, pur non potendo ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 4 della legge n. 319 del 1980 e degli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, così si esprimeva: "La pronuncia di non fondatezza non esime questa Corte dal rilevare, per l'ennesima volta, la deplorabile e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 115 del 2002. D'altra parte, la ben nota disponibilità (sopra accennata) di altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la Costituzione", ed ancora affermava: "Resta cioè evidente che l'odierna esiguità dei compensi per gli ausiliari - in disparte ogni considerazione sulla inadeguatezza degli stessi valori di partenza, cioè degli onorari previsti per ciascuna vacanza, peraltro non direttamente censurati dal rimettente - non dipende dal meccanismo normativo di adeguamento previsto dalla legge, ma dalla sua mancata applicazione ad opera dell'amministrazione, che quei valori di partenza ha lasciato immutati dal 2002";

l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recita: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

la norma appare quindi non più adeguata almeno sotto tre principali profili: dei compensi, delle attività di cui disciplina i compensi e del meccanismo di adeguamento;

i criteri di liquidazione degli onorari della norma risultano anche palesemente lesivi del principio di "equo compenso" definito dalla legge n. 247 del 2012 riferibile a tutte le categorie professionali interessate dal decreto ministeriale 30 maggio 2002,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per quanto di competenza con un aggiornamento della disciplina e se ritenga di attivarsi con i diversi interlocutori istituzionali affinché le numerose categorie professionali che, con il loro impegno, concorrono allo svolgersi dei processi e quindi al buon funzionamento della giustizia, vedano riconosciuta la propria professionalità e vengano poste nella condizione di assumere incarichi nella prospettiva di un adeguato riconoscimento economico che, pur tenendo conto del carattere di pubblica utilità del servizio, consideri le responsabilità che ne derivano nonché le competenze professionali e l'esperienza necessari per svolgerli.

(4-05230)

[BOSSI Simone](#), [BERGESIO](#) - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

il decreto direttoriale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico 2 aprile 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 98 del 14 aprile 2020, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, e la correlata tabella delle specie autoctone di interesse alieno, in corso di adozione, hanno posto diverse criticità attuative;

al sistema gestionale della pesca, professionale e dilettantistica sono connessi importanti interessi, pubblici e privati, contratti in essere e pratiche acquisite, che non possono essere interrotti in maniera improvvisa, e allo stesso modo non possono essere alterati gli equilibri dei territori che basano la loro economia su questa importante risorsa;

con la prossima adozione della tabella delle specie autoctone correlata al decreto direttoriale si verrebbe a completare un quadro normativo che, senza che sia stata definita una congrua fase transitoria e, in alcuni casi, dall'oggi al domani, dovrebbe comportare l'interruzione dell'immissione nelle acque regionali di diverse specie che da sempre rappresentano un elemento fondante della

funzionalità del sistema della pesca regionale; un esempio è l'immissione del coregone laverello e della trota fario, che avviene in modo capillare da oltre un secolo nelle acque lombarde, la quale proprio per effetto della normativa dovrebbe subire un'interruzione;

è evidente che l'interruzione delle immissioni causerebbe danni gravissimi e irreparabili ad un comparto già in fase regressiva, gravato inoltre dei danni derivanti dall'attuale pandemia da COVID-19, nonché a tutto l'indotto, commercio e ristorazione compresi;

da oltre un secolo la pesca dilettantistica nelle acque dei torrenti montani lombardi, che genera un indotto economico rilevante e coinvolge svariate decine di migliaia di appassionati, che danno vita ad un fitto reticolo associativo, si alimenta di immissioni di trota fario, che avvengono in pressoché tutti gli innumerevoli torrenti alpini di Lombardia, con esemplari prodotti in oltre 20 impianti ittogenici di proprietà e gestione pubblica e privata;

la stessa economia della pesca professionale lombarda, che conta circa 150 imprese e genera un indotto di alcuni milioni di euro, si basa prevalentemente sul prelievo di coregone laverello, che rappresenta la quota maggiore del pescato professionale dei laghi di questa regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nelle more della presentazione e della valutazione delle richieste di deroga dell'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, non intenda definire, in accordo con le Regioni, un congruo periodo transitorio che accompagni il sistema gestionale della pesca ed il suo indotto ad un graduale adeguamento della normativa nelle ipotesi di diniego, e permetta al contempo una corretta valutazione delle istanze di deroga;

se, alla luce delle criticità espresse dalle Regioni, voglia concordare con esse le necessarie proposte di modifica del decreto direttoriale, al fine di non impattare, anche considerando le criticità legate alla diffusione del COVID-19, sull'economia dei territori a maggiore vocazione ittica, che basano la funzionalità del sistema gestionale della pesca sull'immissione, addirittura secolare, di specie alloctone.

(4-05231)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020, "decreto semplificazioni", intervenendo a modifica dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in materia di procedimento elettorale, ha ampliato l'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale, includendo anche "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento";

le elezioni per le quali trova applicazione la previsione di cui al citato art. 14 sono, in particolare, ai sensi del comma 1, quelle: dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo; degli organi delle amministrazioni comunali, delle Province e delle Città metropolitane; i *referendum* previsti dalla Costituzione;

a norma del comma 2 dell'art. 14, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ovvero: a) l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; b) il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio;

in virtù della modifica introdotta dal menzionato art. 16-*bis* del decreto semplificazioni, è ragionevole supporre che l'apposizione di un "timbro dell'ufficio" debba trovare applicazione anche alle autenticazioni effettuate, d'ora in poi, anche da avvocati, deputati, senatori e consiglieri regionali chiamati ad autenticare;

per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ricorda, sono state rinviata dal Consiglio dei ministri a dopo la prossima estate (si parla di una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021) tutte le elezioni amministrative (tra cui i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), regionali (Calabria) e suppletive (Camera dei deputati, collegio di Siena);



ad oggi ancora non sono chiare le modalità attuative delle disposizioni di cui al citato art. 16-*bis*, ovvero, in particolare, quale "timbro dell'ufficio" avvocati, deputati, senatori e consiglieri regionali dovranno o potranno utilizzare per le procedure di autenticazione che sono chiamati ad effettuare, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda emanare in tempi brevi e comunque in tempo utile per la prossima tornata elettorale 2021 un proprio provvedimento esplicativo dell'attuazione della norma estensiva dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale.

(4-05232)

DE CARLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

il comma 2 prevede che: "le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha integrato l'articolo 113 con l'inserimento del comma 5-*bis*, che così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"; diverse amministrazioni, centrali e locali, hanno nel tempo emanato i previsti regolamenti di attuazione;

sull'argomento è stato presentato, altresì, dall'interrogante, in data 2 maggio 2019, alla Camera dei deputati analogo atto di sindacato ispettivo 4-02809, ad oggi senza risposta;

recentemente, su alcune bozze di regolamento, la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha emesso un parere, definitivo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 00145/2021 del 3 febbraio 2021 e uno, interlocutorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 01360/2020 del 22 luglio 2020,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno adottare, per il tramite dell'ufficio legislativo interno, le iniziative preliminari di competenza, affinché anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa dotarsi di un regolamento interno per gli incentivi delle funzioni tecniche;

se non sia il caso, nelle more di un regolamento definitivo ed operativo, accantonare in via prudenziale le risorse finanziarie per le finalità di incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni per le procedure di gara.

(4-05233)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-PD) è una rara e grave infezione suscitata dai cosiddetti micobatteri non tubercolari (non-tuberculous mycobacteria, NTM), che colpisce prevalentemente gli individui al di sopra dei 50 anni, in particolare quelli con infezione da HIV, quelli affetti da fibrosi cistica o da patologie polmonari quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e quelli sottoposti a terapie immunosoppressive;

il tasso di incidenza e, di conseguenza, di mortalità della NTM-PD è in aumento e le difficoltà in fase diagnostica, sommate alla peculiare resistenza al trattamento da parte dei micobatteri non tubercolari, rendono particolarmente arduo stabilire un percorso di gestione della malattia;

la diagnosi è clinica, radiologica e microbiologica, e il trattamento, oltre a non essere standardizzato, è lungo e prevede combinazioni di antibiotici pesanti da sopportare e per questo può non essere ben tollerato dai pazienti;

l'incidenza di queste malattie nel mondo è drammaticamente aumentata negli anni e con essa anche i costi di ospedalizzazione dei pazienti e, purtroppo, il tasso di mortalità;

la corretta identificazione dell'agente infettivo è il punto di partenza di una buona diagnosi;

la terapia di cura risulta di altissima complessità, dal momento che, sfortunatamente, buona parte dei micobatteri non tubercolari è resistente ai comuni antibiotici, per cui è necessario un *cocktail* di antibiotici, somministrati per periodi di tempo prolungati (da 12 a 24 mesi);

i pazienti affetti da NTM-PD sperimentano una sintomatologia che comprende febbre, tosse, astenia (stanchezza psicofisica generalizzata), disturbi gastrointestinali, perfettamente sovrapponibile alla sintomatologia da COVID-19;

la NTM-PD rientra nei fattori ad altissimo rischio in caso di contagio da COVID-19;

il sito europeo "Orphanet" provvede ad elaborare una nomenclatura per le malattie rare (l'ORPHA *code*) ed individua l'infezione polmonare micobatterica non tubercolare con il codice 411703;

in Italia la micobatteriosi non tubercolare (NTM-PD) non è inserita nei livelli essenziali di assistenza, né tantomeno nella lista nell'elenco delle malattie rare, previsto dal decreto ministeriale n. 279 del 2001 e successive modificazioni;

alcuni pazienti affetti da NTM-PD possono fare riferimento a due gravi patologie come la fibrosi cistica e la BPCO per l'esenzione del *ticket*, ma altri malati nulla hanno a che vedere con esse e questa fetta di pazienti rimane fuori da qualsiasi regime di esenzione per patologie;

oltre alla spesa onerosa per tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara, questi pazienti devono sopportare anche il carico sociale, perché un malato di NTM-PD non può lavorare a pieno regime come una persona sana e incorre in molte assenze;

l'associazione di pazienti di riferimento ha presentato nel 2019 regolare domanda per l'iscrizione al registro dei LEA delle patologie rare esenti, ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sottoporre all'attenzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel SSN l'inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-PD) nei LEA;

se non ritenga di riconoscere l'invalidità per questa tipologia di pazienti che non possono svolgere alcuna attività lavorativa;

se non ritenga di integrare la lista delle patologie respiratorie che prevedono l'ordine delle categorie di cittadini da vaccinare in via prioritaria inserendo anche i pazienti affetti da micobatteriosi non tubercolare, nonché i loro *caregiver*.

(4-05234)

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

recenti notizie di diversi organi d'informazione riportano come a seguito di un'indagine giudiziaria aperta nel 2017 dalla Procura di Trapani sul ruolo delle organizzazioni non governative "Jugend Rettet", "Save the children" e "Medici senza frontiere", sul flusso di migranti provenienti dalla Libia, risulterebbero intercettati giornalisti italiani a decine, senza ipotesi di reato a carico;

dagli stessi organi d'informazione si apprende come, oltre ad aver udito centinaia di conversazioni, gli inquirenti avrebbero monitorato anche tutti gli spostamenti dei cronisti che seguivano per lavoro i flussi migratori dalla Libia verso l'Europa, oltre ai loro incontri con le fonti sul posto;

fra i giornalisti intercettati il caso più eclatante sembrerebbe quello di Nancy Porsia, giornalista *freelance* e consulente di ricerca specializzata in Medio Oriente e Nord Africa, intercettata anche mentre parlava al telefono con la sua legale di informazioni sensibili su fonti e colleghi;

nei giorni scorsi l'ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, insieme all'ordine regionale dei giornalisti e all'associazione della stampa di Basilicata, sono intervenuti in merito alle notizie esposte chiedendo di "fare piena luce su questa vicenda e sollecitano

spiegazioni su come e perché sia stato possibile violare il segreto professionale dei cronisti e effettuare trascrizioni delle conversazioni di persone, non sottoposte a indagini, impegnate a svolgere un'opera costituzionalmente tutelata",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti rispondere al vero la notizia delle intercettazioni disposte dalla Procura di Trapani per decine di giornalisti italiani, senza ipotesi di reato a carico, nell'ambito dell'inchiesta sul ruolo delle organizzazioni non governative Jugend Rettet, Save the children e Medici senza frontiere, relativo al flusso di migranti provenienti dalla Libia;

se non ritenga necessario disporre gli accertamenti di propria competenza su quanto accaduto, volti a chiarire chi abbia disposto tali intercettazioni, a che titolo sarebbero state trascritte le intercettazioni relative ai colloqui tra la cronista Nancy Porsia e la sua legale;

se risulti che sia stato violato il vincolo di riservatezza che lega avvocati e assistiti e il segreto professionale di cronisti impegnati a svolgere un'opera costituzionalmente tutelata.

(4-05235)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Torre del Greco (Napoli), di circa 85.000 abitanti, ha rinnovato il Consiglio comunale nella tornata elettorale del giugno 2018;

le elezioni amministrative hanno destato polemiche per presunta compravendita di voti effettuata da più soggetti che avrebbero partecipato direttamente e indirettamente alla competizione elettorale;

i presunti fatti sono stati documentati da diversi servizi della testata giornalistica "Fanpage", come quello intitolato "Elezioni amministrative, così si controllano in provincia di Napoli. Fotografa la scheda" del 12 giugno 2018, in cui emerge come fuori dai seggi venivano comprati i voti per un candidato che oggi siede in Consiglio comunale e avvalorati da indagini da parte della Procura di Torre Annunziata;

episodi noti e già oggetto di un'interrogazione (4-03836) presentata il 14 luglio 2020, che ancora non ha ricevuto risposta;

si fa rilevare che, in data 2 aprile 2021, i Carabinieri hanno eseguito una nuova ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, nei confronti di 5 persone, tra le quali un ex assessore comunale e un consigliere comunale di Torre del Greco, tutte gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere mediante la sistematica compravendita di voti in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Torre del Greco del giugno 2018;

in particolare il consigliere comunale, eletto all'opposizione da poche settimane, risultava essere passato nella maggioranza che sostiene l'attuale sindaco Giovanni Palomba;

gli interroganti fanno notare che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata rappresenta il completamento di un'indagine che già nell'aprile 2019 aveva condotto all'arresto di diversi soggetti (4 sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 4 sottoposti agli arresti domiciliari) facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato consigliere comunale, poi risultato eletto, in relazione alla quale sono già intervenute alcune sentenze di condanna, due delle quali definitive;

le ulteriori indagini, come riferiscono fonti di stampa, avrebbero accertato l'esistenza e l'operatività di un'ulteriore e diversa organizzazione criminale finalizzata, in occasione delle ultime consultazioni elettorali amministrative di Torre del Greco, alla compravendita di voti in favore di un altro candidato, successivamente eletto, e della relativa lista civica da un numero indeterminato di elettori, in cambio di generi alimentari e dazioni di danaro ovvero di offerte e promesse di posti di lavoro nell'ambito dei progetti regionali denominati "Garanzia giovani" e "Fila";

a parere degli interroganti il quadro che emergerebbe, se confermato, oltre ad essere inquietante, lascerebbe trasparire una regia unica e ben definita volta a condizionare in maniera inequivocabile e criminale il voto delle elezioni amministrative del 2018 su più fronti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le iniziative di competenza per

l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli elementi evidenziati che interessano il Comune di Torre del Greco e dell'estesa ingerenza della criminalità organizzata in quest'area.

(4-05236)

[PIRRO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [GALLICCHIO](#), [VACCARO](#), [FERRARA](#), [MAUTONE](#), [NATURALE](#), [RICCIARDI](#), [PIARULLI](#), [MARINELLO](#), [D'ANGELO](#), [LOREFICE](#), [PAVANELLI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il plasma costituisce una risorsa preziosa per l'ottenimento delle proteine plasmatiche necessarie alla produzione dei farmaci plasmaderivati, che hanno lo scopo di sostituire le proteine mancanti nel sangue alla base di alcune importanti patologie come le immunodeficienze primitive, secondarie e la polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica;

il ruolo dei farmaci plasmaderivati e delle immunoglobuline in particolare è stato riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità che le ha incluse nell'elenco dei farmaci essenziali in quanto prodotti salvavita, ciononostante il divario tra domanda e offerta di immunoglobuline è cronicamente insoddisfatto a livello nazionale, europeo e globale;

la domanda globale di immunoglobuline ha visto, infatti, un tasso di crescita medio annuo del 9,7 per cento negli ultimi 30 anni. In Italia, nello specifico, si è registrato un aumento del 10 per cento della domanda tra il 2017 e il 2018 (ISTISAN);

il mercato del plasma europeo è destinato ad avere una crescita esponenziale negli anni a venire: le più recenti analisi del "Market research future" stimano che il mercato del frazionamento del plasma avrà nel periodo 2018-2023 un tasso di crescita annuo del 6,5 per cento, a seguito di un considerevole incremento della domanda, che specialmente per quanto riguarda le immunoglobuline potrà aggirarsi nel prossimo futuro, in base ai modelli predittivi, intorno ai 250-300 grammi per 1.000 abitanti;

la sostenibilità del plasma è minacciata dal gran numero di contagi da coronavirus con successivo calo di donazioni: tale situazione di emergenza ha oggi le sue prime ricadute sulla disponibilità in commercio di immunoglobuline e quindi un minor accesso alle cure per i pazienti;

il valore dei plasmaderivati non può non essere valutato nella prospettiva della domanda e dell'offerta e dell'interazione tra queste due. Ogni terapia con medicinali plasmaderivati richiede un elevato numero di donazioni, il processo di produzione che dalla donazione porta al rilascio del prodotto al paziente è lungo (dai 7 ai 12 mesi), complesso ed estremamente regolato;

l'elevato numero di contagi da coronavirus ha avuto un grave impatto sul settore dei plasmaderivati, con successivo e preoccupante calo delle donazioni: tale situazione di emergenza ha oggi le sue prime ricadute sulla disponibilità in commercio di immunoglobuline e quindi un minor accesso alle cure per i pazienti;

considerato che:

secondo i dati del centro nazionale sangue, dopo anni di crescita, nel 2020 si è assistito ad una diminuzione delle donazioni di plasma rispetto al 2019 (2 per cento in meno) e si registra una preoccupante continuità del *trend* anche a gennaio 2021 (13,5 per cento in meno) rendendo più lontano l'obiettivo dell'autosufficienza fissato dal piano sangue;

in base alla legge n. 219 del 2005, il piano sangue intende perseguire l'autonomia degli approvvigionamenti ricorrendo ad un sistema di logica solidale ("conto lavorazione plasma") con donazioni non remunerate e di raccolta della materia prima da parte di strutture trasfusionali pubbliche. Tale processo prevede che la materia prima raccolta venga poi lavorata dall'azienda incaricata e restituita alle strutture pubbliche nelle varie specialità di plasmaderivati;

la quantità totale di plasma inviata all'industria nel 2016 dalle regioni italiane è stata di 813.084 chilogrammi: di questi il 26 per cento è rappresentato da plasma da aferesi categoria A, il 68 per cento da plasma da separazione di categoria C (dati del sistema trasfusionale italiano 2016 analisi della domanda dei medicinali plasmaderivati);

il piano è riuscito a coprire il 75 per cento del fabbisogno nazionale di immunoglobuline per uso endovenoso nel 2018 e il 5,6 per cento di quelle per uso sottocutaneo (dati ISTISAN dell'Istituto

superiore di sanità) rendendo necessario, per colmare la restante domanda, un approvvigionamento di prodotti commerciali caratterizzati da elevati costi della materia prima e soggetti a logiche competitive e commerciali a livello globale;

considerato inoltre che:

purtroppo, la grave pandemia da COVID-19 ha causato una diminuzione dei volumi di plasma disponibile ed un incremento dei costi di raccolta della materia prima: da luglio a dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stato registrato un calo complessivo del 20 per cento della raccolta del plasma da parte delle aziende nel settore degli emoderivati ("Il Messaggero", 10 marzo 2021);

l'Italia ha una dipendenza dal plasma degli Stati Uniti dove i costi di raccolta hanno subito un aumento del 15 per cento nell'ultimo quinquennio e i rimborsi per donatori hanno registrato un aumento di circa il 30 per cento;

in diversi Paesi europei al fine di preservare la sostenibilità e garantire l'approvvigionamento dei prodotti derivati dal plasma sono stati introdotti meccanismi di incentivi economici, come l'esclusione dei plasmaderivati dal *payback* per il ripiano della spesa farmaceutica e l'aumento del prezzo delle immunoglobuline;

in Italia, con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), è stato adottato un nuovo sistema di calcolo del *payback* farmaceutico per gli acquisti diretti, basato sulle cosiddette quote di mercato determinate sul fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) relativa alla vendita di medicinali di fascia A e H;

considerato, altresì, che a parere degli interroganti:

la normativa non sembra tenere conto di alcune specificità del settore equiparando i farmaci plasmaderivati a tutte le altre categorie di prodotti;

lo Stato italiano ha già riconosciuto la peculiarità dei plasmaderivati, escludendo però solo quelli di origine nazionale dal ripiano della spesa farmaceutica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012: tale impostazione manifesterebbe criticità ed incongruenze applicando una distinzione tra plasmaderivati di produzione regionale e di origine commerciale, esentando soltanto i primi dal ripiano della spesa farmaceutica;

in tal modo l'azienda titolare di AIC è obbligata a fornire il farmaco salvavita per garantire la continuità terapeutica ma non detiene un reale controllo sull'acquisto e sulla vendita del farmaco destinato unicamente a supplire alla carenza di plasmaderivati di origine regionale;

considerato infine che:

l'imprevedibilità di fattori esogeni può mettere seriamente a rischio la catena globale di raccolta e rifornimento del plasma;

il 18 settembre 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione indicando come sia fondamentale per l'Europa aumentare la capacità di raccogliere sangue e plasma e a novembre 2020 si è insediato il gruppo di lavoro sulle immunoglobuline partecipato da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Agenzia italiana del farmaco, del centro nazionale sangue, delle Regioni e di Farindustria con l'obiettivo di garantire ai pazienti la disponibilità dei farmaci e, quindi, la continuità terapeutica (come riporta il citato articolo de "Il Messaggero"),

si chiede di sapere:

se, con il fine di garantire la sostenibilità del settore e l'approvvigionamento dei prodotti salvavita a completamento di quanto fornito dal piano nazionale sangue, il Ministro in indirizzo intenda escludere i farmaci plasmaderivati di origine commerciale dal *payback* per il ripiano della spesa farmaceutica;

quali iniziative intenda adottare sul lungo periodo per far fronte alle conseguenze della crisi e quali soluzioni innovative intenda mettere in campo per garantire la sostenibilità del sistema.

(4-05237)

[LEZZI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [LA MURA](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che in data 24 marzo 2021 l'azienda ArcelorMittal ha inviato ad alcuni operai una raccomandata con contestazioni disciplinari con immediata sospensione dell'attività lavorativa, interdizione ai luoghi di lavoro e richiesta di

giustificazioni entro 5 giorni. L'azienda contesta agli operai destinatari del procedimento di aver condiviso e invitato alla visione, attraverso i propri profili *social*, la miniserie televisiva "Svegliati amore mio", che ha come protagonista una madre costretta a curare la figlia affetta da leucemia in una città in cui opera un'acciaieria. L'azienda sostiene, inoltre, di essere stata oggetto di espressioni che ne ledono l'immagine e la reputazione aziendale;

considerato che:

i fatti narrati nella *fiction* non si riferiscono alla fabbrica ex Ilva ora ArcelorMittal e, qualora ci fossero dei riferimenti, sarebbero da attribuire a fatti e circostanze risalenti a circa 10 anni fa quindi durante la gestione della famiglia Riva;

gli operai non hanno fatto alcun riferimento alla fabbrica in cui svolgono il loro lavoro;

l'azienda non è nuova a metodi con i quali si incute terrore. Non molto tempo fa, un altro lavoratore fu accusato di aver posto in essere un comportamento di fatto mai assunto, tanto che il giudice del lavoro ha disposto il reintegro dell'operaio e il versamento delle indennità relative al periodo di sospensione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali azioni intendano intraprendere al fine di salvaguardare i diritti degli operai della multinazionale che, peraltro, si è impegnata ad alti livelli istituzionali con un accordo con cui anche lo Stato entra nella gestione della fabbrica.

(4-05238)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 8 gennaio 2021, il tribunale di Perugia ha depositato le motivazioni della sentenza n. 1594, con cui ha inflitto pesanti condanne ad alcuni dirigenti e dipendenti della Questura di Roma in relazione ai fatti che tra le giornate del 28 e 30 maggio 2013 portarono alla controversa espulsione dall'Italia della cittadina kazaka Alma Shalabayeva;

come emerso anche nel corso del processo a tale provvedimento si era pervenuti dopo un *iter* burocratico amministrativo che, seppur i suoi effetti siano stati giudicati penalmente rilevanti dal collegio giudicante, fu eseguito nel rispetto della normativa vigente con la presenza di tutte le autorizzazioni previste rilasciate dalle procure della Repubblica competenti (Procura della Repubblica e Procura dei minori di Roma);

la sentenza fonda il presupposto della condanna dei poliziotti sulla circostanza che l'espulsa, nonostante avesse dichiarato generalità e nazionalità diverse e fosse in possesso di documenti di identità dichiarati falsi, ma comunque quantomeno dubbi, fosse la moglie di Mukthar Ablyazov, dissidente e oppositore del Governo del Kazakistan, Paese ove, a dire del collegio giudicante, non venivano rispettati i diritti umani e, per tale motivo, la donna in caso di espulsione sarebbe stata esposta a gravissimi rischi per la propria incolumità. Nonostante il coinvolgimento nelle procedure espulsive di illustri magistrati appartenenti alle procure competenti, i quali risultano aver autorizzato l'adozione dei provvedimenti necessari al rimpatrio, risulta che il tribunale di Perugia, sebbene fosse stato anche richiesto in tal senso da parte delle difese degli imputati, addirittura, non avrebbe autorizzato l'escussione testimoniale di alcuni degli autorevoli pubblici ministeri interessati alle relative autorizzazioni,

si chiede di sapere:

se il Kazakhstan fosse effettivamente un Paese in cui non venivano rispettati i diritti umani e da quale documentazione ufficiale risultasse tale affermazione, considerato che alla data dei fatti contestati l'unico Paese segnalato dall'ACNUR (alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati) per gli elevati rischi cui sono esposti i suoi cittadini era il Mali, mentre rischi generici venivano indicati per Somalia, Etiopia ed Eritrea e valutato che l'Italia risulta intrattenere regolari rapporti commerciali con tale nazione;

se l'affermazione di cui sopra non si ponga in realtà in contrasto con l'accordo, fatto a Roma il 5 novembre 2009, tra il Governo italiano e quello del Kazakhstan per la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico di droga, al terrorismo ed altre forme di criminalità, tra cui quella economica, ratificato con legge 7 dicembre 2015, n. 216;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di riferire, a prescindere dalla veridicità della sua qualità di presunto dissidente, se il marito dell'espulsa fosse in realtà un pluriricercato e in particolare quanto segue;

se presso le banche dati del segretariato generale dell'INTERPOL risultasse formalmente che, nel periodo di interesse, Mukhtar Ablyazov fosse un soggetto ricercato ai fini dell'arresto da tre Paesi dell'area INTERPOL, per gravi reati;

se, all'epoca dei fatti, magari attivando il medesimo segretariato generale, potesse essere noto che ad Ablyazov fosse stato concesso lo *status* di richiedente asilo o di rifugiato da parte del Regno Unito;

se corrisponda al vero che nel 2009 fosse stato stipulato un accordo, ratificato in legge nel 2016, di cooperazione internazionale tra l'Italia e il Kazakistan in tema di lotta alla criminalità organizzata e economica e, in tal caso, quali iniziative vogliano intraprendere;

quali iniziative intendano intraprendere in merito alla vicenda alla luce delle recenti, clamorose, rivelazioni venute alla ribalta con la pubblicazione del libro intervista al dottor Luca Palamara, all'epoca dei fatti di interesse autorevole esponente del CSM e, successivamente, dell'ANM.

(4-05239)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

si apprende dal sito "acquistinretepa" che il Governo in data 24 marzo 2021 ha avviato una gara d'appalto in ordine all'emergenza COVID-19. Dall'esame del capitolato tecnico si evince che si tratta di appalti per "l'allestimento di campi container per l'assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali". Il bando, che risulta attivo dal 24 marzo fino al 12 aprile 2021, parla in particolare di 12 lotti, di criterio di aggiudicazione, di criterio dell'aggiudicazione al numero della gara 2744951, parla dell'ente committente che risulta essere il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle stazioni appaltanti ovvero CONSIP S.p.A., la società del Ministero dell'economia e delle finanze. Si parla nello specifico di appalti per la creazione di campi *container* per 8.000 persone previsti in ogni regione;

nel capitolato tecnico, alla voce "premessa", è specificata la natura della fornitura: *container*, arredi, biancheria ed accessori, lavatrici e asciugatrici industriali in noleggio. In particolare, viene specificato che la procedura è suddivisa in 3 settori merceologici così specificati: lotto 1: noleggio di *container* per l'allestimento di campi *container* con destinazioni d'uso diverse e servizi connessi; lotto 2: fornitura di arredi, biancheria e accessori per l'allestimento di campi *container* con destinazioni d'uso diverse, in eventi emergenziali; lotto 3: noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi *container* in eventi emergenziali e servizi connessi;

considerato inoltre che:

al punto 3 "oggetto dell'appalto" si riporta la finalità della fornitura: "Il presente Capitolato Tecnico, relativo al Lotto 1, disciplina la fornitura, mediante noleggio, di container per l'allestimento di campi per destinazioni d'uso diverse (abitativo/uso ufficio, ...) necessari, ad esempio nell'ipotesi di campi ad uso abitativo, per assicurare un'accoglienza temporanea per coloro che, a seguito di un evento emergenziale hanno dovuto abbandonare la propria abitazione". Al punto 3.1. "campi container" si riporta: "Per meglio illustrare un ipotetico schema di campo, si rimanda agli allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico che contengono il layout (pianta di progetto) di un campo standard ad uso abitativo atto ad ospitare un massimo di 42 persone e di un campo standard ad uso ufficio atto ad ospitare 25 persone". Sempre al punto 3.1, a pag. 11, invece, si legge che "al fine di ottimizzare l'utilizzo delle aree, il campo sarà costituito dal raggruppamento di più container uso dormitorio, lavanderia, aree comuni, servizi igienici, affiancati tra loro e connessi mediante container uso corridoio al fine di realizzare un unico spazio residenziale al chiuso". Ancora si specifica quanto segue: "In considerazione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, qualora richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere forniti e installati a carico del fornitore dispenser 'no touch' di soluzione igienizzante per le mani". Al punto 3.2. "blocchi container" si riporta: "Per gli ambiti rurali, dove ad esempio può essere necessario consentire agli allevatori di poter continuare la loro attività produttiva anche se la loro abitazione originaria è provvisoriamente inagibile";

al punto 4 "lotti e quantitativi di fornitura" si prende nota delle Regioni in cui detti campi verranno realizzati: lotto 1A, Nord: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna; lotto 1B, Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise; lotto 1C, Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e lotto 1D, isole: Sicilia, Sardegna e isole minori;

infine, al punto 5 "valore dell'accordo quadro" si legge: "Gli importi massimi per ciascun lotto, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, sono i seguenti: Lotto 1A: euro 54.040.609; Lotto 1B: euro 54.040.60; Lotto 1C: euro 54.040.609 e Lotto 1D: euro 57.657.103", il che significa che saranno spesi complessivamente 266.716.544 euro di soldi pubblici per costruire questi campi *container*, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;

se si ritenga opportuno riferire con la massima urgenza in Parlamento le finalità di questo bando e quindi l'azione intrapresa che coinvolgerà a breve tutte le Regioni italiane con l'allestimento di campi in grado di ospitare 8.000 persone. In particolare, a quali eventi emergenziali si faccia riferimento, considerando che verranno spesi per tali "emergenze" ben 266.716.544 euro, denaro pubblico che potrebbe essere erogato con adeguate misure economiche per la sussistenza di famiglie e imprese già al collasso.

(4-05240)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la situazione dello stabilimento Stellantis (ex FCA) di Melfi (Potenza), con i suoi 7.200 lavoratori, sta diventando sempre più preoccupante e potrebbe a breve esplodere in tutta la sua drammaticità;

con la fusione tra FCA e PSA e la conseguente nascita di Stellantis, si è dato il via al progetto di una "grande" impresa di produzione di autoveicoli e si spera che le strategie che vorrà mettere in atto la nuova azienda multinazionale non vadano a discapito degli stabilimenti italiani e, in modo particolare, di quelli collocati nel Sud Italia e in Basilicata, la cui situazione occupazionale è quella che ne risente maggiormente rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno d'Italia e, ad oggi, le prospettive non lasciano ben sperare;

considerato che:

nel rapporto annuale della Banca d'Italia, presentato il 30 giugno 2020 sull'economia lucana, viene evidenziato che dopo la crescita registrata nel 2018, che ha riportato il PIL regionale quasi sui livelli precedenti la crisi economico-finanziaria, l'economia lucana nel 2019 ha ristagnato. L'industria ha risentito della flessione nel settore estrattivo e dell'*automotive*, i due principali comparti di specializzazione. Nei servizi, risultati nel complesso in modesta espansione, è proseguita l'intensa crescita del settore turistico, trainata dai flussi di visitatori verso Matera, capitale europea della cultura per il 2019, mentre si è registrato un calo dell'attività nel commercio;

l'occupazione è calata nell'industria, dove è significativamente aumentato il ricorso alla cassa integrazione guadagni. Nel complesso gli enti territoriali lucani hanno evidenziato saldi di bilancio positivi o moderatamente negativi, ma la quota di Comuni con elementi di criticità finanziaria è tuttavia superiore alla media nazionale;

dai primi mesi del 2020 il mondo ha affrontato la più grave pandemia degli ultimi 100 anni; l'Italia è stato il primo Paese europeo in cui, dal 20 febbraio 2020, è stata accertata un'ampia diffusione del virus. Come avvenuto in molti Paesi, il Governo italiano e le Regioni hanno adottato stringenti provvedimenti al fine di contenere il contagio. Le misure di distanziamento fisico e la chiusura parziale delle attività hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica. La crisi ha causato un calo del PIL italiano nel primo trimestre di circa il 5 per cento rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Secondo le stime della Banca d'Italia la contrazione nel Mezzogiorno sarebbe stata inferiore di circa un punto percentuale. Anche l'economia lucana, già in stagnazione nel 2019, si è contratta in misura significativa nei primi mesi del 2020;

a fine marzo 2020 il blocco delle attività ha riguardato più intensamente le imprese che incidono per circa il 27 per cento del valore aggiunto regionale, il commercio e l'industria. Quest'ultima risente anche dell'andamento delle immatricolazioni di autoveicoli, che sono calate in tutta Europa, incluse



quelle dei modelli prodotti in Basilicata;

tra le imprese rimaste sul mercato è complessivamente diminuita, negli ultimi anni, la quota di aziende finanziariamente vulnerabili; i provvedimenti di blocco delle attività ne hanno tuttavia aumentato il fabbisogno di liquidità. Anche tenendo conto delle misure introdotte dal Governo, che hanno consentito di rinviare la scadenza delle rate sui mutui e di estendere il ricorso alla cassa integrazione, le aziende a rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura nei mesi di inizio pandemia sono circa un quarto in Basilicata;

tenuto conto che:

la produzione industriale dello stabilimento di San Nicola di Melfi e del suo indotto rappresentano da molti anni una realtà economica di enorme rilievo occupazionale, che non può assolutamente essere trascurata o emarginata, ma semmai rilanciata per svilupparne tutte le potenzialità industriali e occupazionali;

purtroppo nelle ultime settimane le indiscrezioni e le notizie che giungono dalla zona industriale di Melfi non sono delle migliori: è stata confermata fino al 2 maggio 2021 l'estensione della cassa integrazione che sta creando molta preoccupazione tra i lavoratori. La produzione di Compass e ibride si è fermata per intere settimane, coinvolgendo tutti i 7.200 lavoratori dello stabilimento lucano;

tutte le sigle sindacali, dopo vari incontri sia a livello locale che nazionale circa il futuro dello stabilimento, non hanno dato riscontri positivi. Pur riconoscendo le ricadute negative della pandemia sul mercato dell'auto e sulla fornitura di componenti, in particolare semiconduttori, sostengono che il problema sia ben più grave e probabilmente prelude a interventi di tipo strutturale nell'organizzazione dello stabilimento e nel sistema di forniture dell'indotto. Per gli operai di Melfi potrebbe arrivare un colpo pesante tra luglio e agosto dell'anno in corso, quando dopo la pausa estiva i lavoratori temono che lo stabilimento possa ritrovarsi svuotato di una linea produttiva;

per gli operai dell'indotto la situazione appare essere ancora più drammatica, visto che diverse lavorazioni oggi fatte nelle aziende satellite potrebbero passare negli spazi lasciati vuoti dalla linea smontata, per essere espletate dagli operai Stellantis,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia istituire un tavolo tecnico con il gruppo Stellantis, le istituzioni locali e le associazioni di categoria per un confronto sulle migliori soluzioni da adottare per i 7.200 lavoratori, volte ad un ampliamento di investimenti ed a politiche industriali ecosostenibili;

quali urgenti iniziative intenda assumere per scongiurare il ridimensionamento dello stabilimento di Melfi ed eventuali riorganizzazioni strutturali, che avrebbero sicuramente conseguenze negative sui livelli occupazionali e sull'intero sistema lavoro e dell'economia della Basilicata.

(4-05241)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

l'erosione costiera è un fenomeno molto preoccupante che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste, in particolare nella fascia costiera tra i comuni di Fregene e di Fiumicino (Roma);

il comune di Fiumicino è il quarto comune del Lazio per popolazione ed il quinto per superficie, si sviluppa all'interno della riserva naturale del litorale romano, è sede dell'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" e presenta nel suo territorio l'importante linea ferroviaria statale che collega l'aeroporto Leonardo da Vinci con la stazione di Roma Termini;

nel comune è presente anche un porto, il porto canale, che si sviluppa verso l'entroterra lungo le sponde del tratto terminale del canale navigabile e un'area portuale che include una piccola darsena presso Isola Sacra, dove sono ubicate le basi navali della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;

tra le cause principali dei fenomeni erosivi della zona, sono da richiamare sia cause naturali, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate ultimamente aggravati dai cambiamenti climatici, ma anche cause antropiche quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali del litorale;

è evidente quindi l'assoluta esigenza di salvaguardare lunghi tratti della costa del litorale laziale al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, tutelare le importanti attività economiche e commerciali e proteggere il delicato equilibrio naturale della zona, anche ripristinando la funzionalità idraulica del canale per evitare i sempre più frequenti allagamenti;

negli ultimi anni i cittadini della zona hanno assistito al susseguirsi di progetti, iniziative e attività a tutela del litorale che non hanno portato i risultati promessi perché risultati inadeguati o perché non sono stati mai completati,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di garantire una risoluzione definitiva ai fenomeni erosivi descritti, al fine di assicurare al territorio interessato la necessaria stabilità dei versanti e della linea di costa, a tutela della salute dei cittadini e degli equilibri naturali di tutto il litorale e anche per consentire un adeguato quanto necessario sviluppo e rilancio di un territorio strategico come quello del comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano.

(4-05242)

VITALI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare ereditaria che colpisce il sistema nervoso, causando la distruzione progressiva dei motoneuroni inferiori e con un'incidenza di circa un paziente su 10.000 nati vivi; tale malattia, rientra nel codice RFG050, ovvero al gruppo delle atrofie muscolari spinali, come indicato dall'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA);

pur non esistendo una cura risolutiva a tale malattia, il progresso scientifico degli ultimi anni ha permesso di individuare diverse opzioni terapeutiche. La più recente riguarda l'accesso anticipato alla terapia genica onasemnogene abeparvovec (Zolgensma). Il farmaco è stato oggetto di una sperimentazione internazionale e rappresenta una svolta radicale per la patologia poiché concepito per affrontare la causa genetica della malattia: agisce sostituendo la funzione del gene mancante o non funzionante SMN1 e si somministra una sola volta nella vita del paziente per via endovenosa;

la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionale per Zolgensma per il trattamento di pazienti con atrofia muscolare spinale 5q, con una mutazione bi-allelica del gene SMN1 e una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, oppure di pazienti con SMA 5q con una mutazione bi-allelica del gene SMN1 e fino a tre copie del gene SMN2. Nell'approvazione della somministrazione del farmaco non ha fornito indicazioni di età bensì ha fissato un limite di peso abbastanza alto, 21 chilogrammi, che lascia aperta la possibilità di trattare anche bambini più grandi rispetto a quelli dello studio;

alla luce dei risultati scientifici conseguiti, lo scorso 17 novembre 2020, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha inserito Zolgensma nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi 6 mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica o diagnosi clinica di SMA di tipo 1;

il consiglio di amministrazione di AIFA successivamente ha adeguato alla direttiva europea la somministrazione in linea con la fascia di peso e non con l'indicazione dell'età ed ha approvato il giorno 9 marzo 2021 la rimborsabilità della terapia genica Zolgensma a carico del SSN per tutti i bambini affetti da SMA1 sotto i 13,5 chilogrammi di peso;

considerato che la deliberazione dello scorso marzo da parte del consiglio di amministrazione di AIFA aveva dato grande speranza a tutte quelle famiglie che aspettavano di poter somministrare il farmaco ai loro bambini ma la stessa AIFA, con la classificazione della somministrazione in base al peso, ha escluso per mezzo del proprio regolamento i bambini con tracheostomia o PEG che dunque non possono vedersi somministrato il farmaco (come invece avviene in molti altri Paesi),

si chiede di sapere se, tenendo conto che nelle varianti più gravi l'evoluzione della patologia non consente ai bambini affetti da SMA di sopravvivere oltre il secondo anno di età, se non con induzione respiratoria meccanica, il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare un *iter* di adesione rapido al protocollo di autorizzazione, affinché la platea dei pazienti possa essere estesa anche a chi è sottoposto a trattamenti come sopra esposto e se non ritenga opportuno chiedere il commissariamento nei confronti dei vertici di AIFA.

(4-05243)

TONINELLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'associazione nazionale allevatori della razza frisona e jersey (ANAFIBJ) ha deciso, d'intesa con Coldiretti e con l'avallo della Regione Lombardia, di spostare, dopo 68 edizioni, la mostra nazionale della frisona, fiore all'occhiello di Cremona fiere e pilastro fondamentale di tutto il sistema fieristico della provincia, dalla sua sede storica di Cremona al centro fiere di Montechiari (Brescia), mettendo a rischio la sopravvivenza della stessa fiera cremonese;

l'annuncio del cambio di sede è stato dato nei giorni scorsi, in una conferenza stampa congiunta, dall'associazione degli allevatori e dalla Coldiretti, alla presenza dell'assessore regionale, Fabio Rolfi; di conseguenza, dal 5 al 7 novembre 2021, il centro fiere del Garda di Montichiari ospiterà la rassegna agricolo-zootecnica, inizialmente prevista dal 16 al 18 aprile prossimi, che avrà tra gli eventi principali la mostra della frisona;

all'incirca un mese dopo, dal 2 al 4 dicembre 2021, Cremona avrà la sua fiera internazionale del bovino da latte che però sarà privata della rassegna di punta;

considerato che:

in seguito al suddetto annuncio, il presidente di Confagricoltura, Alberto Cortesi, ha commentato alla stampa che: "Questa è un'ulteriore conferma di quanto poco si tenga conto della volontà degli allevatori. (...) Le decisioni sono prese dall'alto per le strategie politiche di un sindacato agricolo. Tra gli allevatori della mia generazione c'è grande rammarico. (...) a Cremona c'è sempre stata la cultura della selezione di questa razza e c'è, da sempre, un grande substrato di allevatori che supportano la fiera" ("[gazzettadimantova.gelocal](http://gazzettadimantova.gelocal)", 28 marzo 2021);

ogni evento fieristico ha ovviamente un forte impatto sull'occupazione, sia diretto che indiretto. Per questo le categorie economiche locali, nessuna esclusa, e i sindacati, nel corso dell'incontro convocato lo scorso 29 marzo dalla camera di commercio si sono schierati all'unanimità a favore della fiera di Cremona e del suo necessario rilancio;

stesso intendimento hanno manifestato tutte le forze politiche presenti nel Consiglio comunale e provinciale di Cremona e stesso indirizzo, già evidenziato ai *media* locali, hanno esplicitato i sindaci dei principali centri della provincia affermando la volontà di essere al fianco della fiera di Cremona;

la Provincia e il Comune di Cremona, la camera di commercio e Cremona fiere hanno sottoscritto un documento unitario, in cui definiscono inaccettabile la scelta prospettando danni gravissimi per l'intero sistema economico provinciale;

considerato altresì che:

risale all'immediato dopoguerra la proposta di dar vita a Cremona a una grande fiera agricola-commerciale. Già nel 1950 la manifestazione divenne la più grande rassegna internazionale di bovini da latte contando la presenza di quasi un migliaio di capi iscritti ai libri genealogici;

la Regione Lombardia riconosceva il ruolo di Cremona come capitale e centro propulsore della zootecnia italiana;

il ruolo della fiera e l'importante collaborazione con le associazioni degli allevatori sono stati determinanti per quello che è oggi rappresentato a Cremona e che trova nella fiera per lo sviluppo, in provincia di Cremona e nei territori limitrofi, una sintesi del modello produttivo d'eccellenza nazionale, riconosciuto anche a livello internazionale;

nel 1957 si costituirono in alcune province, fra cui *in primis* Cremona, le associazioni di allevatori della frisona italiana raggruppate nell'ANAFI. Questo a seguito dell'azione intelligente e visionaria dei migliori e più avveduti allevatori cremonesi e di altre province della pianura Padana, nel sostenere concretamente gli obiettivi che la fiera di Cremona si era posta. La fiera venne dunque supportata con le più ampie possibilità organizzative dell'APA (associazione provinciale allevatori) e dall'ANAFI (associazione facente capo all'AIA, associazione italiana allevatori). Da questa combinazione partirono i principali indirizzi per il miglioramento delle produzioni dei settori zootecnico e lattiero-caseario, iniziando dalla selezione genetica;

l'edizione del 1958 della fiera internazionale del bovino da latte si contraddistingue con l'organizzazione a cura di AIA, ANAFI e APA del primo mercato nazionale del giovane bestiame selezionato dalla razza frisona italiana, iscritto al libro genealogico a dimostrazione della maturità

raggiunta, sul piano tecnico, per rifornire il mercato interno con bestiame selezionato d'allevamento e della centralità e unicità di Cremona nel percorso svolto;

considerato infine che:

l'ANAFIBJ, che ha il compito di tenere il libro genealogico delle razze frisona e jersey italiana su delega del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha deciso unilateralmente di sradicare la manifestazione da Cremona;

l'associazione opera grazie ai fondi pubblici, nonché ai contributi dei soci indipendentemente dalla loro appartenenza sindacale e, pertanto, dovrebbe tutelare in egual modo gli interessi di tutti gli allevatori;

la Regione ha appoggiato formalmente un'operazione che all'interno della stessa Lombardia favorisce un territorio a danno di un altro, per di più in un momento in cui il mondo agricolo e zootecnico è duramente provato dalle conseguenze economiche della pandemia in corso;

la decisione non solo avrebbe notevoli ripercussioni sulla fiera di Cremona e sull'intero territorio provinciale, ma nuocerebbe anche al sistema nazionale che trova a Cremona la sua rappresentazione di eccellenza anche internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se sia pervenuta la richiesta di spostamento della fiera nazionale della frisona a Montichiari e, nel caso,

se sussistano le necessarie condizioni previste;

se sia stata avviata alcuna procedura di autorizzazione in proposito e, in caso affermativo, quale sia lo stato di avanzamento dell'*iter*;

quali iniziative intenda assumere per evitare ingenti danni diretti e indiretti causati alla città di Cremona, che ospita la fiera da quasi 70 anni.

(4-05244)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*10ª Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo):

3-02406 del senatore Croatti ed altri, sulla richiesta di deroga ai limiti previsti dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore fieristico italiano;

*13ª Commissione permanente*(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02396 del senatore Taricco ed altri, sulla tutela e manutenzione del verde urbano a Fossano (Cuneo).

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 83a seduta pubblica del 24 gennaio 2019, a pagina 40, il titolo: "Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, presentazione di relazioni" è sostituito dal seguente. "Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni".

Nel Resoconto stenografico della 188a seduta pubblica del 6 febbraio 2020, a pagina 126, il titolo: "Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, presentazione di relazioni" è sostituito dal seguente. "Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni".

Nel Resoconto stenografico della 310ª seduta pubblica del 1º aprile 2021, a pagina 130, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga, dopo la parola: "Moles," inserire la seguente: "Montevecchi,".

Conseguentemente inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni della senatrice Montevecchi un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:

"(\*) La senatrice Michela Montevecchi è in congedo e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione."

